


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(98/C 21/01)	P-3024/95 di Charlotte Cederschiöld al Consiglio Oggetto: Disponibilità in tutte le lingue ufficiali dei progetti di convenzione	1
(98/C 21/02)	E-2219/96 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Finanziamento del Fondo sociale europeo per la riqualificazione professionale e il ricollocamento dei lavoratori (Risposta complementare)	2
(98/C 21/03)	E-0613/97 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Ormone per la crescita dei salmoni	2
(98/C 21/04)	E-0624/97 di Ana Miranda de Lage al Consiglio Oggetto: Riforma dell'ONU	3
(98/C 21/05)	E-0663/97 di Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Lotta contro le inondazioni provocate dai fiumi Mosella e Sûre	4
(98/C 21/06)	E-0698/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	5
(98/C 21/07)	E-0699/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	5
(98/C 21/08)	E-0700/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	5
(98/C 21/09)	E-0701/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	5
(98/C 21/10)	E-0702/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	6
(98/C 21/11)	E-0703/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	6
(98/C 21/12)	E-0704/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	6



Prezzo: 30 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 21/13)	E-0705/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	6
(98/C 21/14)	E-0706/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	7
(98/C 21/15)	E-0707/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	7
(98/C 21/16)	E-0708/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	7
(98/C 21/17)	E-0709/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	7
(98/C 21/18)	E-0710/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	8
(98/C 21/19)	E-0711/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	8
(98/C 21/20)	E-0712/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	8
(98/C 21/21)	E-0713/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	8
(98/C 21/22)	E-0714/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	9
(98/C 21/23)	E-0715/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	9
(98/C 21/24)	E-0716/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	9
(98/C 21/25)	E-0717/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	9
(98/C 21/26)	E-0718/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	10
(98/C 21/27)	E-0719/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	10
(98/C 21/28)	E-0720/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	10
(98/C 21/29)	E-0721/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	10
(98/C 21/30)	E-0722/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	11
(98/C 21/31)	E-0723/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	11
(98/C 21/32)	E-0724/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	11
(98/C 21/33)	E-0725/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	11
(98/C 21/34)	E-0726/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	12
(98/C 21/35)	E-0727/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	12
(98/C 21/36)	E-0728/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	12
(98/C 21/37)	E-0729/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	12
(98/C 21/38)	E-0730/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 21/91)	E-0783/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti delle istituzioni europee	26
(98/C 21/92)	E-0784/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	26
(98/C 21/93)	E-0785/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	26
(98/C 21/94)	E-0786/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	27
(98/C 21/95)	E-0787/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	27
(98/C 21/96)	E-0788/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	27
(98/C 21/97)	E-0789/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	27
(98/C 21/98)	E-0790/97 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee	28
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0698/97, E-0699/97, E-0700/97, E-0701/97, E-0702/97, E-0703/97, E-0704/97, E-0705/97, E-0706/97, E-0707/97, E-0708/97, E-0709/97, E-0710/97, E-0711/97, E-0712/97, E-0713/97, E-0714/97, E-0715/97, E-0716/97, E-0717/97, E-0718/97, E-0719/97, E-0720/97, E-0721/97, E-0722/97, E-0723/97, E-0724/97, E-0725/97, E-0726/97, E-0727/97, E-0728/97, E-0729/97, E-0730/97, E-0731/97, E-0732/97, E-0733/97, E-0734/97, E-0735/97, E-0736/97, E-0737/97, E-0738/97, E-0739/97, E-0740/97, E-0741/97, E-0742/97, E-0743/97, E-0744/97, E-0745/97, E-0746/97, E-0747/97, E-0748/97, E-0749/97, E-0750/97, E-0751/97, E-0752/97, E-0753/97, E-0754/97, E-0755/97, E-0756/97, E-0757/97, E-0758/97, E-0759/97, E-0760/97, E-0761/97, E-0762/97, E-0763/97, E-0764/97, E-0765/97, E-0766/97, E-0767/97, E-0768/97, E-0769/97, E-0770/97, E-0771/97, E-0772/97, E-0773/97, E-0774/97, E-0775/97, E-0776/97, E-0777/97, E-0778/97, E-0779/97, E-0780/97, E-0781/97, E-0782/97, E-0783/97, E-0784/97, E-0785/97, E-0786/97, E-0787/97, E-0788/97, E-0789/97 et E-0790/97	28
(98/C 21/99)	E-0971/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Diffusione del CD-Rom «Cepit» sui finanziamenti UE a favore dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica	28
(98/C 21/100)	E-1032/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi	29
(98/C 21/101)	E-1074/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi strutturali da parte dell'Italia	30
(98/C 21/102)	E-1178/97 di Gastone Parigi alla Commissione Oggetto: Prezzi agricoli campagna 1997/1998	31
(98/C 21/103)	E-1182/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Importazione in Sicilia di animali senza documentazione sanitaria provenienti dal Belgio	31
(98/C 21/104)	E-1224/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: «Cumulative Recovery System» e Stati Uniti	32
(98/C 21/105)	E-1235/97 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Urbanizzazione a Sanlúcar de Barrameda (Spagna)	33
(98/C 21/106)	E-1253/97 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Assunzione di donne da parte delle Istituzioni	33
(98/C 21/107)	E-1263/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Disposizioni relative all'importazione di mezzi pesanti usati in Grecia	34
(98/C 21/108)	E-1279/97 di Ulla Sandbæk (I-EDN) al Consiglio Oggetto: Norme di esecuzione e conferenza intergovernativa	35
(98/C 21/109)	E-1287/97 di Anne McIntosh alla Commissione Oggetto: Evoluzioni dopo la Dichiarazione di Cork sullo sviluppo rurale	35



<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 21/110)	E-1298/97 di Bárbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Sfruttamento degli accordi internazionali di pesca	36
(98/C 21/111)	E-1304/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Controlli veterinari	36
(98/C 21/112)	E-1305/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Controlli veterinari	37
(98/C 21/113)	E-1310/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Patogeni	38
(98/C 21/114)	E-1311/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Identificazione dei bovini e dei prodotti a base di carni bovine	39
(98/C 21/115)	E-1313/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Nuove tecnologie e occupazione	39
(98/C 21/116)	E-1314/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Nuove tecnologie e occupazione	40
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1313/97 et E-1314/97	40
(98/C 21/117)	P-1318/97 di José Pomés Ruiz alla Commissione Oggetto: Eurostat e il passaggio alla terza fase dell'UEM	40
(98/C 21/118)	E-1319/97 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Ritrasmissione della BSE dai bovini agli ovini	42
(98/C 21/119)	P-1329/97 di Giacomo Santini alla Commissione Oggetto: Normativa CEE 92/50 sugli appalti	42
(98/C 21/120)	E-1332/97 di Gerhard Botz alla Commissione Oggetto: Gemellaggi fra città	43
(98/C 21/121)	E-1338/97 di André Fourçans alla Commissione Oggetto: Regola della «non discriminazione»	45
(98/C 21/122)	E-1339/97 di André Fourçans alla Commissione Oggetto: Regola della «non discriminazione»	45
(98/C 21/123)	E-1340/97 di André Fourçans alla Commissione Oggetto: Regola della «non discriminazione»	45
(98/C 21/124)	E-1341/97 di André Fourçans alla Commissione Oggetto: Regola della «non discriminazione»	46
(98/C 21/125)	E-1342/97 di André Fourçans alla Commissione Oggetto: Regola della «non discriminazione»	46
(98/C 21/126)	E-1343/97 di André Fourçans alla Commissione Oggetto: Regola della «non discriminazione»	46
(98/C 21/127)	E-1344/97 di André Fourçans alla Commissione Oggetto: Regola della «non discriminazione»	46
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1338/97, E-1339/97, E-1340/97, E-1341/97, E-1342/97, E-1343/97 et E-1344/97	46
(98/C 21/128)	E-1346/97 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno	47
(98/C 21/129)	E-1359/97 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Attribuzione di sussidi che coprono i costi di produzione delle energie rinnovabili	47
(98/C 21/130)	E-1368/97 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Programma «Nuovi bacini occupazionali»	48
(98/C 21/131)	E-1370/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Importazioni comunitarie di semiconservate di acciughe sotto sale e sottolio	49
(98/C 21/132)	E-1373/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna al Consiglio Oggetto: Accordo di cooperazione UE-Turchia: conserve di tonno sottolio	49

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 21/133)	E-1377/97 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Controlli sui cittadini dell'UE negli Stati membri	50
(98/C 21/134)	E-1379/97 di David Thomas alla Commissione Oggetto: Livelli di importazione di bacche provenienti dai PECO	50
(98/C 21/135)	E-1391/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Mezzi pesanti con targhe comunitarie e altri identificativi di circolazione	51
(98/C 21/136)	E-1393/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Imposte di consumo nell'Unione europea	52
(98/C 21/137)	E-1406/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Commercio di embrioni, gameti e materiale genetico	52
(98/C 21/138)	E-1416/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Cofinanziamento dell'E.C.M.I. da parte dell'Unione europea	53
(98/C 21/139)	E-1427/97 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Aeroporto di Capodichino (Napoli): Violazione delle normative europee sugli appalti	53
(98/C 21/140)	E-1434/97 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Abuso della legislazione comunitaria relativa ai marchi di fabbrica	54
(98/C 21/141)	E-1439/97 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Distruzione di antichità greche a Buthrotum	56
(98/C 21/142)	E-1446/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Diritti d'autore nell'UE	56
(98/C 21/143)	E-1460/97 di James Moorhouse al Consiglio Oggetto: Detenzione di cittadini UE nelle prigioni dell'Arabia Saudita	57
(98/C 21/144)	E-1465/97 di Glyn Ford al Consiglio Oggetto: Ratifica degli accordi facenti capo al terzo pilastro	57
(98/C 21/145)	E-1466/97 di Giovanni Burtone alla Commissione Oggetto: Accordi con i PTM	58
(98/C 21/146)	E-1485/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Medicinali innovatori	59
(98/C 21/147)	E-1489/97 di Salvador Garriga Polledo al Consiglio Oggetto: Fondi strutturali	59
(98/C 21/148)	E-1492/97 di Raimo Ilaskivi alla Commissione Oggetto: Appianare le fluttuazioni congiunturali nell'UEM	60
(98/C 21/149)	E-1495/97 di Antoine-François Bernardini alla Commissione Oggetto: Tariffe Thalys	60
(98/C 21/150)	E-1503/97 di Pervenche Berès alla Commissione Oggetto: Programmi MED	61
(98/C 21/151)	E-1516/97 di Klaus Rehder alla Commissione Oggetto: Restituzioni all'esportazione per il trasporto di animali vivi	61
(98/C 21/152)	E-1517/97 di Klaus Lukas alla Commissione Oggetto: Propagandisti «allineati» a favore dell'Euro a spese dell'UE	62
(98/C 21/153)	E-1519/97 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Patenti di guida e assicurazioni per gli epilettici	63
(98/C 21/154)	E-1527/97 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Garanzie di sicurezza relative ai prodotti contenenti organismi geneticamente modificati	64
(98/C 21/155)	E-1536/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Avvelenamenti da estero fosforico in seguito all'uso di «Tiguvon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen	65
(98/C 21/156)	E-1538/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Avvelenamenti da estero fosforico in seguito all'uso di «Tiguvon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen	66

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 21/157)	E-1546/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Avvelenamenti da estero fosforico in seguito all'uso di «Tiguvon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen	66
(98/C 21/158)	E-1548/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Avvelenamenti da estero fosforico in seguito all'uso di «Tiguvon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen	67
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1546/97 et E-1548/97	67
(98/C 21/159)	E-1550/97 di Dietrich Elchlepp alla Commissione Oggetto: Ostacoli burocratici per studenti stranieri provenienti da paesi membri dell'UE	68
(98/C 21/160)	E-1552/97 di Maren Günther alla Commissione Oggetto: Concessione di 1,5 milioni di ecu alla Cambogia da parte di ECHO nel dicembre 1996	69
(98/C 21/161)	E-1557/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Finanziamento del catasto oleicolo greco	70
(98/C 21/162)	E-1561/97 di Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei trasporti di materie nucleari	71
(98/C 21/163)	E-1567/97 di Florus Wijssenbeek alla Commissione Oggetto: Divieto di guida finesettimanale in Francia	72
(98/C 21/164)	E-1579/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: ADAPT: invito a nuove proposte per il 1997	73
(98/C 21/165)	E-1584/97 di Armelle Guinebertière alla Commissione Oggetto: Quarantena obbligatoria per gli animali da compagnia che entrano nel Regno Unito	74
(98/C 21/166)	E-1606/97 di Bárbara Dührkop Dührkop al Consiglio Oggetto: Aumento dei fondi destinati ai nuovi accordi di pesca	74
(98/C 21/167)	E-1627/97 di Bárbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Programma URBAN	75
(98/C 21/168)	E-1632/97 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Divieto USA di investire in Birmania	75
(98/C 21/169)	E-1635/97 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Cormorani	76
(98/C 21/170)	E-1646/97 di Ursula Stenzel alla Commissione Oggetto: Realizzazione di un programma Media III	77
(98/C 21/171)	E-1648/97 di Leoluca Orlando alla Commissione Oggetto: Ipotesi di non-conformità della L.R. 119/93 della Regione Sicilia con gli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma	77
(98/C 21/172)	E-1655/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Presentazione di una proposta nell'ambito di MEDA a favore della Turchia	78
(98/C 21/173)	E-1659/97 di Nikitas Kaklamanis e Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Futuro del Quadro comunitario di sostegno	79
(98/C 21/174)	E-1664/97 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Veicoli fuori uso	79
(98/C 21/175)	E-1666/97 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Riduzione dei composti organici volatili	80
(98/C 21/176)	P-1677/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Finanziamenti BEI e Giubileo di Roma	80
(98/C 21/177)	E-1687/97 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Attuazione di Agenda 21 (programmi di aiuto)	81
(98/C 21/178)	E-1696/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Progetto per la costruzione di un parcheggio di cinque piani in un sito di importanza archeologica a Roma	82
(98/C 21/179)	E-1698/97 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Requisiti che devono soddisfare i motori delle imbarcazioni in materia di emissioni sonore e gas di scarico	83

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 21/180)	E-1699/97 di Ulf Holm alla Commissione Oggetto: Misure agroambientali	83
(98/C 21/181)	E-1700/97 di Ulf Holm alla Commissione Oggetto: Uffici (delegazioni) della Commissione dell'UE	84
(98/C 21/182)	E-1706/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Incidente verificatosi ad Apach (Lorena) durante il trasporto di materiale nucleare	85
(98/C 21/183)	E-1716/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: «Stromeinspeisegesetz» (legge tedesca in materia di approvvigionamento di energia elettrica)	86
(98/C 21/184)	E-1726/97 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Southport Sea Wall	86
(98/C 21/185)	E-1731/97 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Innalzamento dell'età pensionabile per le donne e sua compensazione	87
(98/C 21/186)	E-1736/97 di Dominique Baudis alla Commissione Oggetto: Autorità comune europea per la certificazione aeronautica	88
(98/C 21/187)	E-1737/97 di Bernard Stasi alla Commissione Oggetto: Gestione comunitaria delle risorse naturali nell'Africa australe	88
(98/C 21/188)	E-1738/97 di Gisèle Moreau alla Commissione Oggetto: Conseguenze economiche e sociali del divieto di utilizzo dell'amianto	89
(98/C 21/189)	E-1745/97 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Raccolta e riciclaggio di pile e accumulatori	90
(98/C 21/190)	E-1750/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Iniziativa per salvare la chiesa di Santa Sofia a Istanbul	91
(98/C 21/191)	E-1759/97 di Claude Desama alla Commissione Oggetto: Tassa comunale sulle antenne paraboliche per ricevere i programmi TV diffusi via satellite	91
(98/C 21/192)	E-1762/97 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Importazioni di fiori da paesi dell'America latina	92
(98/C 21/193)	E-1766/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Collocazione di speciali sensori dei gas di scarico nei tubi di scappamento dei mezzi pesanti e finanziamento comunitario	93
(98/C 21/194)	E-1767/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Selezione del personale per l'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA)	93
(98/C 21/195)	E-1774/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Esclusione di taluni produttori dagli indennizzi	94
(98/C 21/196)	E-1779/97 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dei servizi	94
(98/C 21/197)	E-1786/97 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Riconoscimento di un titolo europeo di psicoterapeuta	95
(98/C 21/198)	E-1787/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Canoni televisivi	96
(98/C 21/199)	E-1791/97 di Anne Poisson alla Commissione Oggetto: Utilizzazione dell'alfabeto braille per i documenti ufficiali dell'Unione europea	96
(98/C 21/200)	E-1805/97 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Prelievo comunitario sui prodotti a base di manioca	97
(98/C 21/201)	E-1806/97 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Quote comunitarie per l'importazione di accessori elettrici	98
(98/C 21/202)	E-1807/97 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Norme comunitarie in materia di sicurezza e disabili	98
(98/C 21/203)	E-1810/97 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Contraddizioni in materia di AIDS	99

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 21/204)	E-1817/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Quote lattiere	100
(98/C 21/205)	E-1818/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Mercato del latte nell'Unione europea	100
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1817/97 et E-1818/97	100
(98/C 21/206)	E-1819/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: ESB e eventuali sanzioni nei confronti di funzionari	100
(98/C 21/207)	E-1827/97 di Alfonso Novo Belenguer alla Commissione Oggetto: Importazione di patate nell'UE	101
(98/C 21/208)	P-1836/97 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Interpretazione della direttiva 90/388/CE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni	101
(98/C 21/209)	E-1837/97 di Winfried Menrad alla Commissione Oggetto: Regimi previdenziali speciali dei pubblici dipendenti	102
(98/C 21/210)	E-1847/97 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Correttivi nella chiusura dei conti	103
(98/C 21/211)	E-1857/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Mobilità dei giovani	104
(98/C 21/212)	E-1862/97 di Carlos Pimenta alla Commissione Oggetto: Accesso a specializzazioni mediche nell'Unione europea	105
(98/C 21/213)	P-1863/97 di Francesco Baldarelli al Consiglio Oggetto: Piano di riconversione di alcune attività di pesca dei pescatori italiani	105
(98/C 21/214)	E-1867/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Interessi nella campagna a favore del cacao	106
(98/C 21/215)	E-1871/97 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Sicurezza nei parchi giochi per bambini	107
(98/C 21/216)	E-1878/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Azioni a sostegno dei quartieri urbani degradati	107
(98/C 21/217)	E-1881/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Andamento e futuro del dialogo sociale	108
(98/C 21/218)	E-1884/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Gestione dei rifiuti	109
(98/C 21/219)	E-1885/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Gestione dei rifiuti	110
(98/C 21/220)	E-1886/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Controllo delle emissioni di CO2	110
(98/C 21/221)	E-1887/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Promozione del trasporto combinato	111
(98/C 21/222)	E-1889/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti	112
(98/C 21/223)	E-1890/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti	112
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1889/97 et E-1890/97	113
(98/C 21/224)	E-1894/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Protezione e gestione integrate delle acque sotterranee	113
(98/C 21/225)	E-1896/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Inventare il domani. La ricerca europea al servizio del cittadino	114
(98/C 21/226)	E-1897/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Residui di medicinali veterinari negli alimenti	115

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 21/227)	E-1898/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Residui di medicinali veterinari negli alimenti	116
(98/C 21/228)	E-1906/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Merci pericolose – Navi	117
(98/C 21/229)	E-1907/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Merci pericolose – Navi	117
(98/C 21/230)	E-1910/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: XXV relazione sulla politica di concorrenza	118
(98/C 21/231)	E-1912/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: XXV relazione sulla politica di concorrenza	119
(98/C 21/232)	P-1916/97 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Discriminazioni a causa dell'altezza	120
(98/C 21/233)	E-1920/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Pensioni di anzianità	121
(98/C 21/234)	E-1926/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Soppressione delle vendite «duty free» nel 1999	121
(98/C 21/235)	E-1936/97 di Christof Tannert alla Commissione Oggetto: Riconoscimento nell'intera UE della formazione di insegnante ottenuta a Berlino	122
(98/C 21/236)	E-1939/97 di Kirsten Jensen e John Iversen alla Commissione Oggetto: Peste suina	123
(98/C 21/237)	E-1946/97 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Tagli dei fondi UE per il turismo in Italia	123
(98/C 21/238)	E-1947/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Torture effettuate su cavalle per la preparazione del farmaco Premarin	124
(98/C 21/239)	E-1949/97 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Divieto di contributi della regione siciliana agli operatori turistici	124
(98/C 21/240)	E-1951/97 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Raccomandazione sul telelavoro	125
(98/C 21/241)	P-1957/97 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Disponibilità di autoveicoli con guida a destra	126
(98/C 21/242)	P-1961/97 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Passi della Commissione presso il governo polacco affinché abolisca talune disposizioni in materia ambientale	127
(98/C 21/243)	E-1966/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Direttiva «ricette a cascata» per i farmaci veterinari	127
(98/C 21/244)	E-1979/97 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Tirocinanti	128
(98/C 21/245)	E-1981/97 di Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Propaganda nazista	129
(98/C 21/246)	E-1986/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Contrasto tra norme italiane e norme comunitarie sui rifiuti; mancanza di V.I.A. su impianto di incenerimento a Scarlino (GR)	129
(98/C 21/247)	P-1989/97 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Difficoltà causate agli utilizzatori di sedie a rotelle dalla nuova normativa UE sulla sicurezza degli ascensori	130
(98/C 21/248)	P-1993/97 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Turchia	131
(98/C 21/249)	E-1999/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Importazione di prodotti siderurgici di bassa qualità da paesi terzi	132
(98/C 21/250)	E-2006/97 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Libera circolazione delle merci tra i Paesi Bassi e l'Italia	132
(98/C 21/251)	E-2008/97 di Jonas Sjøstedt alla Commissione Oggetto: L'UE e la normativa della Polonia sulla tutela ambientale	133

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 21/252)	E-2016/97 di Konstadinos Klironomos alla Commissione Oggetto: Traghetti greci fra la Grecia e l'Italia	134
(98/C 21/253)	E-2018/97 di Iñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Aiuti al settore del trasporto marittimo	135
(98/C 21/254)	P-2026/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Assistenza psichiatrica in Grecia	135
(98/C 21/255)	E-2047/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Rapporto annuale del C.E.R.A. su «Estremismo in Europa»	136
(98/C 21/256)	E-2056/97 di Frode Kristoffersen alla Commissione Oggetto: Minoranze nazionali	137
(98/C 21/257)	E-2058/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Composizione della popolazione della Turchia odierna	137
(98/C 21/258)	E-2067/97 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Libertà di stabilirsi in Grecia e di esercitarvi la propria professione per gli architetti cittadini di altri Stati membri dell'UE	138
(98/C 21/259)	E-2068/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Risultati del coordinamento della ricerca biomedica	138
(98/C 21/260)	P-2076/97 di Claudio Azzolini alla Commissione Oggetto: Applicazione della convenzione «Cites»	139
(98/C 21/261)	P-2077/97 di Riccardo Garosci alla Commissione Oggetto: Etichettatura prodotti alimentari confezionati	140
(98/C 21/262)	E-2084/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: CCR di Ispra	140
(98/C 21/263)	E-2086/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Fondi UE per la ricerca sulla clonazione	141
(98/C 21/264)	P-2206/97 di Undine-Uta Bloch von Blotnitz alla Commissione Oggetto: Finanziamenti UE per i reattori nucleari di Rovno e Chmel'nickij in Ucraina	141
(98/C 21/265)	P-2215/97 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Numero di imprese create da donne	142
(98/C 21/266)	E-2216/97 di Robin Teverson alla Commissione Oggetto: Tecnologia satellitare	143
(98/C 21/267)	E-2226/97 di Frode Kristoffersen alla Commissione Oggetto: Molestie sessuali sul luogo di lavoro	144
(98/C 21/268)	E-2235/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Aiuti militari USA al Congo (ex Zaire)	144
(98/C 21/269)	E-2236/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Mancata ratifica della CITES da parte dell'Irlanda	145
(98/C 21/270)	E-2237/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Aiuti alimentari alla Corea del nord	146
(98/C 21/271)	E-2267/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Informazione sui mezzi di promozione destinati alle regioni dell'Italia nord-occidentale nel 1995-1996	146
(98/C 21/272)	E-2275/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: PMI – riduzione dei tempi di pagamento delle fatture	147
(98/C 21/273)	P-2284/97 di José Pomés Ruiz alla Commissione Oggetto: Libertà di circolazione dei trasporti in tutti i giorni della settimana	147
(98/C 21/274)	P-2368/97 di Ulf Holm alla Commissione Oggetto: Sistema di preferenze generalizzate	148
(98/C 21/275)	P-2427/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Sicurezza del tunnel sotto la Manica	149
(98/C 21/276)	P-2496/97 di Alan Gillis alla Commissione Oggetto: Attività delle sette	149

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO**INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA**

(98/C 21/01)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3024/95

di Charlotte Cederschiöld (PPE) al Consiglio

(31 ottobre 1995)

Oggetto: Disponibilità in tutte le lingue ufficiali dei progetti di convenzione

In data 14 giugno 1995 il Presidente del Consiglio inoltrava, a norma dell'articolo K 6 del trattato sull'Unione, con lettera di accompagnamento quattro progetti di convenzione al Presidente della commissione del Parlamento europeo per le libertà pubbliche e gli affari interni. I quattro progetti di convenzione concernevano:

- un sistema di informazione per le dogane
- Europol
- un sistema di informazione europeo
- il varco delle frontiere esterne dell'Unione europea.

Dette proposte (di cui le due prime portavano la data del 26 luglio 1995) erano disponibili solo in francese.

Premesso che, ad onta di non pochi solleciti il Consiglio ha sinora rifiutato di inoltrare versioni in altre lingue, è esso disposto a rimediare a questo stato di cose e trasmettere, quanto prima possibile, i due restanti progetti di convenzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione?

Risposta

(6 agosto 1997)

A norma dell'articolo K.6, la Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Nel caso citato dall'Onorevole parlamentare, la Presidenza aveva provveduto a trasmettere i documenti nella sua versione linguistica, non essendo essi tempestivamente disponibili in tutte le lingue. Le versioni linguistiche che non sono state trasmesse al momento della comunicazione iniziale sono state fornite in un secondo tempo, non appena disponibili.

I problemi di ordine pratico quali la particolare situazione in questione, connessi con la trasmissione di documenti in diverse lingue, vengono abitualmente risolti da due Segretariati.

(98/C 21/02)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2219/96**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(9 agosto 1996)*

Oggetto: Finanziamento del Fondo sociale europeo per la riqualificazione professionale e il ricollocamento dei lavoratori

I lavoratori del gruppo IRITECNA/FINTECNA-IRI, in cassa integrazione dall'ottobre 1993, in una loro comunicazione sindacale sostengono che l'Unione europea avrebbe stanziato 4500 miliardi del Fondo sociale europeo per la riqualificazione professionale e il ricollocamento dei lavoratori delle suddette aziende che versano in condizioni di crisi.

1. Si chiede alla Commissione se il finanziamento sia stato effettivamente erogato;
2. in caso positivo, se si possono accertare le modalità di utilizzo dello stesso, dal momento che i lavoratori di tali aziende (a molti dei quali verrà revocato fra breve il sussidio di disoccupazione) si interrogano sull'utilizzo di tali fondi, temendo una gestione fallimentare degli stessi, come già avvenuto in passato per analoghi finanziamenti.

**Risposta complementare
data dal Sig. Flynn in nome della Commissione***(4 agosto 1997)*

A completamento della sua risposta del 1 Ottobre 1996 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti informazioni.

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta E-1408/97 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 365, del 4.12.1996.

⁽²⁾ GU C 391 del 23.12.1997, pag. 82.

(98/C 21/03)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0613/97**di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione***(27 febbraio 1997)*

Oggetto: Ormone per la crescita dei salmoni

La Coordinadora Campesina Europea (CPE) (Coordinamento contadino europeo) ha chiesto alla Commissione di vietare l'uso del «somatosalmone», un ormone fabbricato con tecnologie biogenetiche che accelera e potenzia la crescita dei salmoni. Secondo la CPE, l'industrializzazione dell'allevamento dei salmoni ne ha notevolmente ridotto la qualità, provocato un enorme concentrazione della produzione in Norvegia ed ha, inoltre, esteso ai salmoni selvatici le malattie connesse con l'allevamento industriale, critica che estenda anche all'industrializzazione dell'acquacoltura in generale.

Tenendo presente lo scetticismo e la mancanza di fiducia da parte del consumatore europeo nelle nuove tecniche biologiche, viste le gravi conseguenze che ha comportato l'impiego dell'ormone latteo BST (somatotropina bovina), la Commissione può far sapere a che punto è la questione dell'impiego di «somatosalmone» nell'allevamento del salmone?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione*(14 aprile 1997)*

Il somatosalmone è un ormone che ha soltanto lo scopo di facilitare l'adattamento dei giovani salmoni al momento del passaggio dall'acqua dolce all'acqua di mare.

Su richiesta della ditta che detiene il brevetto è stata presentata una domanda di classificazione di questa sostanza a titolo del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2377/90 ⁽¹⁾ che definisce una procedura comunitaria per la

determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. Dopo la valutazione scientifica del fascicolo, il comitato per i medicinali veterinari e l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ha raccomandato alla Commissione di classificarla nell'allegato II di tale regolamento, dove sono elencate le sostanze per le quali non è necessario stabilire un limite massimo di residui per la protezione del consumatore. Il somatosalmone si degrada infatti molto rapidamente e scompare completamente dall'organismo del giovane pesce. Non esistono dunque più tracce al momento del consumo del pesce adulto.

Tuttavia, nel quadro di questa procedura, la Commissione ha chiesto allo stesso comitato di pronunciarsi su un eventuale uso fraudolento del somatosalmone per potenziare la crescita. Il comitato scientifico ha indicato chiaramente che, viste le proprietà farmacologiche di questo ormone (assenza di azione in caso di somministrazione orale) e dato il suo modo di somministrazione (occorre un'iniezione individuale per ciascun pesce), tale uso fraudolento è impossibile.

Trattandosi di un prodotto di biotecnologia, la concessione di un'autorizzazione di commercializzazione del somatosalmone avviene esclusivamente secondo le procedure istituite dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2309/93 ⁽¹⁾ del 22 luglio 1993 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. Finora presso l'Agenzia non è stata presentata per il somatosalmone alcuna domanda di commercializzazione comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990.

⁽²⁾ GU L 214 del 24.8.1993

(98/C 21/04)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0624/97

di Ana Miranda de Lage (PSE) al Consiglio

(10 marzo 1997)

Oggetto: Riforma dell'ONU

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite difende la necessità di una riforma dell'istituzione per adeguarla alle nuove sfide e realtà delineatesi dopo la fine della guerra fredda.

Gli Stati membri dell'UE, e in particolare quelli che fanno parte del Consiglio di sicurezza, hanno sempre sostenuto l'idea della riforma.

La sostituzione del Segretario generale, pilotata da un solo paese, ha sottolineato lo straordinario peso che hanno gli Stati Uniti nell'attività dell'ONU, in gran parte grazie all'atteggiamento rinunciatario degli Stati dell'Unione e alla loro incapacità di formare un fronte solido ed unito.

Dopo la sua nomina, il Sig. Annan ha compiuto la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti. Uno dei punti all'ordine del giorno era il problema della liquidazione del debito. Ora, secondo le notizie pervenute, l'alto funzionario del Ghana ha promesso al Congresso consultazioni circa il futuro della riforma.

In tale contesto, ci si deve chiedere in quale misura tali promesse possono essere considerate compatibili con le competenze del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e soprattutto fino a che punto i paesi dell'Unione europea membri del Consiglio di sicurezza possono accettare la subordinazione del nuovo Segretario generale al potere legislativo statunitense, nonché la loro attuale esclusione dalle conversazioni sulla necessaria riforma dell'istituzione.

Risposta

(6 agosto 1997)

Come l'Onorevole Parlamentare ha giustamente rilevato, l'Unione europea ha sempre sostenuto le Nazioni Unite. L'UE ritiene necessario rafforzare il coordinamento tra le attività umanitarie e i programmi di sviluppo, nonché le sinergie fra le due attività e gli sforzi realizzati nel campo della prevenzione dei conflitti e della difesa della pace.

In questo spirito, l'Unione europea ha partecipato molto attivamente, sin dall'inizio dei negoziati attualmente in corso, al dibattito sulla riforma delle Nazioni Unite e ha presentato l'anno scorso e quest'anno due prese di posizione scritte, una sulla riforma finanziaria dell'ONU, l'altra sulla riforma dell'Organizzazione in campo economico e sociale. La proposta dell'UE di riforma finanziaria mirava a trovare un metodo obiettivo e accettabile per tutti gli Stati membri dell'ONU, atto a creare una base finanziaria a lungo termine fondata su una ripartizione equa delle quote contributive da versare per finanziare la gestione ordinaria e le azioni di mantenimento della pace. Quest'ultima proposta presuppone necessariamente l'impegno di tutti gli Stati membri a liquidare i loro arretrati e versare i futuri contributi prontamente e integralmente. Nel secondo documento l'UE ha presentato le grandi linee di una riforma in campo economico e sociale intesa a creare un quadro adeguato per far fronte ai nuovi compiti e alle nuove sfide che si profilano per l'ONU. L'unione europea reputa che l'obiettivo della riforma delle Nazioni Unite non debba essere la riduzione dei costi, bensì il rafforzamento e la rivitalizzazione dell'Organizzazione.

(98/C 21/05)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0663/97

di Ben Fayot (PSE) alla Commissione

(6 marzo 1997)

Oggetto: Lotta contro le inondazioni provocate dai fiumi Mosella e Sûre

Il comune di Oberbillig (Germania, Renania-Palatinato) intende proteggersi dalle inondazioni provocate dai fiumi Mosella e Sûre costruendo un muro dal lato tedesco.

Dal momento che i due fiumi tracciano il confine naturale tra la Germania e il Lussemburgo, sarebbe opportuno incoraggiare i comuni situati da un lato e dall'altro della frontiera a predisporre e realizzare congiuntamente un progetto transfrontaliero comune di lotta contro le inondazioni.

Può la Commissione, nel quadro specifico Interreg C di lotta contro le inondazioni nel bacino Reno-Mosa, incoraggiare e aiutare i comuni tedeschi e lussemburghesi interessati ad operare concretamente in loco, in vista di un programma veramente europeo?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(17 aprile 1997)

La Commissione ha ricevuto il 15 gennaio 1997 una proposta relativa ad un programma operativo comune Interreg II C di lotta contro le inondazioni nel bacino Reno-Mosa, presentato dalle autorità dei Paesi Bassi in collaborazione con le autorità belghe, tedesche, francesi e lussemburghesi. La dotazione totale nell'ambito dei Fondi strutturali è di 135,28 MECU, ripartita come segue: 100 MECU per i Paesi Bassi, 7,75 MECU per il Belgio, 24,92 MECU per la Germania e 2,61 MECU per la Francia. Non sono previsti stanziamenti per il Lussemburgo. Il programma è stato trasmesso alla Commissione per una prima consultazione, per cui non è ancora possibile pronunciarsi in merito a proposte specifiche quali il progetto di Oberbillig (Germania).

La Commissione intende tuttavia fornire un sostegno particolare, nell'ambito del programma Interreg II C, ai progetti dotati di un'impostazione transnazionale e finalizzati alla ricerca di soluzioni comuni. Essa valuterà quindi con particolare attenzione l'importanza attribuita alla cooperazione tra Stati membri nell'ambito del programma operativo comune e farà in modo che la dimensione transnazionale costituisca uno dei principali criteri di selezione dei progetti nell'ambito del programma.

La Commissione ha già espresso la propria riserva in merito al finanziamento di progetti di infrastrutture nel quadro del programma Interreg II C, data la limitata dotazione finanziaria a disposizione dei vari Stati membri.

(98/C 21/06)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0698/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B2-600, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/07)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0699/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B2-602, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/08)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0700/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B2-702, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/09)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0701/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B2-704, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/10)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0702/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-101, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/11)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0703/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-1000, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/12)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0704/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-1001, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/13)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0705/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-1006, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/14)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0706/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-1020, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/15)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0707/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-1021, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/16)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0708/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-2000, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/17)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0709/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-2001, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/18)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0710/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-2002, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/19)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0711/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-2010, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/20)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0712/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-2013, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/21)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0713/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI)
alla Commissione (10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-2014, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/22)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0714/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-300, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/23)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0715/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-301, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/24)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0716/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-302, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/25)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0717/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-306, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/26)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0718/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4000, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/27)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0719/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4004, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/28)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0720/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4010, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/29)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0721/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4012, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/30)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0722/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4102, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/31)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0723/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4103, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/32)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0724/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4104, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/33)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0725/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4110, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/34)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0726/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4111, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/35)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0727/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4300, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/36)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0728/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4301, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/37)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0729/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4302 l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/38)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0730/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4303, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/39)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0731/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4310, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/40)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0732/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-4313, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/41)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0733/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B3-440, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/42)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0734/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-1000, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/43)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0735/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-1009, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/44)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0736/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-1030, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/45)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0737/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-1031, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/46)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0738/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-1040, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/47)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0739/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-1041, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/48)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0740/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-2000, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/49)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0741/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-2020, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/50)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0742/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-304, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/51)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0743/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-306, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/52)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0744/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-307, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/53)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0745/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-3200, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/54)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0746/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-3201, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/55)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0747/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-3209, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/56)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0748/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-3300, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/57)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0749/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B4-3400, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/58)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0750/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-100, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/59)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0751/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-102, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/60)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0752/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-105, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/61)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0753/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-300, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/62)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0754/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-3051, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/63)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0755/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-320, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/64)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0756/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-321, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/65)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0757/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-325, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/66)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0758/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-331, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/67)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0759/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-401, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/68)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0760/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-4020, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/69)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0761/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-4023, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/70)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0762/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-411, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/71)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0763/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-600, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/72)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0764/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-720, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/73)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0765/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B5-721, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/74)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0766/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B6-7122, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/75)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0767/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-210, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/76)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0768/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-3000, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/77)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0769/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-3001, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/78)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0770/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-3010, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/79)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0771/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-860, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/80)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0772/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-3011, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/81)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0773/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-302, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/82)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0774/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-4051 l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/83)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0775/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-410, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/84)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0776/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-500, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/85)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0777/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-5020, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/86)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0778/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-5040, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/87)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0779/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-5046, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/88)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0780/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-5051, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/89)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0781/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-5080, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/90)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0782/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-5091, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/91)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0783/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-600, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/92)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0784/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-620, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/93)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0785/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-634, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/94)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0786/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-703, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/95)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0787/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-811, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/96)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0788/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-850, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/97)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0789/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-851, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

(98/C 21/98)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0790/97
di Jean-Yves Le Gallou (NI) alla Commissione
(10 marzo 1997)

Oggetto: Stanziamenti di funzionamento delle istituzioni europee

Si chiede alla Commissione di indicare, per la linea B7-852, l'importo totale degli stanziamenti destinati nel 1996:

- alle spese per studi;
- alle spese per riunioni di esperti;
- alle spese per conferenze e congressi;
- alle spese per l'informazione e pubblicazioni.

Può inoltre precisare in che proporzione sono stati assegnati gli stanziamenti a queste quattro categorie di spesa all'interno dell'importo totale dei fondi destinati a detta linea e se, a suo parere, si tratta di una proporzione ragionevole?

Risposta comune

data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione alle interrogazioni scritte

E-0698/97, E-0699/97, E-0700/97, E-0701/97, E-0702/97, E-0703/97, E-0704/97, E-0705/97,
E-0706/97, E-0707/97, E-0708/97, E-0709/97, E-0710/97, E-0711/97, E-0712/97, E-0713/97,
E-0714/97, E-0715/97, E-0716/97, E-0717/97, E-0718/97, E-0719/97, E-0720/97, E-0721/97,
E-0722/97, E-0723/97, E-0724/97, E-0725/97, E-0726/97, E-0727/97, E-0728/97, E-0729/97,
E-0730/97, E-0731/97, E-0732/97, E-0733/97, E-0734/97, E-0735/97, E-0736/97, E-0737/97,
E-0738/97, E-0739/97, E-0740/97, E-0741/97, E-0742/97, E-0743/97, E-0744/97, E-0745/97,
E-0746/97, E-0747/97, E-0748/97, E-0749/97, E-0750/97, E-0751/97, E-0752/97, E-0753/97,
E-0754/97, E-0755/97, E-0756/97, E-0757/97, E-0758/97, E-0759/97, E-0760/97, E-0761/97,
E-0762/97, E-0763/97, E-0764/97, E-0765/97, E-0766/97, E-0767/97, E-0768/97, E-0769/97,
E-0770/97, E-0771/97, E-0772/97, E-0773/97, E-0774/97, E-0775/97, E-0776/97, E-0777/97,
E-0778/97, E-0779/97, E-0780/97, E-0781/97, E-0782/97, E-0783/97, E-0784/97, E-0785/97,
E-0786/97, E-0787/97, E-0788/97, E-0789/97 e E-0790/97

(5 maggio 1997)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 21/99)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0971/97
di Gianni Tamino (V) alla Commissione
(13 marzo 1997)

Oggetto: Diffusione del CD-Rom «Cepit» sui finanziamenti UE a favore dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica

In questo periodo viene pubblicizzata su giornali quotidiani in Italia la realizzazione di un CD-Rom denominato «Cepit», contenente informazioni per l'accesso ai contributi europei a sostegno dell'innovazione tecnologica. In tale pubblicità appaiono, con la bandiera dell'Unione e la dicitura «Commissione europea DGXIII-DGXVI», i loghi dell'ENEA (due volte) e le indicazioni: Ministero dell'università e della ricerca scientifica, Agenzia per la promozione della ricerca europea, produzione e diffusione della ditta «Wonder Company s.r.l.» di Trento, costo di listino 446.600 lire (circa 232 ECU). Inoltre, interpellata, la Wonder ha dichiarato di aver messo gratuitamente a disposizione della Commissione, così come dell'ENEA, una sola copia del CD-Rom.

La Commissione conosce tale produzione?

Ha contribuito ed in qual modo a tale produzione (documentazione, finanziamenti, ecc.)?

Non crede che la presentazione di un'iniziativa commerciale come questa, con la bandiera dell'UE tipograficamente più in risalto del logo della società produttrice, possa creare aspettative diverse dalla realtà?

Perché per realizzazioni di questo genere la Commissione non vincola la propria eventuale compartecipazione alla distribuzione gratuita di un certo numero di copie per istituzioni pubbliche come, ad esempio, le università, le sedi della Commissione nei diversi paesi dell'UE, ecc.?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(26 maggio 1997)

La Commissione non è a conoscenza di questo CD-Rom, né tantomeno ha partecipato alla sua produzione. Essa raccoglierà informazioni più dettagliate al riguardo e si riserva di prendere le misure che riterrà più opportune.

(98/C 21/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1032/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(19 marzo 1997)

Oggetto: Rischi derivanti alla salute della popolazione e dei lavoratori dalla sottovalutazione delle emissioni neutroniche durante il trasporto di residui altamente radioattivi

I neutroni, in quanto radiazioni ionizzanti ad alta densità, comportano a parità di dose fisica maggiori effetti sul piano biologico rispetto alle radiazioni ionizzanti a minore densità, cui appartengono anche i raggi gamma. Di questo pericolo si cerca di tener conto convertendo la dose fisica di neutroni in un equivalente di dose mediante moltiplicazione per un fattore di qualità Q. Da più di un decennio gli scienziati sono concordi nel ritenere che i fattori di qualità per la radioprotezione non corrispondono al progresso della scienza. La Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP) ha stabilito già nel settembre 1990 fattori più rigorosi (ICRP 60 1991). Come i fattori precedenti, i valori raccomandati dipendono dall'energia dei neutroni.

1. Come valuta la Commissione la direttiva della ICRP 60 1991?
2. Quali conclusioni ne ha tratto ai fini della radioprotezione negli Stati membri dell'UE?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(12 maggio 1997)

A seguito delle nuove conoscenze scientifiche sugli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, la Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR) ha preparato la pubblicazione n. 60, nella quale raccomandava alcune modifiche ai principi utilizzati in dosimetria e nel campo della radioprotezione. Ai sensi dell'articolo 31 del trattato Euratom la Commissione ha colto l'occasione da esso fornita per rivedere le norme di sicurezza fondamentali nel settore della radioprotezione e ha preparato una proposta di direttiva, dopo aver consultato il gruppo di esperti istituito a tal fine.

Per quanto concerne la valutazione delle radiazioni di neutroni, la proposta della Commissione ha accolto le raccomandazioni della CIPR. Gli esperti degli Stati membri e delle istituzioni consultati hanno accettato il nuovo metodo di valutazione delle emissioni di neutroni. Inoltre, nel suo parere sulla proposta di direttiva, espresso nella seduta plenaria del 20 aprile 1994, il Parlamento non ha avanzato alcuna richiesta di modifica in merito ⁽¹⁾.

La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno inserire nella proposta di direttiva i metodi di valutazione degli effetti biologici delle radiazioni di neutroni proposti dalla pubblicazione n. 60 della CIPR. Il 13 maggio 1996 il Consiglio ha adottato all'unanimità la direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽²⁾, che gli Stati membri devono attuare entro il 13 maggio 2000.

⁽¹⁾ GU C 128 del 9.5.1994.

⁽²⁾ GU L 159 del 29.6.1996.

(98/C 21/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1074/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(21 marzo 1997)**Oggetto:* Utilizzo dei fondi strutturali da parte dell'Italia

L'Italia si è spesso distinta, anche nel recente passato, per uno scarso livello di utilizzazione delle risorse provenienti dai Fondi strutturali, al punto che spesso si è profilata l'ipotesi di un dirottamento da parte della Commissione di alcune quote destinate all'Italia e rimaste inutilizzate verso altri Paesi che avevano dimostrato una migliore capacità di spesa. Inoltre la sovrapposizione del vecchio periodo di programmazione (1989-1993) al nuovo (1994-1999) ha creato ulteriori problemi, e risulta alquanto difficile fornire un quadro completo ed aggiornato dell'utilizzo dei Fondi strutturali in Italia.

Può la Commissione fornire un quadro il più possibile aggiornato dello stato di avanzamento degli impegni e delle spese realizzati dal nostro Paese per le azioni finanziate ai sensi degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b sia con programmi multiregionali che con programmi regionali?

Può la Commissione fornire un quadro differenziato rispetto ai due diversi periodi di programmazione?

Può inoltre la Commissione rendere noto se quote di finanziamento destinate all'Italia sono effettivamente state dirottate verso altri paesi dell'Unione a causa delle inadempienze del nostro Paese?

Infine, può la Commissione esprimere delle valutazioni sui motivi degli enormi ritardi accumulati dall'Italia nell'utilizzo dei Fondi strutturali, comparando la situazione italiana con la situazione degli altri Stati membri?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(10 giugno 1997)*

Per quanto riguarda gli impegni e i pagamenti effettuati in Italia dagli organismi responsabili dell'attuazione dei programmi adottati nel quadro dei Fondi strutturali, nella seguente tabella è esposta la situazione al 31 dicembre 1996 quale risulta dalle più recenti informazioni trasmesse dalle autorità italiane. I dati si riferiscono a impegni e pagamenti come percentuali del costo totale dei programmi approvati per ciascun obiettivo. I programmi dell'obiettivo 2 riguardano unicamente il triennio 1994-1996. Occorre segnalare inoltre che i dati non comprendono un limitato numero di programmi non ancora approvati dalla Commissione e i programmi relativi alle iniziative comunitarie.

Gli stanziamenti globali a favore dell'Italia per il periodo 1994-1999 non sono stati modificati e possono pertanto essere utilizzati per impegni prima della fine di tale periodo.

L'accordo concluso nel 1995 dalla Commissione con le autorità italiane per una più efficace gestione dei programmi dei Fondi strutturali identifica i principali motivi di ritardo, tra cui l'inadeguatezza delle strutture amministrative, la lunghezza e la complessità delle procedure, la scarsa efficacia nell'uso dell'assistenza tecnica nonché la lentezza e la difficoltà dei trasferimenti finanziari. Tali problemi esistono anche in altri Stati membri, ma non nella stessa misura e con la stessa convergenza di fattori. La Commissione segue con attenzione la situazione italiana ed esamina i progressi effettuati nell'attuazione delle riforme concordate nel 1995 con le autorità italiane.

Obiettivo	1989-1993		1994-1999	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	99,2%	80,1%	40,7%	17,0%
2	⁽¹⁾ —	⁽¹⁾ 73,4%	⁽²⁾ 87,9%	⁽²⁾ 20,9%
3	⁽³⁾	⁽³⁾	40,1%	20,1%
4	⁽³⁾	⁽³⁾	34,2%	10,4%
⁽⁴⁾ 5a	—	—	33,2%	17,2%
5b	91,1%	⁽⁵⁾ 56,7%	⁽⁵⁾ 31,1%	⁽⁵⁾ 8,2%

⁽¹⁾ Poiché in Italia non esiste un sistema centralizzato di controllo per i programmi dell'obiettivo 2 1989-1993, i dati sono basati sulle dichiarazioni di pagamento ad oggi ricevute dalla Commissione.

⁽²⁾ Periodo 1994-1996.

⁽³⁾ Dati non disponibili.

⁽⁴⁾ Nel quadro della riforma dei Fondi strutturali effettuata nel 1993, tutti gli strumenti finanziari per il settore della pesca sono stati riuniti in uno «Strumento finanziario di orientamento della pesca» che contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo 5a.

⁽⁵⁾ Dati provvisori.

(98/C 21/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1178/97**di Gastone Parigi (NI) alla Commissione***(3 aprile 1997)*

Oggetto: Prezzi agricoli campagna 1997/1998

Le proposte della Commissione nell'ambito degli interventi per la campagna 97/98 prevedono una riduzione della spesa agricola di circa 4.000 miliardi, gran parte dei quali — 2.700 miliardi di lire — si riferiscono ai seminativi. Le riduzioni previste concernono infatti i cereali (-7,3%), i semi oleosi (-4,2%) e i terreni da mettere a rispo (-27%).

Le scelte fiscali del governo, l'andamento dei prezzi e il loro impatto sui costi di produzione, ma anche l'aumento del 7% dei Fondi strutturali, sociali e regionali — che da soli assorbirebbero l'aumento fisiologico della spesa agricola quantificato al 3% — renderebbero ancora più drammatica la situazione degli agricoltori italiani.

Ricordando che la revisione della PAC è stata concordata solo dopo il 1999, può la Commissione mantenere gli interventi agricoli attuali anche per la campagna 97/98?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(6 giugno 1997)*

Il 5 marzo 1997 ⁽¹⁾, la Commissione ha adottato una proposta relativa ai pezzi agricoli applicabili nella campagna 1997/1998 che in linea di massima non introduce innovazioni, nell'attesa delle riforme da intraprendere in numerosi settori della PAC. La proposta è stata illustrata il 12 marzo dal membro della Commissione responsabile per l'agricoltura ad una riunione speciale della Comagri tenuta a Strasburgo.

Nel presentare tale proposta, la Commissione ha precisato il contesto del bilancio 1998, segnalando in particolare che per raggiungere l'obiettivo di limitare al 3% l'evoluzione dello stesso occorre mantenere all'incirca al livello attuale le spese agricole. Pertanto, in considerazione della probabile evoluzione delle spese in alcuni settori come quello delle carni bovine, la Commissione rammenta la proposta da essa presentata l'anno scorso in cui si proponeva di ridurre gli aiuti a favore dei seminativi come soluzione per finanziare il settore dell'allevamento in crisi ⁽²⁾.

Questa soluzione non è stata adottata dal Consiglio, tra l'altro per la mancanza di parere in merito del Parlamento europeo, ma il Consiglio ha indicato nelle sue conclusioni del mese di ottobre 1996 che intende esaminarla nel quadro dell'elaborazione del bilancio 1998.

Stando alle informazioni di cui si dispone per tale esercizio finanziario, lo statu quo proposto per i prezzi agricoli 1997/1998 permetterà di rispettare l'equilibrio di bilancio se verrà adottata la riduzione degli aiuti a favore dei seminativi. Per questo motivo la proposta in questione sarà mantenuta.

⁽¹⁾ COM(97)89.

⁽²⁾ COM(96)422.

(98/C 21/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1182/97**di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(3 aprile 1997)*

Oggetto: Importazione in Sicilia di animali senza documentazione sanitaria provenienti dal Belgio

Dal 4 marzo 1997 la Magistratura di Caltanissetta sta indagando su un caso di commercio di sostanze pericolose e non rispetto delle norme igienico-sanitarie legate all'importazione clandestina di almeno centoventicinque fra suini e bovini provenienti dal Belgio (in una partita di cinquecento animali) e sprovvisti di qualsiasi documento sanitario. In questa indagine sono coinvolte dodici persone e sono stati posti sotto sequestro cautelativo dodici allevamenti.

E' la Commissione a conoscenza dei fatti descritti?

In caso di risposta affermativa, quali iniziative intende prendere e quali provvedimenti far adottare dagli Stati membri nazionali perché la normativa comunitaria in materia sia rispettata, e quindi per evitare il continuo ripetersi di tali situazioni?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(5 maggio 1997)*

Il caso previsto dall'onorevole parlamentare ricade sotto le disposizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ed eventualmente della direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza fra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione fra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica ⁽²⁾.

Secondo l'articolo 9 della direttiva 90/425/CEE, le autorità dello Stato membro destinatario (nella fattispecie, le autorità italiane) debbono mettersi immediatamente in contatto con le autorità dello Stato membro speditore (nella fattispecie, le autorità belghe). Queste ultime debbono prendere tutte le misure necessarie e comunicare alle autorità dello Stato membro destinatario la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi di tali decisioni. Se le autorità dello Stato membro destinatario temono che tali misure siano insufficienti, esse cercano con le autorità dello Stato membro speditore le vie e i mezzi per rimediare alla situazione, eventualmente attraverso una visita sul posto. In caso di infrazioni ripetute, le autorità dello Stato membro destinatario informano la Commissione e le autorità degli altri Stati membri. Spetta allora alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro destinatario, impegnare un certo numero di azioni previste all'articolo 9 della direttiva 90/425/CEE (ad esempio una missione ispettiva).

Al momento attuale, le autorità italiane non hanno sottoposto la questione alla Commissione. Quest'ultima, se necessario, prenderà al momento opportuno le appropriate iniziative previste dalla normativa sopra menzionata.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, del 26.6.1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno — GU L 224 del 18.8.1990, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE — GU L 62 del 15.3.1993.

⁽²⁾ GU L 351 del 2.12.1989.

(98/C 21/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1224/97**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(7 aprile 1997)*

Oggetto: «Cumulative Recovery System» e Stati Uniti

Le proposte relative all'introduzione del «Cumulative Recovery System» per l'importazione di riso semigreggio nella Comunità sembrano nate dalla preoccupazione della Commissione di dare soddisfazione alle richieste degli Stati Uniti.

La Commissione:

1. condivide tale opinione?
2. non ritiene che le richieste degli Stati Uniti consentano, di fatto, di condizionare le scelte dell'Unione, compromettendo pesantemente le possibilità di un buon funzionamento della politica comunitaria?
3. perché non mostra invece alcun interesse a garantire il pieno rispetto dell'art. 39 del Trattato?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(27 maggio 1997)*

Il regolamento (CE) n. 703/97 della Commissione istituisce, per un periodo di prova dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, un sistema di riscossione cumulativa per la determinazione di alcuni dazi all'importazione di riso semigreggio nella Comunità ⁽¹⁾.

L'obbligo di introdurre un tale sistema deriva dall'accordo sotto forma di scambio di lettere con il governo degli Stati Uniti, concluso dalla Comunità in seguito ai negoziati con alcuni paesi terzi nell'ambito dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Il paragrafo 1 dell'allegato II della decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995 ⁽²⁾, con la quale il suddetto accordo è stato approvato, prevede infatti che «per la campagna 1996-1997, la Commissione, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, svilupperà per un periodo di prova un sistema di riscossione cumulativa per il riso semigreggio».

La Commissione ha dunque adottato il testo in questione affinché la Comunità possa adempiere agli obblighi contratti nell'ambito dell'accordo internazionale sopra citato.

La Commissione tiene ad assicurare all'onorevole parlamentare che essa esercita la propria attività nel costante rispetto delle norme del trattato.

(¹) GU L 104 del 22.4.1997.

(²) GU L 334 del 30.12.1995.

(98/C 21/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1235/97
di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(7 aprile 1997)

Oggetto: Urbanizzazione a Sanlúcar de Barrameda (Spagna)

Sono recentemente apparse sui mezzi di comunicazione andalusi (Spagna) informazioni secondo cui la Commissione europea avrebbe emesso un parere circa la fattibilità ambientale di un progetto urbanistico (progetto Hohenlohe), che potrebbe violare la normativa comunitaria in materia ambientale.

E' in grado la Commissione di illustrare la natura giuridica di detto parere e su che basi esso è stato emesso?

Può la Commissione indicare se il progetto Hohenlohe sta beneficiando di finanziamenti comunitari a carico dei fondi strutturali? Se così non fosse, potrebbe esso pregiudicare gli altri interventi che già si stanno eseguendo a carico dei fondi strutturali nel contesto del PO Doñana II?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(29 maggio 1997)

La Commissione non è a conoscenza delle informazioni pubblicate in Andalusia a proposito di un suo «parere» su un progetto urbanistico a Sanlúcar de Barrameda. Del resto, essa non ha emesso alcun «parere» su tale progetto, né presumibilmente lo farà.

La Commissione non ha finanziato il progetto Hohenlohe. Esso non rientra nella zona d'applicazione del programma Doñana II, e pertanto non riguarda l'intervento comunitario già approvato.

(98/C 21/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1253/97
di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(8 aprile 1997)

Oggetto: Assunzione di donne da parte delle Istituzioni

Facendo seguito alle mie interrogazioni scritte E-3444/96 (¹) e E-3171/95 (²), può la Commissione fornire esempi concreti (inserzioni, corsi interni di formazione, ecc.) di azioni già attuate o in programma tendenti ad incoraggiare le assunzioni femminili, in particolare alla luce del principio dell'integrazione della dimensione delle pari opportunità in tutte le politiche comunitarie?

(¹) GU C 105 del 3.4.1997, pag. 74.

(²) GU C 91 del 27.3.1996, pag. 39.

Risposta data dal Sig. Liikanen a nome della Commissione

(13 maggio 1997)

L'articolo 27 dello statuto dei funzionari prevede già che «i funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso».

Le assunzioni presso la Commissione — come presso le altre istituzioni — avvengono attraverso pubblici concorsi. All'atto della pubblicazione di tali concorsi nella Gazzetta ufficiale i candidati trovano, all'inizio di ogni bando, la frase seguente: «Le istituzioni organizzatrici (...) applicano una politica di pari opportunità tra donne e uomini, e incoraggiano vivamente le candidature femminili. Esse intendono evitare scrupolosamente qualsiasi forma di discriminazione sia in sede di procedura di concorso, sia in occasione della copertura dei posti nei loro servizi».

Oltre al bando, vengono pubblicati degli annunci nella stampa nazionale, in ognuno dei quali i candidati troveranno la frase seguente: «La Commissione/le istituzioni dell'Unione europea attuano una politica di pari opportunità tra uomini e donne ed evitano scrupolosamente qualsiasi forma di discriminazione in base alla razza, alla religione o all'invalidità».

Sia negli annunci a mezzo stampa sia nei bandi di concorso si bada a usare una denominazione delle professioni senza distinzione di sesso.

Per quanto riguarda i sistemi di formazione, nel terzo programma di azione sulle pari opportunità fra uomini e donne presso la Commissione ⁽¹⁾, adottato di recente, sono previsti corsi di management destinati a donne che possono aspirare a funzioni direttive. Già nel 1997 si terranno alcuni seminari del genere. Inoltre, sono previsti seminari di sensibilizzazione in un certo numero di servizi della Commissione; per porre l'accento sulla necessità di una maggiore presenza femminile a tutti i livelli del processo decisionale.

L'esempio più chiaro di un'azione concreta della Commissione per incrementare la presenza femminile, sono gli obiettivi ambiziosi che vengono fissati ogni anno sia per l'assunzione di donne ai livelli inferiori della categoria A, sia per la nomina di personale femminile a funzioni direttive intermedie e superiori. L'onorevole parlamentare può richiedere i relativi dati in qualsiasi momento.

Le misure suesposte offrono alcuni esempi del modo in cui le politiche del personale possono equilibrare la presenza di entrambi i sessi. Esse hanno un impatto positivo sull'assunzione di donne presso la Commissione, nonché sullo sviluppo delle loro carriere.

⁽¹⁾ SEC (97) 536.

(98/C 21/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1263/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(11 aprile 1997)

Oggetto: Disposizioni relative all'importazione di mezzi pesanti usati in Grecia

Forti perplessità ha suscitato in materia di importazioni di automezzi usati in Grecia, l'adozione di nuove e gravose disposizioni che ve ne disciplinano la vendita. Stando a quanto riportato dall'autorevole periodico «Trochi ke TIR» è stato introdotto un regime per l'importazione e la vendita di mezzi usati che ne fa dipendere la classificazione da una serie di condizioni alternative, quali, ad esempio, i 7 anni di fabbricazione o l'attestazione in merito ai combustibili utilizzati sulla base della direttiva 88/77/CEE ⁽¹⁾ (rimaste in vigore fino all'8 febbraio 1997), mentre a partire da tale data sono entrate in vigore entrambe, cioè i 7 anni dalla data di fabbricazione e l'attestazione in parola stabilite dalla predetta direttiva.

Orbene, dette disposizioni frappongono ostacoli alla circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea, nonché all'attività professionale degli importatori.

A tutto ciò si aggiunga la nuova disciplina, di recente introdotta dalle autorità greche, per ridurre da 7 a 6 anni il periodo di validità dalla prima autorizzazione alla circolazione, mentre le attestazioni per la classificazione dei mezzi finora legittimamente importati e detenuti (come pure per quanto riguarda i mezzi pesanti e i pullman usati importati successivamente secondo le nuove norme) andranno classificate obbligatoriamente entro 2 anni.

Essendo la situazione diventata insostenibile per gli operatori e gli altri professionisti del settore, potrebbe la Commissione dire qual è la sua posizione al riguardo, se e in che misura ritiene che le disposizioni di cui sopra siano compatibili con la legislazione comunitaria e quali passi intende intraprendere in caso contrario?

⁽¹⁾ GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(12 giugno 1997)*

L'articolo 2 della legge 2465/1997 del Ministero greco dei trasporti e delle comunicazioni (Gazzetta ufficiale greca n. 28 del 26 febbraio 1997, p 415), evocato dall'onorevole parlamentare, sembra rafforzare il carattere restrittivo delle misure precedentemente adottate dalle autorità greche, che limitano l'immissione sul mercato di alcuni automezzi pesanti già immatricolati in un altro Stato membro. Si tratta in particolare dell'articolo 1 (modificato), paragrafi 5, 6 e 7 della legge 2052/1992, e della decisione ministeriale n. 12792/958.

La Commissione ha avviato la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE nei confronti della regolamentazione in questione: essa può infatti essere considerata una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative che viola gli articoli 30 e 36 del trattato CE. La risposta delle autorità greche è in corso di valutazione.

(98/C 21/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1279/97**di Ulla Sandbæk (I-EDN) al Consiglio***(10 aprile 1997)*

Oggetto: Norme di esecuzione e conferenza intergovernativa

Può il Consiglio comunicare se esiste la possibilità che le modifiche del trattato adottate nell'ambito della conferenza intergovernativa abbiano consanguenità per le attuali formulazioni delle norme di esecuzione relativamente alle limitazioni applicabili in materia di viaggi e di soggiorno all'interno della Comunità per i cittadini negli Stati membri?

Ritiene che le direttive applicabili in materia di soggiorno verrebbero così abolite automaticamente ovvero, in caso di risposta negativa, che la Corte di giustizia potrebbe rendere direttamente applicabili le disposizioni, abrogando quindi le direttive di esecuzione?

Risposta*(6 agosto 1997)*

Il Consiglio non è in grado di rispondere alla domanda dell'Onorevole parlamentare relativa allo svolgimento della Conferenza intergovernativa, poiché essa non rientra nella competenza del Consiglio.

(98/C 21/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1287/97**di Anne McIntosh (PPE) alla Commissione***(11 aprile 1997)*

Oggetto: Evoluzioni dopo la Dichiarazione di Cork sullo sviluppo rurale

In riferimento alla Conferenza europea sullo sviluppo rurale svoltasi nel novembre 1996, può la Commissione indicare quali progressi si sono avuti verso la formulazione di un programma che ponga l'accento su uno sviluppo rurale sostenibile e corrisponda agli obiettivi definiti a Cork?

Per attuare questo programma di sviluppo rurale, sarà necessario adeguare di conseguenza la Politica agricola comune (PAC) e il settore agricolo. Può pertanto la Commissione confermare che il programma di sviluppo verrà introdotto quale parte della propria riforma della PAC, oltre al fatto che si terrà conto del principio di sussidiarietà e dell'esigenza di tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente rurale?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(6 giugno 1997)*

Come è stato dichiarato in occasione della conferenza di Cork, la politica per lo sviluppo rurale deve essere integrata, sostenibile, coerente ed efficace, oltre che semplice e chiara. Essa deve poi tener conto dell'ampia gamma di paesaggi e di attività esistenti nelle zone rurali. La Commissione ritiene inoltre che la politica di sviluppo rurale deve concorrere al raggiungimento della coesione socioeconomica nella Comunità e facilitare i necessari adeguamenti della politica agricola comune (PAC), che influiranno sulla produzione agricola nel suo complesso.

È un obiettivo dichiarato della Commissione far procedere le politiche di sviluppo rurale nell'ambito di un'ulteriore riforma della PAC. Come orientamento generale, la Commissione si dichiara favorevole ad un'impostazione che aumenti la coerenza tra le politiche di sviluppo rurale e le politiche di mercato e che potenzi il ruolo delle politiche agroambientali.

Attualmente la Commissione effettua un'analisi approfondita di alcune tra le più importanti organizzazioni di mercato, nei settori del latte, delle carni, dei cereali, delle colture oleoproteaginose e dello sviluppo rurale. Successivamente a tale analisi, la Commissione pubblicherà al momento opportuno un documento che fornirà una base concreta per proposte relative ad un'ulteriore riforma della PAC e delle politiche di sviluppo rurale.

Altro importante documento è la prima relazione in materia di coesione socioeconomica, adottata dalla Commissione nel novembre 1996. Vi sono segnatamente esaminati gli effetti prodotti in materia di coesione dalle politiche strutturali e settoriali, come la PAC, nel periodo 1989-1999. Tali punti sono stati sollevati durante il Foro europeo sulla coesione, tenuto alla fine del mese di aprile a Bruxelles.

Ad ogni modo la Commissione presenterà i propri orientamenti e le prime proposte, anche per quanto riguarda le prospettive finanziarie, nel quadro del «pacchetto Santer» dopo la conclusione del Consiglio europeo di Amsterdam riguardante la Conferenza intergovernativa.

(98/C 21/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1298/97
di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Sfruttamento degli accordi internazionali di pesca

Quali sono le percentuali relative alle quote di cattura fissate nei vari accordi internazionali di pesca realizzate effettivamente dalla flotta comunitaria?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione

(9 giugno 1997)

Per quanto riguarda gli accordi di pesca stipulati in base al principio di reciprocità, essi offrono alla Comunità possibilità di pesca nell'Atlantico settentrionale (cioè nelle zone economiche esclusive delle isole Faer Øer, dell'Islanda e della Norvegia) e nel Mar Baltico. Tali possibilità di pesca sono in linea di massima sfruttate al 100% dai battelli da pesca della Comunità.

Per quanto riguarda l'accordo con l'Argentina, il tonnello di catture autorizzato ogni anno (250.000 t) ai battelli operanti nell'ambito di società miste e di associazioni temporanee è stato finora sempre esaurito.

Per quanto riguarda gli accordi con il Marocco e con i 14 paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), non sono previsti contingenti di cattura fissi, ma possibilità di pesca espresse in tonnello di stazza lordo (tsl) per la pesca al traino e il numero di battelli per la pesca del tonno. I tonnelli di cattura, che dipendono dal grado di utilizzo di tali possibilità, sono dichiarati dagli armatori comunitari direttamente alle autorità dei paesi terzi, ai sensi delle disposizioni degli accordi. Per quanto riguarda gli accordi sul tonno, la Commissione dispone dei tonnelli di cattura effettivamente pescati ogni anno dalla flotta comunitaria e potrà comunicarli all'onorevole interrogante. Per quanto riguarda gli accordi in cui la pesca al traino è preponderante; gli Stati membri hanno cominciato a trasmettere alla Commissione, ai sensi del regolamento «controllo», dati globali che debbono costituire oggetto di un esame approfondito.

(98/C 21/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1304/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Controlli veterinari

Si fa riferimento alla proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, e alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE, 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (doc. COM(96)170 def. — 96/0109/0110 CNS) ⁽¹⁾, (doc. CES 1395/96 — 96/0109/0110 CNS).

Per effetto dell'abrogazione della direttiva 90/675/CEE ⁽²⁾ risulta necessario adeguare il testo delle direttive menzionate nella seconda proposta della Commissione in modo da conciliarlo con la nuova direttiva proposta dal Consiglio.

Si chiede alla Commissione europea una rapida codifica della legislazione esistente per rendere il testo più trasparente e più comprensibile per gli utilizzatori.

⁽¹⁾ GU C 245 del 23.8.1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(29 maggio 1997)

La Commissione non ha intenzione per ora di procedere a una codifica delle direttive citate dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, un certo numero di esse (71/118/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE) costituisce parte integrante di una strategia intesa a raggruppare dal punto di vista dell'igiene alimentare le direttive dette «verticali», onde ottenere una legislazione coerente e più semplice. Per quanto si riferisce al finanziamento dei controlli, il 26 giugno 1996 il Consiglio ha adottato la direttiva 96/43/CE che modifica e codifica la direttiva 85/73/CE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 162 dell'1.7.1996.

(98/C 21/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1305/97 di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(11 aprile 1997)

Oggetto: Controlli veterinari

Si fa riferimento alla proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, e alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE, 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (doc. COM(96)170 def. — 96/0109/0110 CNS) ⁽¹⁾, (doc. CES 1395/96 — 96/0119/0110 CNS).

Si chiede alla Commissione europea di chiarire nel testo della direttiva, ovvero senza rimandare alla legislazione doganale specifica, la competenza delle autorità doganali e l'articolazione fra le attività esercitate da queste ultime e quelle che spettano alle autorità veterinarie, e se ritiene necessario prevedere espressamente un obbligo di collaborazione reciproca fra le due autorità e affidare la sorveglianza dei depositi franchi e dei depositi doganali esclusivamente all'autorità doganale competente e non all'autorità veterinaria, come prevede la proposta di direttiva.

⁽¹⁾ GU C 245 del 23.8.1996, pag. 9.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(2 giugno 1997)

Le proposte di direttiva del Consiglio riguardanti i controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi ⁽¹⁾ sono state oggetto di un esame globale da parte del Parlamento (sessione dal 17 al 21 febbraio 1997). In questo quadro la Commissione ha accettato alcune modifiche votate dal Parlamento onde chiarire, per talune disposizioni, le responsabilità rispettive delle autorità doganali e veterinarie.

Sul problema particolare citato dall'on. parlamentare, la Commissione ha convenuto che l'articolo 12, paragrafo 1 della proposta disponga che le autorità doganali e le autorità veterinarie responsabili del posto di ispezione frontaliere autorizzino l'ammissione nella zona franca, nel deposito franco o in un deposito doganale. A norma comunque dell'articolo 12, paragrafo 2, le zone e i depositi devono essere sotto il controllo permanente di un veterinario ufficiale. Tale norma si applica salvi restando gli obblighi derivanti dalle normative doganali. Tale posizione è in accordo con quella espressa dal Parlamento.

⁽¹⁾ doc. COM(96)170 def.

(98/C 21/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1310/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(11 aprile 1997)**Oggetto:* Patogeni

Si fa riferimento alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (doc. COM(96)393 def. — 96/0197 CNS) ⁽¹⁾.

Si ritiene che la proposta di semplificazione della direttiva non debba riguardare lo stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili.

Per quanto riguarda questo genere di concime, dati i sensibili rischi di trasmissione (salmonella, influenza aviaria, malattia di Newcastle), si chiede alla Commissione europea di mantenere l'elenco comunitario.

⁽¹⁾ GU C 284 del 27.9.1996, pag. 18.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(29 maggio 1997)*

In data 24 luglio 1996, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva ⁽¹⁾ del Consiglio recante modifica della direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾ del Consiglio del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE.

Le esigenze sanitarie relative agli scambi ed alle importazioni di stallatico liquido sono fissate nell'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE. Esse sono state modificate con la decisione 96/103/CE ⁽³⁾, alla luce dell'esperienza acquisita.

Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili, sono precisate esigenze sanitarie per quanto riguarda la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria. Le garanzie relative alla malattia di Newcastle e all'influenza aviaria sono quelle precisate rispettivamente nelle direttive 92/40/CEE ⁽⁴⁾ e 92/66/CEE ⁽⁵⁾ del Consiglio, che istituiscono misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle. Per quanto riguarda quest'ultima, sono state inoltre precisate garanzie supplementari relative alla regione di destinazione, concernenti lo status relativo alla «non vaccinazione contro la malattia di Newcastle». Un certificato sanitario deve infine accompagnare questo prodotto.

La direttiva 92/118/CEE prevedeva, per le importazioni dei prodotti coperti dalla direttiva, l'elaborazione di liste di stabilimenti dei paesi terzi. Alla luce dell'esperienza acquisita in materia di protezione della sanità pubblica e animale è apparso che dette liste non erano giustificate per certi prodotti, come le pelli di ungulati, le ossa e i loro derivati non destinati al consumo animale ed umano, i prodotti apicoli, i trofei di caccia, lo stallatico liquido, le lane, le piume, il miele. Pertanto, nella sua preoccupazione di semplificare, la Commissione ha proposto al Consiglio di sopprimere la necessità di elaborare tali liste e di assicurarsi che gli stabilimenti siano stati registrati da parte della competente autorità del paese terzo. La proposta della Commissione è stata adottata il 17 dicembre 1996 attraverso la direttiva 96/90/CE del Consiglio ⁽⁶⁾, dopo approvazione da parte del Parlamento il 25 ottobre 1996 ⁽⁷⁾, nel quadro della procedura di consultazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(96)393 def.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993.

⁽³⁾ GU L 24 del 31.1.1996.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.2.1992.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 5.9.1992.

⁽⁶⁾ GU L 13 del 16.1.1997.

⁽⁷⁾ GU C 347 del 18.11.1996.

(98/C 21/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1311/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(11 aprile 1997)*

Oggetto: Identificazione dei bovini e dei prodotti a base di carni bovine

Si fa riferimento alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, e alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (doc. COM(96)460 def.- 96/0228/0229 CNS) ⁽¹⁾, (doc. CES 1404/96 — 96/0228/0229 CNS).

Il nuovo sistema sarà completato dalla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. La decisione di etichettare o meno questi prodotti sarà facoltativa, ma le informazioni che una organizzazione o un operatore desidererebbe far figurare sull'etichetta (regione di nascita, metodo di ingrasso, macellazione, alimentazione, ecc.) dovranno innanzitutto essere approvate dalle autorità nazionali competenti.

Complessivamente si valuta positivamente la proposta di regolamento attinente all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ritenendo che essa permetta di soddisfare l'esigenza di informazione di numerosi consumatori e di apportare quindi un importante contributo al ripristino di un clima di fiducia nella carne bovina europea.

Si chiede alla Commissione europea che l'identificazione della provenienza delle carni bovine diventi obbligatoria perché solo questo potrà assicurare nel lungo periodo un recupero di fiducia dei consumatori.

⁽¹⁾ GU C 349 del 20.11.1996, pag. 14.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(28 maggio 1997)*

A norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 820/97 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, approvato dal Consiglio il 21 aprile 1997 ⁽¹⁾, un sistema di etichettatura obbligatorio della carne bovina deve essere istituito ed essere obbligatorio in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000, con l'indicazione obbligatoria dello Stato membro, del paese terzo o dell'azienda di nascita, dello Stato membro o del paese terzo in cui l'animale è stato allevato e dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione. Questo sistema obbligatorio non esclude tuttavia che uno Stato membro possa decidere di applicarlo solo su base facoltativa alle carni bovine commercializzate sul suo territorio. Un sistema di etichettatura, a carattere transitorio e su base volontaria, sarà in vigore fino al 31 dicembre 1999. Gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e di registrazione dei bovini possono imporre, già prima del 1° gennaio 2000, un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati sul loro territorio.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997.

(98/C 21/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1313/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(11 aprile 1997)*

Oggetto: Nuove tecnologie e occupazione

Si fa riferimento alle «conseguenze dell'introduzione delle nuove tecnologie sulla situazione dell'occupazione» (doc. CES 1403/96). L'accelerazione dinamica tecnologie-crescita-occupazione rischia di ampliare l'esclusione sociale e regionale. Occorre quindi politiche attive a supporto dei lavoratori meno qualificati e dei giovani alla ricerca di primo impiego, che costituiscono le tipologie più economicamente vulnerabili e soggette a disoccupazione di lunga durata. La lotta all'esclusione deve valere ancor più per quanto riguarda le regioni meno favorite, la cui marginalità geografica è aggravata dalla carenza di strutture e infrastrutture collegate a rete con il resto dell'Unione europea e dai divari tecnologici molto più elevati di quelli economici. Lo sviluppo tecnologico deve quindi integrare più livelli — comunitario, nazionale e regionale — coerentemente con le priorità di coesione economica e sociale dell'UE.

Si chiede alla Commissione europea un intervento congiunto e coordinato della politica di RST comunitaria con le azioni dei fondi strutturali, assicurandone la massima interoperatività.

(98/C 21/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1314/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(11 aprile 1997)*

Oggetto: Nuove tecnologie e occupazione

Si fa riferimento alle «conseguenze dell'introduzione delle nuove tecnologie sulla situazione dell'occupazione» (doc. CES 1403/96). Il ruolo del settore pubblico deve essere riesaminato e aggiornato in considerazione dell'esigenza di creare le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'applicazione delle nuove tecnologie, in particolare di quelle d'informazione e comunicazione, e di assicurare una loro rapida diffusione attraverso tutto il tessuto produttivo. La realizzazione del programma delle reti transeuropee è essenziale per assicurare infrastrutture organiche e moderne a livello europeo.

Si chiede alla Commissione di basare le politiche di RST a livello nazionale e comunitario su strumenti previsionali e informativi sugli scenari tecnologici ed occupazionali. Tali scenari devono permettere ai protagonisti della ricerca di formulare, attraverso un approccio «bottom-up», le loro priorità di azione di RST e di organizzarsi in progetti integrati a livello europeo.

**Risposta comune
data dal Sig.ra Cresson in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1313/97 e E-1314/97**

(17 giugno 1997)

L'impatto del progresso tecnologico e, soprattutto, dello sviluppo della tecnologia dell'informazione sull'occupazione, desta preoccupazione ed è oggetto di attenta analisi a livello comunitario. In generale, le conclusioni dei lavori condotti su questo tema indicano che l'effetto globale dello sviluppo tecnologico sull'occupazione è il passaggio da attività meno qualificate e più ripetitive ad attività più qualificate e più creative.

Inoltre, si ritiene che l'investimento nella ricerca e nello sviluppo tecnologico (RST) abbia un impatto positivo sulla crescita e sulla competitività, che è uno dei principali fattori di aumento dell'occupazione, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e l'apertura di nuovi mercati.

Per approfittare di questi fattori, tenendo conto della necessità di evitare l'emarginazione sociale e regionale, la Comunità sta conducendo importanti iniziative nel quadro della politica sociale e regionale e in materia di istruzione, formazione e ricerca, attraverso una vasta gamma di strumenti e programmi, per promuovere sia la formazione e la padronanza delle nuove tecnologie che lo sviluppo delle attività di RST.

I risultati di queste azioni sono già visibili. Il divario tra gli Stati membri più progrediti e quelli meno progrediti in termini di prestazione economica, al pari del divario ancora più importante in termini di sviluppo e potenziale tecnologico, si sta progressivamente colmando.

Al fine di rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità e di massimizzare l'impatto delle azioni intraprese, la Commissione intende coordinare e sfruttare pienamente tutte le possibili sinergie tra la politica di RST e la politica regionale, rafforzando i collegamenti tra i programmi di RST e i fondi strutturali.

Questa evoluzione è espressamente prevista nella proposta della Commissione relativa al Quinto programma quadro (1998-2002). La Commissione presenterà gli orientamenti che propone di seguire e gli strumenti che potranno essere utilizzati a tal fine in una prossima comunicazione in tema di coesione economica e sociale, ricerca e competitività.

(98/C 21/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1318/97**di José Pomés Ruiz (PPE)***alla Commissione (10 aprile 1997)*

Oggetto: Eurostat e il passaggio alla terza fase dell'UEM

Nel corso della discussione seguita il 27 novembre 1996 all'intervento del Direttore generale di EUROSTAT dinanzi alla sottocommissione per gli affari monetari del Parlamento europeo, è stato chiesto che le

pubblicazioni periodiche comprendessero un riferimento ai criteri di convergenza del TUE e che, per quanto riguarda l'IPC, venisse specificata, essendovi una divergenza significativa, la media ponderata statistica rispetto alla media aritmetica semplice dei tre paesi che fanno registrare il miglior piazzamento in materia.

Benché il Direttore generale abbia accolto tale richiesta, nel primo fascicolo dedicato al nuovo IPC armonizzato, dopo il rigo «E 15» non è stato inserito alcun riferimento alla richiesta della sottocommissione, cui il Direttore generale si era impegnato a dar seguito.

Perché EUROSTAT non accoglie la richiesta avanzata dalla sottocommissione monetaria il 27 novembre 1996?

Intende EUROSTAT rivedere il proprio atteggiamento e pubblicare un riferimento al rispetto dei criteri di convergenza per tutta la durata del processo d'integrazione nei paesi della terza fase dell'Unione?

Intende inoltre EUROSTAT informare in modo complementare sul numero di criteri cui ciascun paese ottempera, allegando tale dato a ciascuna pubblicazione?

Risposta del Sig. Silguy a norma della Commissione

(12 giugno 1997)

In base al trattato CE spetta alla Commissione fornire le statistiche rilevanti per la valutazione dei criteri di convergenza. Nel caso particolare dell'inflazione, Eurostat ha coordinato la realizzazione di indici armonizzati dei prezzi al consumo. Sono disponibili a partire da gennaio 1997 e permettono di valutare l'inflazione negli Stati membri su una base comparativa come richiesto dal Trattato.

Nel calcolo del valore di riferimento dell'inflazione la Commissione ha usato le seguenti definizioni operative nella sua relazione sulla convergenza del 1996 ⁽¹⁾: «l'inflazione di uno Stato membro viene misurata sulla base della variazione percentuale della media aritmetica degli indici [provvisori] di dodici mesi [dei prezzi al consumo] rispetto alla media aritmetica degli indici di dodici mesi del periodo precedente». Il valore di riferimento è stato «calcolato come media aritmetica [non ponderata] dei tassi d'inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati più di 1,5 punti percentuali». Nella prossima relazione 1998 sulla convergenza, gli indici intermedi saranno sostituiti dagli indici armonizzati dei prezzi al consumo. Si noti che nella sua relazione sulla convergenza, l'Istituto monetario europeo, ha seguito le stesse definizioni operative della Commissione.

La relazione sulla convergenza 1996 della Commissione ha affrontato le diverse questioni attinenti a queste definizioni e ha dimostrato che diversi calcoli hanno generalmente portato a risultati molto simili. In tutti i documenti ufficiali, la Commissione, ha ribadito che procederà a tempo debito a valutare il rispetto dei criteri di convergenza, conformemente alla lettera e allo spirito del trattato. E' dunque attualmente prematuro fissare una definizione del valore di riferimento dell'inflazione.

Analogamente la Commissione ha ripetutamente insistito che a norma dell'articolo 109 J del trattato CE nel valutare la convergenza all'interno della Comunità sotto il profilo dell'inflazione andrebbero presi in considerazione altri indicatori di prezzo. Per questo motivo nella relazione sulla convergenza nel 1996 la Commissione ha dedicato un'intera sezione a questi altri indici.

In virtù delle considerazioni precedenti la Commissione ritiene inopportuno pubblicare regolarmente informazioni da cui risulti quali Stati membri rispettano il livello d'inflazione corrispondente al criterio di convergenza.

Relativamente alla disponibilità d'informazioni sui criteri di convergenza nell'«Economic data pocket book» viene pubblicata mensilmente una tabella che indica il grado di adempimento dei criteri di convergenza per ciascun Stato membro. Essa contiene cifre calcolate in base alle definizioni operative attualmente in uso presso la Commissione per i vari criteri di convergenza, senza peraltro fornire, per le ragioni anzidette, un valore di riferimento.

⁽¹⁾ «Relazione sulla convergenza nell'Unione Europea nel 1996»- COM(96)560 def., pubblicata in «Economia europea», supplemento A, n. 1 - Gennaio 1997.

(98/C 21/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1319/97
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione
(11 aprile 1997)

Oggetto: Ritrasmissione della BSE dai bovini agli ovini

Secondo le attuali conoscenze scientifiche, non può essere escluso il rischio di una ritrasmissione della BSE dai bovini agli ovini.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. E' vero che già dal 21 ottobre 1996 esiste una raccomandazione del comitato scientifico veterinario dell'UE secondo cui perlomeno i materiali a rischio di pecore, capre e bovini — quali cervello, occhi e midollo spinale — dovrebbero essere eliminati dalla catena alimentare in tutti i paesi in cui sono stati registrati casi di BSE?
2. In caso affermativo, per quale motivo la Commissione non ha ancora attuato tale raccomandazione?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(2 giugno 1997)

Nella sua opinione del 21 ottobre 1996, il comitato scientifico veterinario ha espresso il parere che certi tessuti di origine bovina, ovina e caprina debbano essere eliminati dalla catena alimentare umana ed animale nei paesi o nelle regioni dove esiste un rischio potenziale. Il comitato non ha potuto escludere la possibilità di rischio in alcuno Stato membro.

Sulla base di questo parere, la Commissione ha espresso una proposta di decisione in data 11 dicembre 1996 per assicurare che tali tessuti vengano eliminati presso i macelli e siano distrutti in tutta la Comunità. Questa proposta non ha ottenuto una maggioranza qualificata in seno al comitato veterinario permanente. A norma delle regole di procedura, essa è stata inviata al Consiglio, dove è stata respinta a maggioranza semplice il 17 dicembre 1996.

La campagna di ispezioni effettuata negli Stati membri a fine 1996 ha identificato talune deficienze nell'azione intrapresa contro l'encefalopatia spongiforme bovina. Pertanto, la Commissione sta prendendo in considerazione ulteriori azioni, comprendenti la presentazione di una nuova proposta su linee analoghe a quella del dicembre 1996.

(98/C 21/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1329/97
di Giacomo Santini (UPE) alla Commissione
(10 aprile 1997)

Oggetto: Normativa CEE 92/50 sugli appalti

Dall'entrata in vigore della normativa CEE 92/50 ⁽¹⁾ e del Decreto Legislativo 157 del 17 marzo 1995 che vi ha dato attuazione in Italia, la quasi totalità degli appalti pubblici di servizi vengono aggiudicati al massimo ribasso.

Questo comporta uno squilibrio di mercato poiché ditte con matrice piratesca si aggiudicano gli appalti con prezzi che non rispecchiano i costi reali che una ditta operante correttamente sul mercato deve sostenere.

L'articolo 25 del Decreto Legislativo 157 del 17.03.1995 prevede che le offerte anomale (vale a dire che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media dei ribassi delle offerte presentate e ammesse) siano sottoposte a verifica dell'ente appaltante; ciò avviene regolarmente, ma poiché nessun ente è in possesso di parametri di valutazione i cui valori risultino da atti ufficiali, ne deriva che l'ente appaltante non è in grado di stabilire se un'offerta è anomala o meno e pertanto l'appalto viene aggiudicato anche in presenza di ribassi superiori al 50%.

1. Cosa intende fare la Commissione affinché queste offerte anomale vengano considerate tali ed escluse dalle gare?
2. Cosa intende fare la Commissione per garantire la possibilità di partecipare alle gare d'appalto in base alle capacità tecniche e finanziarie senza esclusione da parte dell'ente per cui l'azienda non ha mai prestatato servizi?

3. Come intende la Commissione garantire la parità di condizioni fra le aziende che partecipano alle gare d'appalto?
4. Come pensa la Commissione di agire affinché venga garantita la verifica dei risultati effettivi delle norme sulla defiscalizzazione degli oneri contributivi?

(¹) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

Risposte data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(4 giugno 1997)

Ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi l'amministrazione può aggiudicare un'appalto non solo in base al criterio del prezzo più basso, ma anche in base a quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, che consente di valutare vari aspetti quali la qualità, il merito tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione. Questa disposizione è stata recepita all'articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

1. L'articolo 37 della sopra citata direttiva non permette l'esclusione delle offerte ritenute a priori anormalmente basse in base ad un criterio automatico (matematico). L'instaurazione di un contraddittorio volto alla verifica della composizione dell'offerta, prima di decidere sull'eventuale esclusione, è infatti considerata necessaria per evitare discriminazioni tra le imprese. Spetta poi all'amministrazione aggiudicatrice dotarsi degli strumenti che le consentono di valutare correttamente le giustificazioni fornite dagli offerenti in sede di verifica delle offerte che presentano un carattere anormalmente basso.
2. La direttiva 92/50/CEE prevede all'articolo 29 i casi di esclusione dalle gare di appalto, nonché agli articoli 31 e 32 i criteri di selezione e in base alla capacità finanziaria ed economica ed alla capacità tecnica. Non è in alcun modo prevista l'esclusione di imprese per il motivo di non aver mai prestato servizi per l'ente aggiudicatore. Una simile clausola di esclusione sarebbe non soltanto contraria alle disposizioni sopra menzionate ma anche al divieto generale delle discriminazioni effettuate in base alla nazionalità (articolo 7 del trattato CE) ed alla libertà di prestazione dei servizi regolata dagli articoli 59 e seguenti del trattato.
3. La Commissione ritiene che il quadro normativo comunitario attuale è sufficiente a garantire la parità di trattamento delle imprese partecipanti alle gare d'appalto. La parità di trattamento è infatti garantita dalle norme del trattato CE relative alla libera circolazione delle merci ed alla libera prestazione dei servizi e dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici che ne costituiscono l'esplicitazione e garantiscono come spesso sottolineato dalla Corte di giustizia l'effettività dei diritti attribuiti ai singoli dalle precitate norme. Oltre al principio della parità di trattamento, vigono inoltre in materia anche altri principi generali elaborati dalla Corte di giustizia quali il principio di pubblicità e di trasparenza dei bandi di gara e di tutte le condizioni di partecipazione, il principio del mutuo riconoscimento dei titoli, delle qualifiche e delle capacità dei candidati alle gare, il principio di proporzionalità. Alcuni problemi si riscontrano piuttosto in sede di recepimento da parte degli Stati membri delle norme comunitarie ed a livello di applicazione concreta di queste da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. La Commissione gradirebbe che l'onorevole parlamentare precisasse con maggiori dettagli la portata dell'ultima domanda

(98/C 21/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1332/97

di Gerhard Botz (PSE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Gemellaggi fra città

Può la Commissione comunicare l'entità delle dotazioni finanziarie, a titolo dei vari programmi UE, reperite annualmente per promuovere le relazioni di partenariato all'interno dell'UE ed oltre i suoi confini (scambi di giovani, gemellaggi fra città, attività sportive e culturali, incontri nel senso più vasto del termine, ecc.), specificando in dettaglio gli stanziamenti d'impegno ed i fondi erogati per tali attività negli ultimi tre anni?

Qual è l'incidenza dei costi amministrativi della Commissione in questo settore sul totale delle risorse?

Risposta data dal Sig. Santer a nome della Commissione

(12 giugno 1997)

Gemellaggio di città

Da quando la Commissione ha avviato il programma comunitario a favore dei gemellaggi di città, il bilancio comunitario ha previsto i seguenti stanziamenti:

1990:	3	milioni di ECU
1991:	3	milioni di ECU
1992:	3,55	milioni di ECU
1993:	3,18	milioni di ECU
1994:	3,2	milioni di ECU
1995:	3,5	milioni di ECU
1996:	7,5	milioni di ECU
1997:	7,5	milioni di ECU

Ogni anno, la Commissione stabilisce una relazione sulla gestione di questi stanziamenti e la invia all'autorità di bilancio. La relazione del 1995 è stata inviata al Parlamento il 24 luglio 1996. La relazione per il 1996 è in preparazione e sarà inviata al Parlamento non appena terminata. Le spese amministrative inerenti a questo programma sono riprese nel bilancio di funzionamento della Commissione.

Manifestazioni culturali

I programmi e le azioni pilota sviluppati dalla Comunità nel quadro dell'azione culturale hanno tutti l'obiettivo di favorire la cooperazione e il partenariato all'interno della Comunità e con i paesi terzi. Il bilancio comunitario destinato allo sviluppo di questi programmi e azioni nel corso degli ultimi tre anni è stato il seguente:

(in milioni di ECU)

	1995	1996	1997
Patrimonio culturale (Raffaello)	8,85	10	10,6
Incoraggiamento alla creazione (Caleidoscopio)	7,25	7,5	8,55
Libro e lettura	1,35	2,5	2,78
Cooperazione con i paesi terzi	1,95	6	6
Totale	19,4	26	27,93

È bene ricordare che le spese comunitarie sono eseguite conformemente ai commenti del Parlamento e che sono soggette al controllo della Corte dei conti. A tale riguardo, la Commissione presenta alla Corte dei conti, il 30 aprile di ogni anno, una relazione intitolata «Conto di gestione e bilancio finanziario relativi alle operazioni del bilancio». Questa relazione, che riguarda l'esercizio precedente, è presentata ogni anno al Parlamento all'inizio di maggio.

Sempre ogni anno, vengono pubblicati comunicati stampa con l'elenco dei beneficiari e gli importi assegnati ai progetti selezionati nel quadro di ciascun programma o azione. I riferimenti di questi comunicati stampa sono i seguenti:

- patrimonio culturale
 - 1995: IP/95/708 del 7.7.96
 - 1996: Memo/96/99 del 22.10.96
 - 1997: pubblicazione prevista nell'ottobre 97
- incoraggiamento alla creazione (Caleidoscopio)
 - 1995: IP/95/481 del 15.5.95 e IP/95/764 del 17.7.95 (nuovi Stati membri) (progetto pilota)
 - 1996: IP/96/961 del 28.10.96 (programma comunitario)
 - 1997: sarà pubblicata nei prossimi giorni
- libri e lettura (Ariane)
 - 1995: IP/95/980 del 15.9.95 (progetto pilota di aiuto alla traduzione di opere letterarie contemporanee)
 - 1996: IP/96/1057 del 21.11.96 (compreso il progetto pilota di sostegno a progetti a favore della promozione del libro e della lettura in Europa)

1997: pubblicazione prevista a fine settembre 1997 (azione preparatoria all'attuazione del programma di sostegno nel settore del libro e della lettura, compresa la traduzione prevista nel quadro di Ariane)

Le spese amministrative figurano nel volume IV della predetta relazione, illustrate in tabelle riassuntive che le presentano sotto forma di rapporto tra spese e costi amministrativi. Il volume II della relazione presenta le spese amministrative in modo dettagliato e per linea di bilancio.

Scambi di giovani

La Commissione finanzia, nel quadro del programma Gioventù per l'Europa, dei progetti di scambi e di altre attività presentati da associazioni giovanili. Informazioni ottenute nel corso dei contatti con i promotori di progetti indicano una relativa frequenza di progetti che emanano da organizzazioni di più città gemellate. La Commissione non dispone, però, dei dati sul numero esatto di progetti e sugli importi interessati.

(98/C 21/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1338/97

di André Fourçans (PPE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Regola della «non discriminazione»

Taluni organi di stampa hanno recentemente riferito in merito all'intenzione della Commissione di esigere la soppressione della regola della «non discriminazione», in vigore nei sistemi di pagamento tramite carta di credito. Tale regola ha lo scopo di vietare ai commercianti che accettano la carta di credito come forma di pagamento di far gravare sui loro clienti la commissione che essi versano alle loro banche e di evitare così una discriminazione tra sistemi di pagamento. Applicata ai prelievi nei distributori automatici, essa ha lo scopo di vietare alla banca presso la quale si effettua il prelievo di applicare una commissione nei confronti del titolare della carta.

Non ritiene la Commissione che la tassazione del pagamento tramite carta di credito, che essa si propone di incoraggiare, quando invece il pagamento in contanti non autorizza alcun prelievo da parte dei commercianti, contribuisca ad incitare i consumatori a pagare in contanti, piuttosto che con carta di credito?

La soppressione della regola della «non discriminazione» non comporta, pertanto, il rischio di regressione dai sistemi di pagamento elettronici?

Intende la Commissione adottare misure affinché lo sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici non venga ostacolato?

(98/C 21/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1339/97

di André Fourçans (PPE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Regola della «non discriminazione»

La Commissione sembra ritenere che la regola della «non discriminazione» non garantisca la concorrenza tra i vari sistemi di pagamento.

Può dire la Commissione se essa dispone di dati che dimostrino che tale concorrenza non viene sufficientemente esercitata nell'attuale situazione attraverso la decisione dei consumatori di scegliere, presso la loro banca, un sistema di pagamento piuttosto che un altro in funzione dei servizi disponibili e dei costi ad essi collegati, nonché dalla decisione dei commercianti di scegliere un sistema di pagamento piuttosto che un altro in funzione dei vantaggi e dei costi?

(98/C 21/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1340/97

di André Fourçans (PPE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Regola della «non discriminazione»

Può dire la Commissione su quali analisi si basa per ritenere che la concorrenza tra sistemi di pagamento sarebbe più intensa qualora venisse abolita la regola della «non discriminazione»?

(98/C 21/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1341/97
di André Fourçans (PPE) alla Commissione
(21 aprile 1997)

Oggetto: Regola della «non discriminazione»

L'imprevedibilità dell'importo della commissione che i commercianti potrebbero prelevare in caso di pagamento tramite carta, metterà i consumatori nell'impossibilità di valutare il costo della carta stessa; l'istituto che emette la carta si troverà analogamente nell'impossibilità di informare il titolare dei costi relativi all'utilizzo della carta.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene ancora la Commissione che il suo progetto contribuisca a migliorare la trasparenza tariffaria e la concorrenza nel settore dei sistemi di pagamento?

(98/C 21/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1342/97
di André Fourçans (PPE) alla Commissione
(21 aprile 1997)

Oggetto: Regola della «non discriminazione»

Non ritiene la Commissione che l'abolizione della regola della «non discriminazione» determinerebbe una situazione in cui i consumatori che pagano tramite carta si ritroverebbero a pagare il costo dei servizi bancari di cui beneficiano i commercianti, segnatamente la garanzia di pagamento e la riduzione dei termini del saldo consentiti dal trattamento elettronico delle operazioni tramite carta?

(98/C 21/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1343/97
di André Fourçans (PPE) alla Commissione
(21 aprile 1997)

Oggetto: Regola della «non discriminazione»

In considerazione del fatto che il livello di utilizzo e lo stadio di sviluppo dei vari sistemi di pagamento variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro, ritiene la Commissione che sia giustificata l'abolizione in tutta l'Unione europea della regola della «non discriminazione»?

Non sarebbe più appropriato determinare la validità di tale regola in funzione del contesto specifico di ogni Stato membro, segnatamente la situazione della concorrenza nel settore dei sistemi di pagamento e il livello di soddisfazione degli utenti?

(98/C 21/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1344/97
di André Fourçans (PPE) alla Commissione
(21 aprile 1997)

Oggetto: Regola della «non discriminazione»

Può dire la Commissione se intende adottare misure volte a garantire la protezione dei consumatori contro gli abusi di cui potrebbero essere vittime, segnatamente nelle situazioni in cui sono più vulnerabili?

In particolare, quando i residenti di uno Stato membro si recano in viaggio d'affari o per turismo in un altro Stato membro ed effettuano un acquisto, non rischiano di diventare vittime predestinate di abusi?

Risposta comune
data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1338/97, E-1339/97, E-1340/97, E-1341/97, E-1342/97,
E-1343/97 e E-1344/97
(2 giugno 1997)

In questa fase la Commissione non è in grado di rispondere dettagliatamente alle interrogazioni dell'onorevole parlamentare. Attualmente essa sta valutando, alla luce del diritto comunitario della concorrenza, un certo numero di sistemi di pagamento con carte che sono stati oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n°17 del Consiglio del 6 febbraio 1962⁽¹⁾. Si tratta, ad esempio, di sistemi di pagamento con carta tanto nazionali (quali le carte bancarie «CB» in Francia) che internazionali, quali quelli gestiti dalle società Visa International e Europay International. Alcuni di questi sistemi prevedono la cosiddetta regola di «non discriminazione» alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare.

La Commissione sta esaminando la validità di questa regola di «non discriminazione» alla luce delle regole europee di concorrenza ed a tal fine ha avviato discussioni con tutte le parti interessate.

(¹) GU C 13 del 21.2.1962.

(98/C 21/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1346/97
di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione
(21 aprile 1997)

Oggetto: Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno

Si chiede alla Commissione di indicare:

1. quanti sono i dipendenti dell'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno di Alicante, e come sono ripartiti fra le diverse categorie e gradi;
2. l'identità del direttore dell'ufficio;
3. le finalità dell'ufficio e la direzione o il Commissario cui esso riferisce presso la Commissione;
4. se vengono trasmesse al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali relazioni annuali sull'attività dell'ufficio.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(2 giugno 1997)

1. Il 25 aprile 1997, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) impiegava un totale di 192 persone (agenti temporanei compresi), di cui 67 di categoria A, 45 di categoria B, 77 di categoria C, e 3 di categoria D.

2. Il presidente dell'Ufficio è il Sig. Jean-Claude Combaldieu, ex presidente dell'ufficio brevetti francese (INPI). Il Sig. Combaldieu è stato nominato il primo presidente dell'Ufficio con decisione del Consiglio nel 1994.

3. L'Ufficio è stato istituito dal Regolamento del Consiglio, N. 40/94 (CE) del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (¹). Esso è incaricato del trattamento delle domande di registrazione di marchio comunitario e di qualsiasi atto successivo per quanto riguarda il mantenimento o la cancellazione dei marchi comunitari registrati.

L'Ufficio è un'agenzia comunitaria indipendente. Esso è diretto da un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante per ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione è il direttore generale aggiunto della DG XV (Mercato interno e servizi finanziari).

4. Conformemente all'articolo 137 del regolamento N. 40/94, i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio trascorso vengono trasmessi al Parlamento, alla Corte dei conti e alla Commissione, al più tardi il 31 marzo di ogni anno. Secondo lo stesso articolo, detti conti sono trasmessi anche al Comitato di bilancio dell'Ufficio, che è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

(¹) GU L 11 del 14.1.1994.

(98/C 21/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1359/97
di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) alla Commissione
(21 aprile 1997)

Oggetto: Attribuzione di sussidi che coprano i costi di produzione delle energie rinnovabili

Il 4 luglio 1996 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad analizzare le esperienze acquisite in materia di sovvenzioni che coprano i costi di produzione delle energie rinnovabili e a proporre una normativa a livello comunitario.

Il governo giapponese intende creare delle installazioni fotovoltaiche con una potenza di 400 megawatt entro l'anno 2000 e, addirittura di 4.600 megawatt, entro l'anno 2010. Si prega la Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali esperienze ha acquisito la Commissione in materia di sovvenzioni che coprano i costi di produzione?
2. Come valuta la Commissione tali esperienze?
3. Figureranno queste esperienze nel libro bianco «energie rinnovabili»?
4. Quali strategie intende avviare la Commissione per rispondere alla sfida industriale giapponese e mantenere la produzione fotovoltaica in Europa?

Risposta data dal Sig. Papoutsis a nome della Commissione

(20 giugno 1997)

1. La Commissione ha recentemente adottato un libro verde dal titolo «Energia per il futuro: Le fonti energetiche rinnovabili — Libro verde per una strategia comunitaria» ⁽¹⁾, il cui principale obiettivo è di porre le basi per un ampio dibattito sul ruolo futuro delle fonti di energia rinnovabili nella Comunità. Sulla base delle conclusioni scaturite dal dibattito, la Commissione intende presentare, nella seconda metà del 1997, un libro bianco ed un piano d'azione in materia.

Nel libro verde la Commissione effettua un'analisi dei vari ostacoli che si frappongono allo sviluppo delle energie rinnovabili nella Comunità, tra cui vi è il costo di tali tecnologie rispetto a quelle convenzionali.

2. La Commissione riconosce che il problema della connessione in rete delle fonti rinnovabili è estremamente complesso e merita attenta considerazione; tale complessità è dovuta in particolare al diverso grado di maturità, dal punto di vista tecnologico e concorrenziale, delle varie energie rinnovabili, nonché alla notevole eterogeneità delle realtà locali (in termini di condizione geografica, climatica ed economica) nelle diverse regioni comunitarie.

3. Nel contesto del libro bianco e del piano d'azione la Commissione intende presentare una strategia di promozione delle fonti rinnovabili che affronti in modo esauriente tutti i problemi da superare per promuovere una maggior diffusione delle fonti di energia rinnovabili.

4. Da un recente studio condotto dalla Commissione nel contesto del programma Altener emerge che in Europa vi è un notevole potenziale di aumento delle installazioni fotovoltaiche, sebbene l'Europa non possa verosimilmente avvicinarsi ai livelli del governo giapponese, nemmeno presupponendo una politica severissima.

La Commissione ritiene che oggi l'industria europea deve riuscire a mantenere e magari a migliorare la propria posizione sul mercato dell'energia fotovoltaica, e può cogliere con successo questa sfida solo facendo crescere il mercato interno e perseverando nell'opera intrapresa con i programmi di ricerca e sviluppo tecnologico a livello sia nazionale che europeo. Questo argomento sarà approfondito nel libro bianco e nel piano d'azione di prossima pubblicazione.

⁽¹⁾ COM (96)576 def.

(98/C 21/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1368/97

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Programma «Nuovi bacini occupazionali»

Degli oltre 340 progetti presentati a seguito dell'appello per i «Nuovi bacini occupazionali» dell'Unione europea, 42, fra cui 10 spagnoli, sono stati approvati dalla Direzione Generale XVI «Politica regionale e coesione» della Commissione europea.

Può la Commissione fornire dettagli su questi 10 progetti spagnoli, indicando brevemente il loro contenuto nonché la partecipazione comunitaria agli stessi?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(3 giugno 1997)*

Nel quadro dell'azione «Nuovi bacini occupazionali» ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, nella versione modificata⁽¹⁾, la Commissione ha selezionato 41 progetti, 10 dei quali provengono effettivamente da enti o operatori locali spagnoli. Il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinato a questi 10 progetti ammonta a 3 981 670 ECU. Gli elementi basilari e i dati riepilogativi di ciascun progetto sono accessibili direttamente sul sito Internet «azioni innovative dell'articolo 10 del FESR», al seguente indirizzo: <http://www.aeidl.be/art10/>.

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993

(98/C 21/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1370/97**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(21 aprile 1997)*

Oggetto: Importazioni comunitarie di semiconservate di acciughe sotto sale e sottolio

Può la Commissione fornire informazioni sul volume delle importazioni in oggetto nonché sui paesi di provenienza?

La Commissione può garantire che tali importazioni vengono effettuate nel rispetto delle norme minime di qualità e di tenore di sale e umidità e che vengono sdoganate conformemente alle corrette voci doganali?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione*(3 giugno 1997)*

All'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento viene direttamente trasmessa una tabella contenente le informazioni relative alle importazioni di acciughe.

A livello comunitario non vi è una regolamentazione specifica relativa alle semiconservate di acciughe. Detti prodotti sono disciplinati dalla normativa applicabile in materia sanitaria e igienica nonché dalle disposizioni cui devono conformarsi le derrate alimentari in generale, ad esempio per gli additivi o i materiali di contatto. Gli elementi di qualità supplementare possono, se del caso, essere prescritti da norme nazionali o da norme di fabbricazione stabilite dai produttori e riconosciute nel quadro di sistemi di etichettatura. Le autorità nazionali devono controllare che siano rispettate tutte le norme applicabili, sia per la produzione comunitaria sia per i prodotti provenienti dai paesi terzi.

La Commissione non è al corrente di problemi particolari riguardanti le semiconservate di acciughe.

Le merci introdotte nel territorio doganale comunitario, infine, devono essere oggetto di una dichiarazione, corredata di ogni elemento necessario ad identificare le merci, presentata dall'importatore alle autorità doganali dello Stato membro interessato. Queste verificano la correttezza delle voci tariffarie utilizzate e la loro corrispondenza con le merci dichiarate e presentate alla dogana.

(98/C 21/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1373/97**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) al Consiglio***(18 aprile 1997)*

Oggetto: Accordo di cooperazione UE-Turchia: conserve di tonno sottolio

Negli ultimi tempi gli operatori economici europei e, con frequenza, i produttori di conserve di tonno sottolio, lamentano la circolazione nel mercato comunitario delle conserve in oggetto che, a loro parere, godono di esenzioni doganali diverse da quelle previste per i paesi terzi.

Gli interessati sottolineano che le conserve beneficiano di tali esenzioni anche se non rispettano le norme sull'origine della materia prima (il tonno), considerata conserva di origine turca.

Quali sono gli accordi esistenti tra l'UE e la Turchia in materia di commercializzazione delle conserve di tonno sottolio?

Il Consiglio ritiene che gli attuali metodi adottati dalla Turchia per quanto riguarda l'origine della materia prima utilizzata in tale prodotto siano corretti? In caso negativo, cosa si può fare per un loro miglioramento?

Risposta

(6 agosto 1997)

L'importazione nella Comunità delle conserve di tonno in provenienza dalla Turchia beneficia di un regime preferenziale concesso ai prodotti della pesca dalla decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tuttavia, tali prodotti sono soggetti alle norme di origine per i prodotti agricoli, inclusi quelli della pesca, fissate dalle decisioni nn. 4/72 e 1/75 del Consiglio di associazione.

In seguito a un certo numero di reclami, una missione della Commissione si è recata, nel giugno 1996, in Turchia, dove ha constatato che nelle scatole di tonno esportate dalla Turchia veniva inscatolato anche tonno proveniente da paesi terzi. Sono stati pertanto reintrodotti i dazi doganali sulle conserve di tonno in provenienza dalla Turchia.

Successivamente, il Comitato misto dell'Unione doganale ha esaminato ripetutamente questo problema. A richiesta della Turchia, la Commissione ha confermato che le decisioni nn. 4/72 e 1/75 consentono un cumulo bilaterale dell'origine tra la Comunità e la Turchia.

Per venire incontro alle preoccupazioni della Comunità, la Turchia ha adottato nuove misure amministrative per garantire l'origine delle conserve di tonno, che però devono ancora essere esaminate dalla Commissione insieme alla parte turca. Il Consiglio aspetta l'esito di questo esame per poter prendere posizione.

(98/C 21/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1377/97

di Bartho Pronk (PPE) alla Commissione

(21 aprile 1997)

Oggetto: Controlli sui cittadini dell'UE negli Stati membri

I cittadini dell'UE che risiedono in un altro Stato membro devono farsi registrare in tale stato. La registrazione ha luogo talvolta presso istanze civili, talvolta presso organi di polizia.

1. Quali sono le procedure di registrazione applicate nei diversi Stati membri?
2. Nel caso in cui la procedura di registrazione abbia luogo presso un organo di polizia non si può parlare di discriminazione rispetto ai cittadini di uno Stato membro se questi ultimi devono farsi registrare presso un'istanza civile?
3. Intende la Commissione trarre delle conclusioni sulla base delle risposte alle domande 1 e 2?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(16 giugno 1997)

La differenza tra un cittadino dell'Unione europea che abbia la nazionalità dello Stato membro in cui risiede e un cittadino dell'UE che non abbia la nazionalità dello Stato membro di residenza consiste, tra l'altro, nel fatto che quest'ultimo deve farsi rilasciare un permesso di soggiorno, conformemente al diritto comunitario derivato. Le modalità materiali di rilascio del permesso di soggiorno sono determinate da ogni Stato membro secondo la propria organizzazione amministrativa. Il fatto che non sia la stessa amministrazione a rilasciare la carta di identità o il passaporto ai propri cittadini e il permesso di soggiorno agli altri cittadini dell'Unione europea non viola il diritto comunitario.

(98/C 21/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1379/97

di David Thomas (PSE) alla Commissione

(22 aprile 1997)

Oggetto: Livelli di importazione di bacche provenienti dai PECO

Può la Commissione confermare il livello delle importazioni di bacche, in particolare di ribes neri, provenienti dai PECO nel corso degli ultimi anni?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(29 maggio 1997)*

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che durante gli ultimi sei anni, le importazioni totali di frutti rossi freschi e congelati originarie dell'Europa centro-orientale (Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia) hanno registrato il seguente andamento (Comunità dei 12 per il 1992, 1993, 1994, Comunità dei 15 per il 1995, 1996- i dati per il 1996 non sono definitivi):

1992:	192 729 t
1993:	156 487 t
1994:	115 117 t
1995:	146 208 t
1996:	160 063 t

Per i ribes neri i dati sono i seguenti:

	ribes neri freschi	ribes neri congelati
1992:	11 857 t	24 138 t
1993:	3 856 t	17 317 t
1994:	3 389 t	17 727 t
1995:	13 924 t	15 918 t
1996:	12 503 t	15 785 t

(98/C 21/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1391/97**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(22 aprile 1997)*

Oggetto: Mezzi pesanti con targhe comunitarie e altri identificativi di circolazione

Grande scompiglio ha provocato in Grecia, nel settore dei trasporti, la circolazione di mezzi pesanti con targhe comunitarie e di altro tipo. Tali mezzi, infatti, esercitano attività di trasporto applicando noli infimi all'interno del paese, mentre da parte delle autorità greche non viene effettuato alcun controllo di natura contabile né per quanto riguarda la verifica del pagamento delle tasse di circolazione e del versamento dell'IVA.

Poiché tale situazione crea, come è ovvio, condizioni di concorrenza sleale nei confronti dei trasportatori greci, può la Commissione riferire se è al corrente del problema, se ha ricevuto comunicazioni ufficiali da parte delle autorità greche e cosa intende fare per ristabilire una sana concorrenza nel settore dei trasporti stradali in Grecia?

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione*(12 giugno 1997)*

Il trasporto nazionale effettuato in Grecia da vettori comunitari non residenti nel paese (cabotaggio) è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3118/93 ⁽¹⁾ del Consiglio. Nel 1997 sono disponibili per i vettori comunitari circa 70 000 autorizzazioni di cabotaggio (ciascuna della durata di due mesi) per svolgere attività di cabotaggio in uno qualsiasi degli Stati membri, diverso da quello di residenza. In base alle più recenti informazioni disponibili (1995), la Grecia registra solo lo 0,5% del cabotaggio complessivo dei 15 Stati membri, misurato in tonnellate al chilometro. Inoltre, nel 1995, tale attività di cabotaggio ha rappresentato solo lo 0,07% del complesso dei trasporti nazionali per conto terzi della Grecia, in termini di tonnellate al chilometro.

In base all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) ed e) del regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, i vettori appartenenti a Stati membri diversi dalla Grecia che svolgono attività di cabotaggio in tale paese devono rispettare le disposizioni in materia di prezzi e condizioni e di IVA, vigenti per i trasporti nazionali effettuati da vettori greci. Il controllo sull'applicazione di prezzi e condizioni in Grecia è compito delle autorità di quel paese. In ogni caso, considerata la bassa penetrazione dell'attività di cabotaggio in Grecia, la Commissione dubita che le tariffe di nolo applicate dai vettori esteri possano avere ripercussioni significative su quelle spuntate dai vettori greci.

La Commissione non è stata informata di alcuna attività di cabotaggio svolta in Grecia da vettori di paesi terzi, né ha ricevuto da parte delle autorità greche alcuna notifica ufficiale in merito alle questioni sollevate dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU L 279 del 12.11.1993

(98/C 21/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1393/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(22 aprile 1997)

Oggetto: Imposte di consumo nell'Unione europea

Nell'attuale UE sussistono palesi differenze quanto alle imposte di consumo vigenti nei 15 Stati membri nonostante che da anni vi sia il Mercato unico.

Determinati Stati membri dell'UE hanno in più lo svantaggio della distanza dai principali mercati dell'Europa centrale per cui il prezzo dei prodotti già di per sé oneroso (per via dei costi di trasporto) diventa ancora più elevato per la maggiore imposizione fiscale.

Può la Commissione riferire se intende intervenire immediatamente e, se sì, in che modo per far pienamente applicare le imposte di consumo nell'UE per non svantaggiare, dal punto di vista della concorrenza, taluni Stati membri rispetto ad altri ed evitare così perturbazioni negli scambi intracomunitari?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(10 giugno 1997)

La Commissione ha proposto aliquote d'accisa armonizzate sugli oli minerali, l'alcool e i tabacchi lavorati nel 1987. Tali proposte non sono state tuttavia approvate dal Consiglio, il quale infine ha adottato nel 1992 un sistema, basato su aliquote minime, che consente agli Stati membri di fissare le proprie aliquote a qualsiasi livello, purché non inferiore al minimo stabilito.

Le aliquote minime devono essere riesaminate ogni due anni e, se necessario, la Commissione può proporre la modifica. Tra gli elementi da tener presente nel riesame delle aliquote figurano il perfetto funzionamento del mercato interno, il valore reale delle aliquote d'accisa e gli obiettivi più ampi del Trattato. Nel corso del riesame delle aliquote si dovrà quindi tener conto dei problemi sollevati dall'Onorevole parlamentare.

(98/C 21/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1406/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione
(22 aprile 1997)

Oggetto: Commercio di embrioni, gameti e materiale genetico

Gli esperimenti sulla clonazione, ma anche il commercio di embrioni, gameti e materiale genetico, avvengono oggi in Europa, e nel mondo intero, senza regole alcune e, dimostrando che ci troviamo oggi di fronte a confini scientifici certamente mai oltrepassati finora, attestano che è divenuto urgente affrontare i temi della bioetica e portarli a soluzione.

Si chiede alla Commissione l'istituzione di un comitato scientifico che avvii le discussioni sulla clonazione; e il varo di una direttiva urgente che vieti il commercio di embrioni, pur con le opportune eccezioni, scientificamente comprovate, così come la pratica di affitto dell'utero limitandola soltanto a casi verificati di impossibilità oggettiva, fatte salve le necessarie garanzie che i soggetti interessati devono presentare obbligatoriamente.

Risposta data dal Sig. Santer a nome della Commissione*(30 giugno 1997)*

La Commissione si preoccupa per le implicazioni etiche sollevate dalle tecniche di clonazione. Il 28 maggio 1997, il gruppo di consiglieri per l'etica della biotecnologia, istituito dalla Commissione, ha espresso in merito alla questione il suo parere il cui testo viene inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretario generale del Parlamento.

La Commissione sta esaminando le raccomandazioni contenute in questo parere per identificare i settori di sua competenza, per i quali si potrebbe prevedere un'azione comunitaria. A questo proposito viene riservata un'attenzione particolare alla tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il cui progetto di direttiva è in discussione al Parlamento, nonché alla proposta del quinto programma quadro di ricerca e sviluppo.

(98/C 21/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1416/97**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(23 aprile 1997)*

Oggetto: Cofinanziamento dell'E.C.M.I. da parte dell'Unione europea

All'interrogazione E-0105/97 ⁽¹⁾ presentata il 13 gennaio 1997 sulle attività dell' «European Centre for Minority Issues (E.C.M.I.)» la commissaria Wulf-Mathies ha risposto il 17 marzo 1997 che la Commissione «sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito».

Durante questo periodo il direttore dell' E.C.M.I., dott. Stefan Troebst, ha inviato all'interrogante un fascicolo informativo contenente le risposte alle domande poste attraverso l'interrogazione in parola. Il Centro in questione si è particolarmente «distinto» nel calunniare uno Stato membro dell'Unione europea quale è la Grecia e, utilizzando indulgentemente dati di dubbia attendibilità, va scoprendo minoranze «fantasma» in molti paesi e non fa altro che sollevare questioni che possono innescare scontri in molte parti del nostro continente. La questione è eccezionalmente grave e diventa ancor più grave giacché dal fascicolo informativo inviato dal dott. Troebst si evince che l'E.C.M.I. ha ricevuto un finanziamento dell'ordine di 641.000 ecu dal programma Interreg II, mentre si prevede che alcuni posti del suo Ufficio di Presidenza vengano riservati a rappresentanti dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'O.S.C.E.

Poiché le strane attività poste in essere dall'E.C.M.I. sollevano un grave problema d'immagine dell'UE, è possibile sapere qual è la posizione ufficiale della Commissione europea che sembra aver finanziato il Centro contestualmente ad altri due Stati membri dell'UE (Danimarca e Germania) che hanno contribuito con 575.000 ecu l'anno ponendosi in tal modo contro altri loro partner dell'UE?

⁽¹⁾ GU C 186 del 18.6.1997, pag. 226.

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(27 giugno 1997)*

La Commissione non ha finora elargito nessun finanziamento all'E.C.M.I., ma sta esaminando le domande di due Stati membri affinché INTERREG II finanzia il progetto.

Non spetta alla Commissione commentare le dichiarazioni attribuite al direttore del centro.

(98/C 21/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1427/97**di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione***(23 aprile 1997)*

Oggetto: Aeroporto di Capodichino (Napoli): Violazione delle normative europee sugli appalti

Recentemente si è appreso attraverso la stampa che la gestione dello scalo internazionale di Napoli-Capodichino verrà affidata alla British Airport Authority grazie ad un contratto concluso in trattativa privata tra il sindaco di Napoli e il presidente della Provincia di Napoli con la stessa BEE.

Se confermato, questo accordo dovrebbe ritenersi nullo in quanto effettuato in violazione delle normative comunitarie in materia di appalti di servizi ed in contrasto con le normative internazionali di cui all'intesa GATT che, in ossequio ai basilari principi della trasparenza statuiti dai Trattati, prevedono:

- l'obbligo di indire una gara internazionale di appalto;
- la pubblicazione di tali gare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie S;
- parametri rigidi per le gare da svolgersi con il metodo della trattativa privata.

Intende la Commissione avviare indagini conoscitive per verificare l'eventuale illiceità del comportamento della città e della provincia di Napoli?

Intende la Commissione censurare in sede GATT il comportamento in oggetto?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(11 giugno 1997)

L'onorevole parlamentare non specifica se il contratto in base al quale è stata affidata alla British Airport Authority (BAA) la gestione dell'aeroporto di Capodichino sia un atto di concessione di servizi, vale a dire un contratto in base al quale almeno parte del compenso a BAA consiste nel diritto di gestire l'aeroporto a proprio rischio economico, ad esempio gestendo negozi o cedendo i relativi diritti, oppure un «normale» contratto di servizi, in forza del quale BAA riceve dall'ente appaltante esclusivamente un pagamento per i servizi resi.

Le informazioni a disposizione sono tuttavia sufficienti per concludere che la mancata pubblicazione di un bando di gara nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale non viola le direttive sugli appalti pubblici.

Qualora infatti il contratto si configuri come una concessione di servizi, esso non rientra né nel campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ⁽¹⁾ né in quello della direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni ⁽²⁾.

Se, d'altra parte, si tratta di un contratto di servizi «normale», esso rientra nella categoria 20 («Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti», in particolare CPC 7461 «Servizi di gestione aeroporti») di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE e all'allegato XVI B della direttiva 93/38/CEE. In entrambi i casi questo comporta che la procedura d'aggiudicazione è soggetta solamente a due obblighi, ossia l'obbligo di applicare le disposizioni sulle specifiche tecniche e quello di informare la Commissione dell'aggiudicazione del contratto, specificando se quest'informazione può essere pubblicata o meno. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di pubblicare un bando di gara o altro invito a presentare offerte.

La questione è di carattere interno all'UE e può essere adeguatamente trattata nell'ambito del diritto comunitario. Non è dunque necessario né appropriato fare appello all'Organizzazione mondiale del commercio.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

(98/C 21/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1434/97

di Freddy Blak (PSE) alla Commissione

(23 aprile 1997)

Oggetto: Abuso della legislazione comunitaria relativa ai marchi di fabbrica

Negli ultimi 3-4 anni, astuti uomini d'affari dell'UE hanno incominciato ad abusare della legislazione relativa ai marchi di fabbrica dei paesi dell'UE per imporre ai piccoli commercianti il pagamento di licenze. Ciò avviene nel modo seguente: avendo acquistato per una modica somma il diritto di impiegare un determinato nome, espressione, combinazione di parole, raffigurazione grafica ovvero un numero, si considerano esclusivi depositari del diritto ad utilizzare per scopi commerciali detti nomi — che spesso sono nomi di luogo considerati dai più come «patrimonio comune» — ed impongono il pagamento di licenze ai piccoli commercianti che in buona fede hanno scelto di servirsene per commercializzare i loro prodotti. Nel caso in cui dette piccole imprese rifiutino il pagamento, esse sono portate in tribunale, il che obbliga i piccoli commercianti a sostenere spese straordinarie per avvocati e processi, aumentando in tal modo il rischio di fallimento.

Un esempio assai dimostrativo di tale forma di abuso del concetto di marchio di fabbrica è rappresentato dalla causa «Route 66» avviata nei Paesi Bassi, che si sta quasi trasformando in una crisi diplomatica con gli USA. In questo caso, tutta una serie di piccole imprese ha utilizzato il nome di una celebre strada statunitense «Route 66» per contrassegnare i loro prodotti (ristoranti, officine meccaniche, uffici viaggi, profumi, ecc.). La denuncia sporta dal detentore olandese del diritto di utilizzare il marchio «Route 66», signor Groeneveld, ha comportato annosi processi, contrastanti sentenze, fallimenti e chiusura di stabilimenti. Cause analoghe si sono avute in seguito in Danimarca («McDonalds contro McAllan») e ultimamente, la causa riguardante l'acquisizione del diritto ad impiegare il termine WEB- analogo ad Internet, nei Paesi Bassi (per il diritto di utilizzare la denominazione «EURO») e in Germania (dove una ditta di Amburgo ha acquistato il diritto di utilizzare 90 nomi celebri tedeschi quali Goethe, Schiller, Wagner, ecc.).

E' nota alla Commissione tale situazione? Come intende intervenire nel concreto? Considerata la distorsione del concetto di marchio di fabbrica operata da questi nuovi astuti «mediatori», compromettendo le iniziative di piccoli imprenditori dell'UE, conta la Commissione di presentare proposte volte a modificare la legislazione comunitaria in questo settore tanto importante per l'occupazione?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(7 luglio 1997)

I marchi costituiscono un elemento prezioso per le imprese poiché consentono di distinguere i beni e servizi di ciascuna impresa da quelli dei concorrenti. I marchi sono divenuti importanti fattori di prestigio per i loro proprietari, che di solito investono notevolmente nello sviluppo e nella pubblicizzazione dei marchi nonché nella qualità e nella reputazione delle merci e dei servizi interessati. Per questo motivo i marchi sono protetti dai sistemi giuridici da almeno un secolo. Essi sono pienamente giustificati e non formano oggetto di controversie sostanziali.

Le legislazioni degli Stati membri relative ai marchi sono state armonizzate in base alla prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 (¹). Si tratta di uno dei più moderni strumenti legislativi in questo campo, i cui principi sono divenuti nel frattempo un modello utilizzato a livello internazionale (ad esempio nell'Accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale relativi al commercio (TRIPS), concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio).

Secondo detti principi, qualsiasi segno in grado di contraddistinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e che sia rappresentabile graficamente può, in linea di principio, essere registrato come marchio protetto. La registrazione può tuttavia essere rifiutata per determinati motivi, che sono tutti elencati agli articoli 3 e 4 della direttiva. Secondo l'articolo 4, i titolari di diritti preesistenti possono opporsi alla registrazione di nuovi marchi; l'articolo 3 invece contiene alcune deroghe generali alla registrabilità dei marchi, tra cui l'esclusione di segni descrittivi, ingannevoli o privi di carattere distintivo.

I casi indicati dall'onorevole parlamentare non sono la conseguenza di una legislazione inadeguata, bensì sono un esempio di come i marchi possano essere utilizzati a fini discutibili. Ad ogni modo un principio generale del diritto dei marchi è che la persona che per prima ha presentato una domanda di registrazione di un marchio acquisisce il diritto esclusivo ad utilizzare il marchio, dopo che è stato registrato. È estremamente importante perciò che i titolari di marchi, che si tratti di piccole, medie o grandi imprese, proteggano i loro marchi prima che altri complichino le cose presentando abusivamente domande di registrazione dello stesso marchio a loro nome.

A seconda delle circostanze particolari del caso, esercitare il diritto ad utilizzare un marchio in via esclusiva nel modo illustrato dall'onorevole parlamentare può costituire un'applicazione discutibile del regime dei marchi.

La Commissione non dispone d'informazioni particolareggiate in merito ai casi cui si riferisce l'onorevole parlamentare e le è perciò difficile giudicare se costituiscano un abuso della legislazione comunitaria relativa ai marchi.

Ciononostante va notato che, nel quadro del diritto dei marchi, la valutazione relativa alla capacità di un segno di essere protetto in quanto marchio si basa in linea di principio su criteri obiettivi quali la distinguibilità e la visibilità. Ciò significa che per giudicare se un segno sia in grado di beneficiare o meno della protezione non si può fare appello a criteri soggettivi quali la buona fede riguardo all'uso del marchio da parte di chi fa domanda di registrazione. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) della direttiva contiene una disposizione, che gli Stati membri possono incorporare (se vogliono) nella loro legislazione nazionale, in base alla quale l'autorità competente può rifiutare o invalidare la registrazione di un marchio se la domanda di registrazione è stata fatta in mala fede. L'interpretazione del concetto di mala fede è lasciata agli Stati membri.

Benché il concetto di mala fede possa avere una parte nella valutazione della validità di un determinato marchio, esso non è un elemento preso in considerazione tra le condizioni di applicazione dei diritti relativi ad un marchio valido. Pertanto, in base al diritto dei marchi, la possibilità di esercitare un diritto relativo ad un determinato marchio non è, in linea di principio, limitata se tale diritto è esercitato in mala fede.

La Commissione riconosce che recentemente sono sorti sempre più spesso problemi in relazione all'uso di marchi nel quadro di Internet. Questi casi riguardano tuttavia una diversa questione, quella dell'abuso da parte di terzi di marchi protetti, impiegati sotto forma di nomi di dominio, su Internet. La Commissione sta esaminando il problema a livello comunitario e internazionale.

(¹) GU L 40 dell'11.2.1989

(98/C 21/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1439/97
di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione
(23 aprile 1997)

Oggetto: Distruzione di antichità greche a Buthrotum

L'unico sito archeologico albanese classificato nel 1992 dall'UNESCO patrimonio culturale mondiale, Buthrotum, nel territorio del comune di Saranda si trova indifeso e alla mercé dei vandali.

Ha la Commissione la possibilità di attivarsi o inviare una qualche missione in Albania per proteggere almeno i residui tesori del patrimonio culturale europeo?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione
(13 giugno 1997)

Come l'onorevole parlamentare ricorderà nel rispondere all'interrogazione orale H-350/97 dell'on. Alavanos durante l'ora delle interrogazioni, nella sessione parlamentare del maggio 1997 (¹), la Commissione ha già manifestato la propria preoccupazione, nonché l'intenzione di studiare quali misure sia possibile prendere nel quadro del programma PHARE per tutelare il sito archeologico di Buthrotum. Tali misure però, non possono essere prese in considerazione o avviate nell'immediato futuro a causa delle condizioni tuttora imperanti in quella parte del paese. Nei suoi contatti col nuovo governo di riconciliazione, la Commissione intende sollevare questa problematica e discutere quali siano i provvedimenti più consoni.

Quando poi le condizioni lo permetteranno, la Commissione potrebbe anche prendere in considerazione il finanziamento di una missione di esperti, che proceda a una valutazione della situazione, nonché provvedimenti urgenti per tutelare questo importante sito archeologico da un ulteriore degrado. Questi interventi potrebbero inquadrarsi in una cooperazione transfrontaliera (Grecia/Albania/Italia), concertato, in stretta collaborazione con le autorità albanesi e sotto l'egida di un'organizzazione internazionale come il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (ICOMOS).

(¹) Dibattiti del Parlamento (maggio 1997).

(98/C 21/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1446/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(28 aprile 1997)

Oggetto: Diritti d'autore nell'UE

L'istituzione di un diritto unico per la riscossione da parte degli eredi di un artista defunto dei diritti d'autore nell'UE è stata richiesta da molti artisti a livello europeo.

Qual è la posizione della Commissione su questo tema? Ritiene essa che tale armonizzazione andrà a beneficio degli interessi degli artisti in tutta l'Unione europea?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(2 luglio 1997)*

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare si riferisce alla questione del trasferimento dei diritti patrimoniali degli autori e di altri aventi diritto ai loro eredi. Tali questioni sono generalmente lasciate alla competenza degli Stati membri, nell'ambito delle loro norme di diritto civile.

La Commissione tiene tuttavia a precisare che la durata di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi è già stata oggetto di armonizzazione a livello comunitario attraverso la direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 ⁽¹⁾. La direttiva prevede una durata di protezione uniforme a livello comunitario per tutte le opere ed altri soggetti protetti. Per quanto riguarda le opere, tale durata armonizzata copre un periodo di 70 anni dalla morte dell'autore. I diritti degli artisti interpreti scadono 50 anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, tale strumento non armonizza in alcun caso le questioni di successione nei diritti, che restano disciplinate dalle legislazioni nazionali.

⁽¹⁾ GU L 290 del 24.11.1993.

(98/C 21/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1460/97**di James Moorhouse (PPE) al Consiglio***(5 maggio 1997)*

Oggetto: Detenzione di cittadini UE nelle prigioni dell'Arabia Saudita

Quanti cittadini UE sono stati arrestati e detenuti ogni anno in Arabia Saudita nel periodo dal 1990 al 1996 incluso e per quanto riguarda i mesi trascorsi del 1997? Quanti di loro hanno protestato ogni anno presso i rispettivi ambasciatori in Arabia Saudita per maltrattamenti subiti durante la detenzione?

Risposta*(6 agosto 1997)*

Le cifre sui cittadini UE detenuti in prigioni di paesi terzi sono fornite dagli Stati membri su base volontaria e non sono pertanto complete. Non è tenuto alcun registro storico di tali cifre.

Per il momento al Consiglio consta che in Arabia Saudita sono detenuti 12 cittadini UE. Al Consiglio non sono pervenute proteste circa le condizioni detentive in Arabia Saudita

(98/C 21/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1465/97**di Glyn Ford (PSE) al Consiglio***(30 aprile 1997)*

Oggetto: Ratifica degli accordi facenti capo al terzo pilastro

In un articolo pubblicato a pag. 10 di «The Guardian» di lunedì 24 marzo, si asserisce che «in una riunione di ministri della pesca dell'Unione, svoltasi nel dicembre scorso, è stata «concordata» un'operazione congiunta di sorveglianza doganale/ polizia nei Balcani per controllare il traffico di droga».

Il Consiglio è al corrente di questa affermazione ed è essa corretta?

Se sì, ritiene esso che sia davvero appropriato che i ministri della pesca, che non possono conoscere perfettamente l'intera problematica, adottino in segreto decisioni che dovrebbero essere prese dal Consiglio dei ministri degli interni?

Risposta*(6 agosto 1997)*

1. Benché si riunisca in formazioni diverse, vi è un solo Consiglio dell'Unione europea. A norma del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾, l'ordine del giorno delle sessioni del Consiglio è diviso in parte «A» e parte «B». I punti che possono essere approvati dal Consiglio senza discussione sono inclusi nella parte «A».
2. L'Onorevole Parlamentare fa riferimento all'azione comune adottata dal Consiglio, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente la partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea ad un'operazione strategica programmata dal Consiglio di cooperazione doganale (Organizzazione mondiale delle dogane) per combattere il contrabbando di stupefacenti sulla rotta dei Balcani. Questa azione comune figurava nella parte «A» dell'ordine del giorno della sessione del Consiglio del 20 dicembre 1996.

⁽¹⁾ GU L 304 del 10.12.1993, pag. 1 e L 31 del 10.2.1995, pag. 14.

(98/C 21/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1466/97
di Giovanni Burtone (PPE) alla Commissione
(30 aprile 1997)

Oggetto: Accordi con i PTM

Premesso che nel marzo 1996 l'interrogante aveva auspicato il blocco di un accordo commerciale con il Marocco che avrebbe determinato un'inevitabile crisi del comparto agricolo ed in particolare del settore agrumicolo in Sicilia, e considerato che si sta procedendo negli Stati membri alla ratifica dei suddetti accordi con i PTM con un evidente stato di disagio e di disapprovazione degli operatori agricoli,

può la Commissione far sapere se ha verificato l'impatto e le gravi conseguenze che tali accordi (ed in particolare quello con il Marocco) possono determinare in regioni dell'UE (in particolare in Sicilia) tradizionalmente dedite a tale produzione, che si trovano così confrontate ad una concorrenza falsata dal prezzo inferiore della manodopera nei paesi terzi in questione del bacino Mediterraneo?

In che misura e secondo quali criteri intende la Commissione, in caso di non sospensione degli accordi commerciali con i PTM, mettere in atto una politica di aiuti per i produttori danneggiati da una tale concorrenza sleale?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(9 giugno 1997)

Conformemente ai mandati specifici adottati dal Consiglio, la Commissione ha condotto dei negoziati con alcuni paesi al fine di concludere nuovi accordi euromediterranei. I mandati stabiliscono linee direttrici per i negoziati sulle concessioni agricole. Nel corso dei negoziati, la Commissione ha esaminato con attenzione i flussi commerciali tradizionali e la situazione del mercato interno prima di proporre nuove concessioni. Occorre sottolineare che le concessioni per gli agrumi rientrano nei limiti dei contingenti tariffari e che le importazioni preferenziali sono soggette a prezzi d'entrata, i quali sono stati ridotti per le arance provenienti dal Marocco e da Israele. La Commissione ritiene che le concessioni finora accordate ai paesi del Mediterraneo (Marocco, Israele, Tunisia e Autorità palestinese) consentiranno di mantenere i flussi commerciali tradizionali e non avranno indebite incidenze sulle importazioni comunitarie di agrumi nel loro complesso.

L'organizzazione di mercato per gli ortofruttili, recentemente riformata, prevede diverse modalità per sostenere gli orticoltori comunitari, soprattutto tramite le organizzazioni di produttori. La riforma è ora in corso di attuazione. La Commissione reputa che tale regime aumenterà la concorrenza nel settore degli ortofruttili e che il comparto comunitario sarà in grado di sostenere la concorrenza dei prodotti importati.

(98/C 21/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1485/97
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione
(30 aprile 1997)

Oggetto: Medicinali innovatori

Rispondendo all'interrogazione E-2093/95 ⁽¹⁾ il Commissario Bangemann ha dichiarato che il Comitato istituito dalla direttiva 89/105/CEE ⁽²⁾ ha incaricato un gruppo di lavoro di effettuare una ricerca sulla questione dei prezzi insolitamente elevati dei medicinali innovatori, come pure di chiarire concetti come quelli di «medicinali innovatori» e di «prezzi eccessivi».

Può la Commissione dire se il gruppo di lavoro in questione si è pronunciato al riguardo? Se sì, qual è la definizione da esso data di «medicinali innovatori» e di «prezzi eccessivi»?

⁽¹⁾ GU C 311 del 22.11.1995, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8.

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(11 giugno 1997)

Il comitato istituito dalla direttiva 89/105/CEE ⁽¹⁾ (comitato per la trasparenza) ha costituito un gruppo di lavoro per esaminare la questione dei prezzi eccessivi dei medicinali innovatori. Tale gruppo di lavoro si è riunito tre volte ed ha valutato una relazione sulla determinazione dei prezzi e dei rimborsi di particolari prodotti nella Comunità, fornita dalle autorità danesi che si occupano di concorrenza. È stato possibile utilizzare dati raccolti nel corso di un certo periodo di tempo per valutare l'impatto di diverse politiche in materia di pubblica sanità e l'effetto delle fluttuazioni valutarie sulle medicine innovative. Nel corso del dibattito condotto dal gruppo di lavoro, è risultato chiaro che tale problematica non può essere facilmente separata dalle questioni più generali legate allo sviluppo di strategie di determinazione dei prezzi e dei rimborsi per tutti i prodotti farmaceutici, strategie tali da conciliare obiettivi in materia di sanità e di politica industriale con i passi necessari per la creazione di un mercato unico europeo nel settore farmaceutico. È risultato anche chiaro che il significato da attribuire ad espressioni quali «innovatore» e «prezzi eccessivi» è strettamente legato al modo di affrontare le questioni più generali sopra menzionate.

In considerazione di ciò, il dibattito viene per il momento fatto rientrare fra le azioni lanciate in occasione della tavola rotonda di Francoforte del dicembre 1996. Gruppi di lavoro informali, di cui fanno parte rappresentanti del settore industriale e dei governi degli Stati membri, stanno studiando eventuali soluzioni per tutte le questioni sollevate, compresa la determinazione dei prezzi dei prodotti innovatori. Il comitato per la trasparenza è impegnato nel promuovere l'azione ad ogni livello, e deciderà del futuro del gruppo di lavoro una volta conclusa la seconda tavola rotonda, prevista per il dicembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 40 del 11.2.1989.

(98/C 21/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1489/97
di Salvador Garriga Polledo (PPE) al Consiglio
(30 aprile 1997)

Oggetto: Fondi strutturali

Il TUE (trattato sull'Unione europea) contempla la possibilità che attraverso i Fondi strutturali vengano finanziate azioni concrete in paesi terzi?

In caso affermativo, quali limiti vengono posti a tali finanziamenti?

Risposta

(6 agosto 1997)

Come indubbiamente è noto all'Onorevole Parlamentare, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede che i fondi a finalità strutturale sostengono l'azione da essa svolta per il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In vari articoli del trattato vengono definite le missioni dei fondi che riguardano l'ambito comunitario.

Tuttavia i fondi strutturali concorrono al finanziamento di programmi di cooperazione transfrontaliera ed interregionale con paesi terzi in associazione con altri strumenti finanziari quali PHARE, MEDA e TACIS.

(98/C 21/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1492/97

di Raimo Ilaskivi (PPE) alla Commissione

(30 aprile 1997)

Oggetto: Appianare le fluttuazioni congiunturali nell'UEM

In molti paesi colpiti dalla disoccupazione di massa il rigido rispetto dei criteri di convergenza dell'UEM si traduce facilmente nell'eliminazione quasi completa delle opportunità create da un'apposita politica di ripresa economica. L'introduzione della moneta comune sarà seguita dalla scomparsa della politica dei tassi di cambio, mentre quella in materia di interessi sarà gestita dalla Banca centrale europea, ecc. Tali constatazioni saranno realtà una volta entrata in vigore la terza fase dell'UEM. Le disposizioni sulle percentuali del debito pubblico e del disavanzo di bilancio, nonché le ammende in caso di mancato rispetto, non permettono di attuare una politica finanziaria attiva, adeguata a caratteristiche e necessità dei vari paesi.

Quali misure intendono la Commissione e, su sua proposta il Consiglio, adottare acciocché disavanzo di bilancio e debito pubblico non siano esaminati di volta in volta, bensì nel contesto dell'intero andamento congiunturale? Soltanto in tal modo è possibile assicurare agli Stati membri una certa qual possibilità di appianare le fluttuazioni congiunturali e, in particolare, di combattere la disoccupazione. Misure diverse da quelle in materia di politica di bilancio non saranno, in pratica, più possibili.

Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione

(12 giugno 1997)

La Commissione è consapevole dell'importanza di tener conto di tutti i dati pertinenti, compresa la fase del ciclo economico, nel valutare i risultati di bilancio di uno Stato membro. Per questo motivo, il Trattato ed il patto di stabilità e di crescita autorizzano un disavanzo pubblico pari al 3% del prodotto interno lordo o, nel caso di circostanze eccezionali e temporanee come una grave recessione, un disavanzo anche più elevato. In circostanze normali uno Stato membro aspira ad avere finanze pubbliche in equilibrio, questo fornirà un ampio stabilizzatore per la recessione e permetterà politiche di bilancio anticongiunturali. La Commissione non vede quindi alcun contrasto tra le politiche attive di bilancio e l'esigenza di sane finanze pubbliche prevista dal Trattato.

(98/C 21/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1495/97

di Antoine-François Bernardini (PSE) alla Commissione

(30 aprile 1997)

Oggetto: Tariffe Thalys

Si richiama l'attenzione della Commissione europea su un problema concernente il collegamento ferroviario Thalys Parigi-Bruxelles.

Dal momento dell'entrata in servizio del treno Thalys, il 2 giugno 1996, non vengono più accettate le riduzioni per famiglie numerose. Di conseguenza, questa categoria di utenti può beneficiare soltanto di un sistema di tarifficazione molto più rigido e meno vantaggioso:

- il prezzo «mini» si applica soltanto a 80 posti messi in vendita 60 giorni prima,
- il prezzo loisir «tempo libero» rappresenta un aumento del 36% del prezzo della tratta per una famiglia con tre figli.

Si può concludere che la GEIE, a cui è stato affidato il collegamento Thalys, è dispensata da ogni obbligo in materia di servizio pubblico?

Non si tratta forse di un caso flagrante di discriminazione, ovvero di un ostacolo alla libera circolazione delle persone?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione*(10 giugno 1997)*

La Commissione è stata informata del fatto che per il collegamento Thalys Parigi- Bruxelles non sono attualmente disponibili riduzioni per famiglie numerose. Pur comprendendo le difficoltà che ciò può causare ai passeggeri, la Commissione deve ricordare che tali riduzioni, e la politica delle tariffe in generale, sono materie che non appartengono alla competenza della Comunità ma rientrano nella competenza delle ferrovie e delle relative autorità nazionali di supervisione.

Per quanto riguarda i servizi pubblici, è compito degli Stati membri definirne la natura e l'oggetto, nell'osservanza della legislazione comunitaria, in particolare in materia di compensazione degli oneri di servizio pubblico nel settore dei trasporti. Infine, la Commissione, sulla base delle informazioni in suo possesso, non ravvisa nel caso di specie alcuna discriminazione o ostacolo alla libera circolazione in violazione di norme e principi comunitari.

(98/C 21/150)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1503/97
di Pervenche Berès (PSE) alla Commissione***(30 aprile 1997)**Oggetto:* Programmi MED

Numerosi dossier già accettati nell'ambito dei programmi MED, sono attualmente bloccati a seguito della mancata regolamentazione della seconda fase.

Quali iniziative intende adottare la Commissione per ovviare a tale situazione sapendo che, in generale, sono strutture di piccole dimensioni a sopportare l'onere di questi progetti?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione*(10 giugno 1997)*

Attualmente la Commissione è impegnata nel predisporre un nuovo sistema di gestione dei programmi di cooperazione decentrata nella regione del Mediterraneo. L'organizzazione del nuovo sistema è stata caldeggiata da una relazione della Corte dei conti e dal sostegno in favore della cooperazione decentrata fornito alla Conferenza Euromediterranea di Barcellona del novembre 1995 dai ministri degli Affari esteri, i quali hanno posto l'accento sull'importanza di tale forma di cooperazione.

Pur essendo consapevole delle difficoltà che ciò ha determinato per alcuni dei partecipanti ai programmi di cooperazione decentrata nel Mediterraneo, la Commissione ritiene che un blocco temporaneo di tali programmi fosse necessario per garantire l'efficienza e la trasparenza del sistema di gestione.

Inoltre, il rilancio dei programmi Med dipenderà dall'esito del dibattito della Commissione per il controllo di bilancio del Parlamento in merito alla relazione Fabra Vallès, sulla quale è previsto il voto nella sessione plenaria di luglio.

(98/C 21/151)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1516/97
di Klaus Rehder (PSE) alla Commissione***(5 maggio 1997)**Oggetto:* Restituzioni all'esportazione per il trasporto di animali vivi

1. Quali sono le restituzioni all'esportazione per animali vivi o macellati attualmente erogate?
2. In quali circostanze si potrebbe rinunciare a breve termine a dette restituzioni e qual è il loro importo rispettivo?
3. La restituzione all'esportazione viene calcolata sulla base del peso del capo prima della macellazione o di quello della carcassa dopo l'asportazione delle frattaglie e dei residui?
4. Dato che per la resa alla macellazione vengono applicati parametri diversi (54%, 58%, ecc.), qual è la percentuale adottata dalla Commissione?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(19 giugno 1997)*

1. Le restituzioni all'esportazione per le carni bovine e per gli animali vivi sono fissate almeno ogni tre mesi e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Gli importi attualmente in vigore per i bovini sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 685/97 della Commissione, del 17 aprile 1997 ⁽¹⁾.
2. Nel settore delle carni bovine, la Commissione applica un regime di restituzioni differenziate, secondo la destinazione e il prodotto esportato. Il livello della restituzione corrisponde all'importo necessario per esportare il prodotto sul mercato mondiale. Vengono inoltre introdotti adeguamenti in base a determinati fattori, come le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale e il tasso di cambio dell'USD. Un altro elemento da considerare è il volume della domanda di licenze di esportazione registrato a ciascun livello delle restituzioni. Pur impegnandosi a garantire che le esportazioni possano essere effettuate, la Commissione deve anche assicurare il rispetto dei quantitativi massimi e dei massimali finanziari relativi alle esportazioni stesse, stabiliti in base all'accordo dell'Organizzazione mondiale per il commercio.
3. La restituzione è calcolata o in base alle carni con osso (carcasse, mezzene e quarti) o in base alla carne dissalata. La definizione dei prodotti che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione è stabilita dalla normativa sulle restituzioni alle esportazioni. Tutte le carcasse prodotte a fini commerciali all'interno della Comunità devono essere conformi alle norme specifiche previste dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 ⁽²⁾.
4. La Commissione può fissare allo stesso tempo diversi tassi di restituzione all'esportazione per il peso vivo o per il peso macellato. Il rapporto tra i tassi di restituzione per il peso vivo e quelli per il peso macellato non è tuttavia necessariamente costante: può cambiare periodicamente, con il variare di uno dei due tassi di restituzione o di entrambi. Tali cambiamenti dipendono a loro volta dall'alterarsi delle condizioni di mercato, dalla varietà dei prodotti interessati, dalle diverse destinazioni e dal variare dei tassi di restituzione tra animali maschi e femmine.

⁽¹⁾ GU L 101 del 18.4.1997.

⁽²⁾ GU L 121 del 29.7.1964.

(98/C 21/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1517/97**di Klaus Lukas (NI) alla Commissione***(5 maggio 1997)*

Oggetto: Propagandisti «allineati» a favore dell'Euro a spese dell'UE

Taluni mezzi di informazione hanno riferito che l'UE tenta di rendere appetibile alla popolazione europea l'introduzione dell'Euro attraverso una massiccia campagna propagandistica. L'interrogante non contesta assolutamente la necessità di un'informazione ampia, obiettiva e trasparente sull'introduzione dell'Euro. Va tuttavia sollevata l'obiezione se ricercatori scientifici prezzolati siano in grado di fornire informazioni complete e obiettive sull'Euro. Secondo le notizie citate tali ricercatori hanno dovuto sottoscrivere una dichiarazione d'impegno secondo cui parlano a proprio nome, ma rinunciano a esprimere opinioni o posizioni in contrasto con quelle della Commissione.

1. In quale misure tali notizie pubblicate dai mezzi di informazione corrispondono al vero?
2. Perché la Commissione tenta di divulgare presso la popolazione informazioni unilaterali sull'Euro?
3. Quanti sono gli interventi finora realizzati e chi sono i ricercatori vincolati da questa dichiarazione d'impegno?
4. Quali e quanti fondi sono stati finora utilizzati o previsti sulla base di simili dichiarazioni d'impegno per l'informazione sull'Euro nell'UE?
5. Intende la Commissione modificare le disposizioni in materia? In caso di risposta affermativa, quando? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione*(20 giugno 1997)*

La Commissione ha deciso nel 1996 di istituire Groupeuro, un gruppo di esperti esterni che operano a titolo volontario, vengono tenuti informati degli sviluppi dell'Unione economica e monetaria (UEM) e sono vincolati alla Commissione da un mandato molto chiaro di partecipazione a conferenze per conto di quest'ultima quando non sono disponibili rappresentanti ufficiali. Scopo principale della creazione del Groupeuro è di stimolare il dibattito sull'UEM presentando il punto di vista della Commissione ovunque questo venga sollecitato.

Date queste premesse è ragionevole che i membri del Groupeuro siano vincolati alla Commissione da un codice deontologico, che sono ovviamente liberi di accettare fin quando lo desiderano o viceversa di rifiutare. È questo il primo oggetto dell'accordo, che disciplina anche il rimborso spese. I membri del Groupeuro non ricevono una remunerazione specifica, ma unicamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un forfait destinato a compensare il disturbo arrecato da questo loro impegno ai loro obblighi professionali. L'accordo impone loro esplicitamente di rifiutare pagamenti offerti da terzi.

Quando non si esprimono nel contesto dell'accordo, i membri del Groupeuro sono completamente sciolti dai loro obblighi. Inoltre la firma dell'accordo è volontaria e i membri possono dare dimissioni in qualsiasi momento. La Commissione non ha mai avuto l'intenzione di limitare la libertà di espressione.

Sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo iniziale di funzionamento, e al fine di evitare malintesi, è stato deciso di modificare il testo del codice deontologico per renderlo più trasparente ed evitare in futuro interpretazioni erranee. Il codice in questione viene trasmesso all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Quanto alla politica d'informazione della Commissione sull'euro in generale, il pluralismo è assicurato in almeno due modi.

Negli ultimi 18 mesi sono stati organizzati e finanziati numerosi convegni e conferenze nel quadro della campagna d'informazione Prince, alla quale hanno preso parte oratori che nei confronti dell'UEM nutrono riserve o addirittura manifestano scetticismo. In secondo luogo i membri del Groupeuro hanno partecipato a numerose conferenze alle quali erano presenti avversari dell'UEM.

I membri del Groupeuro sono invitati dagli organizzatori a presentare il punto di vista della Commissione in dibattiti aperti e pluralistici. Dopotutto l'istituzione che funge da custode dei trattati ha diritto quanto qualsiasi altra di presentare al pubblico le sue posizioni. Di conseguenza, quando i membri del Groupeuro si esprimono in questa veste è loro compito fornire al pubblico tutte le informazioni necessarie sulle posizioni della Commissione. Altri oratori possono presentare opinioni diverse.

Inoltre la Commissione propone sempre agli organizzatori la partecipazione di un parlamentare europeo.

Tra il settembre 1996 e il 12 maggio 1997 il numero totale di conferenze presentate da membri del Groupeuro è stato pari a 165. L'elenco viene trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento. È prevista in bilancio una dotazione provvisoria di 400.000 ECU per il 1997 per conferenze Groupeuro nei 15 Stati membri.

(98/C 21/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1519/97**di Mary Banotti (PPE) alla Commissione***(5 maggio 1997)*

Oggetto: Patenti di guida e assicurazioni per gli epilettici

Può la Commissione fornire informazioni sulle normative riguardanti il rilascio di patenti di guida alle persone affette da epilessia in tutti gli Stati membri della Comunità?

A quanto risulta, in essi si applicano differenti condizioni, che creano gravissimi ostacoli alla libera circolazione delle persone affette da questa malattia, le quali, avendo ottenuto una patente in uno Stato, se la vedono non riconosciuta in un altro.

Può inoltre la Commissione fornire dati sulle condizioni di assicurazione imposte agli epilettici?

Risposta data dal signor Kinnoek a nome della Commissione*(26 giugno 1997)*

Le disposizioni concernenti il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida a persone affette da epilessia figurano all'allegato III, punto 12 della direttiva 91/439/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 luglio 1991. Tuttavia, al punto 5 dell'allegato è previsto anche che gli Stati membri possano fissare norme più restrittive per il rilascio e il rinnovo delle patenti.

L'articolo 1, paragrafo 2 della stessa direttiva stabilisce anche che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri siano riconosciute reciprocamente dai medesimi. Ciò significa che il detentore di una patente di guida valida rilasciata da uno Stato membro può guidare su tutto il territorio comunitario, e quindi anche sul territorio degli Stati membri che applicano norme più restrittive.

È a discrezione della compagnia di assicurazioni stabilire le condizioni e il premio della copertura assicurativa, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, uno dei quali potrebbe essere certamente la storia clinica della persona affetta da epilessia.

Più nello specifico, per quanto riguarda la copertura assicurativa obbligatoria nelle polizze di assicurazione per autoveicoli, l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE ⁽²⁾, ampliato dall'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE ⁽³⁾ e l'articolo 1 della direttiva 90/232/CEE ⁽⁴⁾ stabiliscono l'introduzione (obbligatoria in tutti gli Stati membri) della assicurazione responsabilità civile per la copertura dei danni alla proprietà e ai passeggeri per i veicoli che stazionano abitualmente sul territorio di uno Stato membro. L'obiettivo principale di tale disposizione è di fare sì che tutti gli Stati membri adottino prescrizioni di legge in materia di assicurazione dei veicoli a motore.

Tuttavia, le direttive sull'assicurazione dei veicoli a motore non armonizzano le responsabilità oggetto di copertura assicurativa obbligatoria, né aboliscono le differenze tra le disposizioni nazionali, a meno che queste non ostacolino la libera circolazione delle persone e dei veicoli all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991.

⁽²⁾ GU L 103 del 2.5.1972.

⁽³⁾ GU L 8 dell'11.1.1984

⁽⁴⁾ GU L 129 del 19.5.1990.

(98/C 21/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1527/97**di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio***(5 maggio 1997)*

Oggetto: Garanzie di sicurezza relative ai prodotti contenenti organismi geneticamente modificati

Data la risposta insufficiente del Consiglio all'interrogazione E-2835/96 ⁽¹⁾, il Consiglio è sollecitato a fornire risposte concrete ai quesiti seguenti: con riferimento alla direttiva 90/220/CEE ⁽²⁾ sono state ora accordate per molti prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (soia, ravizzone, cicoria, ad esempio) autorizzazioni ristrette da speciali condizioni.

1. In qual modo il Consiglio può garantire che la soia importata non verrà usata per la coltivazione o l'allevamento nell'UE, contravvenendo ai termini dell'autorizzazione di immissione sul mercato?
2. In qual modo le altre restrizioni sono controllate e da chi?
3. Se il controllo deve essere eseguito dagli Stati membri, in qual modo si procederà e chi controllerà il rispetto delle normative di controllo?
4. Vi saranno delle relazioni sul rispetto delle disposizioni?
5. Saranno esse rese pubbliche?
6. Se non vi è alcun sistema di controllo nazionale o europeo, quali misure sono previste dal Consiglio?
7. E' il Consiglio favorevole ad una moratoria, per quel che riguarda la immissione sul mercato, sino al momento in cui non siano attuate adeguate garanzie per il rispetto delle disposizioni?

8. In qual modo l'atteggiamento del Consiglio in merito all'autorizzazione delle importazioni di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, senza controlli della salute pubblica o valutazioni della compatibilità ambientale nel luogo d'origine, può essere conciliato con la sua posizione negoziale sul contenuto del proposto Protocollo sulla biosicurezza?

(¹) GU C 138 del 5.5.1997, pag. 14.

(²) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

Risposta

(6 agosto 1997)

In aggiunta agli elementi forniti nella risposta all'interrogazione n. 2835/96, si ricorda quanto segue:

- per quanto riguarda i quesiti 1-6, come l'Onorevole Parlamentare certamente sa, il controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria competente alla Commissione;
- sino ad oggi non è stata presentata al Consiglio alcuna proposta mirante ad instaurare una moratoria per quanto riguarda l'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati (OGM);
- essendo la Comunità parte della Convenzione sulla diversità biologica, il Consiglio appoggia ovviamente la decisione II/5 della Conferenza delle Parti con la quale sono stati avviati i negoziati in vista dell'elaborazione di un protocollo sulla biosicurezza e che stipula che tale protocollo — concernente specificamente i trasferimenti transfrontalieri di OGM risultanti da procedimenti biotecnologici recenti che potrebbero avere effetti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione della diversità biologica — deve contribuire al raggiungimento di un adeguato livello di protezione in materia di sicurezza biologica. La direttiva 90/220 prevede che gli Stati membri adottino misure appropriate allo scopo di evitare gli effetti negativi sull'ambiente o sulla salute umana che potrebbero risultare dall'immissione sul mercato di OGM, e persegue quindi lo stesso obiettivo del protocollo.

(98/C 21/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1536/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(5 maggio 1997)

Oggetto: Avvelenamenti da estero fosforico in seguito all'uso di «Tiguvon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen

Il preparato contro le pulci «Tivugon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen viene somministrato con modalità diverse. Il Tiguvon 10 viene utilizzato per gatti con più di 2 kg di peso, mentre per i cani tra 3 e 10 kg di peso si consiglia l'uso del preparato Tiguvon 20 e quelli con più di 10 kg di peso sono trattati con il Tiguvon 20 G. Tra i proprietari che hanno trattato più volte il loro animale domestico con il preparato antipulci Tiguvon (fention) si sono verificati gravi avvelenamenti da acido fosforico. Dato che la Commissione non ha dato risposta all'interrogazione E-1470/96 (¹) sullo stesso argomento, può ora essa rispondere quanto prima ai quesiti seguenti:

è possibile consentire l'uso di veleni con effetti sul sistema nervoso di animali o organismi viventi? è la Commissione al corrente che in caso di applicazione ripetuta possono verificarsi danni organici? è possibile escludere alterazioni comportamentali negli animali in seguito a danni cronici?

(¹) GU C 345 del 15.11.1996, pag. 76.

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(1° luglio 1997)

I prodotti medicinali veterinari possono essere usati per gli animali se autorizzati a norma della Direttiva del Consiglio 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (¹) e della Direttiva del Consiglio 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Un prodotto usato per il controllo degli ectoparassiti può presentare, potenzialmente proprietà neurotossiche a determinate concentrazioni e dosi elevate. I prodotti con possibili effetti neurotossici possono essere autorizzati e questi effetti possono provocare danni organici con successive alterazioni comportamentali in caso di abuso del prodotto. Nella valutazione della scheda di sicurezza da presentare all'autorità competente per l'autorizzazione all'immissione in commercio ⁽¹⁾ si deve tener conto della sicurezza della dose consigliata.

Se tali effetti non sono rilevati alla dose consigliata e se il prodotto è usato conformemente alle avvertenze sull'etichetta, non dovrebbero esserci problemi, come indicato dall'assenza di rapporti su reazioni negative gravi.

⁽¹⁾ GU L 317 del 6.11.1981, modificata con Direttive del Consiglio 90/676/CEE (GU L 373 del 31.12.1990) e 93/40/CEE (GU L 214 del 24.8.1993).

⁽²⁾ disposizione interessata

(98/C 21/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1538/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(5 maggio 1997)

Oggetto: Avvelenamenti da estero fosforico in seguito all'uso di «Tiguvon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen

Il preparato contro le pulci «Tivugon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen viene somministrato con modalità diverse. Il Tiguvon 10 viene utilizzato per gatti con più di 2 kg di peso, mentre per i cani tra 3 e 10 kg di peso si consiglia l'uso del preparato Tiguvon 20 e quelli con più di 10 kg di peso sono trattati con il Tiguvon 20 G. Tra i proprietari che hanno trattato più volte il loro animale domestico con il preparato antipulci Tiguvon (fention) si sono verificati gravi avvelenamenti da acido fosforico. Dato che la Commissione non ha dato risposta all'interrogazione E-1470/96 ⁽¹⁾ sullo stesso argomento, può ora essa rispondere quanto prima ai quesiti seguenti:

alla Commissione sono noti risultati di esperimenti secondo cui anche i proprietari di animali sono a rischio, specialmente i bambini, i quali possono riportare danni organici addirittura in caso di piccole quantità di sostanza tossica e dei quali non si può presumere la responsabilità personale data l'età?

⁽¹⁾ GU C 345 del 15.11.1996, pag. 76.

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione

(23 giugno 1997)

A seguito della precedente interrogazione scritta E-1470/96 dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha chiesto al gruppo di farmacovigilanza del comitato scientifico dei medicinali veterinari di essere informata degli effetti nocivi del prodotto. Da allora non sono stati riferiti ulteriori casi di effetti nocivi.

(98/C 21/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1546/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(5 maggio 1997)

Oggetto: Avvelenamenti da estero fosforico in seguito all'uso di «Tiguvon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen

Il preparato contro le pulci «Tivugon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen viene somministrato con modalità diverse. Il Tiguvon 10 viene utilizzato per gatti con più di 2 kg di peso, mentre per i cani tra 3 e 10 kg di peso si consiglia l'uso del preparato Tiguvon 20 e quelli con più di 10 kg di peso sono trattati con il Tiguvon 20 G. Tra i proprietari che hanno trattato più volte il loro animale domestico con il preparato antipulci Tiguvon (fention) si sono verificati gravi avvelenamenti da acido fosforico. Dato che la Commissione non ha dato risposta all'interrogazione E-1470/96 ⁽¹⁾ sullo stesso argomento, può ora essa rispondere quanto prima ai quesiti seguenti:

come si deve intervenire in caso di avvelenamento dei proprietari di animali? a chi va addebitata la responsabilità per danni organici cronici? quali sono le normative previste in materia di risarcimento dei danni? quali sono le prove da presentare?

(¹) GU C 345 del 15.11.1996, pag. 76.

(98/C 21/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1548/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(5 maggio 1997)

Oggetto: Avvelenamenti da estero fosforico in seguito all'uso di «Tiguvon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen

Il preparato contro le pulci «Tivugon» (fention) prodotto dalla Bayer Leverkusen viene somministrato con modalità diverse. Il Tiguvon 10 viene utilizzato per gatti con più di 2 kg di peso, mentre per i cani tra 3 e 10 kg di peso si consiglia l'uso del preparato Tiguvon 20 e quelli con più di 10 kg di peso sono trattati con il Tiguvon 20 G. Tra i proprietari che hanno trattato più volte il loro animale domestico con il preparato antipulci Tiguvon (fention) si sono verificati gravi avvelenamenti da acido fosforico. Dato che la Commissione non ha dato risposta all'interrogazione E-1470/96 (¹) sullo stesso argomento, può ora essa rispondere quanto prima ai quesiti seguenti:

per quali motivi, nel quadro della commercializzazione di preparati pericolosi come quelli in questione e altri analoghi, la cui dubbio efficacia è assolutamente sproporzionata ai rischi, non viene introdotta a livello dell'Unione l'inversione dell'onere della prova per i pregiudizi sofferti?

(¹) GU C 345 del 15.11.1996, pag. 76.

Risposta comune

**data dal Sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1546/97 e E-1548/97**

(11 luglio 1997)

Dal 1985, esiste una normativa comunitaria relativa alla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi (¹). Questa normativa è stata attuata in tutti gli Stati Membri, eccetto la Francia. In Germania è stata attuata con la legge 15 dicembre 1989 (Produkthaftungsgesetz), pubblicata nel Bundesgesetzblatt 1989 I 2198 (²). Nel 1995 la Commissione ha presentato una prima relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della direttiva (³), in cui si afferma che questa normativa è ritenuta un atto legislativo importante, che ha contribuito ad una maggiore sensibilizzazione alla sicurezza dei prodotti e ad alleviare l'onere della prova per la vittima (la colpa del produttore non deve essere provata).

Ai sensi di questa normativa, un regime di responsabilità senza colpa va ad aggiungersi ai regimi della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale esistenti negli Stati Membri. In base al nuovo regime, qualsiasi produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto. La responsabilità del produttore stabilita da questa normativa non può essere esclusa o limitata per volontà delle parti.

Qualsiasi vittima che provi l'esistenza del danno, del difetto del prodotto e del nesso tra i due può intentare un'azione in giudizio. Se la vittima ha fornito prove su tutti questi elementi, il produttore può confutare la sua responsabilità soltanto se può invocare una delle cause di esonero di cui all'articolo 7 della direttiva (ad esempio che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto: «rischi di sviluppo» (⁴)).

Va rilevato che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare della presentazione, dell'impiego cui è normalmente destinato e del momento della commercializzazione del prodotto stesso. Questa normativa contempla, fra l'altro, i danni causati dalla morte o da lesioni corporali che si verificano nei dieci anni successivi all'immissione sul mercato del prodotto in causa.

La normativa comunitaria non prevede la creazione di un sistema di copertura dei rischi (sia un regime di assicurazione del tipo «pool», sia un fondo di indennizzo alimentato da entrate pubbliche).

Essendo tenuta a presentare relazioni periodiche al Consiglio e al Parlamento ogni cinque anni, la Commissione continua a controllare l'attuazione e gli effetti della normativa in causa sul funzionamento del mercato interno e sulla tutela dei consumatori. In questo contesto sarà avviata una consultazione degli ambienti interessati, per valutare la necessità di riesaminare alcuni aspetti della direttiva (ad esempio, i rischi di sviluppo e il limite finanziario della responsabilità totale).

- (¹) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, GU L 210 del 7.8.1985.
- (²) In caso di morte o lesioni corporali derivati da un prodotto farmaceutico destinato all'uomo, in Germania la responsabilità del produttore è stabilita dalla legge 24 agosto 1976, relativa ai prodotti farmaceutici (Arzneimittelgesetz).
- (³) COM (95)617.
- (⁴) Sentenza della CGCE del 29.5.1997, nella causa C-300/95, Commissione contro Regno Unito, non pubblicata.

(98/C 21/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1550/97
di Dietrich Elchlepp (PSE) alla Commissione
(6 maggio 1997)

Oggetto: Ostacoli burocratici per studenti stranieri provenienti da paesi membri dell'UE

Negli ultimi tempi si registrano con crescente frequenza proteste, che appaiono fondate, in merito ad un'eccessiva burocratizzazione delle pratiche per lo svolgimento di corsi di studio in paesi dell'UE diversi da quello dell'interessato, nonché in merito al trattamento vessatorio applicato agli studenti stranieri, che si configura nel mancato o ritardato rilascio del permesso di soggiorno a studenti e studentesse che sono cittadini di Stati membri dell'UE e che intendono studiare presso università di altri paesi della stessa Unione; tutto ciò è l'esatto contrario della libertà di circolazione ed è in totale contrasto con il divieto di discriminazione nell'UE ed anche con lo spirito e le finalità del programma comunitario ERASMUS. Un esempio di particolare gravità del mancato o ritardato rilascio del permesso di soggiorno, con serie conseguenze sociali, è stato recentemente segnalato all'Università di Amiens, dove a 30 studenti di ambo i sessi provenienti da paesi dell'UE è stato a lungo negato il permesso di soggiorno e dove alcune case dello studente hanno preteso il pagamento di importi supplementari solo da parte degli studenti stranieri. Agli occhi dei giovani e dei loro genitori vicende del genere tolgono ogni credibilità ai proclami su una politica europea di promozione della mobilità nella formazione e nel lavoro.

1. La Commissione è pregata di indicare quali dati si conoscono sulle difficoltà nel rilascio del permesso di soggiorno a studenti provenienti da paesi membri dell'UE, e in quali Stati membri si sono ripetutamente registrate difficoltà del genere;
2. in che modo si possono ridurre gli ostacoli burocratici, talora insormontabili, che si incontrano al momento di intraprendere un ciclo di studi all'estero per la necessità di presentare documenti di natura assicurativa, certificazioni relative al reddito dei genitori, atti di nascita autenticati e tradotti ecc.;
3. quali iniziative essa stessa intende assumere per evitare che si ripetano in futuro casi di evidente discriminazione degli studenti stranieri da parte delle autorità locali.

Risposta data dal Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(7 luglio 1997)

Le difficoltà alle quali fa riferimento l'Onorevole parlamentare sono alla base del Libro verde elaborato dalla Commissione sugli ostacoli alla mobilità nell'istruzione, nella formazione e nella ricerca. L'analisi approfondita di tali ostacoli è stata svolta e ben inserita nell'eccellente relazione dell'Onorevole Todini, adottata all'unanimità dal Parlamento il 14 maggio 1997.

Per quanto riguarda le questioni concrete sollevate dall'Onorevole parlamentare,

1. la Commissione non ha avuto conoscenza di eventuali problemi per gli studenti Erasmus per quanto riguarda il rifiuto del permesso di soggiorno. Per contro, risulta evidente che lunghe attese sono a volte necessarie per rilasciare il permesso di soggiorno agli studenti interessati. Tale situazione non è accettabile e deve essere migliorata attraverso una cooperazione maggiore fra istituzioni, istituti interessati e autorità nazionali;
2. l'attenzione della Commissione è stata già attirata sulle formalità amministrative che devono espletare i cittadini dell'Unione che studiano in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini, nonché su alcune difficoltà incontrate in occasione del disbrigo di tali formalità. La Commissione non ha tuttavia avuto conoscenza del caso concreto ricordato dall'Onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda le risorse degli studenti, la direttiva 93/96 ⁽¹⁾ relativa al diritto di soggiorno degli studenti (che è stata recepita finora da tutti gli Stati membri ad eccezione della Repubblica federale di Germania), prevede all'articolo 1 che gli Stati membri riconoscano il diritto di soggiorno ad ogni studente che tramite dichiarazione, o a sua scelta tramite ogni altro mezzo equivalente, garantisca all'autorità nazionale interessata di disporre di risorse sufficienti per non rappresentare un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospite. Risulta dal recepimento di tale disposizione nel diritto nazionale di un certo numero di Stati membri, che gli studenti sono tenuti a presentare prove formali (quali documenti bancari, attestati di presa in carico da parte dei genitori o di terzi). Ritenendo che la richiesta di siffatti documenti giustificativi sia contraria all'articolo 1 suindicato, la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro tali Stati membri. Pareri motivati sono stati inviati alla Spagna, alla Francia e all'Italia, mentre le procedure che erano state avviate nei confronti dell'Irlanda, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi sono state sospese in esito alle modifiche intervenute nelle legislazioni di tali Stati membri. Per quanto riguarda le prove di assicurazione, la direttiva 93/96 prevede all'articolo 1 che il diritto di soggiorno sia subordinato alla condizione che lo studente disponga di un'assicurazione malattia che copra l'insieme dei rischi nello Stato membro ospite. Pertanto non è contrario al diritto comunitario che l'autorità nazionale incaricata del rilascio del permesso di soggiorno pretenda la presentazione di un documento giustificativo di assicurazione malattia.

Per quanto attiene alla presentazione di estratti di atti di nascita certificati conformi e tradotti, la Commissione ritiene che dalle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone risulti che la richiesta di siffatti documenti debba limitarsi ai casi in cui è necessario fornire la prova di un legame di parentela (se ad esempio il beneficiario del diritto di soggiorno è accompagnato dai suoi figli). La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Francia riguardante la prassi seguita dalle prefetture relativamente alla richiesta di atti di nascita.

Infine, per quanto riguarda i termini di rilascio del permesso di soggiorno, la Commissione ritiene che allorché lo studente abbia prodotto la dichiarazione di risorse, nonché i documenti giustificativi dell'assicurazione malattia e dell'iscrizione in un istituto autorizzato, nulla possa giustificare un ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno (a meno che non vi siano motivi di ordine pubblico che giustifichino verifiche specifiche).

Come dimostrano gli sviluppi suindicati, la Commissione fa uso dei poteri che le sono conferiti in qualità di guardiana del Trattato, per assicurare il pieno rispetto del diritto comunitario e segnatamente della direttiva 93/96. Si noti che la Commissione sta elaborando una relazione sull'applicazione di tale direttiva, che verrà trasmessa al Consiglio e al Parlamento. In tale occasione essa riserverà un'attenzione particolare alle formalità di rilascio dei permessi di soggiorno.

3. La Commissione si serve di tutti i mezzi disponibili al fine di evitare che trattamenti differenziati si producano, segnatamente nel quadro dei suoi programmi di mobilità di persone in formazione.

La Commissione ha annunciato nel suo Libro verde che intende dare un esito concreto alla consultazione avviata, nell'ambito delle sue competenze. Essa conta sul sostegno del Parlamento affinché tali dossier difficili possano procedere rapidamente.

⁽¹⁾ GU L 317 del 18.12.1993

(98/C 21/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1552/97

di Maren Günther (PPE) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: Concessione di 1,5 milioni di ecu alla Cambogia da parte di ECHO nel dicembre 1996

Il 23 dicembre 1996 la Commissione (ECHO) ha autorizzato la concessione di aiuti per l'importo di 1,5 milioni di ecu da destinarsi a operazioni di sminamento, misure in campo sanitario e azioni di ricostruzione in Cambogia.

A quali organizzazioni e per quali progetti sono stati distribuiti tali fondi?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione*(25 giugno 1997)*

Nome del partner	Descrizione del progetto	Località	Importo in Ecu
Azione Nord Sud	Integrazione di una comunità di 25 000 abitanti al fine, in particolare, di aprirle l'accesso ai servizi sanitari e all'aiuto umanitario	Battambang	320 000
Azione contro la fame	Assistenza al funzionamento di centri sanitari rurali e distrettuali; cure sanitarie primarie e protezione della madre e del bambino	Banteay Meanchey	220 000
Azione contro la fame	Riattamento minimo indispensabile del blocco operatorio dell'ospedale provinciale di Tbeng Meanchey, ripristino delle attività dei centri sanitari dei distretti, approvvigionamento d'acqua potabile per i centri sanitari, le scuole o i villaggi sprovvisti, riattamento minimo di infrastrutture di base nelle comunità più isolate	Preah Vihear	400 000
Handicap internazionale	Operazioni di marcatura e sminamento, inquadramento, formazione e impiego di una unità di sminatori	Kampong Thom	560 000

(98/C 21/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1557/97**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(6 maggio 1997)**Oggetto:* Finanziamento del catasto oleicolo greco

Il catasto oleicolo è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 154/75 ⁽¹⁾ del Consiglio e dal regolamento (CEE) n. 2276/79 ⁽²⁾ della Commissione e la sua costituzione e aggiornamento sono finanziati al 100% (regolamento (CEE) n. 2159/92) ⁽³⁾ trattenendo un importo pari al 2,4% dall'aiuto alla produzione di olio d'oliva fino alla campagna 1997-1998. Sebbene, a tutt'oggi, tale trattenuta abbia raggiunto in Grecia i 15 miliardi di dracme, nessun finanziamento è stato nondimeno destinato alla costituzione di un catasto oleicolo greco, mentre sono già stati finanziati al 100% i catasti oleicoli in Italia, Francia e Spagna, dove è in fase di sviluppo.

Può la Commissione dire:

1. per quali motivi in Grecia non è stato costituito a tutt'oggi un catasto oleicolo, e
2. cosa intende fare affinché sia costituito alle stesse condizioni vevoli per gli altri Stati (finanziamento al 100%)?

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1975, pag. 1.⁽²⁾ GU L 262 del 18.10.1979, pag. 11.⁽³⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 8.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(9 giugno 1997)*

1. Il catasto oleicolo in Grecia non è stato realizzato entro i termini regolamentari per mancanza di proposte da parte dell'amministrazione greca. Vista la situazione, nell'aprile 1992 la Commissione ha preso l'iniziativa di pubblicare un invito a presentare offerte per realizzare, in collaborazione con l'amministrazione nazionale, uno studio pilota inteso a valutare le difficoltà tecniche e finanziarie relative all'attuazione del catasto oleicolo. I risultati definitivi, resi disponibili nell'aprile 1994, sono stati trasmessi alle autorità nazionali.

A partire da tale data la situazione si è tuttavia evoluta favorevolmente. In seguito ai risultati acquisiti nel quadro dell'identificazione delle superfici agricole per il sistema integrato (seminativi), gli incontri bilaterali svoltisi dal febbraio 1996 ad oggi hanno consentito di ottenere i risultati seguenti:

- un sistema unico di identificazione dei terreni agricoli sarà utilizzato in Grecia per i seminativi, le superfici oleicole e quelle viticole; l'approccio seguito per il sistema integrato (reticolato di ortofoto in bianco e nero in scala 1:10 000) sarà esteso alle colture permanenti;
- l'individuazione delle superfici oleicole e di quelle viticole sarà unificata; nei comuni in cui sono già stati effettuati i lavori per i seminativi le aree di colture permanenti saranno aggiornate; per gli altri comuni la Grecia ha presentato nel marzo 1997 un programma di lavoro che è in fase di approvazione;
- nell'aprile 1997 il Ministero dell'Agricoltura ha inviato alla Commissione un programma di lavoro per il 1997/1998 relativo alle dichiarazioni di coltura e alla loro informatizzazione e verifica; tale proposta è in corso di esame.

2. Se il programma di lavoro proposto dalla Grecia sarà rispettato, i lavori per la realizzazione del catasto oleicolo verranno completati nel dicembre 1998. Dal momento che il regolamento (CEE) n. 2159/92 prevede una trattenuta sugli aiuti fino alla campagna 1997/1998 e che il tasso di cofinanziamento è attualmente fissato al 100%, il catasto oleicolo greco potrà essere finanziato alle stesse condizioni degli altri Stati membri. Qualora il regolamento (CEE) n. 154/75 venisse modificato, spetterà al Consiglio, su proposta della Commissione, prendere posizione sul finanziamento dei programmi precedentemente approvati.

(98/C 21/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1561/97**di Ben Fayot (PSE) alla Commissione***(6 maggio 1997)*

Oggetto: Sicurezza dei trasporti di materie nucleari

Il gruppo di lavoro permanente della Commissione sulla sicurezza dei trasporti di materie radioattive ha già esaminato il deragliamento avvenuto a Apach (F) il 4 febbraio 1997 di un treno che trasportava scorie nucleari da Lingen (D) via Apach verso Sellafield (UK)?

Se sì, quali sono le conclusioni del gruppo di lavoro?

Ha in particolare la Commissione intenzione di armonizzare le informazioni sui container utilizzati per il trasporto onde poter rapidamente valutare qualsiasi incidente che può capitare?

Intende essa invitare i responsabili di tali trasporti a alto rischio per le popolazioni delle regioni attraversate a scegliere i tragitti più diretti e/o quelli meno pericolosi?

Ha infine organizzato una valutazione regolare in materia di sicurezza dei trasporti nucleari assieme alle industrie e agli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)? Quali conclusioni ha tratto da siffatta valutazione?

Risposta data dal signor Papoutsis in nome della Commissione*(30 giugno 1997)*

Alla 26a riunione del gruppo di lavoro permanente sul trasporto sicuro di materiale radioattivo, svoltasi il 27 maggio 1997, la Commissione e gli Stati membri sono stati informati sull'analisi di sicurezza effettuata dopo il deragliamento avvenuto ad Apach il 4 febbraio 1997. L'analisi è stata presentata dall'organizzazione di supporto tecnico (IPSN) del ministero francese dei Trasporti e conferma l'informazione fornita dalla Commissione in risposta alle interrogazioni P-527/97 dell'onorevole Weber e P-528/97 dell'onorevole Breyer (1).

Nel frattempo gli esperti hanno accertato che il guasto è stato causato da un piccolo difetto preesistente nella rotaia che si è propagato orizzontalmente su circa 450 mm. Le rotaie usate per l'alta velocità sono ispezionate con tecniche ultrasoniche. Le rotaie del servizio normale a velocità inferiore, come quelle ad Apach, sono controllate mediante ispezioni visive. La propagazione orizzontale del difetto, a causa di fatica o frattura fragile ha provocato una rottura nella rotaia che ha causato il deragliamento di un vagone.

Il livello di radiazione dei colli era molto basso ed è rimasto invariato durante l'incidente (intensità di dose della radiazione gamma e neutronica di 2.5 microsievert per ora ad un metro dalla superficie dei colli) e di conseguenza non vi sono stati problemi specifici di radioprotezione per la squadra di intervento. Il trasporto è proseguito alle ore 18.00 il 5 febbraio 1997. Le autorità francesi hanno prescritto, a titolo di precauzione supplementare, un limite di velocità di 80 km l'ora.

Il gruppo di lavoro permanente ritiene che la pianificazione e la predisposizione operativa dei mezzi di emergenza per l'eventualità di incidenti durante il trasporto debba restare sotto la piena responsabilità degli Stati membri. L'informazione sui colli nel caso di un'emergenza è disponibile rivolgendosi al vettore e agli Stati membri.

Come già indicato nella precedente risposta della Commissione, la scelta dell'itinerario è determinata soprattutto da considerazioni di protezione fisica che sono di esclusiva competenza degli Stati membri. Sono possibili deviazioni rispetto al tragitto più breve per garantire che si tenga sistematicamente conto di tutti i rischi (radiologici e non radiologici), comprese le condizioni normali e in caso di incidente.

La sicurezza del trasporto è infine garantita dalle caratteristiche dei colli, anche in condizioni di incidente grave. Il deragliamento ad Apach non ha rappresentato in alcun momento una minaccia per la sicurezza della popolazione e dell'ambiente.

Dopo aver esaminato attentamente la questione, la Commissione ha concluso che un continuo riesame delle regole e delle condizioni per il trasporto di materiali radioattivi sia giustificato e che il gruppo di lavoro permanente sul trasporto sicuro di materie radioattive abbia un'utile funzione. Anche se la terza relazione del gruppo è stata adottata ed inviata al Parlamento nel secondo trimestre 1996, la Commissione ha invitato il gruppo a redigere immediatamente la quarta relazione alla luce degli ultimi sviluppi ed avvenimenti nei campi di sua competenza.

(¹) GU C 319 del 18.10.1997, pag. 101.

(98/C 21/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1567/97
di Florus Wijzenbeek (ELDR) alla Commissione
(6 maggio 1997)

Oggetto: Divieto di guida finesettimanale in Francia

E' la Commissione consapevole del fatto che il divieto di guida per una gran parte del finesettimana, introdotto dal governo francese, è, per molte imprese di trasporto nei vari Stati membri, causa di ostacoli e di inutili costi? Non esistendo possibilità di deviazione verso la Germania, ove vige anche un divieto di guida domenicale, occorre spesso effettuare una fermata supplementare con pernottamento. Il materiale e il personale necessari a tal fine esulano dalle possibilità di molte imprese a causa dei margini strettissimi nel settore dei trasporti di merci su strada. Ciò vale in particolare per i trasportatori di merci deperibili e per il trasporto specializzato, a causa delle disposizioni relative ad un immagazzinamento supplementare.

Sa essa, inoltre, che gli argomenti di sicurezza invocati dal governo francese circa la sicurezza stradale nei finesettimana, non valgono per il sabato sera, allorché le autostrade registrano uno scarso traffico?

Infine, non ritiene essa che sia conforme ai suoi sforzi intesi a sgravare quanto più possibile il traffico delle ore di punta, far svolgere il sabato sera il trasporto di merci su un grande asse europeo nord-sud, invece che ostacolarlo?

Alla luce di quanto precede, può essa prendere in considerazione una proposta al governo francese perché sposti il divieto di guida finesettimanale alla domenica mattina onde consentire ai guidatori di raggiungere la loro destinazione il sabato sera, senza discriminare, in tal modo, le imprese di trasporto su strada dei vari Stati membri nei confronti di altri mezzi di trasporto?

In caso affermativo, in che modo intende essa adoperarsi presso il governo francese?

In caso negativo, perché no?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(25 giugno 1997)

La Commissione è al corrente del fatto che in Francia sono cambiate le disposizioni relative al trasporto merci di domenica e nelle festività pubbliche.

Anteriormente a questa decisione, sulle strade francesi era in vigore, con talune deroghe, un divieto di transito per mezzi pesanti di peso totale superiore a 7,5 tonnellate dalle ore 22.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica. Le deroghe venivano concesse in caso di attività economiche urgenti (trasporto di beni deperibili e di animali vivi) non procrastinabili e per consentire, solo nella circolazione internazionale, ai veicoli francesi o stranieri di raggiungere il luogo di residenza, la sede della ditta o il paese di immatricolazione. Le autorità francesi hanno soppresso quest'ultima deroga con decorrenza 24 marzo 1997.

La Francia non è il primo né l'unico Stato membro a proibire il movimento dei mezzi pesanti di domenica e nelle festività pubbliche. Le autorità francesi hanno motivato tale divieto con la volontà di migliorare la sicurezza sulle strade e di tutelare i residenti locali contro l'eccessivo rumore. Il provvedimento non è comunque di natura discriminatoria in quanto si applica anche i veicoli francesi.

Tuttavia, la Commissione è consapevole delle implicazioni negative dei divieti imposti attualmente nella Comunità al traffico internazionale dei veicoli pesanti di domenica e nelle festività pubbliche. Per questo, affronterà con gli Stati membri e i rappresentanti dell'industria il problema generale dei divieti al traffico per verificare se un'azione comunitaria in questo settore sia fattibile e auspicabile

(98/C 21/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1579/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(6 maggio 1997)

Oggetto: ADAPT: invito a nuove proposte per il 1997

L'iniziativa comunitaria ADAPT finanzia progetti che consentono ai lavoratori di adattarsi ai cambiamenti nel mercato del lavoro. Operativo nell'ambito dell'Obiettivo 4 del Fondo sociale europeo, che si propone di migliorare le qualifiche e le prospettive occupazionali dei cittadini che hanno già un lavoro, si tratta forse dell'unico fondo dell'UE di particolare importanza per i lavoratori più anziani.

ADAPT viene attuato in due fasi: la prima copre il periodo dal 1995 al 1997, la seconda il periodo dal 1997 al 1999. Il bilancio è di 1500 milioni di ECU, per 5 anni, inclusi 162 milioni per un nuovo progetto prioritario: ADAPT-BIS.

Esistono cinque progetti ADAPT destinati ai lavoratori più anziani, in Belgio, Paesi Bassi, Austria (2) e Svezia. Altri quattro progetti, in Germania, Francia e Gran Bretagna (2), sottolineano la significativa partecipazione ai progetti dei lavoratori più anziani. Tuttavia, se presi in considerazione nel contesto dei 1400 programmi finanziati da ADAPT, questi nove progetti costituiscono una percentuale minima.

Può la Commissione prestare particolare attenzione affinché il secondo giro di richieste di finanziamento apporti un maggior numero di progetti specificamente indirizzati ai lavoratori più anziani?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(9 giugno 1997)

Come sottolinea l'Onorevole Membro, l'iniziativa ADAPT ha lo scopo di favorire l'adattamento della manodopera ai mutamenti industriali e di migliorare il funzionamento del mercato dell'occupazione per garantire la crescita, l'occupazione e la competitività delle imprese comunitarie. Questa iniziativa si applica alla totalità dello spazio comunitario e beneficia, per il periodo 1995-1999, di un bilancio comunitario di 1.582 MECU (riserve comprese, prezzi 1996).

Per quanto riguarda i destinatari dell'iniziativa, essa è intesa, in modo particolare, per i lavoratori interessati dai mutamenti industriali, indipendentemente dall'età. Tutti i progetti finanziati nell'ambito di ADAPT hanno o possono avere fra i beneficiari lavoratori di età avanzata. Per quanto riguarda la selezione dei progetti, in virtù del principio di sussidiarietà, essa spetta alle autorità nazionali. La Commissione, nell'ambito dei comitati di controllo, verificherà che le procedure di selezione tengano presenti i principi e le finalità dell'iniziativa.

(98/C 21/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1584/97
di Armelle Guinebertière (UPE) alla Commissione
(6 maggio 1997)

Oggetto: Quarantena obbligatoria per gli animali da compagnia che entrano nel Regno Unito

La libera circolazione dei beni e delle persone è un dato di fatto, in seno all'Unione europea.

Ciò nondimeno, nel Regno Unito sussiste l'obbligo, per gli animali da compagnia, di trascorrere un periodo in quarantena (sei mesi per i cani), prima di poter circolare liberamente nel paese. Sebbene la spiegazione ufficiale sia che si tratta di una misura di prevenzione della rabbia, taluni ritengono che si tratti di una forma di protezionismo economico.

Considerando che questa situazione costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei beni e delle persone e alla libera concorrenza e che nuoce al benessere degli animali e dato che esistono vaccini antirabbici molto efficaci, l'obbligatorietà della quarantena sembra configurare una violazione del diritto comunitario.

Intende la Commissione compiere passi presso il governo britannico per regolarizzare questa situazione e porre termine a queste prassi?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(30 maggio 1997)

La Commissione è a conoscenza del problema e ha preso un certo numero di iniziative al riguardo.

In questi ultimi anni è stato attuato un programma di eradicazione finanziato dalla Comunità, che ha dato notevoli risultati. Si può sperare che la rabbia in un futuro non troppo lontano venga eradicata rendendo così inutile la quarantena degli animali da compagnia che entrano nel Regno Unito.

Peraltro, la Commissione sta riesaminando la situazione e formulerà delle proposte adeguate in tempo utile. Il comitato scientifico veterinario redigerà un rapporto in materia.

(98/C 21/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1606/97
di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) al Consiglio
(12 maggio 1997)

Oggetto: Aumento dei fondi destinati ai nuovi accordi di pesca

L'UE deve adottare misure volte a compensare i sacrifici che le flotte comunitarie devono sostenere per adeguarsi alle esigenze di riduzione del programma di orientamento pluriennale (POP IV).

La Commissione ha chiesto al Consiglio «Pesca», lo scorso 14 aprile, di aumentare di 30 milioni di ecu la dotazione di bilancio per negoziare nuovi accordi di pesca con paesi terzi?

Qual è stata la decisione del Consiglio?

Risposta

(6 agosto 1997)

Nella sessione del 14-15 aprile 1997 la Commissione non ha chiesto al Consiglio di aumentare di 30 milioni di ecu la dotazione di bilancio per negoziare nuovi accordi di pesca con paesi terzi.

Nel frattempo, tuttavia, la Commissione ha presentato una proposta di storno di stanziamenti allo scopo di rendere disponibile un importo supplementare di 52,6 milioni di ecu nella linea di bilancio B 78000 (Accordi internazionali in materia di pesca). Il Consiglio esaminerà tale proposta in conformità delle procedure stabilite.

(98/C 21/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1627/97
di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) alla Commissione
(14 maggio 1997)

Oggetto: Programma URBAN

Il 10 gennaio 1997 è scaduto il termine per la presentazione di progetti concernenti lo sviluppo urbano nel quadro del programma URBAN (1997-1999).

Quanti progetti sono stati presentati dalle autorità spagnole?

Quanti tra questi progetti provengono dalla comunità autonoma delle Province Basche? A quali comuni baschi si riferiscono questi ultimi e quali sono i loro obiettivi?

Quali progetti ha selezionato la Commissione tra tutti quelli presentati dal governo spagnolo?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(27 giugno 1997)

Il 9 gennaio 1997 le autorità spagnole hanno presentato un programma per l'iniziativa comunitaria URBAN (1997-1999) che contiene 12 progetti. Tra questi ultimi, non ve ne è nessuno che riguardi i comuni situati nella comunità autonoma delle Province basche.

La Commissione procede all'istruzione del fascicolo. Tuttavia il programma in questione è attualmente oggetto, da parte delle autorità spagnole, di una riformulazione del testo inizialmente presentato. La Commissione ritiene che una decisione relativa all'approvazione del suddetto programma potrà aver luogo unicamente nell'ultimo trimestre di quest'anno.

(98/C 21/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1632/97
di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione
(14 maggio 1997)

Oggetto: Divieto USA di investire in Birmania

Può la Commissione confermare che il Presidente americano ha firmato una legge che vieta alle imprese americane di investire in Birmania a motivo della cattiva situazione in cui versano la democrazia e i diritti umani in tale paese?

Come può la Commissione evitare che le imprese USA operino ora i loro investimenti per il tramite di imprese europee e degli Stati membri?

Non ritiene essa utile presentare urgentemente, a seguito della revoca da parte dell'Unione del sistema delle preferenze per la Birmania, una proposta mirante a bloccare gli investimenti da parte dell'Unione affinché possa essere esercitata, insieme agli USA, la massima pressione su questo paese?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione

(12 giugno 1997)

Il 22 aprile 1997 il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato la decisione di vietare nuovi investimenti americani in Birmania invocando il cosiddetto emendamento Cohen-Feinstein alla Legge sugli stanziamenti per l'esercizio finanziario 1997.

Le sanzioni vietano ai cittadini americani di effettuare nuovi investimenti in Birmania. I dettagli, compresa la definizione di nuovi investimenti e dei cittadini interessati, sono contenuti in un decreto del 20 maggio 1997 attualmente oggetto di un attento esame da parte della Commissione che intende valutarne l'eventuale impatto.

La revoca dei privilegi derivanti dall'applicazione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) non è comunque collegata in alcun modo alle sanzioni imposte dalla Comunità attraverso la posizione comune sulla Birmania adottata il 28 ottobre 1996 e prorogata per un secondo semestre il 29 aprile 1997. La revoca dei privilegi SPG si basa esclusivamente sulle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 ⁽¹⁾, articoli 9-12 e non è in relazione con la politica estera e di sicurezza comune (PESC).

La Commissione sta partecipando attivamente ai lavori PESC ma non è in grado di fornire anticipazioni in merito ad un'eventuale applicazione di nuove sanzioni alla Birmania, soprattutto perché gli Stati membri sono attualmente impegnati in una discussione sull'utilità di imporre sanzioni economiche per raggiungere obiettivi politici.

(¹) GU L 348 del 31.12.1994.
GU L 160 del 29.6.1996.

(98/C 21/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1635/97

di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione

(14 maggio 1997)

Oggetto: Cormorani

A seguito delle dichiarazioni del commissario Bjerregaard in merito ai cormorani, può la Commissione far sapere:

1. se è vero che intende depennare il cormorano dell'allegato 1 della direttiva sull'avifauna (79/409/CE) (¹)?
2. quando prevede di farlo e in che modo ne informerà il Parlamento europeo?
3. su quale base giudica essa necessario depennare il cormorano dall'allegato 1 della direttiva sull'avifauna?
4. se intende anche aggiungere ulteriori specie all'allegato 1 della direttiva in questione?

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(25 giugno 1997)

Nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici figurano tre specie e sottospecie di cormorani, ovvero il marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*), la sottospecie mediterranea del marangone dal ciuffo (*P. aristoteles desmarestii*) e la sottospecie continentale del cormorano (*P. carbo sinensis*).

Poiché il marangone minore è minacciato di estinzione in generale e la sottospecie mediterranea del marangone dal ciuffo è ancora estremamente vulnerabile, la Commissione non intende sopprimere queste due voci dall'allegato I della direttiva.

Come dichiarato nella risoluzione adottata dal Parlamento europeo nel febbraio 1996, il numero di esemplari di cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*) è aumentato sensibilmente. Sulla base delle informazioni scientifiche disponibili e a seguito di numerose consultazioni la Commissione ritiene che questa specie abbia raggiunto un livello di conservazione soddisfacente in tutta Europa, tanto da poter affermare che le misure di conservazione sono state efficaci. La Commissione sta quindi elaborando una proposta intesa a depennare dall'elenco dell'allegato I della direttiva succitata il *Phalacrocorax carbo sinensis*.

Il Parlamento è già stato informato sulla situazione; la Commissione invita pertanto l'onorevole parlamentare a fare riferimento alle risposte date, rispettivamente, all'interrogazione scritta n. 3950/96 dell'onorevole Bébéar (¹) e all'interrogazione orale H-124/97 dell'onorevole Schwaiger durante l'ora delle interrogazioni nella tornata del Parlamento del marzo 1997 (²).

Considerando l'urgenza della questione, il progetto di proposta è stato presentato e votato durante la riunione del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva sugli uccelli selvatici.

Il comitato ha approvato tale progetto che viene trasmesso per conoscenza al Parlamento europeo. La Commissione prenderà le misure necessarie per poter adottare la proposta. Allo stato attuale, tuttavia, la Commissione non intende proporre entro breve tempo un ampliamento dell'elenco delle specie di cui all'allegato I della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(¹) GU C 186 del 18.6.1997.

(²) Discussioni del Parlamento europeo (marzo 1997).

(98/C 21/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1646/97**di Ursula Stenzel (PPE) alla Commissione***(14 maggio 1997)*

Oggetto: Realizzazione di un programma Media III

La rappresentanza dei radioascoltatori e dei telespettatori delle reti ORF, ARD, ZDF e SRG si è impegnata congiuntamente per un programma Media III dell'UE che abbia l'obiettivo di promuovere la produzione in proprio di programmi per bambini. Con tale iniziativa si vuole fare in modo che le reti televisive pubbliche possano disporre di produzioni di alto valore qualitativo nel settore dei programmi e dei canali per i bambini. Esiste la possibilità di sostenere tale iniziativa e di consentire la realizzazione dei suoi obiettivi?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione*(30 giugno 1997)*

Il programma MEDIA II si propone prioritariamente di sostenere la produzione audiovisiva indipendente. La Commissione si è quindi adoperata per mettere in atto dei meccanismi di concessione di contributi finanziari a monte e a valle della produzione, attraverso aiuti alla formazione, allo sviluppo e alla distribuzione.

Nel quadro degli aiuti alla diffusione televisiva, particolare attenzione è stata data ai programmi per bambini, in particolare nel settore dell'animazione.

Sono stati concessi dei contributi finanziari alle operazioni di doppiaggio o di traduzione mediante sottotitoli di programmi destinati alla televisione, nonché alla realizzazione di opere che prevedano la partecipazione di almeno due emittenti di vari Stati membri. Scopo di queste misure (cfr. punto 1.2.2. dell'allegato della decisione 95/563/CE) ⁽¹⁾ è migliorare la circolazione in Europa di opere di qualità e proporre alle emittenti una gamma di programmi con un potenziale di ampia diffusione. In tal modo le emittenti beneficiano indirettamente degli aiuti comunitari.

Per quanto riguarda MEDIA III è prematuro, a questo punto, anticipare la valutazione a metà percorso del programma MEDIA II, prevista per il primo semestre 1998, e parimenti anticipare le raccomandazioni che potranno logicamente risultarne su possibili modifiche per il futuro.

⁽¹⁾ GU L 321 del 31.12.1995

(98/C 21/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1648/97**di Leoluca Orlando (V) alla Commissione***(14 maggio 1997)*

Oggetto: Ipotesi di non-conformità della L.R. 119/93 della Regione Sicilia con gli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma

Con la legge regionale L.R. 1/9/93 l'Assemblea Regionale Siciliana ha modificato la normativa degli incentivi sui voli charters e I.T. verso la Sicilia, già previsti ed operativi in forza della L.R. 12.4.1967, n. 46. I soggetti legittimati ad accedere agli interventi finanziari disposti conseguentemente dall'Amministrazione regionale sono rappresentati da tutti indiscriminatamente gli Operatori turistici e le Agenzie di viaggio (siciliani, italiani, europei ed extraeuropei) che intendano effettuare trasporti turistici con destinazione Sicilia.

Trattandosi non di contributi dati agli operatori, ma di contributi dati al consumatore attraverso l'operatore interessato, e realizzata la normativa in esame con assoluta par condicio tra Tour Operators e le Agenzie di Viaggio, siciliane e non, che intendono avvalersene, l'interrogante non ritiene configurabile alcuna ipotesi di alterazione della concorrenza, rilevante ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma. Va infine precisato che gli interventi finanziari erogati in base alla norma di riferimento non costituiscono un abbattimento dei costi per i Tour Operators ed Agenti di viaggio beneficiari ma si sostanziano nella riduzione del prezzo di acquisto delle offerte di commercializzazione turistica con destinazione Sicilia, a beneficio del turista acquirente il pacchetto Sicilia.

Si chiede pertanto con quali motivazioni la Commissione abbia dato inizio a una procedura di infrazione dell'articolo 93 del Trattato di Roma senza tenere conto delle motivazioni inviate alla DG IV della Commissione europea da parte dell'Amministrazione regionale il 22 marzo (Prot. n. 2756). L'invio di tale memoria era peraltro stato concordato tra gli stessi funzionari della DG IV (Direttore A. Peterson) e una delegazione dell'Amministrazione regionale.

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(13 giugno 1997)

La Commissione ha constatato che le sovvenzioni pari al 20% del costo del trasporto sostenuto, versate ai tours operator e alle agenzie di viaggio per il trasporto di turisti verso la Sicilia, hanno come scopo e come effetto di aumentare il numero dei turisti soggiornanti sull'Isola. Esse provocano quindi una deviazione dei flussi turistici comunitari verso questa regione.

Anche se gli agenti di viaggio ed gli operatori turistici sono tenuti a trasferire i benefici in questione al turista, l'aiuto in esame comporta vantaggi tanto in favore di questi stessi operatori che del settore turistico siciliano in generale, grazie al maggior numero di turisti trasportati e presenti sull'Isola.

Queste sovvenzioni non essendo subordinate ad un investimento, costituiscono un aiuto al funzionamento. Questo tipo di aiuto, a causa degli effetti particolarmente negativi che può avere sulla concorrenza, non può essere autorizzato che a titolo eccezionale, qualora sia limitato nel tempo e decrescente. Poiché tali caratteristiche non sono presenti, la Commissione dubita della compatibilità di tale aiuto ed ha pertanto ritenuto opportuno avviare la procedura contraddittoria di cui all'articolo 93.2 del trattato CE. In tale contesto la Commissione ha peraltro invitato il governo italiano e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.

Quanto alla memoria inviata dall'Amministrazione regionale il 22 marzo 1997, oltre ad essere pervenuta in data successiva alla decisione della Commissione che è stata adottata il 12 marzo, essa non conteneva elementi aggiuntivi rispetto alle osservazioni già presentate dalla autorità regionali e di cui la Commissione ha tenuto conto ai fini della sua decisione.

(98/C 21/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1655/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(14 maggio 1997)

Oggetto: Presentazione di una proposta nell'ambito di MEDA a favore della Turchia

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. S 50 è stato di recente pubblicato l'invito a presentare proposte per la fornitura di assistenza tecnica nell'ambito del Programma MEDA a favore della Turchia.

L'offerta riguarda gli Uffici di rappresentanza della Commissione europea di Ankara e si riferisce all'assunzione di personale.

In totale si propone l'assunzione di 15 specialisti ripartiti in cinque campi di attività.

In che modo finanzia la Commissione l'assunzione e il mantenimento in servizio di detti funzionari?

Risposta data dal Sig. Van den Broek a nome della Commissione

(2 luglio 1997)

Nel 1996, l'autorità di bilancio ha deciso di prevedere uno strumento specifico a favore dei programmi PHARE, TACIS e MEDA per poter ricorrere a un'assistenza tecnica esterna incaricata di sostenere i servizi della Commissione e alcuni beneficiari dell'aiuto durante l'attuazione e la sorveglianza dei vari programmi e progetti.

Per contribuire alla cooperazione tra la Comunità e i partner mediterranei nel quadro del programma MEDA, la Commissione ha deciso di mettere a disposizione delle sue delegazioni nei paesi partner mediterranei un'assistenza tecnica costituita da esperti altamente qualificati, da personale d'appoggio e di gestione, dalle infrastrutture necessarie di sostegno e accoglienza e dal personale addetto alla loro manutenzione.

In seguito al parere favorevole degli Stati membri, la Commissione impegnerà gli stanziamenti necessari sulla linea B7-410, in applicazione del commento al riguardo del bilancio 1997. L'assunzione di équipes di assistenza tecnica avverrà mediante gara d'appalto conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio (MEDA) ⁽¹⁾ e alle procedure di cui al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 189 del 30.7.1996.

(98/C 21/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1659/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) e Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(14 maggio 1997)

Oggetto: Futuro del Quadro comunitario di sostegno

Dato che per completare molte delle opere in fase di realizzazione nei paesi del Sud europeo che attingono finanziamenti dal Fondo di coesione e dai Fondi strutturali occorreranno assai probabilmente stanziamenti aggiuntivi e considerato che sono circolate voci provenienti dalla DG XVI che il Commissario competente intende organizzare una audizione per sentire quali sono le opinioni degli Stati membri in merito all'ammontare dei medesimi, può la Commissione dire se ha già analizzato i fabbisogni di lungo termine circa gli investimenti destinati al completamento delle opere di cui al II QCS e se ha qualche idea su come organizzare il relativo stanziamento?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(8 luglio 1997)

A conferenza intergovernativa conclusa, la Commissione intende presentare alcune proposte generali per il finanziamento futuro della Comunità e per la definizione della politica in materia di coesione economica e sociale dopo il 1999. E' probabile che le regioni meno prospere della Comunità continueranno ad assorbire la maggior parte degli aiuti strutturali. Occorrerà altresì continuare a sostenere le regioni degli Stati membri più ricchi, comprese quelle rurali, che affrontano problemi di adeguamento strutturale e delle risorse umane.

Sebbene non si possa entrare nel merito delle proposte che la Commissione intende presentare, il sistema dei fondi strutturali e di coesione dovrà comunque tendere ad una maggiore concentrazione, semplificazione ed efficacia.

(98/C 21/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1664/97

di David Bowe (PSE) alla Commissione

(20 maggio 1997)

Oggetto: Veicoli fuori uso

Perché la Commissione non è in grado di ultimare il suo progetto di proposta di direttiva sui veicoli fuori uso?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(2 luglio 1997)

La Commissione intende adottare una proposta di direttiva sui veicoli fuori uso entro l'estate. La Commissione è attualmente impegnata nella stesura conclusiva del testo che presenta numerosi aspetti di tipo tecnico, economico e organizzativo per i quali è necessaria un'attenta valutazione.

(98/C 21/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1666/97**di David Bowe (PSE) alla Commissione***(20 maggio 1997)*

Oggetto: Riduzione dei composti organici volatili

Intende la Commissione procedere all'elaborazione di una proposta per la riduzione dei composti organici volatili (COV) che si liberano nelle operazioni di rifornimento di carburante presso le stazioni di servizio (direttiva «Fase II»)?

Se la risposta è negativa, quali ne sono le ragioni?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(19 giugno 1997)*

Dal punto di vista ambientale, le perdite di composti organici volatili (COV) che si verificano in fase di rifornimento presso le stazioni di servizio rappresentano una percentuale esigua (2%) delle perdite totali dovute ad usi antropici a livello europeo.

Sette Stati membri (Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Svezia) hanno varato disposizioni nazionali per la riduzione dei COV; la Francia intende basarsi sulla normativa quadro sulla qualità dell'aria per una serie di disposizioni a livello locale (per grandi città ed aree fortemente inquinate); sembra poi che il Regno Unito (UK) prenderà provvedimenti di tipo «Fase II» per un certo numero di stazioni di rifornimento.

Presso altri Stati membri (Grecia, Finlandia) è in corso l'analisi dei risultati dei progetti pilota o, come nel caso del Belgio, è iniziato il dibattito con la federazione petroli nazionale.

Alla luce di questa situazione si desume che un'iniziativa della Commissione sulla «Fase II» apporterebbe benefici solo marginali in termini di riduzione delle emissioni. Un'eventuale proposta al riguardo non figura quindi fra le attuali priorità legislative.

Tuttavia la strategia per l'ozono attualmente in fase di elaborazione, la cui adozione da parte della Commissione è prevista per la primavera 1988, terrà conto delle emissioni riconducibili a questo ambito; sulla base delle conclusioni della strategia contro l'ozono troposferico, la Commissione verificherà necessità e natura di eventuali sue future iniziative in materia di perdite di COV durante le operazioni di rifornimento.

(98/C 21/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1677/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(7 maggio 1997)*

Oggetto: Finanziamenti BEI e Giubileo di Roma

Rispondendo all'interrogazione E-0178/97 ⁽¹⁾, presentata dalla sottoscritta il 3.2.1997, la Commissione ha reso noto che la BEI ha accordato al Comune di Roma e alla Regione Lazio un prestito di 1.400 milioni, relativamente alla realizzazione del piano delle opere per il Giubileo del 2000. Recentemente, però, il Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma ha ammesso l'elevato tasso di rischio collegato alla realizzazione effettiva di molte delle opere previste: infatti, nonostante manchino meno di mille giorni al 2000, lo stato di avanzamento delle opere in questione è praticamente nullo, mentre il vice Sindaco ed Assessore alla Mobilità del Comune di Roma continua ad annunciare possibili stravolgimenti del piano stesso che ne ritardano la realizzazione.

Ciò premesso, può la Commissione:

1. esprimere un parere sulla effettiva realizzabilità delle circa cinquecento opere previste dal piano per il Giubileo al cui finanziamento concorre la BEI;
2. rendere note, se possibile, le effettive modalità di erogazione del finanziamento, se si tratterà cioè di un contributo versato in una unica tranche sulla base del piano complessivo o se verrà realizzata una disamina opera per opera erogando di volta in volta il finanziamento relativo;
3. far sapere se i continui ritardi accumulati dall'Amministrazione comunale di Roma nella realizzazione delle opere in questione stanno mettendo a rischio la reale fruibilità del finanziamento BEI per il Giubileo da parte del Comune di Roma?

⁽¹⁾ GU C 319 del 18.10.1997, pag. 33.

Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione

(27 giugno 1997)

La Banca europea per gli investimenti (BEI) non ha attualmente alcun motivo di dubitare della capacità dei promotori di realizzare i lavori previsti dal progetto Roma 2000.

Secondo le informazioni trasmesse, i promotori riceveranno i fondi legati agli investimenti finanziati dalla BEI dopo verifica dello stato di avanzamento delle opere. Il prestito in oggetto non sarà corrisposto in un'unica quota ma in erogazioni successive, conformemente alla pratica della BEI per qualsiasi progetto di dimensioni ed entità analoghe a quelle di Roma 2000.

Saranno finanziate circa 500 opere, esaminate una per una per accertarne l'interesse economico, l'utilità e i vantaggi che apporteranno nei differenti settori alla città di Roma e alla regione Lazio, vantaggi destinati a perdurare ben al di là dei tempi di realizzazione dei progetti in sé.

(98/C 21/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1687/97

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) alla Commissione

(20 maggio 1997)

Oggetto: Attuazione di Agenda 21 (programmi di aiuto)

Cinque anni fa, nel giugno 1992, la comunità internazionale degli Stati sottoscrisse alla Conferenza UNCED di Rio gli obiettivi dell'Agenda 21. In essa si ribadisce che per conseguire uno sviluppo durevole ed equo è necessario un piano d'azione globale per le donne. Essa inoltre assegna un ruolo importante nel processo dell'Agenda, alle ONG e alle collettività.

Può la Commissione indicare in che misura essa promuove tali obiettivi e sostiene finanziariamente le donne, le ONG e le iniziative collettive per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 21 (mediante quali programmi e quali importi)?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(7 luglio 1997)

La Comunità finanzia numerosi programmi a sostegno delle donne, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle autorità locali per il raggiungimento degli obiettivi fissati da Agenda 21, sia in ambito comunitario che nel resto del mondo. Non è mai stato tenuto un bilancio globale del sostegno finanziario complessivamente accordato, ma possono essere forniti alcuni esempi.

La Comunità ha sottoscritto la piattaforma d'azione di Pechino, che costituisce un piano d'azione globale per le donne. Conformemente alla politica fissata in tale piattaforma, la Comunità applica una duplice strategia basata su azioni positive in favore delle donne e sull'integrazione delle dimensioni maschile e femminile (mainstreaming of gender) in tutti i programmi e progetti. Nel 1996 la Commissione ha presentato, tra le iniziative attivate in seguito alla conferenza di Pechino, una comunicazione dal titolo «Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie»⁽¹⁾.

Fra il 1994 ed il 1999 una quota dei fondi strutturali pari a 785 milioni di ECU verrà destinata al finanziamento di misure specifiche in favore delle donne, nell'ambito della campagna contro la disoccupazione di lungo periodo e per l'integrazione dei giovani nel mondo del lavoro, entrambe configurabili come aspetti sociali di uno sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda il ruolo delle donne nello sviluppo, conformemente alla duplice strategia sopra menzionata, la maggior parte delle attività in favore delle donne è finanziata attingendo alle principali linee di bilancio per la cooperazione allo sviluppo ed assume la forma di progetti integrati destinati tanto alle donne quanto agli uomini, pur accordando particolare attenzione alle necessità delle donne. Anche un certo numero di azioni positive su larga scala destinate specificamente alle donne è finanziato dalle stesse linee di bilancio. La Commissione attinge inoltre ad un'altra importante linea di bilancio, anche se di importo modesto, che riguarda il ruolo delle donne nello sviluppo (dotazione nel 1995: 5 milioni di ECU) per finanziare attività di studio, formazione, sensibilizzazione e programmazione strategica mirate a promuovere l'integrazione delle dimensioni maschili e femminili nella cooperazione allo sviluppo della Comunità.

Nel 1996 la Commissione ha destinato 175 milioni di ECU per cofinanziare progetti di sviluppo di ONG in paesi terzi ed ha assegnato, a titolo di finanziamento principale, un totale di 1.6 milioni di ECU a 18 ONG attive in Europa in campo ambientale.

I fondi strutturali hanno contribuito con cospicui stanziamenti ad aiutare le autorità locali nel perseguire uno sviluppo sostenibile. La Commissione offre inoltre il proprio sostegno ad un certo numero di iniziative specifiche, come la campagna per le città sostenibili, assistendo le autorità locali nel dare attuazione a particolari aspetti di Agenda 21. Anche le autorità locali di paesi in via di sviluppo hanno beneficiato di interventi di questo tipo: oltre 44 milioni ECU su un arco di quattro anni sono stati ad esempio stanziati per attività di cooperazione innovativa fra varie città d'Europa e dell'Asia, dell'America Latina nonché del bacino del Mediterraneo. Poco meno di 1 milione di ECU è stato inoltre erogato a dodici comunità dell'Africa subsahariana, sei urbane e sei rurali, a titolo di contributo per predisporre i propri piani d'azione ambientale a livello locale.

(¹) COM(96)67 def.

(98/C 21/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1696/97

di **Roberta Angelilli (NI)** alla Commissione

(20 maggio 1997)

Oggetto: Progetto per la costruzione di un parcheggio di cinque piani in un sito di importanza archeologica a Roma

Il Comune di Roma ha intenzione di costruire nei pressi di Piazzale della Radio, quartiere densamente popolato della XV circoscrizione del Comune di Roma, un grande parcheggio di cinque piani con annesso un centro commerciale. Numerosi comitati di cittadini hanno chiesto il blocco immediato dei lavori, anche in considerazione del fatto che nella zona interessata alla costruzione del parcheggio, la Soprintendenza archeologica del Ministero dei Beni Culturali ha rinvenuto alcune sepolture di epoca romana che fanno pensare addirittura alla possibile esistenza di una vera e propria necropoli sotterranea, la cui conservazione verrebbe certamente pregiudicata dai lavori. Nonostante l'allegato II della direttiva 85/337/CEE (¹) al numero 10 lettera b) preveda che gli Stati membri fissino opportuni criteri per definire quali lavori di sistemazione urbana debbano subire una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10 della medesima direttiva, e nonostante le notevoli dimensioni del progetto in questione sembrino suggerire l'opportunità di realizzare la suddetta valutazione secondo le procedure previste, nessuna consultazione è stata avviata dall'Amministrazione con i cittadini al riguardo. Inoltre, nonostante quanto previsto dalla direttiva 97/11/CE (²) secondo cui nella valutazione di impatto ambientale per la suddetta categoria di progetti si devono tenere in debita considerazione fattori storici, culturali ed archeologici, nessuna importanza è stata attribuita ai ritrovamenti archeologici effettuati in zona.

Ritiene la Commissione che tale atteggiamento da parte del Comune di Roma rappresenti una palese violazione della normativa europea in materia di valutazione dell'impatto ambientale?

Può essa rendere noto se ha intenzione di intraprendere particolari passi nei confronti del Comune di Roma al fine di ristabilire il rispetto del diritto comunitario?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(²) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(25 giugno 1997)

Per quanto riguarda la costruzione di un parcheggio di cinque piani in un sito di importanza archeologica a Roma, occorre anzitutto rilevare che non si può fare riferimento alla direttiva 97/11/CE poiché essa non è ancora applicabile.

La direttiva 85/337/CEE (¹), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede una procedura di valutazione dell'impatto ambientale obbligatoria per i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I della medesima, mentre per quelle elencate nell'allegato II, di cui fa parte il progetto in questione, gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per decidere in base alle caratteristiche del progetto in questione se esso debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Spetta quindi agli Stati membri determinare se un progetto dell'allegato II debba essere soggetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale a motivo della sua natura, delle sue dimensioni o delle sue caratteristiche.

In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione interverrà presso le autorità italiane per ottenere informazioni supplementari.

(¹) GU L 175 del 27.6.1985.

(98/C 21/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1698/97
di Ria Oomen-Ruijten (PPE) alla Commissione
(20 maggio 1997)

Oggetto: Requisiti che devono soddisfare i motori delle imbarcazioni in materia di emissioni sonore e gas di scarico

A metà del mese di ottobre 1996 si sono tenute delle riunioni con la Svezia, altri Stati membri interessati e l'industria nelle quali è stato discusso il tema della regolamentazione dei requisiti che devono soddisfare i motori delle imbarcazioni in materia di emissioni sonore e gas di scarico.

La Commissione avrebbe dovuto adottare una posizione sulla base di questi colloqui, ma a tutt'oggi ciò non è avvenuto.

1. Qual è la posizione adottata dalla Commissione al riguardo?
2. Ritiene la Commissione giustificata una normativa europea inequivocabile concernente i requisiti che devono soddisfare i motori delle imbarcazioni in materia di emissioni sonore e gas di scarico?
3. In caso affermativo, quali provvedimenti intende la Commissione adottare?

Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione

(11 luglio 1997)

1. Nella precedente risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 2100/96 (¹) presentata l'anno scorso dall'onorevole parlamentare si menziona un incontro organizzato tra la Svezia, altri Stati membri interessati e i rappresentanti dell'industria allo scopo di discutere il problema delle emissioni provenienti dalle imbarcazioni da diporto.
2. Attualmente è possibile confermare che la Commissione sta prendendo i necessari provvedimenti per l'elaborazione di una legislazione europea in questo settore.
3. A tale scopo la Commissione intende organizzare anzitutto un incontro con gli esperti degli Stati membri e dell'industria nel mese di luglio dell'anno in corso. In questa occasione si prevede di esaminare la possibilità di modificare la direttiva 94/25/CE concernente le imbarcazioni da diporto (²).

(¹) GU C 83 del 14.3.1997.

(²) GU L 164 del 30.6.1994.

(98/C 21/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1699/97
di Ulf Holm (V) alla Commissione
(20 maggio 1997)

Oggetto: Misure agroambientali

Con riferimento alla risposta alla mia interrogazione (E-0549/97) (¹) potrebbe la Commissione fornire ragguagli sul vigente regolamento relativo alle misure agroambientali ed in particolare far sapere quali sono i paesi che applicano i 117 programmi approvati?

- A quanto ammontano le risorse finanziarie accordate dalla Comunità a ciascuno dei 117 programmi?
- A quanto ammontano gli importi complessivi a carico della Comunità?
- A quali requisiti devono ottemperare gli agricoltori per poter partecipare ad un programma agroambientale?

(¹) GU C 319 del 18.10.1997, pag. 110.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(26 giugno 1997)*

In tutti gli Stati membri sono stati approvati programmi agroambientali: alla fine dell'anno finanziario 1996 tutti, eccettuato il Lussemburgo, avevano cominciato ad applicarli.

La Commissione trasmette direttamente all'on. Parlamentare e al Segretariato Generale del Parlamento un elenco completo dei programmi approvati al 31 dicembre 1996. Tali programmi sono finanziati con il bilancio comunitario (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia) al tasso del 75% nelle regioni dell'obiettivo 1 e del 50% in tutte le altre regioni. I dati completi riguardanti il bilancio di ciascun programma fino al 1997 vengono trasmessi separatamente all'on. Parlamentare e al Segretariato Generale del Parlamento.

Gli stanziamenti (unicamente contributo della Comunità) per i primi cinque anni d'applicazione sono i seguenti:

Milioni di ecu

	1993	1994	1995	1996	1997
Bilancio (UE 12)	130	322			
Bilancio (UE 15)			990	1342	1193
Esborsi (UE 12)	123	224			
Esborsi (UE 15)			485	1391	

I programmi sono progettati e attuati dagli Stati membri o dalle regioni previa approvazione da parte della Commissione, per cui le condizioni di ciascuno di essi enormemente. I programmi possono comprendere impegni specifici riguardanti la gestione ecologica dei terreni, pratiche agricole di utile effetto e l'organizzazione di corsi di formazione alle tecniche ecologiche. Gli agricoltori che decidono di partecipare ai programmi si impegnano a osservare le norme in essi stabilite per il periodo specificato, che è di almeno 5 anni per le misure di gestione dei terreni.

(98/C 21/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1700/97**di Ulf Holm (V) alla Commissione***(20 maggio 1997)*

Oggetto: Uffici (delegazioni) della Commissione dell'UE

Premesso che da anni la Commissione ha dislocato in tutto il mondo una serie di uffici (delegazioni)

potrebbe essa fornire un elenco di tutte le delegazioni dell'UE?

A quanto ammontavano esse complessivamente nel 1980, nel 1985, nel 1990 e nel 1995?

Qual è il numero degli addetti in ciascuna di esse?

A quanto ammontano le spese per ciascuna di esse?

Qual è stato l'ammontare complessivo delle spese per le delegazioni nel 1980, 1985, 1990 e 1995?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione*(24 giugno 1997)*

Per quanto riguarda i punti 1 e 3, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento sulla risposta fornita a suo tempo all'interrogazione scritta n. 1107/97 (1).

Quanto al punto 2, nel 1980 si contavano 64 delegazioni o uffici, il cui numero è stato portato a 82 nel 1985, a 94 nel 1990 e a 122 nel 1995.

Non è possibile precisare le spese relative alle singole delegazioni. Il sistema di bilancio della Commissione è infatti concepito in maniera tale che i dati vengono riuniti nel loro complesso all'interno del titolo A6, con una ripartizione a seconda della natura delle spese.

I costi per gli anni precedenti al 1988 erano ripartiti sull'insieme del bilancio. La ricostituzione di queste spese non è possibile. A partire dal 1990, le spese sono riprese al titolo A6 ed ammontano a 112 MECU per il 1990 e a 191 MECU per il 1995. Tale aumento si spiega in sostanza con l'estensione ai paesi dell'Est della rete di delegazioni della Commissione.

(¹) GU C 319 del 18.10.1997, pag. 230.

(98/C 21/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1706/97

di **Hiltrud Breyer (V)** alla Commissione

(23 maggio 1997)

Oggetto: Incidente verificatosi ad Apach (Lorena) durante il trasporto di materiale nucleare

Lunedì 4 febbraio 1997, verso le 6.30, un treno proveniente dalla Germania settentrionale che trasportava scorie radioattive è deragliato in territorio francese tra Perl (D) e Apach (F), in prossimità del confine lussemburghese. Dal momento che la Commissione non ha risposto alla maggior parte dei quesiti contenuti nell'interrogazione P-0528/97 (¹), l'interrogante si vede costretta a formularli nuovamente:

1. Quali piani d'emergenza esistevano? Quali sono le misure previste da tali piani in caso di emergenza? Quali piani di evacuazione sono previsti per emergenze di questo genere?
2. Al momento dell'incidente, il treno viaggiava ad una velocità di 28 km/h; fino a quale velocità sarebbe stata garantita la sicurezza dei contenitori «Excellox 6»?
3. Dato che in caso di scontro con un treno passeggeri si sarebbe verificata una catastrofe, per quale motivo il tronco in questione non era stato chiuso al traffico passeggeri?
4. Può la Commissione indicare i motivi che hanno indotto a privilegiare un tragitto più lungo rispetto a quello più diretto, attraverso il Belgio ed i Paesi Bassi?
5. La capacità di carico della linea è stata verificata ed è stata fissata la velocità massima consentita?
6. Qual è stata l'intensità dell'esposizione delle squadre di soccorso ai neutroni e alla radioattività?

(¹) GU C 319 del 18.10.1997, pag. 101.

Risposta data dal Sig. Papoutsis in nome della Commissione

(14 luglio 1997)

1. I piani di emergenza sono di competenza delle autorità nazionali. Nella fattispecie, le disposizioni necessarie sono state prese sotto l'autorità del prefetto.
2. Le prestazioni tecniche cui devono rispondere i contenitori sono fissate dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica nel regolamento sul trasporto dei materiali radioattivi, versione 1985, modificata nel 1990 (collezione sicurezza n. 6). I contenitori Excellox 6 devono rispondere a detti criteri.
3. Al momento dell'incidente, il treno non circolava su una linea di grande comunicazione bensì in una zona riservata alle manovre.
4. Le considerazioni connesse con la protezione delle persone inducono gli Stati membri, soli competenti in questa materia, a determinare l'itinerario dei convogli.
- 5 & 6. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a far riferimento alla risposta data all'interrogazione scritta E-1561/97 (¹).

(¹) V. pag. n. 71

(98/C 21/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1716/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 maggio 1997)*

Oggetto: «Stromeinspeisegesetz» (legge tedesca in materia di approvvigionamento di energia elettrica)

Nella sua lettera del 26 ottobre 1996 al ministro tedesco dell'Economia Rexrodt, il Commissario van Miert dichiara che per il settore della generazione eolica di energia elettrica la Commissione si è basata «per il 1990 su una capacità di 20 megawatt e un maggior onere annuale compreso fra 500.000 e 1.000.000 di marchi tedeschi per l'insieme delle imprese tedesche fornitrici di energia elettrica». Facendo i calcoli su questa base, i costi addizionali legati all'energia eolica ammontano al massimo a 0,0125-0,025DM/kWh. Tale calcolo coincide con la giurisprudenza tedesca in materia di intese o cartelli nonché con le cifre fornite dalle associazioni per le energie rinnovabili. Tale valore è però al tempo stesso in stridente contrasto con i dati indicati al riguardo dal settore energetico tedesco e ripresi senza verifiche dalla Commissione, secondo i quali costi addizionali arriverebbero nel 2005 fino a 900 milioni di marchi (per una potenza installata di energia eolica stimata in 4.000 MW). Seguendo invece la base di calcolo indicata dalla Commissione, per l'intero complesso delle aziende tedesche fornitrici di energia si avrebbero nel 2005 costi addizionali di un importo non superiore a 100-200 milioni di marchi.

1. Gli studi sull'evoluzione dei costi nel settore dell'energia eolica pubblicati in Germania all'inizio del 1997 dimostrano che non si può certo parlare di un eccesso di sostegno in virtù della «Stromeinspeisungsgesetz». Tali ricerche dimostrano che solo nelle località costiere più favorevoli gli abbuoni attualmente concessi sono sufficienti per un esercizio economicamente redditizio degli impianti. E in tali studi non si è neppure tenuto conto di eventuali futuri incidenti e lavori di riparazione. La Direzione generale IV è al corrente di tali ricerche? Ha intenzione, alla luce di queste nuove conoscenze, di circoscrivere la portata delle sue affermazioni dell'ottobre 1996?

2. Il Commissario responsabile per la concorrenza è a conoscenza del fatto che il suo Direttore generale Alexander Schaub, tedesco, è iscritto allo stesso partito cui appartiene il ministro dell'Economia Rexrodt, cui era diretta la lettera del 26 ottobre 1996? Non sussiste in questo caso un grave conflitto di interessi, soprattutto in considerazione del fatto che il signor Schaub risulta essere l'estensore di una nota interna della Direzione generale IV sulla «Stromeinspeisungsgesetz», nella quale in modo del tutto palese viene ripresa, senza alcuna verifica, la posizione della ricorrente PreussenElektra, mentre non viene invece neppure citata la documentazione presentata dalle associazioni per le energie rinnovabili?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(9 luglio 1997)*

1. Nel corso del 1997, alla Commissione sono stati presentati diversi studi, attualmente in fase di esame, sull'evoluzione dei costi di produzione dell'energia eolica nella Repubblica federale di Germania. Nella misura in cui i risultati di tali studi possono risultare rilevanti ai fini della valutazione della «Stromeinspeisungsgesetz» (legge tedesca in materia di approvvigionamento di energia elettrica) alla luce delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione li prenderà in considerazione nel decidere come procedere nel caso in oggetto.

2. La Commissione è tenuta ad esaminare le denunce presentate in merito all'infrazione di regole di concorrenza comunitarie sia da imprese che da singoli cittadini. Nell'adempiere questo obbligo, la Commissione chiede sistematicamente al governo dello Stato membro interessato di pronunciarsi sui fatti che sono adottati nella denuncia. Era dunque questo lo scopo della lettera inviata dalla Commissione al ministro dell'Economia.

(98/C 21/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1726/97**di Richard Corbett (PSE) alla Commissione***(23 maggio 1997)*

Oggetto: Southport Sea Wall

1. Conferma la Commissione di aver verificato che il Regno Unito ha rispettato le disposizioni previste nelle direttive 92/43 ⁽¹⁾(conservazione degli habitat) e 85/337 ⁽²⁾(valutazione dell'impatto ambientale) nell'autorizzare la realizzazione del progetto in parola?

2. A tale riguardo, ritiene che si sia tenuto sufficientemente conto dell'alternativa rappresentata dalle «difese marittime naturali» (cioè permettere lo sviluppo delle dune di sabbia ancora in fase formazione)?

3. Può comunicare perché, quando ha effettuato una ispezione in loco, non vi ha fatto partecipare le persone e le organizzazioni che le avevano originariamente sporto il reclamo concernente la conformità del progetto con la legislazione europea, come invece aveva provveduto a fare nel caso di numerose ispezioni precedenti (ad esempio, nel caso del problema della polvere di carbone registrato in prossimità dei Bootle docks, che coinvolgeva la stessa autorità locale), anche se tale partecipazione non era prevista a livello normativo?
4. Per quale motivo, quando ha autorizzato il progetto, non ha provveduto ad informare immediatamente i ricorrenti originari?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(²) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(15 luglio 1997)

La Commissione conferma di essersi accertata, prima di approvare il finanziamento di parte del progetto «Southport sea wall», che ciò non avrebbe comportato infrazioni relativamente alle due direttive citate nell'interrogazione. Dato il mancato riscontro di impatti significativi, la questione delle soluzioni alternative ai sensi dell'articolo 6 della direttiva habitat non si poneva. Coloro che avevano sporto reclamo contro il progetto del frangiflutti sono stati successivamente informati dell'approvazione del finanziamento da parte della Commissione. La Commissione si rende conto che un periodo di tre mesi e mezzo per informare le associazioni è eccessivo. Pertanto sono state prese misure concrete per migliorare la procedura amministrativa in modo da assicurare una distribuzione tempestiva delle informazioni pertinenti.

Per quanto riguarda la visita al sito dei rappresentanti della Commissione, si prega l'onorevole parlamentare di rilevare che si trattava di una visita informale effettuata su richiesta delle autorità locali. Nell'effettuare tale visita la Commissione aveva come unico scopo prendere visione direttamente della zona costiera e della ubicazione precisa del progetto proposto. Durante la suddetta visita non sono state incontrate organizzazioni né persone coinvolte nel reclamo poiché la Commissione aveva già ricevuto lettere e materiali significativi relativi al potenziale impatto ambientale da parte di coloro che avevano sporto reclamo ed aveva pienamente compreso le loro preoccupazioni circa il progetto proposto.

(98/C 21/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1731/97

di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(23 maggio 1997)

Oggetto: Innalzamento dell'età pensionabile per le donne e sua compensazione

Il governo finlandese sta lavorando a un disegno di legge, basato sulla cosiddetta sentenza Barber della Corte di giustizia delle Comunità europee, che innalza l'età pensionabile per le donne in modo da adeguarla a quella fissata per gli uomini senza prevedere una compensazione per le interessate.

Intende la Commissione vigilare affinché gli Stati membri rispettino il principio in conformità del quale la sentenza summenzionata non deve recare pregiudizio agli interessi di alcuno?

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(2 luglio 1997)

La Commissione tiene a precisare all'On. parlamentare che, per quanto riguarda la parità di età di pensionamento tra uomini e donne, ciò che interessa per quanto concerne il diritto comunitario esistente (art. 119 del Trattato CE e direttiva 86/378/CEE (¹) e 96/97/CE (²)) è che lo stesso trattamento venga riservato agli uomini e alle donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (³). Questo stesso trattamento può tradursi sia dalla fissazione di un'età identica di pensionamento per gli uomini e le donne, sia nell'instaurazione di un regime di pensionamento flessibile alle stesse condizioni per i due sessi. La scelta dell'età identica appartiene al regime professionale in questione secondo i regolamenti e le modalità applicabili nello Stato membro interessato.

La direttiva del Consiglio 96/97/CE, adottata il 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE per renderla conforme all'art. 119 del Trattato CE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza Barber e nelle sentenze connesse che sono seguite, prevede che gli Stati membri debbano prendere le disposizioni necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva, al più tardi entro il 1° luglio 1997. La Commissione conta di scrivere prossimamente a tutti gli Stati membri per chiedere loro informazioni sulle disposizioni prese per l'attuazione della direttiva.

(¹) GU L 225 del 12.8.1986

(²) GU L 46 del 17.2.1997

(³) La parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'età di pensionamento nel settore dei regimi statutari non è ancora instaurato. La direttiva 79/7/CEE (GU L 6 del 10.1.1979) consente (art. 7, par. 1a) il mantenimento delle età di pensionamento diverse a seconda dei sessi.

(98/C 21/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1736/97
di Dominique Baudis (PPE) alla Commissione
(23 maggio 1997)

Oggetto: Autorità comune europea per la certificazione aeronautica

Può la Commissione far sapere qual è il seguito dato alla richiesta avanzata dal Parlamento europeo di presentare una proposta relativa all'istituzione di un'autorità europea dell'aviazione per l'armonizzazione internazionale e l'attuazione delle normative che disciplinano il settore dell'aviazione, delle norme di sicurezza che si applicano agli aeromobili e delle procedure di certificazione (A3-0426/92) (¹)?

(¹) GU C 72 del 15.3.1993, pag. 173.

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(3 luglio 1997)

In diverse occasioni la Commissione ha sottolineato la necessità di istituire un'Autorità europea per la sicurezza nel settore aeronautico che stabilisca requisiti comuni di massima sicurezza e ne garantisca l'effettiva ed uniforme applicazione in tutta Europa, promuovendone la diffusione a livello mondiale.

Il 10 dicembre 1996 la Commissione ha adottato una raccomandazione per l'adozione di una decisione del Consiglio che autorizzi la Commissione a negoziare con i paesi terzi dell'Europa, a nome della Comunità e conformemente alle direttive che regolano i mandati di negoziato, la convenzione internazionale necessaria per istituire un'autorità di questo tipo.

La discussione in seno al Consiglio a questo riguardo non è ancora conclusa; la Commissione confida comunque nella possibilità di ottenere entro breve tempo l'autorizzazione a procedere.

L'intenzione della Commissione è stata oggetto di discussione all'interno della commissione parlamentare per i trasporti e il turismo nel corso dei dibattiti inerenti la comunicazione della Commissione «Definizione di una strategia comunitaria di rafforzamento della sicurezza aerea» (¹).

(¹) SEC(96) 1083 def.

(98/C 21/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1737/97
di Bernard Stasi (PPE) alla Commissione
(23 maggio 1997)

Oggetto: Gestione comunitaria delle risorse naturali nell'Africa australe

Nella riunione tenutasi a Bruxelles dal 17 al 20 marzo 1997, l'Assemblea paritetica ACP-UE ha approvato all'unanimità due risoluzioni relative all'Africa australe. Tali risoluzioni riconoscono il successo dei programmi di gestione comunitaria delle risorse naturali, come il programma «Campfire» nello Zimbabwe, e sostengono le strategie prescelte dai paesi dell'Africa australe per sviluppare le loro economie rurali e proteggere le risorse della biodiversità responsabilizzando le comunità rurali al riguardo e garantendo l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Quali provvedimenti intende la Commissione adottare — segnatamente nelle sedi internazionali, come la decima conferenza CITES che si terrà nello Zimbabwe nel giugno 1997 — per sostenere gli sforzi prodigati dai paesi dell'Africa australe in questo settore, conformemente ai principi enunciati nella dichiarazione di Rio e nell'Agenda 21?

Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione

(9 luglio 1997)

La Commissione si congratula per il successo ottenuto dai programmi di conservazione e gestione delle risorse naturali in Africa australe.

La Commissione, che ha sostenuto le strategie adottate dai paesi dell'Africa australe dirette a conservare e utilizzare in modo razionale le risorse naturali, in particolare Botswana, Zambia e Zimbabwe, intende proseguire in questa direzione. Essa ha contribuito infatti a un programma di formazione per la gestione della fauna nella regione, varato sotto l'egida della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe.

Inoltre, nel quadro della programmazione del II Protocollo finanziario di Lomé IV per i paesi dell'Africa australe, la Commissione, di concerto con ciascun paese interessato, ha convenuto di intensificare il suo sostegno alle politiche settoriali in materia di sviluppo rurale che comprendono in special modo la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse naturali.

La Commissione ritiene che il risultato della 10a conferenza della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, svoltasi ad Harare nello Zimbabwe, costituisca un buon compromesso: riconosce e sostiene gli sforzi prodigati dall'Africa australe e, accogliendo le istanze dei paesi interessati per una gestione razionale delle loro risorse e della loro fauna, ne permette la salvaguardia in conformità con i principi della dichiarazione di Rio.

(98/C 21/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1738/97

di Gisèle Moreau (GUE/NGL) alla Commissione

(23 maggio 1997)

Oggetto: Conseguenze economiche e sociali del divieto di utilizzo dell'amianto

La Comunità europea ha attuato una politica di utilizzo controllato che si applica alla commercializzazione dei prodotti che contengono amianto. Taluni Stati membri — tra cui la Francia dal 1° gennaio 1997 — hanno preso la decisione di vietare totalmente la produzione, l'importazione e la commercializzazione di prodotti che contengono amianto. Tale decisione, giustificata in termini di protezione della salute sul lavoro e della salute pubblica in generale, viene utilizzata come pretesto da delle società, come la ditta ETERNIT, per licenziare dei lavoratori e chiudere degli impianti. Spesso si tratta delle stesse società che avevano rifiutato di procedere ad una riconversione, mettendo in dubbio la pericolosità dell'amianto. Quali provvedimenti intende la Commissione proporre per:

- vietare totalmente la produzione, l'importazione e la commercializzazione di prodotti che contengono amianto,
- promuovere la ricerca e la produzione di prodotti sostitutivi che non presentano alcun pericolo per la salute sul lavoro e la salute pubblica in generale,
- favorire la riconversione degli impianti industriali verso la produzione di prodotti privi di amianto in modo da evitare la soppressione di posti di lavoro?

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione

(10 luglio 1997)

La Commissione ricorda che — relativamente alla commercializzazione dell'amianto — ha attuato dalla metà degli anni '80 una politica di utilizzo controllato. Conformemente a tale politica sono state completamente vietate tutte le fibre di amianto, con una sola eccezione, come pure 14 categorie di prodotti contenenti quest'ultima fibra, conosciuta come crisotilo. Altre categorie di prodotti contenenti crisotilo non rientrano nel campo di applicazione dell'armonizzazione comunitaria e possono essere commercializzati liberamente purché correttamente etichettati e conformi alle disposizioni degli articoli 30 e 36 del trattato CE.

Nel corso di due riunioni con gli esperti degli Stati membri (26 luglio e 7 novembre 1996), la Commissione ha rilanciato la discussione sul problema amianto. Una terza riunione è prevista per il luglio 1997 per valutare i risultati di uno studio sull'amianto e le fibre sostitutive. La Commissione è intenzionata a esaminare quanto prima tutte le più recenti analisi di tipo tecnico, scientifico ed economico al fine di rivedere la propria politica in materia di amianto.

Per quanto riguarda i possibili prodotti di sostituzione, a breve termine la Commissione potrebbe adottare indicazioni di rischio per talune fibre minerali artificiali nel quadro della direttiva 67/548/CEE ⁽¹⁾ sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Inoltre, queste e altre fibre — in particolare cellulosa, alcole polivinilico e fibra aramidica — sono attualmente esaminate nel quadro dello studio sopraccitato per verificarne le potenzialità come sostituti dell'amianto.

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967.

(98/C 21/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1745/97

di José Apolinário (PSE) alla Commissione

(23 maggio 1997)

Oggetto: Raccolta e riciclaggio di pile e accumulatori

Tenendo conto del programma di azione di lotta all'inquinamento ambientale provocato dal cadmio, di cui alla risoluzione del Consiglio del 25.1.1988, può la Commissione precisare:

1. Come valuta l'applicazione delle direttive 91/157/CEE ⁽¹⁾ e 93/86/CEE ⁽²⁾ da parte di ciascuno Stato membro? Le hanno recepite tutti gli Stati membri?
2. Qual è la percentuale di pile e accumulatori riciclati, per ogni Stato membro?
3. Quali sono le nuove misure che la Commissione intende introdurre?

⁽¹⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 264 del 23.10.1993, pag. 51.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(4 luglio 1997)

La direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori prevede la limitazione del tenore di mercurio nelle pile e una serie di disposizioni per taluni tipi di pile, in particolare quelle contenenti una determinata quantità di mercurio, cadmio e piombo. Conformemente alla direttiva, gli Stati membri devono introdurre un sistema di raccolta separata delle pile. Inoltre la direttiva 93/86/CEE stabilisce le modalità dettagliate del sistema di marcatura previsto dalla direttiva 91/157/CEE.

1. Quasi tutti gli Stati membri hanno adottato misure per l'attuazione di entrambe le direttive, tuttavia le misure riguardanti la raccolta, la marcatura e gli strumenti economici differiscono notevolmente nei diversi Stati membri. Attualmente sono state avviate circa venti procedure di violazione delle disposizioni nei confronti degli Stati membri che non hanno attuato o hanno attuato in maniera inadeguata le due direttive. In pratica la mancata piena attuazione di queste direttive da parte degli Stati membri ha provocato una serie di ostacoli e barriere agli scambi, culminati in distorsioni delle regole che disciplinano il mercato interno.

2. La Commissione non dispone di sufficienti dati per dare una risposta esauriente all'onorevole parlamentare. Tuttavia, in base alle informazioni in suo possesso risulta che in generale le pile di grandi dimensioni e quelle utilizzate negli autoveicoli sono in gran parte raccolte e riciclate, in alcuni Stati membri fino al 90%. La percentuale di raccolta e riciclaggio di pile destinate al consumo veloce è sensibilmente inferiore. Sebbene alcuni Stati membri, come i Paesi Bassi, l'Austria e la Germania, raccolgano circa il 50% di questo tipo di pile, gli altri sono ben lungi dal raggiungere tale cifra. La situazione sembra essere particolarmente critica per le pile tascabili al nickel cadmio (NiCd), la cui percentuale di raccolta nei diversi Stati membri varia tra il 10 e il 35%.

3. La Commissione sta valutando la necessità di sottoporre la direttiva 91/157/CEE ad una revisione generale, che potrebbe portare all'elaborazione di una proposta da presentare al Parlamento e al Consiglio già nell'anno in corso. In sede di revisione la Commissione affronterà l'esigenza di ampliare il campo di applicazione della direttiva, di limitare la commercializzazione di pile contenenti sostanze pericolose per l'ambiente e di migliorarne i sistemi di raccolta, riciclaggio e marcatura.

(98/C 21/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1750/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(27 maggio 1997)

Oggetto: Iniziativa per salvare la chiesa di Santa Sofia a Istanbul

Come è noto, la chiesa di Santa Sofia a Istanbul costituisce uno dei monumenti più importanti del mondo. A causa di gravissimi problemi di carattere statico, però, essa rischia addirittura di crollare. In effetti, i molteplici restauri intrapresi dal VI secolo ad oggi hanno snaturato e sovraccaricato l'edificio, aggiungendo alla delicata costruzione primitiva strutture in muratura superflue e pesanti. E' stato detto in modo molto incisivo che ogni autobus che passa davanti a Santa Sofia contribuisce ad avvicinare il momento del crollo.

È stata segnalata un'inclinazione delle colonne portanti, visibile anche ad occhio nudo, mentre il più generale degrado dell'equilibrio dell'edificio risulta anche dal fatto che le colonnine non sono più perfettamente verticali. Ovunque si sono aperte crepe e i marmi delle colonne sono trattenuti da elementi in ferro affinché esse possano reggere; purtroppo, la situazione è ulteriormente aggravata dalla sismicità della regione.

Come giudica la Commissione l'eventualità di prendere un'iniziativa volta ad impedire il crollo di questo monumento unico nel suo genere, in collaborazione con i governi greco e turco, nonché con il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, anche per far sì che si creino opportunità di comunicazione, comprensione e dialogo tra il popolo greco e quello turco, cosa che sarebbe chiaramente molto utile, soprattutto ai giorni nostri?

Risposta data dal Sig. van den Broek in nome della Commissione

(3 luglio 1997)

Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione E-3520/96 del Sig. Kellet-Bowman ⁽¹⁾.

Tenuto conto dell'importanza particolare che riveste, Santa Sofia forma fra l'altro oggetto di un controllo permanente da parte di un comitato scientifico istituito nel 1992 e composto segnatamente da architetti e specialisti di ingegneria antisismica.

⁽¹⁾ GU C 138 del 5.5.1997.

(98/C 21/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1759/97
di Claude Desama (PSE) alla Commissione
(27 maggio 1997)

Oggetto: Tassa comunale sulle antenne paraboliche per ricevere i programmi TV diffusi via satellite

Numerosi dei maggiori comuni belgi si sono recentemente attribuiti il diritto di esigere un canone annuo di radiotelediffusione per l'utilizzazione di antenne paraboliche che ricevono i programmi radio-televisivi diffusi da satelliti a copertura europea.

La Commissione può verificare se tale disposizione non sia contraria alla direttiva «televisione senza frontiere» e se non costituisca un atto discriminatorio da parte delle autorità comunali belghe, nonché un ostacolo alla libera circolazione dell'informazione, in quanto essa ha lo scopo di scoraggiare l'accesso ai satelliti mediante attrezzature riceventi?

Risposta data dal Sig. Oreja in nome della Commissione*(7 luglio 1997)*

La Commissione sta esaminando la questione sollevata dall'onorevole parlamentare. La conformità della riscossione di una tassa sulle antenne paraboliche deve infatti essere analizzata alla luce dell'articolo 59 del Trattato CE, per verificare se tale obbligo fiscale non rappresenti una restrizione alla libera prestazione dei servizi, nonché una limitazione del principio di libera ricezione e ritrasmissione delle trasmissioni provenienti da altri Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE ⁽¹⁾ («Televisione senza Frontiere»).

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989.

(98/C 21/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1762/97**di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione***(27 maggio 1997)*

Oggetto: Importazioni di fiori da paesi dell'America latina

Nella risposta del 24 aprile all'interrogazione E-0901/97 ⁽¹⁾ la Commissione comunica di non disporre ancora dei risultati di un ampio studio della situazione per quanto concerne il regime di SPG a favore del Patto andino, del Mercato comune centroamericano e di Panama. Il regime speciale a favore della Colombia, ad esempio, è applicato già dal 13 novembre 1990.

1. Come spiega la Commissione che, alla fine di aprile 1997, il regime a favore della Colombia, in vigore dal 13 novembre 1990, non sia stato ancora valutato, mentre gli Stati Uniti dispongono già, a quanto pare, dei dati necessari per valutare il regime e per trarne importanti conclusioni?
2. Quando conta la Commissione di valutare i regimi in questione e in particolare di far sapere al Parlamento se le concessioni commerciali rispondono agli obiettivi originari?

⁽¹⁾ GU C 373 del 9.12.1997.

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione*(20 giugno 1997)*

1. La Commissione segue da vicino l'evoluzione delle esportazioni verso la Comunità dai paesi andini e centroamericani beneficiari del regime tariffario speciale, accordato nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). In particolare, gli effetti commerciali sui paesi andini sono stati al centro di studi realizzati prima che detto regime fosse esteso al Venezuela il 1° gennaio 1995. Grazie a un meccanismo di controllo realizzato con i paesi interessati, la Commissione si tiene regolarmente informata sulle iniziative di questi ultimi per la lotta contro il narco-traffico e sui risultati ottenuti quanto al miglioramento della legislazione, alla riduzione delle aree coltivabili e all'adozione di provvedimenti giudiziari.

Sulla base dei dati in suo possesso, la Commissione ha ritenuto soddisfacenti gli effetti del regime speciale e ne ha dato comunicazione al comitato delle preferenze generalizzate nella sua relazione del dicembre 1995, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994 ⁽¹⁾. Cionostante, la Commissione ritiene opportuno procedere ad un esame più approfondito, che comprenda le conseguenze socio-economiche durevoli determinate dal regime speciale. La Commissione ha fatto riferimento a un tale studio globale e aggiornato nella sua risposta alla interrogazione scritta E-0901/97 dell'onorevole parlamentare. Non risulta alla Commissione che gli Stati Uniti dispongano dei dati necessari per valutare gli effetti del regime speciale accordato dalla Comunità.

2. La Commissione conta di poter disporre delle conclusioni preliminari dello studio in questione nel corso del mese di luglio 1997 e di presentare la sua relazione definitiva al comitato delle preferenze al rientro in ottobre.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1994

(98/C 21/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1766/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(27 maggio 1997)

Oggetto: Collocazione di speciali sensori dei gas di scarico nei tubi di scappamento dei mezzi pesanti e finanziamento comunitario

Secondo un articolo apparso sul quotidiano greco Athinaiki il programma LIFE della Commissione europea incoraggia la collocazione di speciali sensori dei gas di scarico nei tubi di scappamento dei mezzi pesanti, il che riduce sicuramente di molto le emissioni inquinanti. Nello stesso articolo si cita anche che la Commissione finanzia il 50% della relativa spesa, mentre il rimanente 50% è a carico dello Stato membro.

Può la Commissione riferire quali sono le condizioni per cui un professionista può fare domanda per la collocazione di dette apparecchiature sul proprio mezzo, come pure quante domande sono state finora presentate dalla Grecia e qual è l'importo complessivo assegnato a tale paese?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione
(4 luglio 1997)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare di non essere a conoscenza delle informazioni fornite dal giornale greco «Athinaiki» circa l'argomento in oggetto. Inoltre, sebbene sia stata presentata una proposta di progetto sui «dispositivi di trattenimento delle particelle di piombo emesse dai motori diesel» nell'ambito del programma LIFE nel 1996 e 1997, questo progetto non ha sinora ottenuto l'approvazione per un cofinanziamento.

Il programma LIFE potrebbe finanziare un'eventuale proposta di progetto sugli aspetti menzionati, a condizione che tale progetto risponda ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio, del 15 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (1), in particolare che sia di natura dimostrativa e innovativa e che sia ammesso a beneficiare di un cofinanziamento in base alla procedura di selezione della Commissione.

Il sostegno finanziario previsto da LIFE ammonta al 30% delle spese per le azioni suscettibili di generare entrate e al 50% delle spese per altri tipi di azione.

(1) GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1.

(98/C 21/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1767/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(27 maggio 1997)

Oggetto: Selezione del personale per l'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA)

E' noto che l'Agenzia Europea dell'Ambiente è finanziata dal bilancio dell'Unione europea. Orbene, tale servizio è piuttosto carente di personale di cittadinanza greca, giacché la presenza greca si limita a una vicepresidenza del Comitato scientifico dell'AEA e alla assegnazione ex officio di alcuni agenti provenienti dalla pubblica amministrazione greca.

Poiché è in corso una nuova selezione di agenti temporanei di grado A7, A6 e A5 presso l'AEA, può la Commissione precisare, all'atto di detta selezione, se perseguirà l'auspicato equilibrio tra le nazionalità dei funzionari dell'AEA di modo che quelli di cittadinanza greca siano sufficientemente rappresentati tra il personale di questa agenzia europea di notevole importanza?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione
(1° luglio 1997)

L'Agenzia europea dell'ambiente è un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria, anche se è quasi interamente finanziato dal bilancio dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) 1210/90, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in

materia ambientale ⁽¹⁾, il direttore esecutivo dell'Agenzia è responsabile di tutte le questioni relative al personale e risponde a sua volta del suo operato di fronte al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Ciò implica che la Commissione non è responsabile delle procedure di assunzione adottate dall'Agenzia e non può esprimersi sulle modalità di selezione del personale, inclusa la selezione in corso per l'assunzione di tre agenti di grado «A» e due agenti di grado «B» di cui alla Gazzetta ufficiale dell'11 aprile 1997.

L'interrogazione è stata trasmessa al direttore esecutivo dell'Agenzia affinché possa fornire un'esauriente risposta a nome della stessa.

⁽¹⁾ GU L 120 dell'11.5.1990.

(98/C 21/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1774/97
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(27 maggio 1997)

Oggetto: Esclusione di taluni produttori dagli indennizzi

Secondo le decisioni interpretative del regolamento (CEE) n. 2328/91 ⁽¹⁾ date dai Ministeri dell'agricoltura e delle finanze greci, dal programma di indennizzi dei danni provocati dai nubifragi e inondazioni avvenuti nel periodo settembre-dicembre 1996 verrebbero escluse quelle persone e i membri delle loro famiglie che «sono stati condannati o nei confronti dei quali pende un procedimento per delitti previsti dal codice penale prima della loro scarcerazione e dell'emissione di una sentenza definitiva».

Dato che gli indennizzi vengono concessi su decisione della Commissione esecutiva dell'Unione europea e stante che un'analoga sentenza, da una parte, ha creato eccezioni tra gli stessi produttori e, dall'altra, è ritenuta problematica dal punto di vista procedurale, può la Commissione dire se ha dato il suo benestare al paragrafo interpretativo che esclude i produttori dal programma di indennizzi? Ritiene che il paragrafo in questione rappresenti una interpretazione autorevole del regolamento (CEE) n. 2328/91?

⁽¹⁾ GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione
(1° luglio 1997)

La Commissione ha avviato la procedura di esame del regime di aiuti nazionale notificato dalla Grecia a titolo del risarcimento dei danni provocati dai nubifragi e dalle inondazioni per il periodo settembre-dicembre 1996, allo scopo di verificarne la compatibilità con gli articoli 92-94 del trattato CE che disciplinano gli aiuti concessi dagli Stati membri.

Pertanto, dal momento che la decisione nazionale relativa alla definizione dei beneficiari di tali aiuti, di cui ha parlato l'on. parlamentare, non è stata notificata alla Commissione, quest'ultima sta svolgendo un'indagine presso lo Stato membro interessato.

(98/C 21/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1779/97
di Karl von Wogau (PPE) alla Commissione
(27 maggio 1997)

Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dei servizi

La Convenzione di Mannheim del 17 ottobre 1868 dichiara il Reno facente parte delle «acque internazionali», pertanto i battelli che vi navigano debbono battere bandiera di uno degli Stati rivieraschi. Questa legge disciplina altresì la navigazione da diporto.

I diportisti che immatricolano i loro battelli a Strasburgo debbono pagare una tassa di «francesizzazione» per poter battere bandiera francese e poter navigare sul Reno. Questa tassa è destinata alla navigazione in alto mare e nelle acque internazionali ed ammonta a 10.000 FF all'anno. I diportisti che immatricolano i loro battelli in Germania, Belgio, Paesi Bassi o in Svizzera non pagano nessuna tassa particolare per navigare sul Reno.

1. E' compatibile detta Convenzione di Manneheim del 1868 con il Trattato di Roma, e il Reno non fa parte delle acque interne dell'UE?
2. Non è il caso di considerare questa tassa di «francesizzazione» per l'immatricolazione di un battello a Strasburgo un ostacolo alla libera circolazione dei servizi, nella misura in cui un diportista non si immatricolerà a Strasburgo e gli sarà pertanto preclusa la prestazione di servizi?
3. Sarà possibile navigare sotto bandiera europea quando l'UE avrà la propria personalità giuridica?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione

(11 luglio 1997)

La Convenzione di Mannheim del 1868 è un esempio di accordo su cui le disposizioni del trattato CE non hanno influito a tutt'oggi, in virtù dell'articolo 234 dello stesso.

Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non consentono alla Commissione di trarre la conclusione che le disposizioni che regolano l'immatricolazione delle imbarcazioni da diporto a Strasburgo rappresentino un ostacolo alla libera circolazione di servizi. Una limitazione del principio della libera circolazione di servizi presuppone l'esistenza di ostacoli alle attività economiche transfrontaliere, che non si verifica nella fattispecie visto il tipo di imbarcazioni in oggetto.

La Commissione non intende istituire una bandiera europea per la navigazione, a prescindere dal fatto che l'Unione europea acquisisca o meno personalità giuridica.

(98/C 21/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1786/97

di Christine Oddy (PSE) alla Commissione

(27 maggio 1997)

Oggetto: Riconoscimento di un titolo europeo di psicoterapeuta

E' la Commissione consapevole del fatto che il Consiglio di psicoterapia del Regno Unito nonché organizzazioni di psicoterapeuti di altri Stati membri auspicherebbero il riconoscimento di un diploma europeo in psicoterapia, affinché gli psicoterapeuti qualificati possano essere riconosciuti ed esercitare in tutta l'Unione europea?

Tale qualifica dovrebbe essere aperta agli operatori sanitari come il personale medico ed infermieristico e agli assistenti sociali, nonché ai titolari di qualifiche in psicologia o psichiatria.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(1° luglio 1997)

La Commissione è a conoscenza dell'iniziativa dell'«Associazione Europea di Psicoterapia» («European Association of Psychotherapy» — EAP) relativa all'istituzione di un «Certificato Europeo di Psicoterapia» («European Certificate of Psychotherapy» — ECP). Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione il Consiglio di psicoterapia del Regno Unito («United Kingdom Council for Psychotherapy») è membro di detta organizzazione, che riunisce un grande numero di associazioni nazionali rappresentative della professione in oggetto.

La Commissione ritiene, come ha più volte dichiarato, in particolare nelle risposte alle interrogazioni scritte E-3429/93 dell'on. Rovsing⁽¹⁾ ed E-4094/93 degli onn. Chiabrando e Pisoni⁽²⁾, che le iniziative prese da associazioni professionali europee come l'EAP possano svolgere un ruolo importante nell'applicazione, da parte degli Stati membri, delle direttive 89/48/CEE⁽³⁾ e 92/51/CEE⁽⁴⁾ «sistema generale». In particolare, la fissazione di norme comuni di formazione, più note sotto il termine di «piattaforme comuni», come l'ECP, può facilitare la libertà di stabilimento riducendo, se non addirittura eliminando, le eventuali differenze sostanziali tra le formazioni stesse, differenze che potrebbero giustificare una misura di compensazione (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) come previsto dalle direttive citate.

Tuttavia, secondo l'approccio seguito dalle direttive «sistema generale», le questioni riguardanti la regolamentazione delle professioni (condizioni di formazione e di esercizio della professione, autorità competenti) sono di pertinenza degli Stati membri. Di conseguenza non spetta alla Commissione accettare o respingere le «piattaforme comuni» stabilite da associazioni professionali europee. In altre parole la Commissione non «riconosce» formalmente le «piattaforme comuni», pur essendo consapevole del loro interesse come strumento di promozione della libera circolazione dei professionisti nell'ambito del mercato unico.

Queste «piattaforme» rimangono iniziative private, e non possono dunque sostituire la normativa nazionale. Un certificato come l'ECP, tuttavia, presentato da un migrante, offrirà alle autorità dello Stato membro ospitante alcune garanzie quanto alla formazione seguita. Il successo di iniziative come quella dell'EAP poggia quindi, in larga misura, sull'accettazione della «piattaforma» come norma di riferimento da parte delle autorità nazionali. Inoltre, il fatto che la formazione che conduce al conseguimento dell'ECP sia aperta a vari professionisti costituisce un vantaggio supplementare a tale riguardo.

(¹) GU C 268 del 26.9.1994.

(²) GU C 332 del 28.11.1994.

(³) GU L 19 del 24.1.1989.

(⁴) GU L 209 del 24.7.1992.

(98/C 21/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1787/97

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(27 maggio 1997)

Oggetto: Canoni televisivi

Può la Commissione render nota la sua opinione in merito alla prassi, attualmente vigente nel Regno Unito, che consiste nell'imporre un canone doppio alle persone che utilizzano il medesimo apparecchio televisivo presso due indirizzi diversi? Tale prassi sembrerebbe penalizzare coloro che sono costretti ad utilizzare il proprio apparecchio televisivo in due luoghi diversi, ragion per cui non può essere giusta.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(11 luglio 1997)

La Commissione non può pronunciarsi sulla prassi descritta dall'onorevole parlamentare. In generale, l'imposizione dei canoni televisivi rientra nella competenza degli Stati membri. Per esempio, il tredicesimo considerando della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (¹), statuisce che la direttiva non intacca le competenze degli Stati membri quanto all'organizzazione e al finanziamento dei programmi. Le misure adottate dagli Stati membri in questo senso devono però essere compatibili con il diritto comunitario. I fatti riportati nell'interrogazione non sono di per sé sufficienti a dimostrare che vi è un'infrazione del diritto comunitario.

(¹) GU L 298 del 17.10.1989.

(98/C 21/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1791/97

di Anne Poisson (UPE) alla Commissione

(27 maggio 1997)

Oggetto: Utilizzazione dell'alfabeto braille per i documenti ufficiali dell'Unione europea

L'Unione europea, il Parlamento europeo e le altre istituzioni elaborano e diffondono alcuni documenti ufficiali d'informazione.

Purtroppo, questi documenti ufficiali non sono accessibili a tutti i nostri concittadini e in particolare ai non vedenti.

In Europa, al giorno d'oggi, esistono circa 7,4 milioni di non vedenti totali o parziali, vale a dire il 2% degli europei.

Ai fini di una migliore informazione dei cittadini, la Commissione potrebbe comunicare quando intende realizzare la stampa di documenti ufficiale con l'alfabeto braille e secondo quali criteri?

Risposta del Sig. Oreja a nome della Commissione

(4 luglio 1997)

La Commissione è molto sensibile alle difficoltà che i cittadini europei ipovedenti possono incontrare nell'accedere ai documenti ufficiali.

La generalizzazione di modelli come lo «standard generalised mark-up language» (SGML) per l'acquisizione strutturata d'informazioni permette di concepire soluzioni tecniche capaci di rendere alcuni documenti disponibili in Braille.

Considerate le richieste già pervenute relative alle risorse della Commissione, non è per il momento pensabile di rendere disponibili tutti i documenti ufficiali in Braille in 11 lingue.

Da qualche tempo, tuttavia, tutti i documenti ufficiali della Commissione riguardanti l'integrazione dei portatori di handicap (programma, relazione, risoluzione, guida europea) nonché le pubblicazioni «Helioscope» e «Helios Flash» sono accessibili sia ai non vedenti che agli ipovedenti sotto forma di dischetti nelle diverse lingue. Rivolgendosi alla Commissione, gli interessati possono ottenere una versione su dischetto del documento desiderato per trasporla semplicemente in Braille o in stampa adatta agli ipovedenti.

La Commissione solleverà la questione dell'estensione di questo trattamento a altri documenti in seno al comitato direttivo dell'Ufficio delle Pubblicazioni per stabilire una posizione comune delle istituzioni.

(98/C 21/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1805/97

di Robert Evans (PSE) alla Commissione

(28 maggio 1997)

Oggetto: Prelievo comunitario sui prodotti a base di manioca

Può la Commissione indicare i motivi del prelievo piuttosto elevato imposto ai seguenti prodotti a base di manioca?

- PASTA DI MANIOCA 1901909999 / codice supplementare 7010
- FARINA DI MANIOCA 1901909975 / codice supplementare 7015

Le imprese operanti nella circoscrizione elettorale dell'interrogante esprimono perplessità circa il motivo di un'imposta così elevata su tali prodotti.

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione

(4 luglio 1997)

I prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato CE sono regolati da una disciplina di scambi istituita con il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, intesa a salvaguardare la politica agricola e commerciale della Comunità.

Come per numerosi altri prodotti agricoli trasformati cui si applica questo regime, le preparazioni alimentari contenenti manioca classificate alla voce 1901 90 99 della nomenclatura combinata sono gravate, all'atto dell'importazione, da un'imposta costituita da due elementi: un dazio ad valorem, che corrisponde alla protezione dell'industria, e un importo specifico, che corrisponde ad una protezione relativa al settore agricolo.

Conformemente agli obiettivi della politica agricola comune, l'importo specifico tiene conto della quantità di materie prime agricole utilizzate nella lavorazione e si basa sui dazi applicati alle importazioni di importanti materie prime allo stato naturale. I dazi gravanti sulle importazioni di farina di manioca, fecola di manioca, fecola di patate e amido di mais sono identici.

Tutti gli importi specifici che costituiscono parte del dazio applicato ai prodotti agricoli trasformati, incluse le preparazioni alimentari contenenti manioca classificate alla voce 1901 90 99 della nomenclatura combinata, sono stati raggruppati nell'accordo GATT dell'Uruguay Round. Questi raggruppamenti sono stati decisi in base alla media dei prelievi applicati nel periodo compreso tra il 1986 e il 1988.

(¹) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(98/C 21/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1806/97

di Robert Evans (PSE) alla Commissione

(28 maggio 1997)

Oggetto: Quote comunitarie per l'importazione di accessori elettrici

Può la Commissione fornire un quadro dettagliato di tutte le restrizioni all'importazione di accessori elettrici (spine, interruttori, prese) nell'Unione europea?

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione

(18 luglio 1997)

Gli accessori degli impianti elettrici, come ad es. gli interruttori e le prese di corrente (basi e spine) non sono oggetto di contingenti comunitari alle importazioni. Alcune restrizioni si applicano a prodotti di questo tipo importati dall'Iraq o dalla Libia (¹).

Le apparecchiature elettriche importate armonizzate sul piano comunitario non sono oggetto di alcuna restrizione particolare.

In effetti, per quanto riguarda le condizioni applicabili all'immissione sul mercato comunitario, le apparecchiature elettriche, compresi gli accessori degli impianti elettrici, rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 73/23/CEE (modificata dalla direttiva 93/68/CEE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (la cosiddetta direttiva «bassa tensione») (²).

I prodotti importati nella Comunità a partire dai paesi terzi debbono conformarsi esattamente alle medesime regole applicabili alle apparecchiature elettriche fabbricate all'interno della Comunità. La direttiva «bassa tensione» definisce i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza. È necessaria una dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante o dal suo mandatario, che dev'essere tenuta a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato. Non è richiesta alcuna certificazione da parte di terzi.

Per quanto concerne le prese (basi e spine) per uso domestico che non rientrano nel campo d'applicazione di tale direttiva, esse sono sottoposte alle disposizioni e alle norme nazionali in vigore.

(¹) Gli apparecchi elettrici per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1000 V, di cui alla voce 8535 della NC e il medesimo tipo di apparecchi, per una tensione uguale o inferiore a 1000 V, di cui alla voce 8536 della NC, destinati esclusivamente ad esigenze essenziali di tipo civile o ad usi medici, sono esclusi dal divieto che si applica ai prodotti originari dell'Iraq ma ai sensi del paragrafo 23 della risoluzione 687/1991 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono soggetti ad un'autorizzazione all'importazione preventiva rilasciata dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661/1990 del Consiglio di sicurezza: tale autorizzazione dev'essere rilasciata prima di poterne approvare l'importazione nella Comunità. Ai sensi del regolamento (CEE) 3274/93 del Consiglio (del 29 novembre 1993, che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia — GU L 295 del 30.11.1993) è vietata l'importazione nella Comunità di ogni componente elencato alle due voci della NC succitate destinato ad essere utilizzato in determinati tipi di aeronave.

(²) GU L 220 del 30.8.1993.

(98/C 21/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1807/97

di Robert Evans (PSE) alla Commissione

(28 maggio 1997)

Oggetto: Norme comunitarie in materia di sicurezza e disabili

E' la Commissione al corrente dei problemi di accesso dei disabili dovuti talvolta a norme antincendio e ad altre norme in materia di sicurezza cui sono soggetti gli edifici (porte pesanti, ecc.)?

Intende la Commissione studiare il modo di ovviare a tali problemi di accesso visto che i disabili già devono fronteggiare una tale quantità di ostacoli per quanto riguarda l'accesso agli edifici e l'utilizzazione dei mezzi pubblici?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(16 luglio 1997)

La Commissione è consapevole dei problemi che devono affrontare i disabili per avere accesso agli edifici. Nella comunicazione del 30 luglio 1996 sulla parità di opportunità per i disabili ⁽¹⁾, la Commissione sottolinea il fatto che molti edifici pubblici continuano ad essere non accessibili, o accessibili con difficoltà, facendo notare peraltro i vantaggi connessi ad «un accesso facile per tutti» per molti gruppi di individui, ivi compresi i disabili.

La Direttiva del Consiglio 89/654/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute sul posto di lavoro ⁽²⁾ stabilisce che «i luoghi di lavoro devono essere predisposti in modo tale da prendere in considerazione, se del caso, la presenza di lavoratori portatori di handicap. Questa disposizione si applica in particolare a porte, corridoi, scale, docce, lavandini, toilettes e posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da portatori di handicap».

⁽¹⁾ COM(96)406 def.

⁽²⁾ GU L 393 del 30.12.1989.

(98/C 21/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1810/97

di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(28 maggio 1997)

Oggetto: Contraddizioni in materia di AIDS

L'interrogante chiede alla Commissione una risposta ai molti interrogativi sollevati in materia di AIDS da un dissenso scientifico che conta oltre 700 specialisti di 23 paesi e che annovera tra i suoi esponenti il massimo retrovirologo vivente, Peter Duesberg.

Un'ampia documentazione è stata pubblicata di recente in Italia dal noto sessuologo Luigi De Marchi e dall'infettivologo Fabio Franchi («AIDS — La grande truffa», Edizioni SEAM, Roma, 1997). L'opera denuncia l'allarmismo ingiustificato e le numerose contraddizioni della maggior parte delle autorità sanitarie italiane e internazionali in tema di AIDS.

Si tratta di contraddizioni che inficiano vasti e cruciali aspetti della presentazione e del trattamento dell'AIDS: dalla scoperta del virus alla definizione della malattia, alle previsioni epidemiologiche, all'inutilità dei test, alla nocività delle terapie, alla ricerca di un vaccino «impossibile».

In definitiva, può la Commissione far sapere se:

1. conosce queste pubblicazioni e le tesi ivi esposte;
2. in questo caso, intende comunicare al Parlamento europeo e agli altri organismi l'importanza di queste documentazioni e denunce;
3. non ritiene opportuno nominare un Comitato multidisciplinare d'indagine (non limitato ai virologi e agli infettivologi) per far luce sulle numerose contraddizioni che riguardano la cosiddetta «peste del 2000»?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(16 luglio 1997)

La Commissione non è a conoscenza della pubblicazione citata e sta raccogliendo le informazioni necessarie per rispondere ai quesiti posti dall'Onorevole Parlamentare. La Commissione non mancherà di trasmettergli i risultati delle sue ricerche con la massima sollecitudine.

(98/C 21/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1817/97
di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione
(28 maggio 1997)

Oggetto: Quote lattiere

Può la Commissione confermare che, dopo l'analisi del mercato del latte nell'Unione europea, proporrà al Consiglio di mantenere fino al 2005 in tale settore il sistema delle quote di produzione?

Ciò significa che non si avranno modifiche nelle quote di produzione lattiera assegnate a ciascuno dei paesi dell'Unione europea?

(98/C 21/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1818/97
di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione
(28 maggio 1997)

Oggetto: Mercato del latte nell'Unione europea

Quali principi di base inserirà la Commissione nel suo documento di analisi della situazione del mercato del latte nell'Unione europea?

Qual è il calendario previsto dalla Commissione per la revisione dell'OCM dei prodotti lattieri?

Risposta comune
data dal Sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1817/97 e E-1818/97
(27 giugno 1997)

Nel dicembre 1992 l'applicazione del regime delle quote lattiere è stata prorogata al 31 marzo 2000. Onde definire il regime che dovrà essere applicato successivamente, è opportuno aprire la discussione fin d'ora.

A tale scopo, la Commissione ha cominciato con l'elaborazione di due documenti di lavoro «PAC 2000 Prospettive a lungo termine» e «Situazione e prospettive del settore lattiero-caseario» testé pubblicate e indirizzate al Parlamento. L'on. Parlamentare è invitato a prenderne conoscenza.

In questa fase è pertanto prematuro prendere posizione in merito a una qualsiasi proroga del regime e delle sue modalità.

(98/C 21/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1819/97
di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione
(28 maggio 1997)

Oggetto: ESB e eventuali sanzioni nei confronti di funzionari

Considerando l'indagine e le conclusioni della commissione ad hoc del Parlamento europeo che ha studiato l'origine e l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina nonché l'eventuale inosservanza della vigente legislazione comunitaria, la Commissione pensa di prendere in considerazione e, se del caso, di infliggere sanzioni amministrative a suoi funzionari?

Risposta data dal Sig. Santer a nome della Commissione
(30 giugno 1997)

La Commissione reagirà, conformemente allo Statuto, prendendo i provvedimenti che considererà necessari sia a livello dell'organizzazione dei suoi servizi sia a quello delle misure individuali.

(98/C 21/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1827/97**di Alfonso Novo Belenguer (ARE) alla Commissione***(28 maggio 1997)**Oggetto:* Importazione di patate nell'UE

La coltivazione della patata è un'attività tradizionale della regione di Valencia e dal suo buon funzionamento sul mercato europeo dipende il reddito di migliaia di famiglie. Tuttavia, in contraddizione con il principio della preferenza comunitaria, tale settore viene gravemente pregiudicato dalle massicce importazioni di patate da paesi terzi, essenzialmente dall'Egitto, con continui cali di prezzo, fino a raggiungere il minimo di 20 pesetas. Tale cifra non consente all'agricoltore valenziano nemmeno l'ammortamento delle spese per la coltivazione.

Considerando che, nonostante la crisi di tale settore, che si prolunga da due campagne consecutive, l'UE ha offerto all'Egitto l'entrata a dazio zero di 220.000 tonnellate di patate, può la Commissione far sapere quali misure pensa di adottare per ovviare ai danni che il settore della patata sta soffrendo in conseguenza dell'accordo preferenziale con l'Egitto?

Quando entreranno in vigore queste eventuali misure?

La Commissione pensa di garantire livelli minimi di reddito agli agricoltori?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(27 giugno 1997)*

I negoziati con l'Egitto, avviati nel 1995, sono in corso. Uno dei problemi non risolti dai negoziati riguarda le concessioni reciproche nel settore agricolo, in cui le posizioni delle due parti restano divergenti. La posizione della Comunità si basa sulle direttive di negoziato adottate dal Consiglio nel 1995.

Con l'accordo del 1977 attualmente in vigore, tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno è autorizzata l'importazione in esenzione doganale di 109 000 t di patate primaticce egiziane. La media delle esportazioni egiziane nel periodo 1994/1996 è stata di 204 000 t, con un massimo di 271 000 t nel 1995. Le esportazioni effettive dipendono fortemente dall'andamento del mercato comunitario e il dato relativo alle esportazioni del 1995 coincide con un periodo di scarsa offerta interna. Le esportazioni egiziane nel corso del periodo preferenziale sono di 140 000 t (media), mentre 64 000 t vengono esportate dal 1° aprile al 15 maggio (con pagamento pieno del dazio).

In mancanza di un'organizzazione comune di mercato per le patate, la Commissione non è autorizzata a regolare tale mercato in Europa. La Commissione stessa è pienamente consapevole dei problemi causati dalla mancanza di una siffatta organizzazione e nel 1992 ne aveva proposto la creazione ⁽¹⁾. Essa resta convinta che la proposta attuale costituisca il miglior compromesso per tener conto dei vari punti di vista espressi dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L C 333 del 17.12.1992.

(98/C 21/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1836/97**di Fernand Herman (PPE) alla Commissione***(27 maggio 1997)**Oggetto:* Interpretazione della direttiva 90/388/CE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni

Nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi di telecomunicazioni, la Commissione ha definito la nozione di «gruppi chiusi di utenti» come segue:

«Sono organismi, non necessariamente legati tra di loro da vincoli economici, ma che si possono considerare parte di un gruppo sulla base di un rapporto professionale prolungato nel tempo tra loro o con un organismo del gruppo e le cui esigenze interne di comunicazione derivano dall'interesse comune soggiacente al suddetto rapporto. In genere il legame che unisce i membri del gruppo è un'attività economica comune». ⁽¹⁾

Può la Commissione confermare che un gruppo chiuso di utenti può essere costituito non soltanto da persone che intrattenevano relazioni professionali precedentemente all'offerta di servizi di telecomunicazioni, ma anche da persone legate da relazioni stabilite successivamente?

Può essere inoltre confermata che non vi è fornitura di un servizio di «telefonia vocale» ai sensi della direttiva 90/388/CEE⁽²⁾ quando l'utente del servizio può entrare in comunicazione soltanto con persone i cui numeri di chiamata sono selezionati da un programma computerizzato in funzione della frequenza con la quale l'utente ha composto tali numeri? La frequenza delle chiamate dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto professionale prolungato tra l'utente del servizio e le persone i cui numeri sono richiesti regolarmente.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione attuale e attuazione della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni — GU C 275 del 20.10.1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(19 giugno 1997)

La direttiva 90/388/CEE della Commissione definisce la telefonia vocale come un servizio fornito su base commerciale «al pubblico». L'offerta di comunicazioni telefoniche tra membri di gruppi chiusi di utenti è un caso, fra gli altri, di un servizio che non è fornito al pubblico e che non rientra dunque nell'ambito della telefonia vocale ai sensi della direttiva. Il criterio per stabilire se determinati servizi telefonici appartengono o meno al campo della telefonia vocale non è quindi l'offerta a gruppi chiusi di utenti, ma il fatto di essere usufruibili dal pubblico.

La nozione di gruppo chiuso di utenti è basata sull'esistenza di legami professionali prolungati nel tempo tra varie persone o imprese. Tali legami possono essere facili da individuare, come negli esempi citati nella comunicazione della Commissione del 20 ottobre 1995. In altri casi la dimostrazione di tali legami si fonderà sui fatti, ad esempio per quanto riguarda i rapporti tra un'impresa e i suoi fornitori abituali o i suoi principali clienti. La tecnica alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare, cioè l'identificazione di membri di un gruppo chiuso di utenti in funzione della frequenza delle chiamate nel corso di un periodo di riferimento determinato, può essere utilizzata a tale scopo.

Un tale approccio non deve naturalmente escludere altri eventuali mezzi di prova, meno rigidi, dell'esistenza di legami tra membri di un gruppo chiuso di utenti.

(98/C 21/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1837/97

di Winfried Menrad (PPE) alla Commissione

(28 maggio 1997)

Oggetto: Regimi previdenziali speciali dei pubblici dipendenti

In rapporto alla libertà di circolazione, si parla di estendere le norme di coordinamento del regolamento 1408/71⁽¹⁾, oltre ai lavoratori subordinati e autonomi legalmente assicurati, ad altre categorie e regimi previdenziali. Attualmente si sta discutendo sui modi in cui i regimi speciali dei pubblici dipendenti potrebbero essere inclusi nel regolamento (cfr. ad esempio le procedure dinanzi alla Corte di Giustizia europea).

In questo contesto, può la Commissione far sapere:

1. Quali Stati membri dell'UE dispongono di regimi previdenziali speciali per i pubblici dipendenti?
2. Quali di questi Stati tentano di garantire i regimi speciali per gli impiegati o altri pensionati con particolari fondi di riserva?
3. Fino a che punto prevede che le pensioni dei dipendenti pubblici possano essere incluse nel sistema di coordinamento del regolamento 1408/71?

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione*(8 luglio 1997)*

1. I sistemi di previdenza sociale degli Stati membri sono coordinati dai regolamenti del Consiglio (CEE) 1408/71 e 574/72 ⁽¹⁾. Tuttavia va osservato che i regolamenti mirano soltanto a coordinare e non ad armonizzare i sistemi nazionali di previdenza sociale. Gli Stati membri sono liberi di decidere come organizzare e come finanziare i rispettivi sistemi.

2. Uno studio eseguito di recente dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica ⁽²⁾ dimostra che la maggior parte degli Stati membri versa le pensioni dei funzionari statali a partire dal bilancio dello stato. Nei Paesi Bassi il sistema viene finanziato attraverso un fondo pensionistico speciale e in alcuni Stati membri le pensioni sono finanziate, in parte, dal bilancio dello stato e, in parte, da fondi provenienti da un fondo pensionistico speciale (Portogallo e Svezia).

3. Nel 1992 la Commissione ha presentato una proposta per ampliare la sfera di riferimento del regolamento (CEE) 1408/71 ai regimi speciali per i funzionari statali ⁽³⁾. Attualmente non è ancora stata raggiunta l'unanimità richiesta in seno al Consiglio.

Il 22 novembre 1995 la Corte di giustizia ha sancito che la mancanza di coordinamento esistente per i regimi speciali costituiva un ostacolo alla libera circolazione, ostacolo che era opportuno superare con una decisione del Consiglio. A questo proposito il Consiglio è libero di discostarsi dai meccanismi attualmente definiti dal regolamento (CEE) 1408/71 per poter prendere in considerazione l'aspetto specifico dei sistemi pensionistici speciali dei funzionari statali ⁽⁴⁾. Attualmente il Consiglio sta ancora discutendo possibili soluzioni

⁽¹⁾ Emendato e aggiornato dal regolamento 118/97 (GU L 28, del 30.1.1997).

⁽²⁾ I funzionari statali nell'Europa dei Quindici, Maastricht 1996.

⁽³⁾ GU C 46 del 20.2.1992.

⁽⁴⁾ Causa C-443/93, VOUGIOUKAS, giurisprudenza della Corte di Giustizia 1995, I-4033.

(98/C 21/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1847/97**di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione***(30 maggio 1997)*

Oggetto: Correttivi nella chiusura dei conti

Nella liquidazione dei conti del 1992 sono stati dichiarati quali correttivi finanziari 900 milioni di Ecu, che potranno essere riconsiderati solo nel 1996 dopo l'approvazione della liquidazione dei conti del 1992. Ne sono derivati per l'UE una perdita in termini di interessi e un danno finanziario di circa 200 milioni di Ecu. Quali misure attuerà la Commissione per impedire che in futuro si ripetano analoghe irregolarità?

A quanto ammonta l'impegno finanziario legato a tali misure?

Risposta data dal Sig. Liikanen a nome della Commissione*(11 luglio 1997)*

Nella sua interrogazione l'onorevole parlamentare si riferisce probabilmente alla liquidazione dei conti 1992 del FEAOG — sezione Garanzia che è peraltro l'unica rubrica del bilancio oggetto di tale procedura.

La liquidazione dei conti dell'esercizio 1992 per quanto riguarda il FEAOG Garanzia ha formato oggetto di due diverse decisioni. La prima (decisione 96/311/CE della Commissione, del 10 aprile 1996) ⁽¹⁾ riguardava un importo di 753 milioni di ECU riversato alla Comunità dagli Stati membri nel corso dell'esercizio 1996. La seconda (decisione 96/701/CE della Commissione, del 20 novembre 1996) ⁽²⁾ riguardava un importo di 70 milioni di ECU riversato alla Commissione nel corso del mese di novembre 1996 e quindi imputato all'esercizio 1997. Il totale delle correzioni imposte agli Stati membri a titolo dell'esercizio 1992 era quindi di 823 milioni di ECU. Non si può quindi parlare di perdita ma al contrario di un importante ricupero di stanziamenti indebitamente versati.

La procedura di liquidazione dei conti è disciplinata dall'articolo 102 del Regolamento finanziario e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 ⁽³⁾. In conformità di tali disposizioni, la liquidazione dei

conti degli esercizi precedenti al 1996 deve intervenire prima della fine dell'anno successivo alla trasmissione delle dichiarazioni annuali di spese relative a un esercizio determinato. Durante questo periodo, quando siano constatati errori o controlli insufficienti, gli Stati membri sono invitati a fornire spiegazioni. Quando non viene fornita alcuna giustificazione o in caso di controllo carente da parte dello Stato membro, le somme sono dichiarate non riconosciute. Esse restano quindi a carico dello Stato membro in causa e sono recuperate dal bilancio comunitario.

La correzione finanziaria, ossia l'importo a carico dello Stato membro, può andare dal rifiuto di una domanda individuale al rifiuto di una somma molto più importante, perfino della totalità dei pagamenti effettuati a titolo della misura incriminata. L'aumento degli Stati membri, e quindi dei controlli sempre più complessi e numerosi da effettuare dal punto di vista contabile e dal punto di vista degli audit, ha provocato notevoli ritardi.

Allo scopo di migliorare la procedura di liquidazione è stata decisa nel 1995 una riforma del sistema. Nell'intento di rendere la procedura più preventiva che repressiva, di migliorare il dialogo con gli Stati membri tramite una procedura di conciliazione davanti un organo di conciliazione e di ridurre l'incertezza finanziaria riducendo i termini della decisione di liquidazione. A partire dalla liquidazione dell'esercizio 1996, la procedura è stata scissa in due parti cioè una liquidazione contabile, che interviene al più tardi il 30 aprile dell'esercizio successivo, e degli audit delle operazioni, intesi a verificare la conformità di queste ultime con la normativa comunitaria ed eseguiti successivamente, senza essere legati a un esercizio determinato.

(¹) GU L 117 del 14.5.1996.

(²) GU L 323 del 13.12.1996.

(³) GU L 94 del 28.4.1970.

(98/C 21/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1857/97

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione

(30 maggio 1997)

Oggetto: Mobilità dei giovani

I programmi comunitari Socrates e Erasmus a favore dell'istruzione vanno annoverati fra le iniziative di maggior successo. Il numero delle domande è in continuo aumento, ma ha ormai raggiunto livelli tali che il finanziamento a disposizione degli studenti non è sufficiente per far fronte alle loro spese.

Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare affinché la dotazione del programma Socrates sia aumentata e nel suo ambito la quota di finanziamento del programma Erasmus non sia ridotta?

Risposta della Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(16 luglio 1997)

La Commissione condivide l'opinione dell'Onorevole Membro in merito al programma Socrates e al relativo Capitolo 1 (Erasmus), ritenuti alcuni dei programmi comunitari di maggiore successo. Il numero di studenti per i quali sono state chieste borse di studio nell'ambito del programma Erasmus è aumentato regolarmente a partire dall'approvazione del primo programma Erasmus nel 1987. Nell'anno accademico 1997/1998, la Commissione ha ricevuto circa 180.000 domande. Gli stanziamenti messi a disposizione del programma non sono aumentati di pari passo con l'aumento delle richieste. Va ricordato che, in origine, la Commissione aveva proposto, per il periodo 1995/1996, uno stanziamento pari a 1.005 MECU (Comunità dei 12). Con i fondi stanziati alla fine, 850 MECU, è stato necessario coprire le spese relative alla Comunità formata da 15 Stati membri, nonché ad attività supplementari introdotte nel corso dei negoziati.

Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione del 14 marzo 1995, non appena conclusa la procedura di conciliazione, la Commissione ha approvato, il 14 marzo 1997, una relazione sui primi due anni di attuazione del programma (¹), nonché una proposta per aumentare di 50 MECU gli stanziamenti per il 1995-1999, per un totale di 900 MECU. Attualmente la proposta è all'esame del Parlamento e del Consiglio. Il 12 giugno 1997, il Parlamento ha approvato in prima lettura un emendamento per portare il finanziamento aggiuntivo a 100 MECU. La Commissione, per motivi di rigore finanziario, non ha preso in considerazione questo emendamento nella proposta modificata, approvata il 25 giugno 1997. Il 26 giugno 1997 il Consiglio ha raggiunto un accordo unanime su un aumento di 25 MECU, ma non ha approvato ufficialmente la posizione comune.

La Decisione relativa al programma stabilisce che una percentuale minima del 55% dev'essere destinata al Capitolo 1 del programma. Nel corso dei primi due anni, la percentuale è stata del 56,9%. Va osservato che gli istituti di istruzione secondaria sono anche in possesso dei requisiti necessari per postulare relativamente ad altre parti del programma, quali i settori che si occupano della promozione e dell'apprendimento delle lingue (Lingua) e l'apprendimento a distanza. Nel caso in cui Socrates benefici di un finanziamento supplementare in base alla proposta della Commissione citata prima, almeno il 55% di questo stanziamento dovrebbe essere destinato al programma Erasmus. Tuttavia, va osservato che del programma Socrates fanno parte anche provvedimenti innovatori che riguardano altri settori dell'istruzione, in particolare le scuole e i corsi per adulti. E' quindi necessario che anche queste iniziative possano beneficiare dei finanziamenti, per mantenere l'equilibrio generale previsto dal legislatore.

(¹) COM(97)99 def.

(98/C 21/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1862/97

di Carlos Pimenta (PPE) alla Commissione

(30 maggio 1997)

Oggetto: Accesso a specializzazioni mediche nell'Unione europea

Quali sono le formalità amministrative che un laureato in medicina deve espletare al fine di accedere ad un corso di specializzazione (ad esempio, chirurgia) nei vari paesi dell'Unione europea, specificando in particolare gli esami di ammissione e la necessità o meno di sostenere un esame linguistico nel paese ospitante?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(15 luglio 1997)

Le formalità amministrative indispensabili per consentire ad un laureato in medicina di frequentare un corso di specializzazione sono di natura diversa nei rispettivi Stati membri dal momento che interessano l'organizzazione dei sistemi scolastici e rientrano pertanto esclusivamente fra le competenze nazionali.

L'on. parlamentare può eventualmente prendere contatto con i centri nazionali di informazione sul riconoscimento dei titoli di studio negli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che formano la rete NARIC, di cui un elenco dei punti di contatto è inviato direttamente all'on. parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento.

(98/C 21/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1863/97

di Francesco Baldarelli (PSE) al Consiglio

(27 maggio 1997)

Oggetto: Piano di riconversione di alcune attività di pesca dei pescatori italiani

Il 29.4.1997 il Consiglio dell'Unione ha approvato, sulla base della proposta della Commissione (COM(96)682 (¹)) e visto il parere che il Parlamento europeo ha espresso il 24.4.1997, una misura specifica per la riconversione di alcune attività di pesca in Italia denominate «spadare».

Il Parlamento, nell'approvare la proposta con le modifiche approvate, ha chiesto di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio apporti modifiche sostanziali alla proposta della Commissione. Il testo approvato e riportato nel fascicolo interistituzionale 96/0308 (CNS) del 28.2.1997 si discosta in modo significativo e sostanziale da quello proposto dalla Commissione e su cui ha espresso il parere il Parlamento: aggiunge, infatti, un decimo considerando e una seconda parte dell'art. 5, vietando il cumulo nonché la concessione di presunti aiuti ingiustificati.

Non ritiene il Consiglio che tali aggiunte:

- siano in palese contrasto con l'art. 43 del Trattato, poiché ignorano le attribuzioni di Commissione e Parlamento;
- delegittimino il Parlamento che, in questo modo, ha espresso il proprio parere su una proposta sostanzialmente diversa da quella approvata dal Consiglio;

- siano in netto contrasto con la gestione plurifondo delle risorse comunitarie,
- poiché negano il legittimo utilizzo dei fondi destinati in particolare alle aree dell'obiettivo 1 rimettano in discussione l'intera misura di riconversione, poiché riguardano la parte economica del piano, ostacolando di fatto la riconversione verso altre attività di pesca finanziabili con fondi comunitari?

Non ritiene altresì il Consiglio di dover procedere a una nuova consultazione del Parlamento in merito alle parti aggiunte o, in subordine, di acconsentire all'attivazione della procedura di concertazione?

(¹) GU C 59 del 26.2.1997, pag. 21.

Risposta

(6 agosto 1997)

In base a una proposta della Commissione, dopo aver ricevuto e esaminato il parere espresso dal Parlamento europeo, il Consiglio ha effettivamente adottato, il 29 aprile 1997, una misura specifica volta a promuovere la riconversione di alcune attività di pesca dei pescatori italiani.

Il Consiglio considera che i cambiamenti apportati, a seguito delle deliberazioni, al testo della proposta della Commissione, non modifichino in modo significativo e sostanziale la proposta in questione.

Il Consiglio ha pertanto considerato che non fosse opportuna la riconsultazione del Parlamento. La Commissione non ha peraltro accolto gli emendamenti suggeriti dal Parlamento.

(98/C 21/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1867/97

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(30 maggio 1997)

Oggetto: Interessi nella campagna a favore del cacao

Nella pubblicazione «Kangaroo Group Newsletter» (n. 12, pagg. 18 e 19, marzo 1997, Bruxelles) è stato pubblicato un articolo firmato dal Sig. Jürgen Boltz dell'«European Public Policy Advisers, London» sul mercato unico dei prodotti a base di cioccolato.

Nel sostenere la convenienza di uniformare tale mercato, si difende inoltre la proposta di direttiva formulata dalla Commissione che, secondo l'articolista, è accettata dai fabbricanti europei di cioccolato che fanno parte del CAOBISCO, i quali ritengono che comporti «un relativo miglioramento della situazione rispetto al mercato unico».

Il Sig. Boltz nel suo articolo afferma che la proposta non riceve l'appoggio necessario dalle organizzazioni di consumatori e dai politici a causa di una campagna ad essa contraria ampiamente finanziata da potenti interessi nel settore del cacao (testo originale inglese: «this campaign, which is largely financed by powerful cocoa interests»).

Data l'importanza della questione per molti dei paesi ACP, può la Commissione far sapere se questa grave accusa corrisponde al vero oppure se si tratta di un'autentica discrepanza che vede opporsi interessi e criteri contraddittori ma pur sempre legittimi?

Risposta data dal signor Bangemann in nome della Commissione

(11 luglio 1997)

La Commissione non desidera commentare le affermazioni contenute nell'articolo citato dall'onorevole parlamentare.

Essa sottolinea che la proposta di direttiva relativa ai prodotti di cacao e cioccolato (¹) attualmente in esame al Consiglio e al Parlamento, nel corso della sua elaborazione è stata oggetto di un lungo processo di consultazione degli ambienti interessati. La Commissione ha valutato l'insieme degli interessi in gioco. Essa ritiene che la sua proposta sia basata su un giusto equilibrio di questi interessi.

(¹) GU C 231 del 9.8.1996.

(98/C 21/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1871/97**di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione***(30 maggio 1997)**Oggetto:* Sicurezza nei parchi giochi per bambini

I parchi giochi per bambini spagnoli non sono così sicuri come dovrebbero essere. E' questa l'opinione del difensore civico spagnolo espressa in uno studio presentato nel quale risulta che il tasso di mortalità infantile spagnola per incidenti in ambiente domestico o ricreativo è del 9,4 per mille fra i bambini al di sotto dei 14 anni: questo è il tasso più alto dell'Unione europea.

Lo studio raccomanda di omologare i giochi e le condizioni di sicurezza dei parchi destinati ai bambini. Si chiede che qualora non avanzassero i lavori di normalizzazione del Comitato europeo, in Spagna si dovrebbe approvare una norma a carattere vincolante che garantisca la sicurezza e l'igiene delle aree destinate all'infanzia.

Può la Commissione far sapere di quali informazioni dispone sull'attuale stato dei lavori di normalizzazione del suddetto Comitato europeo e quale iniziativa potrebbe presentare al fine di evitare, o almeno ridurre le gravi carenze denunciate dal difensore civico spagnolo?

Risposta della Sig.ra Bonino a nome della Commissione*(10 luglio 1997)*

Un vasto programma di lavoro per la normalizzazione delle attrezzature dei parchi gioco è stato svolto dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN), uno dei tre organismi europei riconosciuti, attivi da diversi anni. I lavori sono quasi del tutto conclusi. Le norme generali relative alla sicurezza e al collaudo (prEN 1176-1) verranno definite dopo la riunione del giugno 1997 e gli standard per i requisiti aggiuntivi e la metodologia di collaudo per particolari tipi di attrezzatura (giostre, altalene, dondoli, scivoli e piste) saranno definiti entro pochi mesi. La votazione avverrà nel corso dell'autunno.

I lavori sono stati svolti in collaborazione con una rappresentanza dei consumatori coordinati dall'Associazione europea per il coordinamento delle rappresentanze dei consumatori (ANEC). Secondo la valutazione dell'ANEC le norme definiranno un livello soddisfacente di sicurezza.

Inoltre, il 14 maggio 1997, la Commissione ha approvato una comunicazione ⁽¹⁾ e una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione delle lesioni nel contesto dell'azione nel settore della sanità pubblica. Il programma ha l'obiettivo di ridurre il numero di lesioni in alcuni settori chiave, ivi compresi gli incidenti che riguardano l'ambiente domestico e il tempo libero, di cui sono vittime bambini, giovani adulti e persone anziane.

⁽¹⁾ COM(97)178 def.

(98/C 21/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1878/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(2 giugno 1997)**Oggetto:* Azioni a sostegno dei quartieri urbani degradati

Nel bollettino del 18.10.1996 di Europaregioni («Note di informazione: l'Unione», pag. 359) venivano segnalate delle azioni a favore dei quartieri urbani degradati. Tali azioni, approvate dalla Commissione mediante una serie di disposizioni valide per cinque anni ai sensi delle regole nel campo degli aiuti di Stato, sono finalizzate ad incoraggiare la creazione di posti di lavoro nei quartieri più poveri delle città dell'UE. Ciò dovrebbe permettere ai governi degli Stati membri di sostenere finanziariamente, nelle zone degradate, il mantenimento o la creazione di imprese a vocazione puramente locale. Le misure sono prevalentemente destinate ai giovani disoccupati, ai giovani senza formazione professionale e alle donne, e comporteranno un importo massimo di 10.000 ecu per ogni posto di lavoro creato.

1. Può la Commissione fornire maggiori informazioni riguardo al programma nell'ambito del quale sono previste tali azioni;
2. far sapere se i comuni di Milano e Torino si sono candidati in merito, al fine di beneficiare di questi sostegni finanziari per le zone degradate?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(10 luglio 1997)

L'onorevole parlamentare cita una «nota di informazione» che sarebbe stata pubblicata nel Bollettino Europa regioni del 18 ottobre 1996. Dopo vane ricerche, poiché la Commissione non è in possesso della nota, né la segreteria dell'onorevole parlamentare, appositamente contattata, è stata in grado di comunicargliela, la Commissione è nell'impossibilità di rispondere in modo preciso all'interrogazione.

È possibile che l'onorevole parlamentare faccia confusione tra il programma comunitario URBAN, che prevede alcuni aiuti comunitari, e la disciplina relativa agli aiuti di stato nei quartieri urbani svantaggiati, che è stata adottata dalla Commissione il 2 ottobre 1996 ⁽¹⁾.

La suddetta disciplina si propone di precisare le norme da seguire per determinare le zone urbane che possono essere considerate come quartieri urbani svantaggiati e che possono pertanto beneficiare di aiuti da parte degli Stati membri, e non della Comunità, rispettando alcune condizioni e taluni massimali, fra cui, in particolare, il limite di 10.000 Ecu per posto di lavoro creato, come citato dall'onorevole parlamentare.

Sono dunque gli Stati membri a determinare le zone urbane che possono beneficiare degli aiuti destinati ai quartieri urbani svantaggiati e gli aiuti che progettano di accordare loro. Questi progetti devono essere notificati alla Commissione, per approvazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE. Fino ad oggi, la Commissione non ha ricevuto notifiche e non è a conoscenza di simile progetto per le città di Milano e di Torino.

⁽¹⁾ GU C 146 del 14.5.1997.

(98/C 21/217)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1881/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(2 giugno 1997)

Oggetto: Andamento e futuro del dialogo sociale

In relazione alla «Comunicazione della Commissione sull'andamento e sul futuro del dialogo sociale a livello comunitario» (COM(96)0448 def.), per quanto riguarda il dialogo sociale a livello di settore si fa rilevare che, per l'ulteriore sviluppo dello stesso, vanno presi in considerazione diversi aspetti: l'efficacia rappresenta sì un fattore importante, ma deve essere preso in considerazione anche il contributo che si può apportare al miglioramento delle relazioni di lavoro in Europa. Va inoltre tenuto conto dell'efficienza nella gestione dei costi, ma essa non può rappresentare l'unico criterio.

Per tali motivi, intende la Commissione riservare al dialogo sociale settoriale fondi sufficienti, oggi non previsti?

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(15 luglio 1997)

La Commissione riconosce l'importanza della dimensione settoriale del dialogo sociale poiché esso consente una presa in considerazione delle specificità di ciascuna attività economica nonché del suo contributo al miglioramento delle relazioni industriali in Europa.

Nel suo discorso di chiusura nel corso della conferenza tenutasi il 28 e 29 aprile 1997 sul «L'avvenire del dialogo sociale», il membro della Commissione responsabile degli affari sociali ha ricordato l'importanza del dialogo sociale settoriale ed ha confermato la volontà della Commissione di sostenerlo.

Una ventina di settori hanno sviluppato un dialogo a livello comunitario in seno ai comitati paritetici o ai gruppi di lavoro informali. Essi godono di un importante sostegno finanziario e logistico della Commissione. La Commissione organizza circa 150 riunioni di dialogo sociale settoriale ogni anno. Peraltro, nel quadro della linea di bilancio B3-4000, nel 1997 è stato assegnato un importo di 5 MECU per il finanziamento di azioni tendenti a promuovere lo sviluppo del dialogo sociale sia sul piano settoriale, sia sul piano interprofessionale.

Nella sua comunicazione sullo sviluppo del dialogo sociale a livello comunitario, la Commissione ritiene che sia necessario ricercare i mezzi per migliorare il funzionamento e i risultati del dialogo sociale settoriale pur promuovendo un utilizzo più efficace delle risorse.

In quest'ottica, la Commissione suggerisce di concentrare il dialogo sociale settoriale su settori e questioni strategiche, e di rafforzare la collaborazione e il coordinamento in seno alla Commissione in materia di procedure di consultazione. Tutti questi elementi formeranno oggetto della seconda comunicazione sullo sviluppo del dialogo sociale a livello comunitario.

(98/C 21/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1884/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(2 giugno 1997)

Oggetto: Gestione dei rifiuti

Visti la comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e il progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti (COM(96)0399 def.).

Può la Commissione impegnarsi maggiormente per sviluppare più incisive ed efficaci attività di controllo e verifica sullo stato di attuazione della normativa comunitaria da parte degli Stati membri, attuando — ove necessario — programmi specifici di indagine e studio?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(4 luglio 1997)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sull'importanza delle attività di controllo e di verifica dello stato di attuazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti.

Il 22 ottobre 1996, la Commissione ha adottato una comunicazione sullo stato di attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente ⁽¹⁾; tale documento mirava a consolidare gli obblighi che incombono ai vari soggetti della sequenza di regolamentazione (Commissione, Stati membri, autorità regionali e locali, industria, cittadini e organizzazioni non governative) in quanto investiti di una «responsabilità condivisa» per l'applicazione di norme comunitarie in materia di ambiente, al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza della politica e delle disposizioni in questione, con il conseguente miglioramento del contesto ambientale europeo.

La corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti dipende in larga misura dalla realizzazione — demandata alle autorità nazionali, regionali e locali — delle azioni necessarie per esaminare le numerose domande di autorizzazione, per accordare tali autorizzazioni alle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti, per invitare gli operatori economici a rispettare le condizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni e per adottare le modifiche o le sanzioni necessarie.

La maggior parte dei problemi registrati nel settore dei rifiuti è imputabile alla mancata applicazione delle norme da parte degli Stati membri. Per questi motivi, la Commissione ha avviato — o è in procinto di avviare — diverse procedure di infrazione al fine di garantire il rispetto della normativa in questione.

⁽¹⁾ COM(96)500 def.

(98/C 21/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1885/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(2 giugno 1997)**Oggetto:* Gestione dei rifiuti

Visti la comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e il progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti (COM(96)0399 def.), può la Commissione promuovere, anche con uno specifico incarico all'AEA, studi e ricerche mirati a comprendere gli aspetti cruciali del problema e ad evidenziare situazioni particolari, in attesa che il complesso meccanismo dell'elaborazione statistica dei dati su scala europea cominci a produrre dati affidabili?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(25 giugno 1997)*

Nella comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ⁽¹⁾ si sottolineava l'importanza della disponibilità di dati affidabili e comparabili in materia di produzione e gestione dei rifiuti. La Commissione ha richiamato l'attenzione sulla necessità di studiare gli strumenti adeguati per migliorare la raccolta dei dati poiché la situazione attuale in materia di statistiche relative ai rifiuti non è soddisfacente. Tali attività devono essere effettuate in stretta collaborazione con Eurostat, l'Agenzia europea dell'ambiente e gli Stati membri.

Per rispondere alla domanda sollevata dall'onorevole parlamentare, vanno ricordate tre importanti iniziative volte a migliorare la situazione per quanto riguarda i dati relativi ai rifiuti:

- nell'ottobre 1996 la Commissione ha avviato uno studio volto a raccogliere dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti negli Stati membri e ad elaborare una metodologia per la raccolta e l'uso di tali dati. La relazione conclusiva dello studio in questione è prevista per l'ottobre 1997;
- la Commissione sta preparando un regolamento del Consiglio relativo ai dati sulla gestione dei rifiuti, che costituirà la base giuridica per la creazione di un sistema comunitario in grado di fornire dati armonizzati sulla produzione e la gestione dei rifiuti. I risultati dello studio summenzionato verranno utilizzati per stabilire quanto particolareggiati debbano essere i requisiti relativi alla metodologia e in che misura siano necessari documenti di orientamento;
- l'Agenzia sta predisponendo la creazione di un centro tematico operativo europeo per i rifiuti. La decisione di istituire tale centro è stata presa nel dicembre 1996. Nel marzo 1997 una specifica che descrive i compiti del centro è stata inviata ai candidati prescelti. Il centro tematico operativo europeo verrà designato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nel giugno 1997. Il centro tematico operativo europeo svolgerà un ruolo importante per quanto riguarda l'offerta di informazioni utili per l'elaborazione di una politica di gestione dei rifiuti, basandosi su dati forniti dall'Eurostat, come le analisi particolareggiate per settori specifici, le analisi di tendenza, ecc. I risultati dello studio summenzionato offriranno un utile contributo nella fase di avvio del centro.

Grazie a tali contributi sarà possibile migliorare considerevolmente la situazione per quanto riguarda i dati e le informazioni relative ai rifiuti nei prossimi anni.

⁽¹⁾ COM(96)399 def.

(98/C 21/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1886/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(2 giugno 1997)**Oggetto:* Controllo delle emissioni di CO₂

Nella proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/389/CEE per un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (COM(96)0369 def. — 96/0192 SYN) ⁽¹⁾.

Sono citati vari riferimenti ai precursori dell'ozono in quanto nocivi per la salute.

Può la Commissione precisare che si tratta di ozono troposferico, in modo che il pubblico possa distinguerlo dall'ozono stratosferico, che si cerca di proteggere?

(¹) GU C 314 del 24.10.1996, pag. 11.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(22 luglio 1997)

L'ozono è una molecola composta da tre atomi d'ossigeno ed è presente tanto nella troposfera (ovvero lo strato di atmosfera in cui viviamo) quanto nella stratosfera (che si trova fra i dieci ed i cinquanta chilometri sopra la superficie terrestre).

Benché l'ozono troposferico abbia effettivamente degli effetti deleteri, specialmente per la salute dell'uomo, mentre l'ozono stratosferico protegge dai raggi ultravioletti, si tratta in effetti della stessa molecola. Va inoltre notato che l'ozono troposferico è un gas ad elevato effetto serra. È tuttavia intenzione della Commissione, per facilitare la comprensione da parte del pubblico, inserire l'aggettivo «troposferico» nella proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/389/CEE per un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra (¹).

L'aggiunta avverrà solo dove tale inserimento si dimostri indispensabile e senza pregiudizio per gli aspetti scientifici.

(¹) GU C 314 del 24.10.1996

(98/C 21/221)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1887/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione**

(2 giugno 1997)

Oggetto: Promozione del trasporto combinato

La Commissione ha elaborato una comunicazione su «un programma di azioni a favore del trasporto combinato di merci» nonché una proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari a favore del trasporto combinato (COM(96)0335 def. — 96/0207 SYN) (¹)

L'Unione deve istituire e garantire un sistema di trasporto delle merci efficace e rispondente alle esigenze di mobilità dell'utenza. Il trasporto combinato è un elemento chiave di tale sistema in quanto consente di utilizzare in modo più efficiente le risorse di trasporto.

Nella sua risoluzione del 30 ottobre 1990 relativa alla creazione di una rete europea di trasporto combinato, il Consiglio aveva sottolineato la necessità di gestire nel modo migliore possibile le risorse comunitarie nel settore dei trasporti, rispettando nel contempo l'esigenza di tutelare l'ambiente. Uno dei mezzi per raggiungere tale scopo doveva essere una maggiore utilizzazione del trasporto combinato.

Intende la Commissione continuare a perseguire e incoraggiare la riforma radicale dell'organizzazione e della struttura delle ferrovie della Comunità avviata con la direttiva del Consiglio 91/440/CE (²) del 29 luglio 1991 e con le due direttive d'applicazione 95/18 (³) e 95/19 (⁴) e, in particolare, consentire agli operatori privati di accedere alla rete ferroviaria europea?

Intende essa, inoltre, ascoltare la voce degli utenti dei servizi di trasporto, così come quella degli operatori e delle altre imprese che offrono servizi, per rimuovere gli ostacoli di carattere giuridico ed economico che si frappongono all'ulteriore sviluppo del trasporto combinato?

(¹) GU C 343 del 15.11.1996, pag. 4.

(²) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

(³) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.

(⁴) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione

(11 luglio 1997)

Si garantisce all'onorevole parlamentare che la Commissione farà il possibile per portare avanti la sua politica destinata a migliorare le prestazioni dei trasporti ferroviari e pertanto del trasporto combinato.

La Commissione, inoltre, ha stabilito dei contatti con i fornitori e gli utilizzatori dei trasporti al fine di elaborare soluzioni pratiche per i problemi del trasporto combinato. Un esempio recente di detta strategia è la comunicazione della Commissione sulle autostrade transeuropee di trasporto ferroviario di merci ⁽¹⁾ che, a seguito di un'ampia consultazione, propone suggerimenti per aumentare l'attrattiva del trasporto ferroviario di merci aprendo l'accesso alle infrastrutture ferroviarie a tutti gli operatori autorizzati e rendendone meno complicato l'uso.

Il programma di azioni pilota a favore del trasporto combinato (PACT) costituisce un ottimo strumento per orientare la politica in modo da soddisfare le esigenze del mercato. E' il mercato a proporre idee e ad elaborare proposte e, mediante le azioni pilota, la Commissione gode di una visione complessiva dei veri problemi da risolvere. Essa può pertanto, in stretta concertazione con gli operatori del mercato, elaborare politiche che contribuiscono allo sviluppo del trasporto combinato.

⁽¹⁾ COM(97)242.

(98/C 21/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1889/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(2 giugno 1997)

Oggetto: Additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti

La Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (COM(96)0303 def. — 96/0166(COD)) ⁽¹⁾.

La direttiva quadro 89/107/CEE ⁽²⁾ armonizza l'impiego degli additivi su scala comunitaria al fine di consentire la libera circolazione dei prodotti alimentari, garantendo nel contempo una protezione efficace dei consumatori e una grande varietà di scelta.

La direttiva specifica 95/2/CE ⁽³⁾ sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti si basa sul principio dell'elenco positivo, vale a dire l'elenco degli additivi ammessi e dei prodotti alimentari nei quali tali additivi possono essere impiegati.

Può la Commissione assicurare che le modifiche riguardanti nuovi additivi saranno adottate mediante una procedura che coinvolga il Consiglio e il Parlamento?

⁽¹⁾ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(98/C 21/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1890/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(2 giugno 1997)

Oggetto: Additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti

La Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (COM(96)0303 def. — 96/0166(COD)) ⁽¹⁾. Tale proposta è intesa ad introdurre talune nuove categorie di prodotti alimentari nei quali si possano impiegare gli additivi già autorizzati. Infatti, alla scadenza dei termini previsti per il recepimento della direttiva, tali categorie, pur essendo già commercializzate, potrebbero essere vietate, mentre gli Stati membri avrebbero perso la possibilità di modificare di propria iniziativa gli elenchi o le modalità d'impiego degli additivi.

La proposta tiene conto, inoltre, delle recenti valutazioni del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, il quale si pronuncia in modo favorevole sull'impiego di taluni nuovi additivi.

Può la Commissione assicurare che le modifiche che comportano solo cambiamenti sul piano dell'applicazione saranno adottate mediante una procedura di comitato con la partecipazione del Comitato permanente per i prodotti alimentari e previa consultazione delle varie parti socioeconomiche rappresentate nell'ambito del Comitato consultivo per l'alimentazione umana?

(¹) GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 34.

Risposta comune
data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1889/97 e E-1890/97

(26 giugno 1997)

In conformità con la direttiva 89/107/CEE, la direttiva quadro sugli additivi alimentari, l'elenco degli additivi il cui uso è autorizzato ad esclusione di tutti gli altri e l'elenco degli alimenti nei quali tali additivi possono essere aggiunti, le condizioni alle quali essi possono essere aggiunti e, ove necessario, un limite al loro impiego a fini tecnologici, devono essere adottati dal pagamento e dal Consiglio in conformità della procedura di codecisione di cui all'articolo 189 B del trattato CE.

Nel recente Libro verde sui principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea (¹), la Commissione ha esplicitamente richiamato l'attenzione sulle difficoltà che si incontrano nell'aggiornare le norme sugli additivi in modo da tener conto del progresso tecnico e scientifico ed ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito. Tali osservazioni saranno valutate alla luce delle discussioni istituzionali e intergovernative in corso e potrebbero contribuire a spingere la Commissione a presentare proposte volte a semplificare le procedure interessate.

(¹) COM(97)176.

(98/C 21/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1894/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: Protezione e gestione integrate delle acque sotterranee

La Commissione ha presentato una proposta relativa ad un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee (COM(96)0315 def. — 96/0181(COD)) (¹).

Il programma d'azione proposto è composto di quattro linee d'azione principali: pianificazione e gestione delle acque sotterranee; creazione di un quadro regolamentare per l'estrazione delle acque dolci; sviluppo di strumenti di controllo delle fonti d'inquinamento diffuse; sviluppo di strumenti di controllo dell'inquinamento da fonti puntuali.

Per quanto riguarda le fonti diffuse di inquinamento, intende la Commissione prestare particolare attenzione al risanamento dei suoli contaminati da un inquinamento di antica data o accidentale, tenendo presente che si impone un quadro comunitario di riferimento per quanto riguarda la responsabilità e il finanziamento delle misure?

Può la Commissione occuparsi del fatto che molti Stati membri non hanno comunicato le misure di recepimento della direttiva 91/676/CEE (²) sui trattati? Inoltre, può effettuare un controllo ufficiale delle sostanze contenute nei fanghi di depurazione riciclati, nonché esaminare l'opportunità di fissare valori limite più rigorosi per le emissioni nell'atmosfera di sostanze che contribuiscono all'acidificazione?

(¹) GU C 355 del 25.11.1996, pag. 1.

(²) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(8 luglio 1997)*

L'obiettivo della proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa ad un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee è garantire che la protezione e l'uso di queste acque avvengano nell'ambito di una gestione integrata delle risorse di acque dolci e che le acque sotterranee siano gestite a lungo termine con le acque di superficie nell'ambito di un'impostazione di gestione del bacino idrografico.

Nel febbraio 1997, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque ⁽¹⁾ che stabilisce principi di base per la protezione e l'uso integrati delle acque sotterranee e di superficie, secondo un'impostazione di gestione del bacino idrografico. Una parte delle azioni presentate nel programma di azione sulle acque sotterranee proposto può essere realizzata ricorrendo a diversi strumenti, mentre altre azioni possono essere rafforzate tramite opportune disposizioni giuridiche. La direttiva quadro proposta sull'acqua fungerà da quadro di riferimento nell'ambito del quale sarà possibile garantire, inter alia, mediante disposizioni giuridiche, la protezione e l'uso sostenibile delle acque sotterranee.

La responsabilità civile per i danni causati al suolo e alle acque sotterranee dall'inquinamento non è trattata nel programma di azione proposto sulle acque sotterranee. Eventuali interventi della Comunità su questo aspetto sono all'esame in vista dell'elaborazione di un Libro bianco della Commissione che dovrebbe essere presentato all'inizio del 1998. Il programma di azione sulle acque sotterranee proposto impone comunque agli Stati membri di adottare opportune azioni per le acque sotterranee contaminate onde contenerne l'inquinamento e prevenire un'ulteriore contaminazione nonché, ove opportuno, procedere al risanamento.

La contaminazione delle acque sotterranee può derivare da diverse fonti puntuali e diffuse. Il programma di azione sulle acque sotterranee proposto prevede l'identificazione di queste fonti potenziali. Il controllo dell'inquinamento originato da fonti puntuali è nettamente migliorato grazie all'adozione di normative ambientali, ma occorre controllare meglio l'inquinamento dovuto a fonti diffuse. L'onorevole parlamentare cita le fonti diffuse dei nitrati usati in agricoltura, le sostanze pericolose contenute nei fanghi di depurazione riciclati e nella precipitazione acida. L'inquinamento dovuto all'uso di nitrati in agricoltura è disciplinato dalla direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 31 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ⁽²⁾. Purtroppo non tutti gli Stati membri hanno pienamente recepito questa direttiva e la Commissione ha avviato al riguardo opportune azioni in base, tra l'altro, all'articolo 169 del trattato CE. Il controllo delle sostanze pericolose nei fanghi di depurazione è disciplinato dalla direttiva del Consiglio 86/278/CEE del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ⁽³⁾. L'acidificazione dovuta a deposizione atmosferica è trattata in varie direttive del Consiglio riguardanti principalmente le fonti dell'inquinamento dell'aria, inter alia, gli ossidi di zolfo emessi dagli impianti di combustione, le emissioni degli autoveicoli e l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. I principi di base di una strategia comune sull'inquinamento dell'aria sono definiti nella direttiva del Consiglio 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ⁽⁴⁾. Successivamente la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento nel marzo 1997 che presenta una strategia in materia di acidificazione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ COM(97)49 def.

⁽²⁾ GU L 375 del 31.12.1991.

⁽³⁾ GU L 181 del 4.7.1986.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 21.11.1996.

⁽⁵⁾ COM(97)88 def.

(98/C 21/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1896/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: Inventare il domani. La ricerca europea al servizio del cittadino

La Commissione ha elaborato la comunicazione «Inventare il domani. La ricerca europea al servizio del cittadino» (COM(96)0332 def.+def.2 (solo versione francese)).

Intende essa provvedere a una profonda riorganizzazione della ricerca europea in termini di definizione degli scenari strategici, individuazione delle priorità, di nuova architettura, di maggiore flessibilità, di più ampia accessibilità, di più chiare attribuzioni di responsabilità e valutazione dei risultati con amministrazione e gestione migliorate, semplificazione delle procedure e strutture di accompagnamento più efficienti?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(7 luglio 1997)

La proposta formale relativa al quinto programma quadro della Comunità per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ⁽¹⁾, adottata dalla Commissione il 30 aprile 1997, ha costituito l'atto culminante di lavori preparatori durati circa un anno. In ogni fase di questo periodo si è assistito a un dialogo molto costruttivo con le istituzioni politiche sia del Consiglio che del Parlamento europeo, con le controparti del mondo scientifico e industriale, oltreché con gli utenti direttamente interessati alle eventuali ricadute positive delle attività di ricerca previste.

Il rapporto di valutazione realizzato da un gruppo di esperti indipendenti, presieduto dal signor Davignon, ha evidenziato che i programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico sono divenuti uno strumento di grande importanza che permette di sostenere una ricerca di qualità e di costituire numerose reti di competenze in tutta la Comunità. Per mantenere tali caratteristiche di qualità, il comitato ha raccomandato inoltre di assegnare maggiore spazio agli obiettivi sociali ed economici e di fornire ai programmi un indispensabile valore aggiunto europeo.

In linea con questa strategia, il quinto programma quadro si rivela innovativo sia negli orientamenti che nell'organizzazione. I grandi obiettivi e i settori prioritari sono stati individuati sulla base di una serie di criteri che non hanno come unico scopo i risultati scientifici, anche se l'eccellenza a livello tecnico e scientifico resta uno dei principi fondamentali.

L'organizzazione del programma quadro è stata semplificata. Il numero dei programmi è stato notevolmente ridotto rispetto al programma quadro precedente, concentrando le azioni comunitarie di ricerca in tre programmi tematici e tre programmi orizzontali. Tale organizzazione rivela una volontà di concentrare le attività e di migliorarne il coordinamento. Nell'ambito dei programmi tematici è stato individuato un numero limitato di azioni fondamentali attinenti a bisogni sociali ed economici prioritari che permetteranno di attivare competenze diverse e di coinvolgere in progetti integrati la ricerca di base, lo sviluppo tecnologico e i fruitori dei risultati.

La volontà di applicare una maggiore flessibilità e un maggiore coordinamento all'esecuzione dei programmi impone di adottare una gestione maggiormente collegiale che permetterà di reagire più rapidamente a eventualità inattese e urgenti.

La definizione degli ambiti di ricerca prioritari impone di operare scelte precise che, attualmente, si fondano su una analisi attenta dei bisogni della società, delle realtà industriali e delle prospettive future. Adeguandosi a un nuovo contesto economico e sociale, il quinto programma quadro ha l'ambizione duplice di contribuire a un rilancio della crescita e alla creazione di posti di lavoro e di istituire un reale spazio europeo della scienza e della tecnica.

⁽¹⁾ COM(97)142.

(98/C 21/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1897/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: Residui di medicinali veterinari negli alimenti

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali negli alimenti di origine animale (COM(96)0584 def. — 96/0279 CNS) ⁽¹⁾. Visti i ritmi di esame delle sostanze già in uso e il fatto che restano ancora più di 200 sostanze da esaminare, è necessario modificare la data di scadenza per la revisione delle sostanze già in uso. Il Comitato non può che approvare la proroga prevista all'articolo 14, comma 1 e 2.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per un approfondito esame, indispensabile per la tutela del consumatore e della salute animale e al fine di evitare il perpetuarsi di una prassi di proroghe continue, due anni non sono tuttavia sufficienti, anche basandosi sulle informazioni raccolte presso l'Agenzia europea dei medicinali. Può, pertanto, la Commissione fissare in maniera improrogabile la scadenza al 1° gennaio 2000?

(¹) GU C 381 del 17.12.1996, pag. 9.

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione

(11 luglio 1997)

La proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui medicinali negli alimenti di origine animale (¹) è stata divisa in due parti: la proroga della data di scadenza di cui all'articolo 14 (comma 1 e 2) e il resto della proposta.

Con il regolamento (CE) n. 34/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui medicinali negli alimenti di origine animale (²) la data è prorogata al 1° gennaio 1998 per i derivati del pirazolidone, i nitroimidazoli, l'acido arsanilico e il fenilbutazone e al 1° gennaio 2000 per le altre sostanze che erano sul mercato anteriormente al 1° gennaio 1992 in uno o più Stati membri e per i quali è stata depositata una domanda presso la Commissione o l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (AEVM) anteriormente al 1° gennaio 1996. Queste sostanze sono elencate nella comunicazione dell'AEVM conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 434/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 (³). La proposta della Commissione prevedeva una proroga della data di scadenza fino al 1999, ma le date sono state modificate dal Consiglio.

(¹) GU C 381 del 17.12.1996.

(²) GU L 57 del 7.3.1997.

(³) GU C 165 del 31.5.1997.

(98/C 21/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1898/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: Residui di medicinali veterinari negli alimenti

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali negli alimenti di origine animale (COM(96)0584 def. — 96/0279(CNS)) (¹).

Per quanto concerne la determinazione dei limiti massimi per la fase di sperimentazione in vivo, si reputa che la tutela del consumatore sia già assicurata a livello nazionale dalle norme previste dalla direttiva 93/40/CEE (²) e dalle buone pratiche cliniche definite nella direttiva 92/18/CEE (³), e non si ritiene che la definizione di un LMR provvisorio possa fornire alcuna assicurazione aggiuntiva per il consumatore.

Può la Commissione evitare l'aggiunta del nuovo articolo 4 bis e del terzo comma dell'articolo 14? Può, inoltre, formulare una nuova proposta in materia, tenendo conto degli orientamenti del CVM, al fine di contemperare la sicurezza dei consumatori con l'esigenza di evitare quanto possibile la distruzione degli animali utilizzati per gli esperimenti?

(¹) GU C 381 del 17.12.1996, pag. 9.

(²) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

(³) GU L 97 del 10.4.1992, pag. 1.

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione*(14 luglio 1997)*

La proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui medicinali negli alimenti di origine animale è stata divisa in due parti. La prima parte è stata adottata dal Consiglio il 3 marzo 1997 come regolamento (CE) n. 0434/97 del Consiglio ⁽¹⁾.

Al Consiglio si continua a lavorare sulla rimanente parte della proposta della Commissione che non è stata modificata e contiene l'articolo 4 bis e il terzo comma dell'articolo 14. A questo punto della procedura il parere del Parlamento è il requisito fondamentale per poter proseguire. La Commissione non intende in questa fase elaborare un'altra proposta, bensì aspettare l'esito delle discussioni al Consiglio e al Parlamento.

⁽¹⁾ GU L 67 del 7.3.1997.

(98/C 21/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1906/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(4 giugno 1997)*

Oggetto: Merci pericolose — Navi

La Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti (COM(96)0455 def. — 96/0231 SYN) ⁽¹⁾. Può la Commissione fare in modo che la direttiva 93/75/CEE ⁽²⁾, modificata dalla proposta di direttiva all'esame, venga applicata non solo alle navi dirette ai porti della Comunità, a quelle che ne escono o che sono ancorate nelle acque territoriali di uno Stato membro dell'UE, ma a tutte le navi che transitano in dette acque territoriali?

⁽¹⁾ GU C 334 dell'8.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione*(9 luglio 1997)*

La Commissione condivide l'opinione circa l'opportunità di estendere alle navi che transitano nelle acque territoriali comunitarie i requisiti minimi vigenti in materia di notifiche per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono previsti dalla direttiva 93/75/CEE.

La Commissione, tuttavia, ritiene che questa estensione non dovrebbe essere introdotta mediante una modifica della suddetta direttiva, dal momento che la notifica da parte delle navi in transito è già disciplinata da una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla creazione di un sistema europeo di notifica delle navi (Eurorep), adottata dalla Commissione il 17 dicembre 1993 ⁽¹⁾. Detta proposta è ancora all'esame del Consiglio.

⁽¹⁾ COM(93)647 modificato dal COM(94)220 def. — GU C 193 del 16.7.1994.

(98/C 21/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1907/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(4 giugno 1997)*

Oggetto: Merci pericolose — Navi

La Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti (COM(96)0455 def. — 96/0231 SYN) ⁽¹⁾. La direttiva 93/75/CEE ⁽²⁾

si prefigge di migliorare la prevenzione e l'intervento in circostanze che possono causare incidenti in mare in cui siano coinvolte navi che trasportano merci pericolose e inquinanti.

Essa è stata oggetto di una prima modifica, mediante la direttiva 96/39/CE⁽¹⁾ della Commissione relativa all'applicazione, ai sensi dell'articolo 11, degli emendamenti successivamente adottati alla convenzione e ai codici, raccolte e risoluzioni internazionali di cui all'articolo 2, lettere e), f), g) e h). La modifica è stata effettuata conformemente al parere del Comitato di cui all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE.

Considerato l'incremento del trasporto di materiali radioattivi via mare e vista l'importanza della posizione degli Stati membri al riguardo, intende la Commissione introdurre un riferimento alla Raccolta INF nell'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE?

(1) GU C 334 dell'8.11.1996, pag. 11.

(2) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

(3) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 7.

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione

(9 luglio 1997)

La Commissione accoglie positivamente la proposta dell'onorevole parlamentare di aggiornare la legislazione comunitaria alla luce dell'aumento del trasporto via mare di materie nucleari. La direttiva proposta dalla Commissione che modifica la direttiva del Consiglio 93/75/CEE, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti⁽¹⁾, riprende già questo suggerimento facendo espresso riferimento nell'elenco di codici e convenzioni applicabili ai fini della direttiva, al codice INF dell'Organizzazione marittima internazionale concernente il trasporto sicuro su navi di combustibile nucleare irradiato (INF), plutonio e residui altamente radioattivi.

(1) COM(96)455.

(98/C 21/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1910/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: XXV relazione sulla politica di concorrenza

Alla luce della XXV relazione sulla politica di concorrenza (1995) (COM(96)0126 def.) e del progetto di comunicazione della Commissione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 85 e 86 del trattato CE⁽¹⁾, può la Commissione adottare significativi miglioramenti per quanto concerne il «diritto procedurale», i diritti della difesa, l'accesso ai fascicoli e la lunghezza dei procedimenti (anche se passi avanti si sono fatti a quest'ultimo riguardo)?

(1) GU C 262 del 10.9.1996, pag. 5.

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(18 giugno 1997)

La Commissione è pienamente consapevole della necessità di studiare costantemente come si possano migliorare le procedure di applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 85 e 86 del trattato CE, vista soprattutto la limitatezza dei mezzi amministrativi a disposizione.

Tale preoccupazione ha condotto in particolare a realizzare varie iniziative e progetti nei settori menzionati dall'onorevole parlamentare. Per quanto riguarda, ad esempio, il rispetto dei diritti della difesa, la Commissione, dopo avere sensibilmente ampliato i compiti del consigliere-auditore ⁽¹⁾, ha chiarito e sistematizzato, per desiderio di trasparenza nei confronti delle imprese, la prassi relativa all'accesso al fascicolo: in particolare, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, ha definito in primo luogo i documenti del fascicolo non comunicabili, autorizzando le parti interessate ad accedere a tutti gli altri ⁽²⁾. Inoltre è attualmente in atto un completo riesame del regolamento n. 99/63/CEE ⁽³⁾ della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni. Tale riesame potrebbe condurre alla revisione del regolamento in questione.

La Commissione ha inoltre preso diversi provvedimenti volti ad accelerare la trattazione delle pratiche e a concentrare le risorse sulle questioni più importanti. È il caso delle imprese comuni aventi natura di cooperazione, dette imprese comuni «strutturali», che la Commissione ha deciso, a partire dal 1992 (XXII relazione sulla politica di concorrenza, punti 123-124), di trattare secondo un regime ispirato alle procedure in tempi brevi applicate alle imprese comuni aventi natura di concentrazione. Quest'anno la Commissione ha inoltre adottato misure interne di gestione che permettono di snellire le pratiche prive di rilevante interesse dal punto di vista della politica di concorrenza. Per di più, come dimostra il progetto di comunicazione citato dall'onorevole parlamentare, la Commissione persegue una politica volta a rimettere alle autorità nazionali l'esame dei reclami privi di un interesse comunitario sufficiente ai sensi della giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

Nel suddetto progetto di comunicazione, relativo all'applicazione decentrata degli articoli 85 e 86, la Commissione auspica del resto che le differenze nelle norme procedurali applicabili nei vari Stati membri non conducano a soluzioni di efficacia diversa nella trattazione di questioni simili, cosa che andrebbe a scapito della certezza del diritto per gli operatori economici.

⁽¹⁾ Decisione del 12 dicembre 1994 — GU L 330 del 21.12.1994.

⁽²⁾ Comunicazione del 20 gennaio 1997 — GU C 23 del 23.1.1997.

⁽³⁾ GU 127 del 20.8.1963.

(98/C 21/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1912/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: XXV relazione sulla politica di concorrenza

La Commissione ha pubblicato la XXV relazione sulla politica di concorrenza (1995) (COM(96)0126 def.) e il progetto di comunicazione della Commissione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 85 e 86 del trattato CE ⁽¹⁾. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, può la Commissione aumentare gli sforzi in direzione di una sempre maggiore trasparenza e salvaguardia dei diritti dei terzi, vista l'importanza e l'attualità dello stretto rapporto tra la politica di concorrenza e la politica di coesione? Inoltre, intende essa farne oggetto di specifica riflessione nel prossimo rapporto sugli aiuti di Stato?

Visto che l'obiettivo deve essere quello di una riduzione degli aiuti, revisione delle regole, maggiore chiarezza, può la Commissione adottare un regolamento per formalizzare i diritti dei terzi?

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.9.1996, pag. 5.

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(27 giugno 1997)

Come la Commissione ha più volte sottolineato, il raggiungimento di una maggiore trasparenza è uno dei principali obiettivi in materia di aiuti di Stato. Uno dei mezzi per realizzare tale obiettivo è la pubblicazione di discipline e di comunicazioni indicanti i criteri utilizzati dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti. La Commissione ha intenzione di intensificare i propri sforzi in questo settore, elaborando due proposte di regolamento ai sensi dell'articolo 94 del trattato CE.

La prima proposta di regolamento è volta ad autorizzare la Commissione ad esentare, tramite regolamenti, alcune categorie di aiuti dall'obbligo di notifica. Il regolamento in questione contribuirà a semplificare le procedure e permetterà di liberare una parte delle risorse, che potrebbe essere convogliata sull'esame dei casi di aiuto più importanti e implicanti una maggiore distorsione della concorrenza. Il regolamento in oggetto potrebbe così concorrere anche al raggiungimento di una riduzione del volume globale degli aiuti.

È attualmente in preparazione anche una seconda proposta di regolamento relativa alle questioni di procedura in materia di aiuti. Tale regolamento svolgerà certamente un ruolo rilevante in direzione di una maggiore trasparenza, e conterrà altresì disposizioni riguardanti i diritti dei terzi.

Quanto al rapporto tra la politica di concorrenza e la politica di coesione, la Commissione si è sempre impegnata a tener conto il più possibile dell'obiettivo di coesione nella definizione della politica degli aiuti. La Commissione sta del resto preparando un nuovo progetto riguardo agli orientamenti in materia di aiuti regionali.

(98/C 21/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1916/97

di David Hallam (PSE) alla Commissione

(27 maggio 1997)

Oggetto: Discriminazioni a causa dell'altezza

Ha previsto la Commissione progetti o misure per combattere le discriminazioni, nella fornitura di beni e servizi, nei confronti delle persone di altezza superiore alla media?

Non ritiene la Commissione che le persone di altezza superiore alla media dovrebbero essere in grado di prenotare posti in aereo con uno spazio per le gambe commisurato alle loro esigenze, dopo aver fornito alle compagnie aeree la prova della loro altezza?

Concorda la Commissione sul fatto che la politica di molte compagnie aeree, che suggeriscono a tali persone di volare in classe «business» o in prima classe, rappresenti una penalizzazione finanziaria, e che tanto l'UE, quanto le compagnie aeree dovrebbero affrontare il problema delle persone più alte o più basse della media per mitigare tale penalizzazione finanziaria?

Concorda la Commissione sul fatto che, nel definire i propri criteri, l'Unione europea dovrebbe riconsiderare il sostegno dato all'impiego, da parte del CEN, di dati antropometrici ormai storici, che non tengono però conto delle esigenze attuali o future?

Dal momento che fra i popoli europei vi sono notevoli differenze per quanto concerne l'altezza, non ritiene la Commissione che l'UE dovrebbe cercare di applicare un valido complesso di criteri, anziché singoli criteri insoddisfacenti?

Non ritiene la Commissione che, al momento di definire tali criteri, il CEN dovrebbe essere invitato a consultare gli organismi che rappresentano le persone più alte e più basse della media?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione

(24 giugno 1997)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1118/97 dell'on. Ilaskivi (¹).

La Commissione non prevede di proporre provvedimenti speciali per quanto riguarda la fornitura di beni e servizi a favore delle persone di altezza superiore alla media, così come non ne prevede a favore di persone di piccola statura o di persone sovrappeso.

La Commissione ammette che per avere spazio sufficiente le persone di alta statura possano scegliere di volare in classe «business» o in prima classe, ma non ritiene che ciò costituisca una penalizzazione finanziaria più di quanto non sia, per queste persone, la decisione di acquistare una vettura spaziosa anziché un'utilitaria. Secondo la Commissione la faccenda resta a discrezione delle compagnie aeree, che devono soddisfare le esigenze di mercato come meglio credono.

La Commissione non vede la pertinenza in questo contesto del Comitato europeo di normalizzazione (CEN).

(¹) GU C 367 del 4.12.1997.

(98/C 21/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1920/97**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(4 giugno 1997)**Oggetto:* Pensioni di anzianità

Stando a informazioni ricevute, secondo la normativa europea le pensioni di anzianità possono essere considerate come retribuzione posticipata, cosicché non si dovrebbe procedere ad alcuna detrazione da altri redditi da lavoro per il solo fatto di essere titolari di una pensione di anzianità. Può la Commissione confermare ciò?

Se sì, la Commissione è al corrente del fatto che il «National Health Service» in Gran Bretagna non rispetta tale norma ma, al contrario, riduce le retribuzioni dei lavoratori dipendenti che fruiscono di una pensione di anzianità e che hanno trovato una nuova occupazione?

Può la Commissione far sapere se le disposizioni del «National Health Service» sono in contrasto con la normativa europea? Se sì, quale azione intende avviare la Commissione?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione*(11 luglio 1997)*

I regimi professionali denominati «superannuation schemes» nel Regno Unito, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte di giustizia ⁽¹⁾, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 119 del Trattato CE relativo alla parità di retribuzione fra lavoratori donne e uomini. Tuttavia, l'intervento comunitario si limita alla parità di trattamento fra uomo e donna (articolo 119 e direttive 86/378/CEE ⁽²⁾ e 96/97/CE ⁽³⁾) e parzialmente alla protezione dei diritti dei lavoratori in materia di pensioni in caso di trasferimento di imprese (direttiva 77/187/CEE ⁽⁴⁾) e in caso di insolvenza del datore di lavoro (direttiva 80/987/CEE ⁽⁵⁾). Queste ultime due direttive si applicano unicamente al settore privato.

L'organizzazione e il funzionamento nonché il calcolo delle varie prestazioni di tali regimi sono problemi che rientrano fra le competenze delle istanze nazionali sempreché le norme comunitarie precitate siano rispettate. Per questo motivo la Commissione non è in grado di intervenire nel caso evocato dall'Onorevole parlamentare dal momento che, evidentemente, il diritto comunitario esistente non può essere invocato.

⁽¹⁾ Vedasi sentenza Barber (C-262/88) del 17 maggio 1990, Racc. 1990 I, pag. 1889 e sentenza Beunc (C-7/93) del 28 marzo 1994, Racc. 1994 I pag. 4471 e sentenza DEI del 17 aprile 1997 (C-147/95) non ancora pubblicata.

⁽²⁾ GU L 225 del 12.08.1986

⁽³⁾ GU L 46 del 17.02.1997

⁽⁴⁾ GU L 61 del 5.03.1997

⁽⁵⁾ GU L 283 del 20.10.1980

(98/C 21/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1926/97**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione***(4 giugno 1997)**Oggetto:* Soppressione delle vendite «duty free» nel 1999

La Commissione ha effettuato ricerche sulle conseguenze sociali ed economiche della prevista soppressione delle vendite «duty free»?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(11 luglio 1997)*

La Commissione tiene a ricordare che la decisione di porre fine alle vendite esentasse negli scambi intracomunitari è stata presa dal Consiglio nel 1991, in occasione dell'adozione delle direttive che eliminano i controlli alle frontiere a fini fiscali, nel quadro della realizzazione del mercato interno.

Il Consiglio, tuttavia, ha deciso di mantenere le vendite esentasse intracomunitarie fino al 30 giugno 1999, in modo che, nel corso del periodo transitorio di sette anni, potessero essere adottate le misure necessarie per attenuare tanto le ripercussioni sociali nei settori interessati, quanto le difficoltà a livello regionale. Questo esonero temporaneo, che costituisce una misura specifica di sostegno a favore di un ramo d'attività, è una deroga ai principi del mercato unico.

La Commissione si rammarica che finora, a distanza di cinque anni da quando questa decisione è stata presa, i settori d'attività interessati non abbiano messo a profitto il periodo transitorio per sviluppare una strategia di adattamento alla soppressione dell'agevolazione fiscale risultante da dette vendite. Anzi, dal 1991 al 1995 il settore delle vendite esentasse ha aumentato il suo fatturato del 50% circa, creando così motivi di pressione inaccettabili. L'aumento del fatturato rispecchia inoltre l'entità dell'agevolazione fiscale di cui il settore beneficia, che ammonta in media al 35% del fatturato.

La Commissione constata inoltre che le argomentazioni avanzate oggi sono esattamente le stesse del 1991. Di conseguenza, la Commissione non prevede di far effettuare uno studio sulle conseguenze sociali ed economiche in questo settore, condividendo la posizione assunta in materia dal Consiglio Ecofin l'11 novembre 1996.

(98/C 21/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1936/97
di Christof Tannert (PSE) alla Commissione
(4 giugno 1997)

Oggetto: Riconoscimento nell'intera UE della formazione di insegnante ottenuta a Berlino

A motivo di riduzioni di bilancio, l'amministrazione del Senato di Berlino competente per la scuola, la gioventù e lo sport ha deciso di ridurre il ciclo della formazione professionale per gli insegnanti da due anni a uno. Il provveditorato regionale agli studi ha inviato ai centri di formazione di Berlino una circolare che consente agli studenti che frequentano attualmente un istituto professionale di presentare dopo l'undicesima classe una domanda di ammissione agli istituti professionali per insegnanti (in precedenza vigeva il modello 10+2, cioè dieci anni di formazione generale più due anni di scuola professionale specifica).

Può la Commissione far sapere se, nonostante la riduzione del ciclo della relativa formazione professionale a un anno (modello 10+1), è ancora possibile un riconoscimento nell'intera UE della formazione di insegnante ottenuta a Berlino?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(11 luglio 1997)

Il riconoscimento dei diplomi allo scopo di esercitare la professione di insegnante rientra nel campo di applicazione delle direttive comunitarie che hanno instaurato il sistema generale di riconoscimento dei diplomi. In funzione del livello degli studi sanciti dai diplomi, è applicabile sia la direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾ relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sia la direttiva 92/51/CEE ⁽²⁾, applicabile a diplomi, certificati e altri titoli di livello inferiore a quelli contemplati dalla direttiva 89/48/CEE.

Ogni Stato membro ha la facoltà di determinare il livello delle qualifiche richieste per esercitare la professione di insegnante sul suo territorio. Queste direttive, infatti, non hanno armonizzato le formazioni, ma hanno organizzato un sistema di riconoscimento in virtù del quale un diploma che dà accesso ad una data professione in uno Stato membro deve essere riconosciuto valido per esercitare la stessa professione in un altro Stato membro, nonostante le differenze tra i vari sistemi d'istruzione. Di conseguenza, la Germania ha piena competenza a decidere il livello del titolo richiesto per accedere alla professione di insegnante. Tale titolo potrà fruire dei meccanismi di riconoscimento istituiti dalla direttiva 92/51/CEE, che statuisce che in caso di differenze sostanziali, di durata o di contenuto, tra la formazione acquisita dal migrante e quella richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità di quest'ultimo possono imporre una misura di compensazione (tirocinio di adattamento o prova attitudinale). È possibile quindi che, in alcuni casi, considerata la durata del nuovo titolo tedesco di insegnante e la durata del titolo richiesto nello Stato membro ospitante, sia giustificata l'applicazione di una di queste misure di compensazione.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992

(98/C 21/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1939/97**di Kirsten Jensen (PSE) e John Iversen (PSE) alla Commissione***(4 giugno 1997)**Oggetto:* Peste suina

I quotidiani olandesi hanno riportato, il 12 maggio 1997, notizie in merito alle terribili condizioni in cui vivono i suini affetti da peste. Alcuni di essi erano passati attraverso una botola del porcile, erano caduti nei loro stessi escrementi in cui stavano affogando. La polizia ha confiscato la macchina fotografica di un fotografo presente.

Ritiene la Commissione che gli animali malati debbano essere trattati in modo decente?

Intende la Commissione prendere l'iniziativa e presentare un libro verde sul benessere degli animali nell'Unione europea?

Intende la Commissione effettuare delle indagini sul motivo per cui l'opinione pubblica non viene informata in merito a tali situazioni e il fotografo olandese non ha potuto pubblicare le sue foto?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(26 giugno 1997)*

Le uniche norme comunitarie attualmente in vigore sul benessere dei suini nelle aziende sono contenute nella direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ⁽¹⁾. L'allegato della direttiva (capitolo I, punto 6) stabilisce che tutti i suini allevati in gruppo o in recinti devono essere controllati almeno una volta al giorno dal proprietario o dal responsabile degli animali. Gli eventuali suini malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure. I suini malati o feriti devono, se necessario, poter essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. Qualora i suini non reagiscano alle cure dell'allevatore, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario.

Per quanto riguarda l'evoluzione futura della questione del benessere dei suini, la Commissione richiama l'attenzione sull'articolo 6 della direttiva 91/630/CEE, a norma del quale la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base a un parere del comitato scientifico veterinario, sul/sui sistema/i di allevamento intensivo che rispettano i requisiti relativi al benessere dei suini. Si prevede che il comitato scientifico veterinario completerà la sua relazione entro la fine del luglio di quest'anno.

La questione dell'accesso ad aziende private da parte di rappresentanti della stampa è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

(98/C 21/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1946/97**di Sebastiano Musumeci (NI) alla Commissione***(4 giugno 1997)**Oggetto:* Tagli dei fondi UE per il turismo in Italia

Premesso che in un recente vertice tenutosi alla presidenza della Regione siciliana i rappresentanti della direzione generale delle Politiche regionali dell'UE avrebbero minacciato la riduzione dello stanziamento per il turismo siciliano, previsto nel POP 94/99, e la riprogrammazione degli aiuti comunitari verso altre destinazioni;

- tenuto conto che il paventato taglio priverebbe l'Isola di circa 90 miliardi di lire, vanificando così lo sforzo di molte aziende alberghiere che già da tempo hanno predisposto i necessari progetti per accedere alle agevolazioni dell'UE per il potenziamento delle strutture e l'adeguamento alle normative di sicurezza;
- considerato che il preannunciato drastico provvedimento sarebbe dettato solo da presunti disguidi burocratici da parte della Regione Siciliana e, quindi, sproporzionato per gli effetti deleteri che produrrebbe, se attuato.

Si chiede alla Commissione di sapere se corrisponde a verità quanto preannunciato a Palermo dai funzionari comunitari e, in caso affermativo, se non ritiene di dovere adottare soluzioni alternative che non penalizzino ulteriormente una Regione dell'«Obiettivo 1» fortemente impegnata nel recupero socio-economico del proprio territorio, puntando soprattutto sul settore turistico.

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(30 giugno 1997)*

L'attuazione del programma operativo della regione Sicilia ha subito notevoli ritardi: la quota delle spese corrisponde soltanto al 10% (ultimi dati) della programmazione per le misure cofinanziate dal FESR. Il programma è stato infatti catalogato tra quelli a rischio dal comitato di sorveglianza del Quadro di sostegno comunitario che si è riunito a Roma il 22 maggio 1997. In particolare, le misure che prevedono stanziamenti per il turismo, a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare (misura 2.1 «aiuti al turismo» e misura 2.3 «turismo rurale»), non hanno comportato finora alcuna spesa e dalle previsioni fatte dalle autorità nazionali i primi pagamenti sono previsti per la fine del 1998 o per l'inizio del 1999.

Per non rischiare perdite di risorse, la Commissione sta valutando con le autorità nazionali e nell'ambito di una procedura più generale di riprogrammazione degli interventi per i quali si siano verificati dei problemi di attuazione un'ipotesi di rimodulazione del programma che tenga conto dello stato e delle prospettive di realizzazione delle varie azioni. Tuttavia tale operazione non comporterebbe per ora riduzioni del contributo comunitario totale a favore della regione Sicilia e le risorse sarebbero del resto mantenute nello stesso settore d'intervento (sottoprogramma 2 «Turismo e beni culturali»).

(98/C 21/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1947/97**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(4 giugno 1997)*

Oggetto: Torture effettuate su cavalle per la preparazione del farmaco Premarin

La pubblicazione «Impronte» stampata e distribuita dalla LAV (Lega Italiana Antivivisezione) da tempo denuncia che negli Stati Uniti e in Canada 75.000 cavalle vengono torturate perché i laboratori americani Wieth-ayerst possano preparare i prodotti base del farmaco Premarin.

Alle cavalle viene imposta la tortura della sete somministrando loro 22 litri di acqua anziché i 50 di cui hanno quotidianamente bisogno, cosa che consente di ottenere un'urina molto più concentrata. Inoltre il sistema con il quale l'urina viene raccolta procura all'animale dolore e profonde lesioni. Si chiede pertanto alla Commissione di provvedere affinché venga vietata in Europa l'importazione di tale farmaco al fine di scoraggiare queste crudeli procedure.

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione*(8 luglio 1997)*

Si invita l'Onorevole Parlamentare a prendere visione della risposta data dalla Commissione alle interrogazioni scritte E-1784/96 e 1785/96 dell'On. Van Dijk ⁽¹⁾.

Le regole del commercio internazionale non consentono di norma alla Comunità di vietare l'importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi che non presentano rischi per la salute e la vita delle persone e degli animali invocando il motivo che tali prodotti sono ottenuti a condizioni che sarebbero considerate inaccettabili nella Comunità.

⁽¹⁾ GU C 11 del 13.01.1997

(98/C 21/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1949/97**di Sebastiano Musumeci (NI) alla Commissione***(4 giugno 1997)*

Oggetto: Divieto di contributi della regione siciliana agli operatori turistici

Premesso che la Commissione europea ha vietato l'erogazione di contributi da parte della Regione siciliana per agevolare i trasporti turistici verso l'isola a mezzo charter, ferrovie, navi e pullman perché si ritiene che «le

misure oggetto di esame costituiscono aiuti a favore delle imprese poiché hanno l'effetto di ridurre selettivamente a favore dei beneficiari i costi che gravano normalmente sulle imprese concorrenti. Di conseguenza tali misure falsano la concorrenza tra le imprese e possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri»;

tenuto conto che tale contributo si deve intendere come un intervento — ad esclusivo beneficio del turista — che serve a ridurre la marginalità geografica della Sicilia, marginalità che incide pesantemente sui normali costi di trasporto portando i flussi turistici verso località meno costose;

considerato che recentemente la Commissione europea aveva, nel corso di un'audizione, assicurato all'Assessore regionale al Turismo, Nino Strano, e al vicepresidente della Fiavet, Mario Bevacqua, di ritenere soddisfacenti le argomentazioni avanzate da loro, tanto da dichiarare scongiurato il pericolo di vietare questi contributi da parte della Regione siciliana.

Non ritiene pertanto opportuno la Commissione di adottare soluzioni alternative che non penalizzino ulteriormente una regione dell'«Obiettivo 1», fortemente impegnata nel recupero socio-economico del proprio territorio, puntando soprattutto sul settore turistico?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(10 luglio 1997)

La Commissione si pregia di informare l'onorevole parlamentare che non ha ancora espresso la sua posizione definitiva per quanto riguarda la concessione di contributi per promuovere il trasporto dei turisti verso la Sicilia. Tuttavia, poiché nutre dubbi sulla compatibilità di questo regime con il mercato comune, essa ha avviato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

In particolare, la Commissione ha constatato che le sovvenzioni, nella misura del 20 % del prezzo pagato per il trasporto, versate agli operatori turistici e alle agenzie di viaggi per il trasporto di turisti verso la Sicilia, hanno lo scopo e l'effetto di aumentare il numero di turisti che soggiornano nell'isola, causando quindi una deviazione del flusso turistico comunitario verso questa regione.

I contributi infatti, anche se le agenzie di viaggi e gli operatori devono trasferirne il beneficio ai turisti, comportano vantaggi, oltre che a favore di questi ultimi, a favore del settore del turismo siciliano in generale, grazie al più grande numero di turisti trasportati e soggiornanti nell'isola.

Non essendo però queste sovvenzioni legate ad investimenti, esse costituiscono degli aiuti al funzionamento. Questo tipo di aiuti, con il suo effetto particolarmente distorsivo, può essere autorizzato soltanto a titolo eccezionale, quando è limitato nel tempo e decrescente. Poiché il contributo non ha tali caratteristiche, la Commissione dubita della sua compatibilità e ha stimato opportuno avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE. In questo contesto, la Commissione ha invitato il governo italiano e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.

(98/C 21/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1951/97

di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(4 giugno 1997)

Oggetto: Raccomandazione sul telelavoro

Considerando il rinnovato impegno da parte della Commissione a presentare una raccomandazione sul telelavoro all'inizio del 1997 ⁽¹⁾ che incoraggerebbe gli Stati membri ad attuare la recente convenzione OIL sul telelavoro e fornire tutela a migliaia di lavoratori a domicilio in tutta l'UE, in quale misura è la Commissione riuscita a mettere a punto una siffatta proposta, sussistono ostacoli in seno alla Commissione a una tale proposta e quando prevede la Commissione di adottarla trovandoci ormai nel secondo trimestre del 1997?

⁽¹⁾ Europa sociale — Relazione sui progressi relativi all'attuazione del programma di azione sociale a medio termine, supplemento 4/96, pag. 42.

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(11 luglio 1997)

Come evocato dall'Onorevole parlamentare, la Commissione si è impegnata nella sua relazione sullo stadio di avanzamento del programma di azione sociale a medio termine (1995-1997) ⁽¹⁾ a presentare una raccomandazione sul lavoro a domicilio.

Attualmente la Commissione considera questa iniziativa come la più idonea ai sensi della Convenzione n. 177 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) e della raccomandazione allegata alla medesima.

(¹) Europa sociale 4/96, pag. 47

(98/C 21/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1957/97

di Peter Skinner (PSE) alla Commissione

(28 maggio 1997)

Oggetto: Disponibilità di autoveicoli con guida a destra

Dato che nell'UE dovrebbero prevalere condizioni di mercato aperto per quanto riguarda la concorrenza fra costruttori di autoveicoli e dato che questa concorrenza dovrebbe portare a minori restrizioni e ad una maggiore disponibilità di merci a favore dell'acquirente, la Commissione può dare un giudizio sulle inutili restrizioni imposte a coloro che desiderano acquistare direttamente autoveicoli con guida a destra nel continente?

Quali passi sta facendo la Commissione per assicurare che autoveicoli con guida a destra siano resi disponibili dai costruttori del continente con la stessa celerità con cui sono disponibili autoveicoli con guida a sinistra, senza che sia per forza necessario richiedere modifiche tramite il concessionario?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(17 giugno 1997)

La Commissione condivide in pieno l'opinione dell'onorevole parlamentare in merito al fatto che l'apertura del mercato dovrebbe rafforzare la concorrenza e permettere effettivamente ai consumatori di acquistare più facilmente veicoli con guida a destra là dove i prezzi sono più vantaggiosi.

La Commissione, con il regolamento relativo alla distribuzione di autoveicoli (¹), rafforza questa libertà. Un commerciante nel mercato unico non può rifiutare l'offerta di acquisto fatta da un consumatore, né chiedere un prezzo più elevato soltanto perché il consumatore risiede in un altro Stato membro. Tuttavia, poiché di solito un commerciante ha interesse a massimizzare le vendite, al diritto del consumatore non corrisponde un obbligo a vendere del venditore. Il regolamento riconosce al consumatore residente in un determinato Stato membro che vuole acquistare in un altro Stato membro un autoveicolo, eventualmente con la guida a destra, i seguenti diritti:

- la sola documentazione che il consumatore può essere invitato a produrre, secondo le modalità abituali, è quella normalmente e legittimamente richiesta al consumatore residente nello Stato membro di acquisto del veicolo. Di solito i documenti contengono nome ed indirizzo del consumatore;
- il fabbricante e tutti i distributori sono tenuti ad onorare la garanzia ed a fornire l'assistenza gratuita ed i servizi di riparazione e manutenzione necessari per il funzionamento sicuro ed affidabile del veicolo, indipendentemente da dove e presso chi, nel mercato unico, il veicolo è stato acquistato;
- il fabbricante, fornitore o altra impresa della rete che direttamente o indirettamente limiti la libertà dei consumatori finali, degli intermediari autorizzati o dei distributori di acquistare un autoveicolo nuovo presso qualunque distributore autorizzato, liberamente scelto nel mercato unico, perde automaticamente il vantaggio dell'esenzione e di conseguenza i contratti sui quali si regge l'intera rete di distribuzione del fabbricante sono nulli conformemente all'articolo 85, paragrafo 2 del trattato CE.

Oltre a queste misure generali che tendono ad aprire i mercati di vendita degli automobili, ad esempio, a clienti che vogliono acquistare un'automobile con guida a destra fuori dal paese di residenza, la Commissione ha adottato due decisioni in cui condanna gli ostacoli all'acquisto di automobili nuove con guida a destra (²) fuori dal Regno Unito.

Inoltre, l'onorevole parlamentare è invitato a consultare le risposte precedenti della Commissione alle interrogazioni scritte riguardanti lo stesso argomento (³).

(¹) Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, GU L 145 del 28.6.1995, pag. 25, che ha sostituito il precedente regolamento (CEE) della Commissione n. 123/85 del 12.12.1984, GU L 15 del 18.1.1985, pag. 16.

(²) Decisione della Commissione del 25.9.1986, GU L 295 del 18.10.1986, pag. 19; decisione della Commissione del 2.7.1984, GU L 207 del 2.8.1987, pag. 11.

(³) Interrogazione scritta n. 2874/91 dell'on. Thomas Megahy, GU C 162 del 29.6.1992, pag. 33; interrogazione scritta n. 1829/82 di Sir James Scott-Hopkins, GU C 111 del 25.4.1983, pag. 11, con ulteriori rimandi a precedenti risposte della Commissione.

(98/C 21/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1961/97
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione
(29 maggio 1997)

Oggetto: Passi della Commissione presso il governo polacco affinché abolisca talune disposizioni in materia ambientale

In Polonia esiste una normativa volta a vietare l'importazione di autoveicoli non muniti di marmitta catalitica e di autoveicoli aventi più di 10 anni. Scopo di queste disposizioni è ridurre l'inquinamento provocato dalla forte presenza sul mercato di autoveicoli di seconda mano provenienti da paesi dell'Europa occidentale.

Può la Commissione far sapere cosa sta facendo in proposito e se è vero che sta esercitando pressioni sul governo polacco affinché abolisca queste norme? E' vera l'impressione che, se le cose stanno così, la Commissione sta mirando esclusivamente ad obbligare il mercato polacco a non chiudersi ai prodotti occidentali, indipendentemente dalla loro qualità? Non sarebbe invece necessario sostenere il governo polacco per il bene della salute e dell'ambiente?

Risposta data dal Sig. van den Broek in nome della Commissione

(3 luglio 1997)

La Commissione è consapevole che l'importazione di veicoli di seconda mano, obsoleti, in Polonia potrebbe avere un impatto ambientale negativo. Tuttavia, la normativa polacca in questione differenzia gli standard ambientali applicati al trattamento dei veicoli di seconda mano originari della Polonia rispetto a quelli originari della Comunità, permettendo in tal modo ai veicoli polacchi, caratterizzati da standard ambientali bassi, di continuare a circolare mentre vieta l'importazione di veicoli originari della Comunità, caratterizzati da livelli simili o superiori di standard ambientali. La Commissione ha chiesto alla Polonia di ravvicinare la sua normativa nel settore ai sensi delle disposizioni dell'accordo europeo. Considerate queste disposizioni e le condizioni da soddisfare ai fini dell'adesione per migliorare il livello di tutela ambientale in Polonia e vista la decisione del paese di ravvicinare la sua normativa in tale ambito entro il 1999, si spera nell'istituzione di standard superiori in materia di protezione ambientale in questo ambito.

(98/C 21/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1966/97
di Richard Howitt (PSE) alla Commissione
(9 giugno 1997)

Oggetto: Direttiva «ricette a cascata» per i farmaci veterinari

Conviene la Commissione sul fatto che la Direttiva «ricette a cascata» consente ingiustamente agli ambulatori veterinari di imporre prezzi più elevati per i farmaci forniti, a causa del loro monopolio sull'approvvigionamento dei farmaci ad uso veterinario? Per quale motivo non è possibile rilasciare una ricetta utilizzabile presso una farmacia veterinaria, facendo così risparmiare tempo e denaro ai consumatori?

Risposta data dal Signor Bangemann in nome della Commissione

(9 luglio 1997)

L'articolo 4 della direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari ⁽¹⁾ dispone che qualora non esistano medicinali autorizzati per un determinato morbo, gli Stati membri possono eccezionalmente consentire, in particolare al fine di evitare agli animali sofferenze inaccettabili, che sia somministrato da un veterinario un diverso medicinale. Tale medicinale deve essere somministrato sotto la sua diretta responsabilità, ad uno o a pochi animali di un'azienda determinata. Il medicinale impiegato deve essere autorizzato nello Stato membro interessato per un'altra specie animale o per un'altra affezione oppure, nell'impossibilità di soddisfare le due precedenti condizioni, deve essere autorizzato per l'impiego sull'uomo. Qualora non dovesse esistere un medicinale autorizzato, un medicinale veterinario può essere preparato estemporaneamente da una persona autorizzata all'uso secondo la legislazione nazionale, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria. Se esso è somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano dovrà essere osservato un tempo d'attesa prolungato per garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori.

Tali disposizioni mirano a porre gli animali sotto il controllo diretto e sotto la responsabilità di un veterinario quando vengono impiegati su di essi medicinali veterinari non autorizzati per la specifica patologia, a tutela di animali e consumatori. Il loro scopo non è quello di garantire condizioni di monopolio ad una specifica categoria professionale ma quello di tutelare la salute dell'uomo e degli animali. Non vi sono elementi per ritenere che i veterinari abusino della loro posizione prescrivendo sistematicamente medicinali a prezzi più elevati.

(¹) GU L 317 del 6.11.1997, modificata dalla direttiva 90/676/CEE del Consiglio (GU L 373 del 31.12.1990) e dalla direttiva 93/40/CEE del Consiglio (GU L 214 del 24.8.1993).

(98/C 21/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1979/97

di Bryan Cassidy (PPE) alla Commissione

(9 giugno 1997)

Oggetto: Tirocinanti

Può la Commissione fornire un elenco, per ciascuno Stato membro, delle domande di tirocinio presentate nel 1996 e nel 1997?

Può la Commissione fornire altresì l'elenco, per ciascuno Stato membro, delle domande accolte nel 1996 e nel 1997?

Risposta data dal Sig. Santer a nome della Commissione

(30 giugno 1997)

Le cifre relative alle domande di tirocinio pervenute alla Commissione nel 1996 e 1997 figurano nella tabella che segue, che indica anche il numero delle domande accolte e dunque dei tirocinanti effettivamente in servizio. Attualmente la Commissione sta selezionando candidati per il tirocinio dell'ottobre 1997.

Paese	Domande 1996	Tirocinanti 1996	Domande marzo 1997	Tirocinanti marzo 1997	Domande ottobre 1997
Belgio	485	68	196	21	292
Danimarca	74	45	36	18	74
Germania	966	103	435	63	483
Grecia	360	65	184	37	211
Spagna	1476	136	512	60	1044
Francia	1042	108	437	58	735
Irlanda	205	57	57	40	156
Italia	3449	170	1658	66	1742
Lussemburgo	12	4	5	1	13
Paesi Bassi	235	49	66	25	117
Austria	265	49	184	33	220
Portogallo	353	48	103	22	164
Finlandia	224	33	87	26	111
Svezia	323	51	146	28	237
Regno Unito	440	128	161	51	335
EUR 15	9909	1114	4267	549	5934
Paesi terzi	760	91	360	49	506
TOTALE	10669	1205	4627	598	6440

(98/C 21/245)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1981/97
di Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) alla Commissione
(9 giugno 1997)

Oggetto: Propaganda nazista

La libreria «Europa» di Barcellona è stata temporaneamente chiusa con l'accusa di essere un centro di diffusione di propaganda nazista e di opuscoli razzisti. A seguito di tale chiusura e a sostegno del proprietario è stato creato il «Comitato per la libertà di espressione», che ha pubblicato un manifesto in cui si mettono in discussione i principi fondamentali dello Stato democratico di diritto, denunciando per esempio la regolamentazione del delitto di genocidio, di cui si mette in dubbio la costituzionalità. A tali fini il Comitato raccoglie contributi economici.

Tenendo conto del fatto che la Commissione è la custode dei Trattati e deve vegliare al rispetto dei principi fondamentali della nostra democrazia e considerando in particolar modo che il 1997 è l'Anno europeo contro il razzismo e la xenofobia,

può la Commissione far sapere quali misure pensa di prendere di fronte a situazioni come quella indicata, che portano alla creazione di comitati cittadini, spesso sostenuti da organizzazioni di estrema destra, i quali, in nome della libertà di espressione, favoriscono la diffusione di idee naziste o razziste, in contrasto con il codice penale dello Stato democratico?

In che modo pensa la Commissione di porre un freno a questo genere di iniziative?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione
(4 luglio 1997)

La lotta contro le manifestazioni di razzismo negli Stati membri interessa essenzialmente le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri, tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari.

Il Consiglio ha adottato in data 15 luglio 1996, sulla base del Trattato dell'Unione europea (articolo 193), un'azione comune riguardante l'azione da intraprendere contro il razzismo e la xenofobia⁽¹⁾. Al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria internazionale per lottare contro il razzismo e la xenofobia, tale azione comune prevede disposizioni miranti a permettere che alcuni comportamenti di razzismo e xenofobia siano passibili di sanzioni penali, ovvero, in mancanza e in attesa delle disposizioni necessarie, miranti a derogare al principio della doppia incriminazione.

⁽¹⁾ GU L 185 del 24.07.1996

(98/C 21/246)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1986/97
di Gianni Tamino (V) alla Commissione
(9 giugno 1997)

Oggetto: Contrasto tra norme italiane e norme comunitarie sui rifiuti; mancanza di V.I.A. su impianto di incenerimento a Scarlino (GR)

In Italia, il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ha autorizzato, con decreto 12.4.1996 n. 879737, la società Ambiente Spa, subentrata alla Società Nuova Solmine Spa, ad installare nel Comune di Scarlino (GR) un impianto di 65 MWt per la produzione di energia elettrica mediante turboalternatore di 16,8 MWe utilizzando come combustibile residui di lavorazioni industriali, come previsto dall'Allegato 1 del Decreto Interministeriale 16.1.1995 (GU 24 del 30.1.1995), in base al D.L. 8.3.1996 n. 113. Tale decreto legge è in contrasto con la Direttiva 91/156/CEE⁽¹⁾ del 18.3.1991 in quanto non considera «rifiuti» i residui di lavorazione utilizzati come «combustibili non convenzionali» e non è stato trasformato in legge. L'impianto in oggetto è oggi nella fase di sperimentazione.

La Commissione non ritiene di dover intervenire presso le autorità italiane per impedire che un impianto di incenerimento di rifiuti, come quello proposto a Scarlino, non rispetti la Direttiva 91/156/CEE e conseguentemente la direttiva 85/337/CEE⁽²⁾ sulla valutazione di impatto ambientale in quanto l'impianto, anziché un inceneritore di rifiuti, è stato considerato una centrale elettrica di potenza inferiore a 300 MW?

⁽¹⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla Signora Bjerregaard in nome della Commissione*(22 luglio 1997)*

Per poter intervenire presso le autorità italiane, la Commissione ritiene necessario raccogliere ulteriori informazioni circa la natura dei residui industriali utilizzati come combustibile e chiede pertanto all'onorevole parlamentare se gli è possibile fornire tali dati. Qualora i materiali in oggetto dovessero rientrare nella definizione di 'rifiuti', troverebbe applicazione la direttiva 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. Di fatto, le disposizioni in essa contenute disciplinano anche le operazioni di recupero dei rifiuti utilizzati come combustibile o altro mezzo per produrre energia ai sensi dell'allegato II B della direttiva in questione, come modificata dalla decisione della Commissione del 24 maggio 1996. Nell'ipotesi in cui i residui potessero essere classificati come 'rifiuti pericolosi', troverebbero ugualmente applicazione le disposizioni della direttiva 91/689/CEE in materia di rifiuti pericolosi ⁽¹⁾. Tali direttive sono state recepite nella legislazione italiana tramite il decreto n. 22 del 5 febbraio 1997.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale, l'allegato I prevede che le centrali termiche e gli altri impianti di combustione di potenza termica di almeno 300 MW debbano essere soggetti ad una valutazione di impatto ambientale; le installazioni di potenza termica inferiore ai 300 MW rientrano invece fra quelle elencate nell'allegato II della direttiva. Il progetto in questione, che ha una potenza di 65 MW, fa perciò parte di queste ultime, salvo si tratti in effetti di un impianto per l'eliminazione di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'allegato I della direttiva stessa.

Tali disposizioni si applicano in ogni caso ad opere che sono allo stadio progettuale, prima che sia stata autorizzata la realizzazione del progetto. In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare l'impianto in oggetto, in fase di sperimentazione, risulta già realizzato per cui, nel caso specifico, non potrà essere invocata l'applicazione della normativa in questione.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991

(98/C 21/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1989/97**di John Iversen (PSE) alla Commissione***(30 maggio 1997)*

Oggetto: Difficoltà causate agli utilizzatori di sedie a rotelle dalla nuova normativa UE sulla sicurezza degli ascensori

Quale atteggiamento intende assumere la Commissione rispetto ai nuovi criteri UE per una maggiore sicurezza degli ascensori, criteri che riducono sensibilmente le possibilità degli utilizzatori di sedie a rotelle di servirsi degli ascensori?

Secondo la nuova normativa UE sulla sicurezza degli ascensori, le cabine di questi ultimi dovranno essere dotate di porte tali da isolare gli utenti degli ascensori dalla gabbia degli stessi. I nuovi criteri rendono più difficile l'accesso degli handicappati a numerosi edifici. Non è infatti facile dotare di porte fisse le cabine degli ascensori esistenti senza ridurre la superficie della cabina stessa. La cabina rischia pertanto di diventare tanto piccola:

- da non poter contenere una sedia a rotelle
- da non permettere manovre della stessa al suo interno, impedendo così all'utente di utilizzare i bottoni
- da non permettere all'utilizzatore di sedie a rotelle di avere presso di sé nell'ascensore il proprio assistente.

Sarebbe disposta la Commissione ad esaminare la possibilità di adottare una soluzione diversa per il problema della sicurezza degli ascensori? E' possibile sviluppare un sistema che offra lo stesso grado di sicurezza, ad esempio un meccanismo di protezione tra la gabbia e la cabina dell'ascensore ovvero un dispositivo molto sensibile di arresto?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione*(30 giugno 1997)*

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che le prescrizioni comunitarie concernenti la sicurezza degli ascensori si situano a due livelli.

In primo luogo, la direttiva 95/16/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 giugno 1995 ⁽¹⁾ concerne unicamente gli ascensori nuovi immessi sul mercato dopo il 1° luglio 1999, con un periodo transitorio dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1999. Questa direttiva non contiene nessun elemento che potrebbe ostacolare l'utilizzazione degli ascensori da parte di persone handicappate, specialmente persone che fanno uso di sedie a rotelle. Essa prevede, al contrario, punti particolari per l'accesso alle cabine da parte dei disabili (cfr. Requisiti essenziali, punto 1.2). Su richiesta espressa del Parlamento, questa direttiva è stata inoltre accompagnata da una dichiarazione pubblicata nella stessa Gazzetta ufficiale che raccomanda che negli edifici nuovi almeno un ascensore deve essere accessibile ai disabili che fanno uso di sedie a rotelle.

In secondo luogo, la raccomandazione della Commissione dell'8 giugno 1995 ⁽²⁾ concerne il miglioramento della sicurezza negli ascensori esistenti. Questa raccomandazione è rivolta agli Stati membri e li invita ad adottare le misure necessarie sul loro territorio. Essa prevede diverse misure per migliorare la sicurezza, in particolare l'installazione di porte alle cabine che potrebbero, nel caso siano di piccole dimensioni, costituire un ostacolo all'accesso degli handicappati che fanno uso di sedie a rotelle. È senz'altro possibile per gli Stati membri adottare in questi casi misure come quelle proposte, cioè un dispositivo di bloccaggio o un dispositivo di arresto sensibile.

Nel quadro del mandato conferito agli organismi europei di normalizzazione (Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), Istituto europeo di norme per le telecomunicazioni (ETSI)) per l'applicazione della direttiva 95/16/CE, è previsto in modo che sia elaborata una norma armonizzata per gli ascensori che trasportano persone handicappate che fanno uso di sedie a rotelle. Per l'applicazione della raccomandazione sopra indicata, la Commissione intende completare questo mandato per fissare una norma concernente gli ascensori esistenti e relativa alle porte della cabina e agli altri dispositivi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

⁽¹⁾ GU L 213 del 7.9.1995.

⁽²⁾ GU L 134 del 20.6.1995.

(98/C 21/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1993/97

di Olivier Dupuis (ARE) alla Commissione

(30 maggio 1997)

Oggetto: Turchia

In vista dell'avvio dei negoziati di adesione dei paesi dell'Europa centroorientale e dei paesi baltici all'Unione europea, la Commissione ha elaborato un elenco di paesi in cui non figura però la Turchia malgrado sia legata alla Comunità da un accordo di associazione fin dal 1963 e da un accordo doganale dallo scorso anno, e abbia ufficialmente presentato domanda di adesione.

Ha valutato la Commissione i rischi derivanti dall'esclusione della Turchia da questo elenco che peraltro non implica l'adesione automatica?

Non ritiene essa che questa esclusione possa legittimamente far credere ai cittadini e alle autorità turche che i criteri adottati per decidere dell'adesione all'Unione siano tutt'altra cosa che la democrazia e il libero mercato?

E' essa consapevole che questa esclusione può favorire o addirittura già favorisce l'emergere di uno scenario di tipo algerino o di qualche altro scenario di violenza e intolleranza?

Ha essa previsto e messo a punto per la Turchia uno scenario che preveda un pacchetto di riforme politiche, istituzionali ed economiche da attuare con gradualità e che consentirebbe alla Turchia di diventare membro dell'Unione a tutti gli effetti? In caso affermativo, perché l'ha accantonato?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione

(23 giugno 1997)

Di recente il Consiglio d'associazione Comunità-Turchia ha ribadito l'ammissibilità della Turchia per quanto riguarda l'adesione all'Unione, sottolineando che la candidatura del paese sarà valutata in base agli stessi criteri oggettivi di quelli applicati agli altri paesi candidati.

Su richiesta del Consiglio, la Commissione sta preparando un documento di riflessione sul potenziamento delle relazioni con la Turchia, documento che presenterà proposte in tal senso e che sarà probabilmente trasmesso al Consiglio nelle prossime settimane.

(98/C 21/249)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1999/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(9 giugno 1997)

Oggetto: Importazione di prodotti siderurgici di bassa qualità da paesi terzi

L'industria siderurgica europea si trova di fronte a problemi molto seri causati dall'importazione da paesi terzi di prodotti siderurgici, i cui standard non sono all'altezza di quelli dell'UE, mentre i «certificati di qualità» che li accompagnano molto spesso non sono autentici. Tali prodotti vengono importati nell'UE da molti anni e i loro prezzi, in realtà molto bassi, portano a un ridimensionamento dell'industria siderurgica europea, già pesantemente colpita, e soprattutto di quella degli Stati membri più piccoli.

Può la Commissione dire come pensa di reagire ai casi denunciati di falsificazione o emissione di «certificati di qualità» del tutto imprecisi? Quali misure intende adottare per far sì che vengano efficacemente esaminati i certificati, spesso allegati a prodotti siderurgici di bassa qualità e prezzo, i quali pongono fuori mercato i prodotti corrispondenti di standard elevato provenienti dall'UE?

Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione
(10 luglio 1997)

Nel caso dell'importazione di prodotti siderurgici è necessario distinguere tra le procedure doganali applicate alle merci e la valutazione sulle condizioni delle stesse.

Per quanto concerne il primo aspetto, la qualità dei prodotti è rilevante solo nel caso in cui essi debbano essere inseriti in una delle categorie (ad esempio, acciaio inossidabile, acciaio di qualità) della nomenclatura combinata che corrisponde al sistema tariffario internazionale armonizzato. L'uso di informazioni false per ottenere vantaggi nell'applicazione dei dazi doganali può essere perseguito sulla base dei regolamenti doganali, la cui attuazione è di competenza delle autorità doganali degli Stati membri.

Per quanto riguarda invece la qualità e la possibilità d'uso dei prodotti importati, spetta agli acquirenti e ai venditori inserire le opportune clausole nei contratti da loro stipulati. La falsificazione dei certificati di qualità rientra di conseguenza nel campo di applicazione del diritto civile e l'effettuazione dei controlli a livello comunitario non può essere di competenza delle giurisdizioni nazionali. Tuttavia, esistono all'interno della Comunità sistemi di vigilanza e di controllo per i prodotti siderurgici che escludono l'uso di materiali non conformi alle norme in settori particolarmente delicati (ad esempio, acciaio per cemento armato).

La Commissione ritiene infine che sulla base dei dati riportati nei documenti di importazione, l'importazione in Grecia di materiali di seconda scelta non è superiore alla media comunitaria.

(98/C 21/250)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2006/97
di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione
(11 giugno 1997)

Oggetto: Libera circolazione delle merci tra i Paesi Bassi e l'Italia

Un cittadino olandese trasferitosi in Italia, dove ora risiede, mi ha comunicato che il trasferimento dell'immatricolazione della sua autovettura olandese in Italia, oltre alle molte pratiche burocratiche presso le autorità italiane, costerebbe circa 800 Hfl.

Può la Commissione far sapere che cosa comportano esattamente le procedure di trasferimento di immatricolazione delle autovetture olandesi in Italia e se il costo di 800 Hfl. è giustificato?

In caso affermativo, ritiene la Commissione che le autorità italiane applichino correttamente il principio della libera circolazione delle merci nell'Unione?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(23 luglio 1997)

La Commissione ha enunciato i principi applicabili all'immatricolazione di veicoli precedentemente registrati in un altro Stato membro nella sua comunicazione interpretativa del 15 maggio 1996⁽¹⁾. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, essa indica quali siano gli obblighi degli Stati membri per contribuire alla riduzione dei controlli nel commercio intracomunitario, nonché i diritti che i privati traggono dal trattato CE in questo settore.

Nella sua comunicazione, la Commissione non ha stabilito nessuna cifra che permetta di valutare la compatibilità con il diritto comunitario delle somme poste a carico di colui che richiede l'immatricolazione all'amministrazione dello Stato membro di destinazione dell'autovettura. Essa ha semplicemente affermato che il rilascio dei documenti necessari al controllo delle caratteristiche tecniche del veicolo da parte del produttore o del suo rappresentante, quando il loro intervento è richiesto, deve essere effettuato entro termini e a costi ragionevoli. La Commissione ritiene che un termine non superiore alle tre settimane ed un costo oscillante intorno a 100 ECU soddisfino normalmente questa condizione.

Tuttavia, questi criteri sono forniti a titolo indicativo. Infatti, ci sono varie ipotesi in merito al veicolo di cui è richiesta l'immatricolazione, a seconda che si tratti di un modello che ha ricevuto un'omologazione «CE» o un'omologazione a livello nazionale. In quest'ultimo caso, occorre ancora verificare se il veicolo ha ricevuto una omologazione per tipo o a titolo individuale. La portata dei controlli che lo Stato membro di destinazione deve svolgere può variare in ciascuna di queste ipotesi.

In queste condizioni, la Commissione non può pronunciarsi sulla compatibilità o meno del caso citato dall'onorevole parlamentare, sulla base delle sole informazioni fornite nell'interrogazione. Essa invita di conseguenza l'onorevole parlamentare a comunicare informazioni dettagliate sulle circostanze del caso per potere, se necessario, aprire un'indagine presso la autorità italiane. È peraltro consentito alla persona interessata presentare direttamente una denuncia presso la Commissione, ove ritenga che i diritti derivanti dal trattato non siano stati rispettati dalle autorità italiane.

⁽¹⁾ GU C 143 del 15.5.1996

(98/C 21/251)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2008/97

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(11 giugno 1997)

Oggetto: L'UE e la normativa della Polonia sulla tutela ambientale

I movimenti ambientalisti polacchi sostengono che la Commissione dell'UE oltre che un peggioramento di talune rilevanti componenti della normativa nazionale sulla tutela ambientale esigono una modifica delle norme polacche sull'importazione di autovetture. Oggigiorno, tutte le automobili importate dalla Polonia debbono essere munite di marmitta catalitica e sono altresì vietate le importazioni di autovetture di età superiore ai 10 anni. La Commissione vuole che la Polonia riveda siffatte norme.

Nel dibattito sul futuro ampliamento dell'UE verso l'Est si pongono non di rado in risalto le incidenze positive risultanti da un siffatto ampliamento in termini di tutela ambientale nei nuovi Stati membri. La validità di un siffatto ragionamento sarebbe gravemente inficiata qualora la Commissione persistesse nell'esigenza, per vari motivi inaccettabile, di peggiorare la vigente legislazione sulla protezione dell'ambiente.

Considerato che la Polonia non è ancora membro dell'Unione, su quale base giuridica fonda l'UE la sua esigenza di modificare la legislazione nazionale? Quali sono le iniziative concrete e i mezzi di pressione sulla Polonia che la Commissione ha adottato, nella fattispecie?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione*(18 luglio 1997)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1961/97 dell'Onorevole Riis-Jørgensen ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 127.

(98/C 21/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2016/97**di Konstadinos Klironomos (PSE) alla Commissione***(11 giugno 1997)*

Oggetto: Traghetto greci fra la Grecia e l'Italia

Il 24.2.1997, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti ad alcune compagnie di navigazione greche in seguito ad una ricerca svolta sulla questione dei traghetti greci fra la Grecia e l'Italia.

Nella suddetta comunicazione, la Commissione fa riferimento a una serie di casi reali e conclude che le compagnie implicate hanno fissato di comune accordo e per un lungo arco di tempo i loro noli per la quota internazionale di mercato relativa ai traghetti tra la Grecia e l'Italia in violazione dell'articolo 85 del Trattato.

Si fa notare che il 17.3.1995, il governo greco ha inviato una lettera alla Commissione, in cui sottolineava che la Grecia non ha confini comuni con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Di conseguenza, il funzionamento permanente e senza ostacoli dei traghetti di linea tra la Grecia e l'Italia rappresenta un servizio di interesse pubblico, per cui il Ministero della Marina mercantile ha esortato le compagnie implicate ad evitare pratiche di concorrenza illegale in materia.

Poiché un'eventuale imposizione di multe alle compagnie implicate per una grave violazione dell'articolo 85 del Trattato può causare gravi problemi alla sussistenza della linea Grecia — Italia con serissime ripercussioni negative sull'ulteriore esercizio della politica nazionale greca nella linea in questione, può la Commissione dire se ha tenuto in debita considerazione le osservazioni formulate dal governo greco nella lettera del 17.3.1995 e quali misure intende adottare perché non abbiano a ripetersi le conseguenze disastrose derivanti dall'errata conclusione che le compagnie coinvolte avrebbero deliberatamente violato da una serie di anni l'articolo 85 del Trattato?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(7 luglio 1997)*

La Commissione ha tenuto in debita considerazione il contenuto della lettera del 17 marzo 1995 cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, così come gli argomenti avanzati dalle parti nel corso dell'udienza del 13 e 14 maggio 1997, nonché nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti della Commissione del 24 febbraio 1997.

Sono stati altresì presi in considerazione gli obblighi di diritto pubblico che rientrano nelle competenze del ministero della Marina mercantile, sebbene alla Commissione sia chiaro che il ministero stesso non interviene nel meccanismo di fissazione dei noli per le rotte internazionali. È evidente che la Commissione è pienamente consapevole dell'importanza dei trasporti marittimi internazionali per l'economia greca.

Qualora la Commissione dovesse decidere di orientarsi verso una decisione negativa nel caso in oggetto, terrà conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione. Un'eventuale decisione in questo senso non verrà comunque adottata prima di aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi, in seno al quale verrà chiesto agli esperti degli Stati membri in materia di concorrenza e di trasporti di pronunciarsi sul caso in esame.

(98/C 21/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2018/97
di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) alla Commissione
(11 giugno 1997)

Oggetto: Aiuti al settore del trasporto marittimo

La Commissione ha adottato nuovi orientamenti autorizzando aiuti statali nel settore dei trasporti marittimi.

La Commissione prevede la concessione di aiuti a carico dei Fondi europei per contrastare il declino delle flotte europee?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(11 luglio 1997)

Il 6 maggio 1997 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti che disciplinano gli aiuti di Stato nel settore del trasporto marittimo. Questi orientamenti erano già stati annunciati nella comunicazione della Commissione intitolata «Verso una nuova strategia marittima»⁽¹⁾, nella quale venivano formulate raccomandazioni per una revisione della disciplina al fine di contribuire al mantenimento e allo sviluppo del settore dei trasporti marittimi della Comunità.

Tali orientamenti mirano a regolare le modalità di concessione degli aiuti negli Stati membri. Tuttavia, ad eccezione di alcune iniziative nel campo della formazione (ad es. il programma Leonardo), non è previsto l'utilizzo di fondi comunitari a sostegno del settore del trasporto marittimo.

⁽¹⁾ COM(96)81 def.

(98/C 21/254)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2026/97
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(5 giugno 1997)

Oggetto: Assistenza psichiatrica in Grecia

Con riferimento alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta P-1038/97⁽¹⁾, può la Commissione rispondere ai seguenti ulteriori quesiti:

1. I tagli ai finanziamenti dei programmi contro l'esclusione sociale dei malati mentali, decisi fintantoché non sarà studiato e approvato il completamento della riforma nel settore psichiatrico, implicano, tra le altre cose, lo smantellamento dei diversi centri di igiene mentale, condizioni di precarietà per il personale e l'abbandono dell'attività da parte dello stesso personale specializzato. Quali misure prenderà la Commissione affinché i finanziamenti possano continuare anche in questa fase intermedia, fino cioè al momento in cui saranno completati e approvati i programmi che figureranno nel nuovo studio?
2. Le azioni previste dal regolamento 815/84⁽²⁾ erano di competenza del Ministero della sanità, mentre quelle finalizzate alla lotta contro l'esclusione sociale dei malati mentali figurano oggi tra i compiti del Ministero del lavoro, con le conseguenze negative che ben si conoscono. Quali provvedimenti prenderà la Commissione per far sì che a gestire le azioni che seguono a quelle del regolamento 815/84 sia il Ministero della sanità?
3. Allo studio sulla riforma del settore psichiatrico partecipano, oltre ai funzionari ministeriali, anche i responsabili e i conoscitori diretti della situazione degli ospedali psichiatrici, in specie quelli del più grande di essi, che è l'Ospedale psichiatrico dell'Attica?
4. E' stata prevista la partecipazione di operatori dell'Ospedale psichiatrico dell'Attica al comitato incaricato di gestire i programmi contro l'esclusione sociale dei malati mentali?
5. A che punto si trova oggi lo studio greco sulla riforma psichiatrica? Per quando sono previsti l'approvazione e l'avvio di questa riforma?

⁽¹⁾ GU C 319 del 18.10.1997, pag. 219.

⁽²⁾ GU L 88 del 31.3.1984, pag. 1.

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione*(8 luglio 1997)*

La Commissione desidera informare l'on. membro che non vi è stata interruzione dei pagamenti per le azioni riguardanti persone con problemi di salute mentale nell'ambito del programma operativo «Lotta all'esclusione dal mercato del lavoro».

Il ministero greco della sanità è l'autorità responsabile delle azioni relative all'esclusione socio-economica dei malati mentali. Come indicato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta P-1038/97 dell'on. membro, le autorità greche, su richiesta della Commissione, hanno presentato un piano d'azione comprendente il proseguimento e il consolidamento dell'azione sulla riforma psichiatrica. C'è stata una prima reazione da parte della Commissione e il piano verrà ulteriormente riveduto dalle autorità greche nel corso dei prossimi mesi. Nel contesto del piano, alcune azioni sono state scelte per essere attuate nel corso del 1997.

La Commissione non è in grado di rispondere all'on. membro in merito al fatto che i rappresentanti degli ospedali psichiatrici abbiano partecipato alla stesura del piano d'azione in questione. La questione rientra nelle competenze delle autorità greche.

Le decisioni ministeriali approvate nel luglio 1996, sul riconoscimento di agenzie preposte all'attuazione pratica e sulla gestione di azioni sulla base di un programma operativo specifico, non prevedono l'istituzione di un comitato di gestione per i programmi sull'esclusione sociale relativi a persone con problemi mentali, quali quelli citati dall'on. membro.

(98/C 21/255)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2047/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(13 giugno 1997)*

Oggetto: Rapporto annuale del C.E.R.A. su «Estremismo in Europa»

Il 14 maggio presso il Centro Stampa del Parlamento europeo a Strasburgo, è stato presentato il rapporto annuale del Centro Europeo di Ricerca e di Azione sul Razzismo e sull'Antisemitismo, intitolato «Estremismo in Europa».

Suscita stupore ed indignazione l'inserimento nel suddetto rapporto di una sezione dedicata al partito politico italiano Alleanza Nazionale, bollato dal C.E.R.A., senza particolari argomentazioni, come un'organizzazione la cui ideologia è caratterizzata «dall'immobilismo», la cui azione si inquadra spesso in una «tradizione xenofoba» ed in cui è presente «la tendenza a condotte antidemocratiche ed estremiste» (quelle tra virgolette sono citazioni testuali). Alleanza Nazionale, come risulta dai dati che si evincono dallo stesso rapporto C.E.R.A., è un partito che, oltre ad essere abbondantemente rappresentato nel Parlamento di Strasburgo, nelle ultime elezioni politiche ha raccolto in Italia il 15,7% dei consensi, superando in alcune circoscrizioni il 30%. E' evidente dunque come il tentativo di presentare all'opinione pubblica internazionale Alleanza Nazionale come un qualunque gruppuscolo estremistico di destra risulta assolutamente inaccettabile, oltreché destituito di qualunque fondamento. La relazione del C.E.R.A. sembra piuttosto impregnata di un atteggiamento pregiudizialmente contrario alla destra politica, ed inserisce in un rapporto che dovrebbe basarsi solo su inconfutabili dati di fatto degli inaccettabili elementi di faziosità e di valutazione politica.

Tutto ciò premesso, può la Commissione precisare:

1. se il rapporto C.E.R.A. è stato richiesto, sollecitato o sostenuto anche economicamente, da qualche Istituzione comunitaria;
2. in caso affermativo, se il rapporto C.E.R.A. va inteso come un documento ufficiale delle Istituzioni comunitarie;
3. se esistono norme che impediscono alle Istituzioni comunitarie di sostenere in qualunque modo iniziative politiche di parte;
4. qual è il suo parere sull'intera vicenda?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione*(16 luglio 1997)*

La Commissione invita l'Onorevole Parlamentare ad esaminare la risposta all'interrogazione scritta P-1940/97 del Sig. Fernando Moniz ⁽¹⁾.

La relazione menzionata non può in nessun modo essere considerata come un documento ufficiale della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 373 del 9.12.1997.

(98/C 21/256)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2056/97
di Frode Kristoffersen (PPE) alla Commissione***(16 giugno 1997)*

Oggetto: Minoranze nazionali

Dal momento che l'adesione di nuovi Stati all'UE richiede anche particolare attenzione per la qualità dei regolamenti a favore delle minoranze nazionali, può la Commissione far sapere se al processo di valutazione hanno partecipato attivamente anche le rappresentanze delle minoranze nazionali personalmente nonché le organizzazioni non governative come ad esempio l'Unione federalista delle comunità etniche europee (UFCEV)?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione*(8 luglio 1997)*

Dovendo valutare, nel quadro dei criteri politici fissati nel 1993 dal Consiglio europeo di Copenaghen, la situazione delle minoranze e la tutela fornita loro dai paesi candidati all'adesione all'Unione, la Commissione ha preso atto delle relazioni di diverse organizzazioni non governative che le saranno estremamente utili nell'elaborazione dei pareri che dovrà sottoporre, in applicazione dell'articolo 0 del trattato sull'Unione europea, in merito alle domande di adesione presentate dai paesi in causa.

Tuttavia, la Commissione non è al corrente della posizione della federazione menzionata dall'onorevole parlamentare.

(98/C 21/257)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2058/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(16 giugno 1997)*

Oggetto: Composizione della popolazione della Turchia odierna

Secondo uno studio elaborato dall'autorevole università tedesca di Tubinga, nell'Asia Minore vi sono più di 100 etnie indigene, mentre i cittadini di origine turca di tale regione costituiscono una minoranza, con ogni probabilità, marginale. Note sono tra l'altro le informazioni secondo cui nell'odierno territorio turco vi sono innumerevoli «cripto-cristiani» i quali esitano a dichiarare liberamente la loro origine e la loro fede nel timore di un cattivo trattamento che può riservar loro l'amministrazione turca. Confuse, invece, sono le informazioni circa l'esatto numero di curdi presenti in tale area, laddove i dati forniti oscillano tra gli 8 e i 20 milioni.

Può la Commissione dire se ha o intende porre alle autorità turche il problema di un esatto e obiettivo censimento volto a accertare la composizione della popolazione della Turchia odierna, dal momento che è nota l'intenzione di entrambe le parti (UE e Turchia) per l'impegno di tale paese nella costruzione europea, il che presuppone il pieno e assoluto rispetto dell'identità culturale di tutte le etnie che vivono in territorio turco?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione*(11 luglio 1997)*

L'ultimo censimento organizzato in Turchia si è svolto nel 1990. Per il prossimo censimento non è stata fissata alcuna data.

Le autorità turche ritengono che l'origine etnica non debba figurare nelle domande poste in occasione di questi censimenti.

(98/C 21/258)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2067/97**di Markus Ferber (PPE) alla Commissione***(16 giugno 1997)*

Oggetto: Libertà di stabilirsi in Grecia e di esercitarvi la propria professione per gli architetti cittadini di altri Stati membri dell'UE

La direttiva 85/384/CEE ⁽¹⁾ del 10 giugno 1985 disciplina il reciproco riconoscimento dei diplomi nel settore dell'architettura e contempla ulteriori misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi negli Stati membri dell'UE.

A quanto mi consta, tale direttiva è stata trasposta nel diritto ellenico interno con il decreto presidenziale n. 107 (Bollettino del Governo ellenico del 7 aprile 1993, n. 49, pag. 483 e segg.). Il decreto riconosce, sotto varie condizioni, il diritto dei cittadini di altri Stati membri dell'UE a stabilirsi in Grecia e ad esercitarvi la professione di architetto, ma al tempo stesso subordina l'ammissione alla previa autorizzazione della Camera tecnica di Grecia (CTG).

Ora, secondo informazioni fornite da cittadini tedeschi, la CTG nega l'ammissione, senza spiegazioni di sorta, a richiedenti stranieri che ottemperano a tutte le condizioni necessarie. Così la direttiva, anche se trasposta formalmente nel diritto ellenico, rimane senza importanza pratica.

Può la Commissione far sapere quali provvedimenti intende prendere per trasporre effettivamente anche in Grecia le disposizioni della suddetta direttiva?

⁽¹⁾ GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(23 luglio 1997)*

La Commissione è a conoscenza del problema sollevato dall'onorevole parlamentare. Essa ha già richiamato ufficialmente l'attenzione delle autorità elleniche su questo problema e sulla necessità di porvi fine al più presto. Se dette autorità non adotteranno rapidamente le misure necessarie per risolvere effettivamente il problema, la Commissione non mancherà, ove necessario, di istruire il dossier nel quadro della procedura di cui all'articolo 169 del trattato CE.

(98/C 21/259)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2068/97**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(16 giugno 1997)*

Oggetto: Risultati del coordinamento della ricerca biomedica

Nella risposta all'interrogazione E-0535/97 ⁽¹⁾ dell'11 aprile 1997 la Commissione afferma che la Comunità «ha peraltro ottenuto considerevoli risultati in termini di coordinamento» in materia di ricerca biomedica e sanitaria.

Può indicare la Commissione quali risultati considerevoli ha ottenuto in termini di coordinamento tra le 700 reti di ricerca menzionate?

⁽¹⁾ GU C 319 del 18.10.1997, pag. 103.

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione*(15 luglio 1997)*

La creazione di oltre 700 reti di ricerca nel campo della biomedicina ha consentito di istituire o rafforzare la collaborazione tra i ricercatori europei, mettere in comune i mezzi esistenti ed evitare inutili doppioni, raggiungere la massa critica di dati necessari per studi epidemiologici soprattutto nel campo delle malattie rare o delle patologie legate ai rischi professionali.

A titolo di esempio, un progetto finanziato dalla Comunità e coordinato da un laboratorio britannico ha permesso, grazie allo scambio di informazioni tra vari centri europei, di individuare l'esistenza di una nuova variante della malattia di Creutzfeld-Jakob. Questo risultato è essenziale per la comprensione della trasmissione interspecifica delle malattie neurodegenerative da prioni e per la messa a punto di una strategia nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina.

(98/C 21/260)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2076/97**di Claudio Azzolini (UPE) alla Commissione***(11 giugno 1997)*

Oggetto: Applicazione della convenzione «Cites»

Dal 1° giugno 1997, saranno esaminate le supermulte previste dal nuovo regolamento 338/97 ⁽¹⁾ del Consiglio che uniforma nei 15 Stati membri dell'UE l'applicazione della convenzione CITES relativa al commercio di animali e piante in via di estinzione.

Per quanto riguarda il corallo è necessario fare delle opportune distinzioni onde evitare inattesi, ma possibili, inconvenienti: le specie da proteggere, inserite nella succitata lista CITES, sono quelle Anthozoa e, in particolare, le famiglie delle Tubiporida o coralli a canna, dell'Antipatario o coralli neri, e le Madreperle. Tutti questi coralli da proteggere, essendo di conformazione madreporica, non sono lavorabili a collana o ad altri tipi di manufatti e, quindi, risultano essere completamente differenti dal Corallum Rubrum, presente in molte zone dell'Unione.

L'errata informazione, fornita a mezzo di settimanali e quotidiani, riscontrata sull'argomento, pregiudica in modo grave un'economia diretta ed indiretta che ruota attorno alla lavorazione del corallo, come ad esempio quella che opera nell'area di Torre del Greco (Italia), il cui numero di addetti ammonta a 6.000 unità.

Non ritiene la Commissione di dover impegnarsi affinché venga fatta, con urgenza e con la maggiore evidenza possibile, chiarezza sul grave e dannoso equivoco sorto, attraverso una diffusione a mezzo stampa, e ciò non solo a tutela dei numerosi addetti del settore, ma anche e, soprattutto, del singolo cittadino che potrebbe incorrere in ingiuste sanzioni?

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(27 giugno 1997)*

Né la Commissione né la campagna stampa del Fondo mondiale per la natura (WWF) attualmente cofinanziata dalla Commissione sono all'origine delle informazioni errate diffuse dalla stampa circa le varietà di corallo non disciplinate dal regolamento (CE) n. 338/97.

La Commissione ha infatti incaricato il WWF di coordinare, assieme alle autorità dei paesi aderenti alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), il tipo di messaggi diffusi durante la campagna informativa sul regolamento del Consiglio, al fine di evitare che rechino pregiudizio agli interessi degli Stati membri. Durante le riunioni del comitato le autorità nazionali sono state ufficialmente informate a più riprese dalla Commissione dello svolgimento della campagna e della necessità di cooperare con il WWF.

Il WWF Italia ha effettivamente collaborato con le autorità italiane in modo da controllare i messaggi diffusi durante la campagna informativa. Il messaggio diffuso non può essere fonte di confusione poiché specifica che non tutti i coralli sono disciplinati dal regolamento e precisa che «è meglio non prendere come souvenirs alcuni coralli».

(98/C 21/261)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2077/97
di Riccardo Garosci (UPE) alla Commissione
(11 giugno 1997)

Oggetto: Etichettatura prodotti alimentari confezionati

Visto che in base a studi scientifici riscontrabili presso la Direzione XII della Commissione europea, in Italia ci sono oltre un milione di consumatori che soffrono di patologie derivanti da allergie a vari tipi di alimenti e che in tutta l'Unione europea il numero di tali consumatori dovrebbe ammontare a oltre 7 milioni (2% della popolazione) sarebbe auspicabile introdurre un nuovo regolamento relativo all'etichettatura dei prodotti alimentari confezionati, al fine di tutelare la salute dei consumatori europei.

Attualmente il regolamento UE prevede che gli ingredienti presenti in qualità inferiori al 25% di un prodotto siano esclusi dai requisiti di etichettatura.

Può la Commissione modificare il regolamento UE sull'etichettatura sia dei prodotti alimentari confezionati nell'UE, sia dei prodotti alimentari importati nell'UE, al fine di consentire ai consumatori portatori di allergie di conoscere nella loro esatta percentuale tutti gli ingredienti contenuti nei prodotti confezionati? Si fa presente alla Commissione che, sempre in base a studi scientifici probatori, bastano quantità minime (inferiori all'1%) di un alimento per causare gravi shock in soggetti allergici a tale alimento.

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(2 luglio 1997)

La necessità di modificare la direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari⁽¹⁾ destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità allo scopo di offrire una migliore informazione alle persone che soffrono di allergia o di intolleranza alimentare è attualmente allo studio da parte della Commissione.

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso 18 mesi fa, su richiesta della Commissione, una relazione che fa il punto sulle conoscenze scientifiche in materia. Come indicato dall'onorevole parlamentare, uno studio⁽²⁾ più generale — «Study of nutritional factors in food allergies and food intolerances» — in materia è stato pubblicato all'inizio di quest'anno su iniziativa della Commissione. Tali iniziative saranno completate, nel quadro della cooperazione scientifica fra gli Stati membri e la Commissione, da una revisione dei dati epidemiologici disponibili (effetti, dosi, variazioni geografiche, frequenza e gravità delle ipersensibilità). Ciò è necessario per stabilire i criteri in base ai quali redigere un elenco di ingredienti riconosciuti come causa di allergia e d'intolleranza che, qualora utilizzati in un alimento, dovrebbero figurare obbligatoriamente nell'elenco degli ingredienti riportato sull'etichetta.

In base ai risultati della suddetta analisi epidemiologica che dovrebbero essere noti alla fine di quest'anno, la Commissione potrà adottare una proposta di modifica della direttiva 79/112/CEE.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE — GU L 43 del 14.2.1997.

⁽²⁾ EUR/16893 (AIRI — 93 — 8012-IT).

(98/C 21/262)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2084/97
di Amedeo Amedeo (NI) alla Commissione
(19 giugno 1997)

Oggetto: CCR di Ispra

Lo Statuto dei funzionari europei vieta espressamente lo svolgimento di una duplice attività, pur se legata alla natura delle funzioni svolte in seno all'Istituzione di appartenenza.

Il CCR di Ispra occupa un funzionario di grado elevato che risulta essere amministratore unico e addirittura presidente del consiglio di amministrazione di diverse società ubicate nel Nord Italia.

Ritiene la Commissione che tale pratica sia in linea con i dettami dello Statuto dei funzionari europei?

Può infine dire se le ditte contraenti vengono soddisfatte per tempo delle loro spettanze economiche?

Può riferire inoltre se i risultati delle ricerche appaltate dal CCR ricevono le dovute attenzioni di discrezione e segretezza e non vengono inopportuna­mente pubblicizzati?

Risposta data dal Sig.ra Cresson in nome della Commissione

(29 luglio 1997)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(98/C 21/263)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2086/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(19 giugno 1997)

Oggetto: Fondi UE per la ricerca sulla clonazione

Il 22 maggio 1997 la Sig.ra Cresson ha risposto all'interrogazione E-1021/97 ⁽¹⁾, tuttavia ha tralasciato la seconda parte del quesito.

Qual è l'importo dei fondi UE utilizzati indirettamente (per esperimenti di clonazione con cellule di ovini)?

⁽¹⁾ GU C 373 del 9.12.1997.

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(22 luglio 1997)

In riferimento alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-1021/97 dell'onorevole parlamentare, il progetto citato al punto 2a, finalizzato ad acquisire maggiori conoscenze nel campo della totipotenza cellulare, ha ricevuto un contributo comunitario di 1,3 Mio di ECU nell'arco di tre anni (351.000 ECU all'Istituto Roslin).

(98/C 21/264)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2206/97

di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione

(13 giugno 1997)

Oggetto: Finanziamenti UE per i reattori nucleari di Rovno e Chmel'nickij in Ucraina

Uno studio della BERS dimostra che la costruzione dei reattori nucleari di Rovno 4 e Chmel'nickij 2 in Ucraina non è quanto di più economico si possa pensare per assicurare l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina. Una partecipazione finanziaria della BERS è pertanto da escludere in base a precise disposizioni del suo regolamento. Quanto all'UE, essa ha già speso invece 30 milioni di Ecu in questi progetti.

1. Si cerca ancora di finanziare con risorse UE la costruzione dei suddetti reattori?

In caso affermativo, di che finanziamenti si tratta? A quanto ammontano e per quanto tempo verranno accordati?

2. Si dovranno accordare anche prestiti EURATOM?

In caso affermativo, per quale importo e per quanto tempo?

3. Si dovrà attingere anche a risorse del programma PHARE/TACIS?

In caso affermativo, per quale importo e per quanto tempo?

4. La decisione della BERS di non finanziare la costruzione dei due suddetti reattori perché non viene rispettato il criterio del costo minimo, ha ripercussioni sui finanziamenti UE iscritti nel Memorandum of Understanding (MOU)?

In caso affermativo, di che ripercussioni si tratta? In caso negativo, può la Commissione indicarne con precisione i motivi?

5. In considerazione della pericolosità del sarcofago che racchiude il reattore di Cernobyl in avaria, non ritiene la Commissione che sia più necessario un suo maggiore impegno finanziario per arginare il rischio di crollo dell'impianto?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione

(8 luglio 1997)

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) non ha ancora deciso se parteciperà al finanziamento dei reattori nucleari Rovno 4 e Khmel'nitsky 2. Questa decisione terrà conto di tutti gli aspetti pertinenti.

1. e 3. Non si prevedono per il momento stanziamenti supplementari da parte della Comunità, a parte quelli già programmati, per il completamento dei due reattori.

2. Al Consiglio europeo di Corfù nel 1994 la Comunità aveva preso in considerazione la possibilità di contribuire con prestiti EURATOM al finanziamento di questo progetto. Al momento la Commissione sta elaborando la decisione di prestito ma i dettagli non sono stati ancora decisi.

4. La BERS non si è ancora pronunciata sulla richiesta di prestito.

5. Preoccupata per i rischi connessi allo stato del sarcofago, la Commissione si sta seriamente adoperando sin dal 1994 per cercare soluzioni realistiche. A seguito delle sue iniziative è stato raggiunto un accordo con l'Ucraina, nell'ambito del G7, su un «piano di protezione». Il finanziamento del progetto è tuttora materia di discussione nell'ambito del G7.

(98/C 21/265)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2215/97

di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(19 giugno 1997)

Oggetto: Numero di imprese create da donne

Vista la crescente importanza delle donne nel mondo del lavoro, può la Commissione fornire i dati più recenti possibile sul numero di imprese create negli ultimi anni da donne, tanto a livello dell'Unione europea che nei singoli Stati membri?

Risposta fornita dal Sig. Papoutsis a nome della Commissione

(15 luglio 1997)

Le statistiche sul numero delle imprese fondate dalle donne nell'insieme della Comunità e in ogni Stato membro sono disponibili nella relazione annuale dell'osservatorio europeo per le piccole e medie imprese (PMI) e nella pubblicazione di Eurostat «Imprese in Europa». Le statistiche fornite sulle imprenditrici rivelano che su 17 milioni di imprese nella Comunità, il 20 - 30% è gestito da donne, il 25 - 35% delle nuove imprese è creato da donne, le mogli contribuiscono alle attività delle PMI per il 60 - 80% e il tasso di sopravvivenza delle imprese gestite dalle donne -dopo un periodo di 5 anni - è del 52% circa.

Va rilevato che le imprenditrici e le mogli in funzione di assistenza lavorano per lo più in piccole imprese. I settori di attività più frequenti per le imprenditrici sono la vendita al dettaglio ed i servizi, mentre gli uomini danno la preferenza al settore industriale. Il tasso relativamente basso di sopravvivenza (52%) riflette la scelta del settore (servizi) e ha scarsità di assistenza nella fase iniziale offerta alle piccole imprese ed in particolare alle imprenditrici.

Un altro aspetto degno di nota, data la sua importanza per la società, è che le imprenditrici tendono a perseguire maggiormente obiettivi di orientamento sociale. Questi dati coincidono con le statistiche raccolte a livello nazionale.

Essendo necessari dati statistici più quantitativi ed aggiornati (le statistiche disponibili risalgono al 1994 – 1995) e al fine di identificare meglio il settore, il terzo programma pluriennale a favore delle PMI (1997 – 2000) (decisione del Consiglio 97/15/CE ⁽¹⁾) sottolinea l'importanza dei dati statistici per identificare il numero delle imprese, la loro dimensione, struttura e demografia. Sono previsti crediti specifici per l'elaborazione delle statistiche nella proposta di bilancio 1998 (linea di bilancio B5 – 3201).

⁽¹⁾ GU L 6, del 10.1.1997

(98/C 21/266)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2216/97
di Robin Teverson (ELDR) alla Commissione
(30 giugno 1997)

Oggetto: Tecnologia satellitare

Il ricorso alla tecnologia satellitare è di grande aiuto per quelle remote regioni rurali le cui economie sono spesso dipendenti dalle PMI. E' pertanto importante per esse seguire gli sviluppi di questa tecnologia, in modo da poterne beneficiare.

Tuttavia, sono state formulate rimostranze secondo cui sarebbe pratica abituale, tra i fornitori di segmenti di spazio satellitare, concludere accordi sui prezzi che hanno avuto il risultato di mantenere questi ultimi ad un livello elevato ed uniforme.

Può la Commissione far sapere se è al corrente di tale pratica e, in caso affermativo, se si è tenuto conto di questo fatto al momento di elaborare il nuovo piano di azione in materia di tecnologia satellitare?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione
(30 luglio 1997)

La comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione dell'Unione europea: comunicazioni via satellite nella società dell'informazione» ⁽¹⁾ risponde all'urgente necessità di un'azione politica che crei le condizioni per il rapido sviluppo di un mercato concorrenziale delle comunicazioni via satellite in Europa.

Questo piano d'azione, che tiene conto del principio di sussidiarietà, si concentra sul completamento del mercato interno della Comunità, sul rafforzamento della posizione europea a livello internazionale e sull'incremento del sostegno al settore europeo della ricerca e dello sviluppo.

Le azioni A1 e A6 si riferiscono tra l'altro alle disposizioni relative al diritto della concorrenza, in particolare alle disposizioni concernenti le intese su tariffe (art. 85 del trattato CE):

- A1 «La Commissione aumenta il proprio impegno per la completa applicazione dell'insieme della legislazione europea che interessa le comunicazioni via satellite [...]».
- A6 «[...] La Commissione prosegue il riesame dell'evoluzione degli organismi internazionali di comunicazione via satellite e adotta le misure necessarie per fare in modo che il loro sviluppo contribuisca a completare la creazione di un mercato delle comunicazioni via satellite pienamente competitivo».

La Commissione cerca di migliorare il livello di competizione tra gli operatori e i fornitori di servizi nel settore delle comunicazioni via satellite appoggiando tra l'altro la ristrutturazione degli organismi intergovernativi di comunicazione via satellite (Intelsat, Eutelsat e Inmarsat) su basi più commerciali, alla luce dell'ingresso di nuovi operatori nei mercati. Inoltre, la Commissione esaminerà accuratamente tutti i ricorsi concernenti eventuali infrazioni alle norme comunitarie sulla concorrenza.

⁽¹⁾ doc. COM(97)91.

(98/C 21/267)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2226/97
di Frode Kristoffersen (PPE) alla Commissione
(30 giugno 1997)

Oggetto: Molestie sessuali sul luogo di lavoro

Ritiene la Commissione che i suoi progetti volti a definire norme UE che disciplinino il grado e la portata delle molestie sessuali sul luogo di lavoro nei singoli Stati membri sia conforme al principio di sussidiarietà? E' consapevole inoltre del fatto che i principi applicabili al riguardo (in particolare la giurisprudenza) sono in larga misura condizionati dagli atteggiamenti nazionali in materia di etica e di educazione, il che starebbe a significare che un tale insieme di norme comunitarie sarebbe, di fatto, impossibile da applicare?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione
(4 agosto 1997)

Attualmente la Commissione è in una fase di consultazione con le parti sociali sugli obiettivi e il contenuto di un'iniziativa comunitaria sulle molestie sessuali. Le istituzioni comunitarie hanno ripetutamente sottolineato l'importanza di affrontare efficacemente il problema delle pari opportunità e della salute e della sicurezza per tutti i lavoratori nel territorio comunitario. Le ricerche effettuate hanno dimostrato che le molestie sessuali sono un problema connesso al posto di lavoro e, inoltre, che soltanto pochi Stati membri si sono dotati di un sistema sufficientemente adeguato a prevenire il problema.

L'attuale definizione comunitaria di un comportamento che può essere definito molestia sessuale e che figura nella Risoluzione del Consiglio del 1990 ⁽¹⁾ sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, comprende un elemento relativo alla consapevolezza soggettiva della situazione da parte del destinatario, pertanto prende in considerazione eventuali divari culturali. Nel formulare tutte le sue proposte, la Commissione agisce conformemente al principio di sussidiarietà.

⁽¹⁾ GU C 157, del 27.6.1990.

(98/C 21/268)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2235/97
di Patricia McKenna (V) alla Commissione
(2 luglio 1997)

Oggetto: Aiuti militari USA al Congo (ex Zaire)

Secondo un articolo apparso sull'«International Herald Tribune» del 9 giugno 1997, il rappresentante USA alle Nazioni Unite avrebbe dichiarato che l'amministrazione Clinton sarebbe disposta a fornire aiuti militari al nuovo governo del Congo «come incentivo per promuovere il mantenimento degli standard in materia di diritti dell'uomo».

Tale prospettiva è ritenuta preoccupante da più parti, dato che le vendite di armi hanno già aggravato le tensioni nella regione dei Grandi Laghi. Si ritiene che le forniture di armi occidentali abbiano giocato, per esempio, un ruolo fondamentale nel genocidio perpetrato in Ruanda.

Può la Commissione far sapere se il governo USA abbia fornito informazioni dettagliate alla Commissione o ad altre istituzioni UE riguardo alla natura del suo progetto di cooperazione militare con il Congo? Quali iniziative intende la Commissione adottare?

Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione
(22 luglio 1997)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare delle conclusioni del Consiglio Affari generali del 2 giugno 1997 sulla prevenzione e sulla soluzione dei conflitti in Africa, in cui gli Stati membri, riconoscendo che il fatto di disporre di quantitativi di armi superiori a quanto necessario per l'autodifesa potrebbe essere una causa di

instabilità, ribadivano l'impegno a dar prova della massima moderazione in materia di esportazioni di armi. Per quanto riguarda gli aiuti militari degli Stati Uniti, il governo di questo paese si è detto disposto ad aiutare la Repubblica democratica del Congo a ricostituire le sue forze militari per trasformarle in un esercito professionale multietnico incaricato della difesa del territorio. Si tratterebbe in realtà di un sostegno istituzionale (invio di esperti).

Di concerto con gli Stati membri, la Commissione attua una politica volta a far sì che le nuove autorità collaborino pienamente con le agenzie umanitarie per la ricerca e il rimpatrio dei profughi e degli sfollati. Essa chiede inoltre alle autorità congolese di autorizzare la missione delle Nazioni Unite a indagare liberamente sulle accuse relative ai maltrattamenti e ai massacri di profughi ruandesi in Congo. Si potranno riprendere i programmi di ripristino e una piena cooperazione non appena i fatti confermeranno che le nuove autorità intendono rispettare i diritti dell'uomo, rilanciare il processo di democratizzazione e instaurare lo Stato di diritto.

Gli Stati Uniti sono stati informati dell'adozione di questa politica, a cui si riferiscono le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam, nell'ambito del dialogo che si tiene regolarmente con questo paese.

(98/C 21/269)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2236/97
di Patricia McKenna (V) alla Commissione**

(2 luglio 1997)

Oggetto: Mancata ratifica della CITES da parte dell'Irlanda

L'Irlanda è l'unico paese UE a non aver ancora ratificato la Convenzione ONU sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione (CITES).

Può la Commissione comunicare se ha ricevuto spiegazioni dalle autorità irlandesi su tale questione e quali risposte sono state fornite dalle suddette autorità?

Può la Commissione far sapere se sta effettuando controlli sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione da parte degli Stati membri che l'hanno ratificata, se è soddisfatta della loro applicazione da parte di tali Stati e se ha pubblicato una relazione su tali controlli?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(16 luglio 1997)

In effetti la Commissione ha insistito sull'adesione dell'Irlanda alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) fin dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio (1).

Nel dicembre 1996 il ministro delle arti, della cultura e del Gaeltacht ha confermato l'impegno dell'Irlanda ad aderire alla convenzione e l'intenzione di attuarlo quest'anno dopo l'entrata in vigore di un decreto che modifica il Wildlife Act del 1976.

La Commissione verifica l'applicazione da parte degli Stati membri del suddetto regolamento del 1982 e del successivo regolamento CEE n. 338/97 del Consiglio (2), entrato in vigore il 1° giugno 1997 nonché le misure volte ad assicurarne il rispetto. La Commissione è rimasta generalmente soddisfatta dell'operato degli Stati membri in riferimento al regolamento del 1982, ma si aspetta da quello del 1997 notevoli miglioramenti per quanto riguarda sia l'applicazione che il rispetto del regolamento.

Il vecchio regolamento non prevedeva l'obbligo di relazione sulla sua applicazione a differenza del nuovo, che prevede all'articolo 15, paragrafo 4, lettere c) e d) un rapporto biennale sull'applicazione e il rispetto del regolamento. Il primo di questi rapporti deve essere redatto entro il 31 ottobre 1999.

(1) GU L 384 del 31.12.1982.

(2) GU L 61 del 3.3.1997.

(98/C 21/270)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2237/97**di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(2 luglio 1997)*

Oggetto: Aiuti alimentari alla Corea del nord

Il 23 maggio 1997 la Commissione ha annunciato lo stanziamento di un pacchetto di aiuti alimentari destinati alla Corea del nord pari a 46,3 mecu.

Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, il capo della delegazione della Commissione in Corea avrebbe dichiarato che numerosi problemi sono sorti durante una precedente distribuzione di aiuti alimentari UE nel paese all'inizio di quest'anno.

Può la Commissione fornire informazioni più dettagliate su tali problemi? Può inoltre far sapere se vi sia notizia di aiuti alimentari stornati dall'esercito nord-coreano? Ha la Commissione pubblicato e/o ha intenzione di pubblicare una relazione su tali questioni?

Quale misure intende la Commissione adottare per garantire che il nuovo pacchetto di aiuti alimentari verrà distribuito adeguatamente? Può la Commissione far sapere quanti funzionari UE saranno impiegati per assicurare il controllo della distribuzione di tali aiuti?

Risposta data da sir Leon Brittan in nome della Commissione*(24 luglio 1997)*

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Seoul il 24 maggio 1997, la Commissione ha apertamente dichiarato che non sussiste alcun elemento comprovante che gli aiuti alimentari comunitari inviati nel passato nella Corea del Nord siano stati utilizzati indebitamente. Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Yonhap del 24 maggio 1997, segnalato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha dichiarato che «le granaglie fornite all'inizio dell'anno sono state distribuite correttamente».

La Commissione non ha ricevuto notizie di aiuti alimentari comunitari destinati alla popolazione civile devianti in altre direzioni. Ciò è stato confermato nell'ambito del Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni unite, attivo nella Corea del Nord nel controllo della distribuzione dei suoi aiuti alimentari.

Il pacchetto annunciato il 23 maggio 1997 consiste in circa 155 000 tonnellate di prodotti forniti come aiuti alimentari, di un valore approssimativo di 46,3 Mecu. Un gruppo di esperti indipendenti, inoltre, lavorerà a stretto contatto con il PAM nella Corea del Nord per garantire che le quantità rilevanti di aiuti alimentari comunitari siano distribuiti in modo corretto.

(98/C 21/271)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2267/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(2 luglio 1997)*

Oggetto: Informazione sui mezzi di promozione destinati alle regioni dell'Italia nord-occidentale nel 1995-1996

A quanto ammontano, e a quali azioni erano destinati, i fondi erogati a vario titolo nel 1995 e 1996 dall'Unione europea nelle regioni dell'Italia nord-occidentale (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta), segnatamente per quanto riguarda:

1. il Fondo europeo di sviluppo regionale;
2. il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) — sezione orientamento;
3. il Fondo sociale europeo;
4. i programmi di ricerca dell'Unione europea;
5. i programmi dell'Unione europea nel settore energetico;
6. i programmi dell'Unione europea nel settore ambientale;
7. altri programmi dell'Unione europea?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione*(7 agosto 1997)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 21/272)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2275/97**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(2 luglio 1997)*

Oggetto: PMI — riduzione dei tempi di pagamento delle fatture

E' noto che una delle difficoltà maggiori che incontrano le PMI per la loro espansione, e in troppi casi per la loro sopravvivenza, è causata dai ritardi eccessivi nei pagamenti delle fatture.

Nella prospettiva del completamento del mercato interno, non ritiene utile la Commissione proporre una direttiva che imponga, in particolare alle grandi imprese e alle multinazionali, di pagare le fatture entro un periodo di 30-45 giorni, superati i quali introdurre il diritto a richiedere un interesse calcolato mediamente su quello bancario?

Risposta del Sig. Papoutsis a nome della Commissione*(23 luglio 1997)*

Il piano d'azione per il mercato unico ⁽¹⁾ e la relazione della Commissione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽²⁾ sottolineano la necessità di ulteriori azioni volte ad affrontare il problema dei ritardi di pagamento in Europa. L'inattività della maggior parte degli Stati membri e le ultime statistiche riguardanti i ritardi di pagamento in Europa hanno indotto la Commissione a concludere che sussiste la necessità di presentare proposte di criteri minimi, volti a combattere il problema, che sarebbe opportuno inserire nella legislazione nazionale. La Commissione intende presentare una proposta di direttiva sui ritardi di pagamento entro la fine dell'anno, basandosi sul pacchetto di misure descritto nella Raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995 (N° 198/97/CE) riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽³⁾, che include il diritto legale dei creditori ad interessi di mora.

⁽¹⁾ CSE (97) 1 def.

⁽²⁾ C(97) 2121, del 9.7.1997.

⁽³⁾ GU L 127 del 10.6.1995

(98/C 21/273)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2284/97**di José Pomés Ruiz (PPE) alla Commissione***(19 giugno 1997)*

Oggetto: Libertà di circolazione dei trasporti in tutti i giorni della settimana

L'articolo 36 del trattato di Roma stabilisce che i divieti o le restrizioni al transito non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. La Francia e la Germania, tuttavia, non consentono il transito di autocarri nei giorni festivi. Gli altri Stati membri, invece, preferiscono che tale traffico pesante venga ripartito sui sette giorni della settimana al fine di non congestionare eccessivamente il traffico nei giorni lavorativi a vantaggio di quello dei fine settimana. In determinati periodi vi sono restrizioni dovute a motivi di sicurezza stradale, che non hanno tuttavia carattere generale.

Inoltre, alle frontiere con questi paesi, si formano lunghe code di autocarri che danneggiano direttamente le zone frontaliere dei paesi limitrofi.

Dispone la Commissione di uno strumento, o intende essa proporlo, che consenta di evitare simili distorsioni alla libera circolazione attraverso la liberalizzazione del trasporto di merci, al fine di scongiurare altresì l'incremento dei costi del transito di merci all'interno dell'Unione?

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione*(11 luglio 1997)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alle interrogazioni scritte E-41/97 e E-1567/97 degli Onorevoli Cornelissen ⁽¹⁾ e Wijzenbeek ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 186 del 18.6.1997.

⁽²⁾ V. pag. n. 72

(98/C 21/274)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2368/97**di Ulf Holm (V) alla Commissione***(1 luglio 1997)*

Oggetto: Sistema di preferenze generalizzate

L'Unione europea concede dal 1971 preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti industriali lavorati e semilavorati provenienti dai paesi in via di sviluppo.

E' stata avanzata una richiesta di soppressione dell'SPG nei confronti del Pakistan? In caso affermativo, quale è stata la reazione della Commissione? Potrebbe la Commissione rendere pubblica la sua decisione?

Per quale motivo la Commissione ha avviato una procedura per il ritiro delle preferenze?

Quali risultati si attende la Commissione dalla soppressione di tali preferenze?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione*(18 luglio 1997)*

La richiesta di ritiro delle preferenze tariffarie generalizzate ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, è stata oggetto di consultazioni nell'ambito del comitato per le preferenze generalizzate, in conformità all'articolo 10 dello stesso regolamento. Dopo la consultazione, che costituisce la fase preliminare e confidenziale, la procedura stabilita dal regolamento prevede due fasi ulteriori: l'avvio di un'inchiesta e la decisione, eventuale, di ritirare le preferenze.

In ragione di alcuni sviluppi positivi verificatisi, in particolare l'intensificarsi dell'impegno del governo del paese in questione per eliminare le pratiche che hanno motivato la richiesta (lavoro minorile forzato), la Commissione ha ritenuto opportuno seguire da vicino l'evolversi della situazione senza passare, per il momento, alla seconda fase della procedura.

Il ritiro delle preferenze tariffarie generalizzate viene deciso dal Consiglio, e non dalla Commissione, secondo una procedura rigorosa che assicura all'istruzione delle richieste tutte le garanzie giuridiche di equità e imparzialità.

L'obiettivo principale della procedura, nel corso della quale vengono stabiliti dei contatti con le autorità dei paesi interessati, è di realizzare progressi sul campo favorendo, in tali paesi, uno sviluppo qualitativo della società, con il sostegno di azioni complementari della Comunità. Il ritiro delle preferenze non è che l'ultima soluzione a cui si ricorre in caso di fallimento delle prime due fasi.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1994.

(98/C 21/275)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2427/97**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(7 luglio 1997)*

Oggetto: Sicurezza del tunnel sotto la Manica

La Commissione è al corrente dei quattro clandestini moldavi scoperti l'11 giugno 1997 alla stazione internazionale di Ashford, nella mia circoscrizione elettorale, in un vagone destinato a deposito del treno Eurostar?

Condivide la Commissione la mia estrema preoccupazione per questo fatto che dimostra ancora una volta quanto la sicurezza sia carente da parte francese?

La Commissione intende ora chiedere un'immediata revisione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza del tunnel sotto la Manica onde prevenire il disastro prima che effettivamente si verifichi?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione*(28 luglio 1997)*

La Commissione nutre le stesse preoccupazioni dell'onorevole parlamentare riguardo alle questioni di sicurezza, nonché riguardo al traffico di esseri umani cui assistiamo attualmente in Europa. Il contrabbando di esseri umani è un fenomeno che ha gravi conseguenze per tutte le persone coinvolte e che dovrebbe essere combattuto mettendo insieme tutte le forze.

Contrastare tale attività è un aspetto importante della cooperazione europea. In proposito la Commissione desidera mettere in rilievo l'importanza dell'azione congiunta, adottata dal Consiglio nel febbraio di quest'anno, con cui gli Stati membri si impegnano a considerare il traffico di esseri umani reato penale.

(98/C 21/276)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2496/97**di Alan Gillis (PPE) alla Commissione***(11 luglio 1997)*

Oggetto: Attività delle sette

In considerazione della preoccupante diffusione di diversi culti e sette nella nostra società e del condizionamento mentale cui vengono sottoposti i loro adepti, è la Commissione disposta ad avviare un'indagine su tali organizzazioni — le loro pratiche, i metodi di reclutamento e il trattamento riservato ai membri — e, se necessario, a prendere provvedimenti per vietare a tali organizzazioni di operare all'interno dell'UE?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione*(1° agosto 1997)*

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di fare riferimento alle sue risposte all'interrogazione scritta E-3443/96 dell'on. Ferber ⁽¹⁾ e all'interrogazione orale H-524/97 dell'on. Fitzsimons ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 186 del 18.6.4997.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta del Parlamento europeo (luglio 1997).